

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 36

mercoledì, 13 settembre 2017

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 settembre 2017, n. 48/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) e della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994).

pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 settembre 2017, n. 49/R

Regolamento di attuazione del Capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola).

” 44

TESTI COORDINATI E TESTI AGGIORNATI

Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri). Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”.

” 49

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni).

” 62

Decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa

e degli abitati costieri” recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015 (Regolamento di attuazione dell’articolo 12 bis, comma 4 lettere e) ed f) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 “Norme per la difesa del suolo. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”).

” 90

SEZIONE III**COMMISSARI REGIONALI - Ordinanze**

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO 7 settembre 2017, n. 38

L. 228/2012 - art. 1 c. 548-O.C.D. n. 5/2013 e ss.mm. ii. Intervento codice 2012EGR0118 - realizzazione dell’argine remoto del fiume Albegna nei comuni di Orbetello e Manciano - rilievo planaltimetrico del nuovo corpo arginale e redazione dei tipi di frazionamento catastale inerenti le aree soggette ad esproprio. CIG 69623698A6 - CUP H89H12000350002 - aggiudicazione efficace del servizio allo Studio Tecnico D’Andrea Geom. Luca.

” 178

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO 7 settembre 2017, n. 39

L. 228/2012 - art. 1 c. 548 - O.C.D. 8/2016 - O.C.D. 2/2017 - lavori di adeguamento idraulico dei torrenti Magione - Radicata e Patrignone nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto) (2012EGR0244) - CUP: J35C13000830003 - CIG: 6322726E8A - approvazione variante.

” 200

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO 7 settembre 2017, n. 40

D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015. Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di realizzazione dell’Intervento codice 09IR002/G4 “Casse di espansione di Figline - lotto Leccio e lotto Prulli - I stralcio” (CIG 6853208625, CUP D17B14000280003).-Aggiudicazione non efficace all’operatore economico Santini Riccardo S.r.l.

” 205

AVVISI DI RETTIFICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 11 agosto 2017, n. 46

Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica,

per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015. (Pubblicato sul B.U. dell'11.8.2017, n. 34).

" 207

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 settembre 2017, n. 48/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") e della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994).

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

SOMMARIO

Preambolo

Titolo I

Gestione e accesso
agli ambiti territoriali di caccia (ATC)

Capo I

Funzionamento e gestione finanziaria degli ATC

Art. 1 - Funzionamento degli ATC (articolo 11 bis della l.r. 3/1994)

Art. 2 - Gestione finanziaria dell'ATC (articolo 11 bis della l.r. 3/1994)

Capo II

Accesso agli ATC

Art. 3 - Indice di densità venatoria (articolo 13 bis della l.r. 3/1994)

Art. 4 - Ammissione dei cacciatori e tipologie di iscrizione (articolo 13 ter della l.r. 3/1994)

Art. 5 - Ambito di residenza venatoria e modalità di iscrizione (articolo 13 ter della l.r. 3/1994)

Art. 6 - Ulteriori ATC e modalità di iscrizione (articolo 13 ter della l.r. 3/1994)

Art. 7 - Iscrizione ad un ATC di residenza venatoria diverso da quello dell'anno precedente (articolo 13 ter della l.r. 3/1994)

Art. 8 - Cacciatori provenienti da altre regioni (articolo 13 ter della l.r. 3/1994)

Art. 9 - Mobilità dei cacciatori toscani (articolo 13 ter della l.r. 3/1994)

Art. 10 - Mobilità dei cacciatori che hanno optato per la caccia da appostamento fisso (articolo 13 ter della l.r. 3/1994)

Art. 11 - Mobilità dei cacciatori non residenti in Toscana (articolo 13 ter della l.r. 3/1994)

Titolo II

Istituti faunistici, istituti faunistico venatori
e aree sottratte alla caccia programmata

Capo I

Zone di protezione lungo le rotte di migrazione
dell'avifauna e oasi di protezione

Art. 12 - Zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna (ZdP) (articolo 14 della l.r. 3/1994)

Art. 13 - Oasi di protezione (articolo 15 della l.r. 3/1994)

Capo II

Zone di ripopolamento e cattura

Art. 14 - Zone di ripopolamento e cattura (articolo 16 della l.r. 3/1994)

Art. 15 - Costituzione delle zone di ripopolamento e cattura (articolo 16 della l.r. 3/1994)

Art. 16 - Gestione delle zone di ripopolamento e cattura (articolo 16 della l.r. 3/1994)

Art. 17 - Cattura e rilascio dei capi nelle zone di ripopolamento e cattura (articolo 16 della l.r. 3/1994)

Capo III

Centri pubblici di fauna selvatica allo stato naturale

Art. 18 - Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale (articolo 17 della l.r. 3/1994)

Capo IV

Zone di rispetto venatorio

Art. 19 - Zone di rispetto venatorio (articolo 17 bis della l.r. 3/1994)

Capo V

Centri privati di riproduzione
di fauna selvatica allo stato naturale

Art. 20 - Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale (articolo 18 della l.r. 3/1994)

Capo VI

Aziende faunistico venatorie

Art. 21 - Costituzione delle aziende faunistico venatorie (articolo 20 della l.r. 3/1994)

Art. 22 - Programma di conservazione e di ripristino ambientale (articolo 20 della l.r. 3/1994)

Art. 23 - Piano annuale di assestamento e prelievo (articolo 20 della l.r. 3/1994)

Art. 24 - Recinzioni (articolo 20 della l.r. 3/1994)

Art. 25 - Immissioni (articolo 20 della l.r. 3/1994)

Art. 26 - Esercizio dell'attività venatoria nelle aziende faunistico venatorie (articolo 20 della l.r. 3/1994)

Art. 27 - Aziende faunistico venatorie in ambienti palustri (articolo 20 della l.r. 3/1994)

Art. 28 - Esercizio del controllo nelle aziende faunistico venatorie (articolo 20 della l.r. 3/1994)

Art. 29 - Permessi di caccia e annotazione del prelievo e delle immissioni (articolo 20 della l.r. 3/1994)

Art. 30 - Vigilanza interna alle aziende (articolo 20 della l.r. 3/1994)

Capo VII

Aziende agriturismo venatorie

Art. 31 - Costituzione delle aziende agriturismo venatorie (articolo 21 della l.r. 3/1994)

Art. 32 - Programma di ripristino ambientale e di gestione economica (articolo 21 della l.r. 3/1994)

Art. 33 - Comunicazione annuale degli interventi (articolo 21 della l.r. 3/1994)

Art. 34 - Esercizio della caccia nelle aziende agriturismo venatorie (articolo 21 della l.r. 3/1994)

Art. 35 - Immissioni (articolo 21 della l.r. 3/1994)

Art. 36 - Esercizio del controllo nelle aziende agriturismo venatorie (articolo 21 della l.r. 3/1994)

Art. 37 - Permessi di caccia e annotazione del prelievo e delle immissioni (articolo 21 della l.r. 3/1994)

Art. 38 - Vigilanza interna alle aziende (articolo 21 della l.r. 3/1994)

Capo VIII

Aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani

Art. 39 - Aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani (articolo 24 della l.r. 3/1994)

Art. 40 - Costituzione e rinnovo delle aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani (articolo 24 della l.r. 3/1994)

Art. 41 - Esercizio dell'attività (articolo 24 della l.r. 3/1994)

Art. 42 - Esercizio del controllo e vigilanza venatoria (articolo 24 della l.r. 3/1994)

Capo IX

Aree sottratte alla caccia programmata

Art. 43 - Aree sottratte alla caccia programmata (articolo 25 della l.r. 3/1994)

Titolo III

Detenzione e allevamento di fauna selvatica

Capo I

Allevamento di fauna selvatica

Art. 44 - Disciplina degli allevamenti di fauna selvatica (articoli 39, 40, 41 della l.r. 3/1994)

Art. 45 - Allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento (articolo 39 della l.r. 3/1994)

Art. 46 - Detenzione e allevamento di fauna selvatica autoctona a fini ornamentali, amatoriali e per il mantenimento di tradizioni locali (articolo 40 della l.r. 3/1994)

Art. 47 - Allevamenti di uccelli da utilizzare come richiami vivi (articolo 40 della l.r. 3/1994)

Art. 48 - Uccelli utilizzabili come richiami vivi (articolo 40 della l.r. 3/1994)

Art. 49 - Modalità di trasporto e di utilizzo degli uccelli da richiamo per l'attività venatoria e per la partecipazione a mostre e fiere (articolo 40 della l.r. 3/1994)

Titolo IV

Cattura di uccelli a scopo di richiamo

Capo I

Cattura di uccelli a scopo di richiamo

Art. 50 - Cattura di uccelli a scopo di richiamo (articolo 34 della l.r. 3/1994)

Titolo V

Appostamenti

Capo I

Appostamenti

Art. 51 - Appostamenti fissi (articolo 34 della l.r. 3/1994)

Art. 52 - Appostamenti temporanei (articolo 34 della l.r. 3/1994)

Art. 53 - Zone di impianto degli appostamenti (articolo 34 della l.r. 3/1994)

Art. 54 - Distanze fra gli appostamenti fissi (articolo 34 della l.r. 3/1994)

Art. 55 - Distanze degli appostamenti temporanei e per la caccia in forma vagante (articolo 34 della l.r. 3/1994)

Art. 56 - Appostamenti complementari (articolo 34 della l.r. 3/1994)

Art. 57 - Norme generali sulle distanze degli appostamenti (articolo 34 della l.r. 3/1994)

Art. 58 - Distanze degli appostamenti dalle aree di divieto di caccia (articolo 34 della l.r. 3/1994)

Art. 59 - Autorizzazioni per gli appostamenti fissi (articolo 34 della l.r. 3/1994)

Art. 60 - Validità delle autorizzazioni per gli appostamenti fissi (articolo 34 della l.r. 3/1994)

Art. 61 - Distanze per il recupero dei capi feriti e l'allenamento e addestramento dei cani (articolo 34 della l.r. 3/1994)

Art. 62 - Accesso all'interno degli appostamenti fissi (articolo 34 della l.r. 3/1994)

Art. 63 - Uso di richiami negli appostamenti (articolo 34 della l.r. 3/1994)

Titolo VI

Gestione faunistico venatoria
e modalità di prelievo degli ungulati

Capo I

Regole generali per la gestione
faunistico venatoria degli ungulati

Art. 64 - Organizzazione della gestione (articolo 4 e 6 della l.r. 10/2016)

Art. 65 - Monitoraggio degli ungulati (articolo 9 della l.r. 10/2016, art. 13 quater della l.r. 3/1994)

Art. 66 - Gestione degli ungulati nelle aree vocate (articolo 6 della l.r. 10/2016)

Art. 67 - Gestione degli ungulati nelle aree non vocate (articolo 4 della l.r. 10/2016)

Art. 68 - Compiti dell'ATC per la gestione faunistico venatoria degli ungulati (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016, articolo 12 della l.r. 3/1994)

Art. 69 - Gestione faunistico venatoria degli ungulati nelle aziende faunistico venatorie e agrituristico-venatorie (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016; articoli 20 e 21 della l.r. 3/1994)

Art. 70 - Recupero dei capi feriti (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016)

Art. 71 - Verifiche sui capi abbattuti (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016)

Capo II

Caccia al cinghiale

Art. 72 - Requisiti per l'esercizio della caccia al cinghiale (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016)

Art. 73 - Caccia al cinghiale nelle aree vocate gestite dagli ATC (articolo 4 della l.r. 10/2016)

Capo III

Prelievo selettivo degli altri ungulati

Art. 74 - Esercizio della caccia di selezione a cervidi e bovidi (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016)

Art. 75 - Caccia di selezione a cervidi e bovidi nelle aree vocate gestite dagli ATC (articolo 6 l.r. 10/2016)

Capo IV

Gestione faunistico venatoria del cervo appenninico

Art. 76 - Finalità (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016)

Art. 77 - Comprensorio e organi di gestione (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016)

Art. 78 - Commissione di coordinamento (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016)

Art. 79 - Commissione tecnica (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016)

Art. 80 - Strumenti di gestione delle popolazioni (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016)

Art. 81 - Piano poliennale di gestione (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016)

Art. 82 - Programma annuale operativo (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016)

Art. 83 - Organizzazione del prelievo (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016)

Art. 84 - Assegnazione dei prelievi nelle aziende faunistico venatorie e agrituristico venatorie (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016)

Art. 85 - Modalità di prelievo (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016)

Titolo VII

Abilitazioni all'esercizio venatorio e altre abilitazioni

Capo I

Abilitazione all'esercizio venatorio
e al prelievo selettivo degli ungulati

Art. 86 - Presentazione delle domande per gli esami di abilitazioni (articoli 28 quater e 29 della l.r. 3/1994)

Art. 87 - Comunicazione della sessione d'esame (articoli 28 quater e 29 della l.r. 3/1994)

Art. 88 - Materie di esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio (articolo 29 della l.r. 3/1994)

Art. 89 - Modalità di svolgimento degli esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio (articolo 29 della l.r. 3/1994)

Art. 90 - Materie di esame per l'abilitazione all'esercizio della caccia di selezione agli ungulati (articoli 28 quater e 29 della l.r. 3/1994)

Art. 91 - Modalità di svolgimento degli esami per l'abilitazione al prelievo selettivo dei cervidi e bovidi (articoli 28 quater 29 della l.r. 3/1994)

Art. 92 - Modalità di svolgimento degli esami di abilitazione al prelievo selettivo del cinghiale (articoli 28 quater e 29 della l.r. 3/1994)

Art. 93 - Assenze, esiti degli esami e attestato d'idoneità

Capo II

Altre abilitazioni

Art. 94 - Corsi di abilitazione al controllo della fauna selvatica (articolo 37 della l.r. 3/1994)

Art. 95 - Altre abilitazioni (articolo 29 della l.r. 3/1994)

Titolo VIII

Sistema informatizzato faunistico venatorio regionale

Capo I

Sistema informatizzato faunistico venatorio regionale

Art. 96 - Finalità e definizione del sistema informatizzato faunistico venatorio regionale (articolo 10 della l.r. 3/1994)

Titolo IX

Disposizioni finali

Art. 97 - Norme transitorie e di prima applicazione

Art. 98 - Abrogazioni

Art. 99 - Disapplicazione dei regolamenti provinciali

Art. 100 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994);

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Visto il parere favorevole del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 23 marzo 2017;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 3 aprile 2017, n. 352;

Visto il parere favorevole della seconda commissione consiliare con osservazioni espresso nella seduta del 27 luglio 2017;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 15 maggio 2017;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di

cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 agosto 2017, n. 934;

Considerato quanto segue:

1. a seguito del riordino legislativo delle funzioni in materia faunistico venatoria effettuato con la legge regionale 1 marzo 2016, n. 20 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005), che ha modificato la l.r. 3/1994, è necessario intervenire sulle disposizioni regolamentari al fine di adeguarle al nuovo assetto delle competenze istituzionali;

Per quanto concerne il titolo I (Gestione e accesso agli ambiti territoriali di caccia), capo I (Funzionamento e gestione finanziaria degli ambiti territoriali di caccia) e capo II (Accesso agli ambiti territoriali di caccia)

2. Al fine di dare attuazione alle nuove disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia (ATC), introdotte con la legge regionale 16 dicembre 2016, n. 84 (Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia (ATC). Modifiche alla l.r. 3/1994), è necessario disciplinare le norme per il funzionamento degli ambiti territoriali di caccia e, pertanto, sono definite le modalità di svolgimento delle sedute del comitato di gestione tenendo conto dei principi della trasparenza e della pubblicità degli atti;

3. E' necessario stabilire dei criteri per l'utilizzo delle risorse disponibili da parte degli ATC al fine di garantire il corretto svolgimento dei compiti attribuiti agli stessi dalla legge;

4. Per garantire un'equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio regionale sono definiti la densità venatoria e le regole per l'iscrizione agli ATC e per lo svolgimento della mobilità venatoria sia da parte dei cacciatori residenti che non residenti in Toscana;

Per quanto concerne il titolo II (Istituti faunistici, istituti faunistico venatori e Aree sottratte alla caccia programmata), capo I (Zone di protezione lungo le rotte dell'avifauna ed Oasi di protezione), capo II (Zone di ripopolamento e cattura) e capo III (Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale) e capo IV (Zone di rispetto venatorio)

5. Per la realizzazione delle finalità ambientali proprie degli istituti faunistici pubblici stabiliti dalla legge si prevedono norme di dettaglio per la costituzione e la gestione degli stessi. Tali norme vengono in parte riconfermate e in parte aggiornate al fine di semplificare le procedure tenendo conto dell'esperienza maturata; in particolare, al fine di garantire l'attuazione della pianificazione territoriale, è opportuno prevedere che in vigenza del piano faunistico venatorio non siano ammesse variazioni;

Per quanto concerne il titolo II, capo V (Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale), capo VI (Aziende faunistico venatorie), capo VII (Aziende agrituristico venatorie), capo VIII (Aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani)

6. Per la realizzazione delle finalità proprie degli istituti faunistici privati stabilite dalla legge si prevedono norme di dettaglio per la costituzione e per la gestione degli stessi istituti. Tali norme vengono in parte riconfermate e in parte aggiornate al fine di tener conto dei principi di semplificazione amministrativa nonché dell'esperienza maturata negli anni di applicazione delle norme;

Per quanto concerne il titolo II, capo IX (Aree sottratte alla caccia programmata) 7. La definizione dei criteri da osservare per l'accoglimento delle domande di esclusione di aree dal territorio soggetto a caccia programmata risponde alla necessità di consentire la completa realizzazione degli obiettivi programmati

Per quanto concerne il titolo III (Detenzione e allevamento di fauna selvatica), capo I (Allevamento di fauna selvatica)

8. Per garantire una gestione degli allevamenti di fauna selvatica che assicuri il benessere degli animali sono riconfermate le regole di dettaglio relative al rilascio delle autorizzazioni, alle modalità gestionali, al trasporto degli animali allevati e al loro utilizzo come richiami vivi di caccia;

Per quanto concerne il titolo IV (Cattura di uccelli a scopo di richiamo), capo I (Cattura di uccelli a scopo di richiamo)

9. L'attività di cattura degli uccelli per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo è aggiornata alla normativa statale prevista dall'articolo 4, comma 3 della l. 157/1992;

Per quanto concerne il titolo V (Appostamenti) capo I (Appostamenti)

10. L'appostamento fisso di caccia rappresenta una specifica modalità di esercizio venatorio autorizzato dalla Regione. Le norme regolamentari per la realizzazione delle diverse tipologie di appostamenti, per il rilascio delle autorizzazioni e per il loro utilizzo sono aggiornate, tenendo conto dell'esperienza maturata, al fine anche di semplificare le relative procedure amministrative. In particolare, per tutelare la sicurezza nell'esercizio venatorio vengono rimodulate le distanze minime da osservare per la costruzione degli appostamenti e per l'esercizio delle altre forme di caccia nei pressi degli appostamenti stessi;

Per quanto concerne il titolo VI (Gestione faunistico venatoria e modalità di prelievo degli ungulati), capo I (Regole generali per la gestione faunistico venatoria degli ungulati), capo II (Caccia al cinghiale), capo III (Prelievo selettivo degli altri ungulati) e capo IV (Gestione faunistico venatoria del cervo appenninico)

11. Per garantire l'applicazione delle disposizioni inerenti la gestione straordinaria degli ungulati nell'intero

territorio regionale poste con l.r 10/2016 vengono indicate le norme di dettaglio riguardanti le procedure e le attività di gestione relative alle aree vocate e non vocate per ciascuna specie, le modalità omogenee di monitoraggio, gli specifici compiti degli ATC ed dei titolari degli istituti faunistici. Inoltre, sono previste disposizioni tecnico operative finalizzate al contenimento delle specie per perseguire le densità sostenibili e mantenere l'equilibrio compatibile tra le popolazioni animali presenti, le produzioni agricole e l'ambiente;

Per quanto riguarda la gestione venatoria del cervo appenninico viene confermata la disciplina che era stata disposta per gestire le popolazioni in modo unitario, in accordo con la Regione Emilia Romagna;

Per quanto concerne il titolo VII (Abilitazioni all'esercizio venatorio e altre abilitazioni) capo I (Abilitazioni all'esercizio venatorio ed al prelievo selettivo degli ungulati) e capo II (Altre abilitazioni)

12. sono stabilite le disposizioni di dettaglio al fine di indicare le modalità organizzative per il rilascio delle abilitazioni previste dalla legge, le modalità di valutazione dei candidati ed i loro requisiti di accesso;

Per quanto concerne il titolo VIII - Sistema informatizzato faunistico venatorio regionale (SIFV), capo I (Sistema informatizzato faunistico venatorio regionale (SIFV)

13. Si definiscono i compiti e le modalità di attivazione del sistema informatizzato faunistico venatorio regionale, quale strumento informatico necessario alla gestione della raccolta ed elaborazione dei dati necessari per supportare l'attività di programmazione e di pianificazione faunistico venatoria svolta dall'osservatorio per la fauna e l'attività venatoria istituito presso la competente struttura della Giunta regionale;

14. di accogliere il parere della seconda commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo, ad eccezione:

- del punto in cui con riferimento all'articolo 1 si chiede di chiarire che la disposizione inerente al divieto di posizioni direttive e dirigenziali non si applica alle posizioni già esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento, in quanto tale figura non è prevista dalla vigente normativa e in ogni caso è disciplinata dalle norme transitorie inerenti il passaggio dei rapporti giuridici conseguenti alla recente riforma degli ATC;

- del punto in cui con riferimento all'articolo 49 si chiede di stabilire le misure minime delle gabbie per gli uccelli da richiamo al di fuori dell'attività venatoria, in quanto tale disciplina esula dalla normativa regionale in materia faunistico venatoria;

- del punto in cui con riferimento all'articolo 55 si chiede che in caso di non utilizzo dell'appostamento fisso, l'appostamento temporaneo non può essere realizzato usufruendo del sito apprestato per l'appostamento fisso, stante la difficoltà tecnica di identificare con certezza il limite di tale sito;

- del punto in cui con riferimento all'articolo 73,

comma 4 si chiede di riportare a quaranta il numero dei cacciatori necessario per formare la squadra, in quanto si deve tener conto della forte diminuzione del numero di cacciatori in questi ultimi anni;

15. per assicurare che le nuove norme siano applicabili prima dell'apertura della stagione venatoria 2017 - 2018 è necessario prevedere che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Si approva il presente regolamento:

Titolo I
Gestione e accesso
agli ambiti territoriali di caccia (ATC)

Capo I
Funzionamento e gestione finanziaria degli ATC

Art. 1
Funzionamento degli ATC
(articolo 11 bis della l.r. 3/1994)

1. Le sedute del comitato di gestione sono pubbliche, ferma restando la possibilità per il comitato di gestione di disporre la riservatezza quando sono trattati argomenti contenenti dati o informazioni soggette alla disciplina di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) o fattispecie relative al contenzioso. Tutte le sedute e le deliberazioni del comitato di gestione devono essere verbalizzate, numerate, archiviate e pubblicate sul sito web dell'ambito territoriale di caccia (ATC) entro i trenta giorni successivi.

2. Gli atti degli ATC sono soggetti alla normativa sulla trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

3. I lavori del comitato, propedeutici alle attività decisionali, possono essere svolti anche in commissioni composte da alcuni membri del comitato stesso alle quali possono anche partecipare soggetti esterni dotati di specifiche competenze.

4. Il revisore può assistere alle riunioni del comitato di gestione.

5. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 12 della legge 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), l'ATC può dotarsi di personale dipendente. Non sono ammesse posizioni direttive e dirigenziali

6. Il comitato di gestione decide in ordine al fabbisogno di servizi, forniture, incarichi professionali, personale tecnico ed amministrativo.

7. Il comitato di gestione provvede entro il mese di aprile all'approvazione del piano dei fabbisogni. Il piano è trasmesso alla centrale unica di committenza di cui all'articolo 11 sexies della l.r. 3/1994.

Art. 2
Gestione finanziaria dell'ATC
(articolo 11 bis della l.r. 3/1994)

1. Il comitato di gestione dell'ATC redige e approva il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo e il rendiconto delle spese dell'ATC.

2. L'anno finanziario coincide con l'anno solare.

3. Le entrate dell'ATC sono classificate nelle seguenti categorie:

- a) quote versate dai cacciatori iscritti all'ATC;
- b) entrate derivanti dallo svolgimento delle funzioni;
- c) donazioni ed erogazioni volontarie.

4. Le spese per il funzionamento dell'ATC, fatto salvo quanto indicato al comma 5, non possono superare il 35 per cento del totale delle risorse disponibili, sono classificate ed hanno separata imputazione a seconda che riguardino le seguenti categorie:

- a) spese per il funzionamento organizzativo dell'ATC, compreso il costo del personale dipendente;
- b) spese di gestione;
- c) spese per i componenti del comitato di gestione;
- d) spese per incarichi professionali e affidamento di servizi. Le spese per incarichi professionali non possono superare il 20 per cento delle spese di cui al presente comma.

5. Almeno il 30 per cento dei proventi derivanti dalle quote di iscrizione all'ATC deve essere utilizzato per operazioni di riequilibrio faunistico e miglioramento ambientale finalizzato all'incremento della piccola fauna selvatica stanziale e migratoria.

6. Entro il 30 aprile di ogni anno il comitato di gestione dell'ATC trasmette alla Regione il bilancio preventivo dell'anno in corso e il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

Capo II
Accesso agli ATC

Art. 3
Indice di densità venatoria
(articolo 13 bis della l.r. 3/1994)

1. L'indice di densità venatoria è fissato in non più di

un cacciatore ogni 13 ettari di territorio agro-silvo-pastorale di ciascun comprensorio.

Art. 4

Ammissione dei cacciatori e tipologie di iscrizione (articolo 13 ter della l.r. 3/1994)

1. I comitati di gestione degli ATC, nel rispetto degli importi minimi e massimi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, determinano le quote di iscrizione agli ATC per le seguenti tipologie:

- a) iscrizione come residenza venatoria per tutte le forme di caccia;
- b) iscrizione come residenza venatoria per i cacciatori che hanno optato per la caccia da appostamento fisso;
- c) iscrizione come residenza venatoria per i cacciatori che hanno optato per la caccia agli ungulati;
- d) iscrizione come ulteriore ATC.

2. La quota di iscrizione come ulteriore ATC è ridotta del 50 per cento rispetto alla quota di residenza venatoria.

3. Le iscrizioni agli ATC e le relative attestazioni di pagamento sono registrate, a cura del comitato di gestione, sul sistema informativo faunistico venatorio regionale (SIFV).

4. L'iscrizione all'ATC per ciascuna delle tipologie di cui al comma 1 ha validità annuale e decorre dal 15 maggio al 14 maggio dell'anno successivo. Il pagamento della quota effettuata successivamente al 15 maggio ha validità comunque sino al 14 maggio dell'anno successivo. Nella causale del pagamento deve essere specificata l'annata venatoria a cui si riferisce.

5. I comitati di gestione possono attuare con gli ATC contigui forme di gestione concordata finalizzata anche all'interscambio dei cacciatori ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 11 della l.r. 3/1994.

Art. 5

Ambito di residenza venatoria e modalità di iscrizione (articolo 13 ter della l.r. 3/1994)

1. Ogni cacciatore ha diritto ad iscriversi ad almeno un ATC denominato, una volta accordata l'iscrizione, ATC di residenza venatoria. Per chi pratica l'attività venatoria in via esclusiva all'interno di istituti faunistici privati non è necessaria l'iscrizione all'ATC.

2. Il comitato di gestione dell'ATC rilascia la prima iscrizione come residenza venatoria previa domanda del cacciatore e nel rispetto dell'indice di densità venatoria, salvo quanto previsto dal comma 5.

3. Ogni anno l'iscrizione all'ATC di residenza venatoria è confermata con il pagamento della quota di iscrizione che deve essere effettuato entro il 15 maggio.

4. La caccia anticipata alla fauna selvatica migratoria, se autorizzata, può essere esercitata esclusivamente nell'ATC di residenza venatoria.

5. All'ATC di residenza venatoria sono ammessi di diritto, anche in deroga all'indice di densità venatoria di cui all'articolo 3:

a) i cacciatori che hanno la residenza anagrafica in uno dei comuni del comprensorio così come definito dall'articolo 6 bis della l.r. 3/1994;

b) i proprietari o conduttori di fondi inclusi nel comprensorio e aventi superficie non inferiore a 3 ettari. In questi casi alla domanda è allegata la certificazione registrata attestante il titolo di godimento e l'estensione del fondo. Non costituiscono titoli idonei gli atti di comodato a titolo gratuito e i contratti di affitto rilasciati a più richiedenti, se non corrispondenti ad un numero di ettari pari ad almeno 3 per ciascuno dei contraenti.

6. Nel caso in cui le richieste di iscrizione all'ATC superino il numero dei cacciatori ammissibili, il comitato di gestione redige una graduatoria dei richiedenti sulla base dei seguenti requisiti, per ciascuno dei quali è attribuito uno specifico punteggio, e procede per sorteggio in caso di parità:

a) residenza nei comuni toscani ad alta densità venatoria, individuati sulla base di una densità abitativa pari o superiore ad un cittadino residente ogni 1.000 metri quadrati e con un rapporto tra superficie agro-silvo-pastorale e numero di cacciatori residenti uguale o inferiore a 2 ettari per cacciatore (punti 5);

b) residenza nel territorio della provincia in cui ricade l'ATC (punti 5);

c) residenza in comuni toscani confinanti con l'ATC (punti 5);

d) nascita in un comune ricadente nel comprensorio (punti 1);

e) sede lavorativa in un comune ricadente nel comprensorio (punti 5).

Art. 6

Ulteriori ATC e modalità di iscrizione (articolo 13 ter della l.r. 3/1994)

1. Ogni cacciatore può chiedere l'iscrizione ad ATC diversi da quello di residenza venatoria, denominati ulteriori ATC.

2. L'iscrizione all'ulteriore ATC è ammessa subordinatamente all'accoglimento delle richieste di iscrizione come residenza venatoria, nel rispetto dell'indice di densità venatoria di cui all'articolo 3.

3. Il comitato di gestione accoglie le domande in base alla data di presentazione delle domande stesse.

4. Ogni anno l'iscrizione all'ATC è confermata con il pagamento della quota di iscrizione che deve essere effettuata entro il 15 maggio.

5. Per la prima iscrizione e per il pagamento effettuato in data successiva al 15 maggio il cacciatore deve essere in possesso della ricevuta di pagamento e di idonea documentazione rilasciata dall'ATC, attestante l'avvenuta accettazione.

Art. 7

Iscrizione ad un ATC di residenza venatoria diverso da quello dell'anno precedente (articolo 13 ter della l.r. 3/1994)

1. Ogni anno, nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo, i cacciatori possono richiedere l'iscrizione ad un ATC di residenza venatoria diverso da quello dell'anno precedente.

2. L'iscrizione all'ATC prescelto è accordata dal comitato di gestione competente, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3. I cacciatori non accolti si intendono riassegnati all'ATC di provenienza, e sono legittimati, entro il 1° maggio, a richiedere l'iscrizione in altro ATC. In tal caso l'iscrizione è accordata dal comitato entro il 10 maggio.

Art. 8

Cacciatori provenienti da altre regioni (articolo 13 ter della l.r. 3/1994)

1. I cacciatori provenienti da altre regioni possono chiedere l'iscrizione ad un ATC della Toscana come residenza venatoria dimostrando l'avvenuta rinuncia all'ATC di residenza della propria Regione. Possono in ogni caso chiedere l'iscrizione ad un ATC toscano non di residenza venatoria.

2. Tenuto conto degli accordi di reciprocità tra la Regione Toscana e altre regioni, ogni ATC garantisce l'ammissione dei richiedenti fino al raggiungimento della densità di 1 cacciatore ogni 13 ettari di superficie agro-silvo-pastorale e comunque fino al raggiungimento di un numero di cacciatori non residenti in Toscana pari al 4 per cento del totale dei cacciatori ammissibili.

3. Le domande di iscrizione dei cacciatori provenienti da altre regioni sono presentate al comitato di gestione dell'ATC nel periodo compreso tra il 1° e il 30 aprile o successivamente, qualora non sia stato raggiunto il limite del 4 per cento di cui al comma 2. Il comitato decide in merito all'iscrizione in base ai seguenti criteri, per

ciascuno dei quali è attribuito uno specifico punteggio, e procede per sorteggio in caso di parità:

a) nascita in un comune ricadente nel comprensorio (punti 4);

b) sede lavorativa in un comune ricadente nel comprensorio (punti 5);

c) residenza in comune confinante con il comprensorio (punti 3);

d) diritto di proprietà, anche del coniuge e di parenti fino al secondo grado, su immobili di civile abitazione e su fondi inclusi nel comprensorio (punti 3). Nella domanda sono indicati gli estremi del diritto di proprietà.

4. I cacciatori residenti nella Repubblica di San Marino, sulla base dei rapporti di reciprocità derivanti dalla convenzione italo-sanmarinese in materia di caccia, nonché i cacciatori residenti negli Stati dell'Unione europea sono equiparati ai cacciatori provenienti da altre regioni italiane.

Art. 9

Mobilità dei cacciatori toscani (articolo 13 ter della l.r. 3/1994)

1. Dal 1° ottobre al termine della stagione venatoria i cacciatori aventi residenza venatoria in Toscana possono esercitare la caccia al cinghiale in braccata e alla fauna selvatica migratoria da appostamento per venti giornate in ATC diversi da quelli a cui risultano iscritti, nel rispetto dei limiti di prelievo annuale indicati nel calendario venatorio.

2. La caccia vagante alla fauna selvatica migratoria e la caccia alla piccola fauna selvatica stanziale in ambiti diversi da quelli di residenza venatoria è consentita tramite l'iscrizione come ulteriore ATC o con l'acquisto di un pacchetto di cinque giornate. Il pacchetto è acquistabile presso ogni ATC. Il costo del pacchetto e le modalità per l'utilizzo delle giornate acquistate sono definite con delibera della Giunta regionale.

3. Nella delibera di cui al comma 2 sono disciplinate modalità di teleprenotazione per consentire l'accesso ad un numero di cacciatori pari alla differenza dei cacciatori ammissibili sulla base dell'indice di densità venatoria di cui all'articolo 3 e il totale dei cacciatori iscritti. E' comunque garantito in tutti gli ATC l'accesso ad un numero di cacciatori pari al 2 per cento dei cacciatori ammissibili.

4. I cacciatori che esercitano la caccia agli ungulati, al cinghiale in braccata e alla fauna selvatica migratoria effettuate ai sensi del comma 1 non incidono sull'indice di densità di cui all'articolo 3.

5. Tutte le giornate di caccia e i prelievi effettuati

devono essere segnate dal cacciatore sul tesserino venatorio regionale o, se disponibile, registrate nel SIFV.

Art. 10

Mobilità dei cacciatori che hanno optato per la caccia da appostamento fisso (articolo 13 ter della l.r. 3/1994)

1. I cacciatori che hanno optato per la caccia da appostamento fisso in via esclusiva possono esercitare tale attività in un ATC diverso da quello di residenza venatoria, senza necessità di provvedere ad ulteriori iscrizioni, a partire dal primo giorno utile di caccia.

2. I cacciatori di cui al comma 1 non agiscono sull'indice di densità venatoria di cui all'articolo 3 e hanno una riduzione del 50 per cento della quota di iscrizione fissata dagli ATC ai sensi dell'articolo 13 ter, comma 4 della l.r. 3/1994.

3. I cacciatori di cui al comma 1 possono svolgere dieci giornate di caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento temporaneo negli ATC toscani a partire dal 1° ottobre. Le giornate di caccia in mobilità devono essere segnate sul tesserino venatorio regionale.

Art. 11

Mobilità dei cacciatori non residenti in Toscana (articolo 13 ter della l.r. 3/1994)

1. A partire dal 1° ottobre di ogni anno è consentito ai cacciatori non residenti in Toscana, mediante il sistema regionale di prenotazione e tenuto conto degli accordi fra la Regione Toscana e altre regioni, l'accesso giornaliero per la caccia alla migratoria da appostamento o per la caccia al cinghiale in braccata secondo le norme di cui al titolo VI.

2. La caccia in mobilità di cui al comma 1 non è consentita ai cacciatori non residenti in Toscana iscritti ad un ATC toscano, salvo l'ipotesi di iscrizione come residenza venatoria, o nel caso della caccia al cinghiale in braccata.

3. Il numero massimo giornaliero dei cacciatori ammissibili non può essere superiore al 5 per cento del numero complessivo dei cacciatori ammissibili in ogni ATC in base all'indice di densità di cui all'articolo 3.

4. La Giunta regionale, nell'ambito degli accordi fra la Regione Toscana e altre regioni, in particolare con quelle confinanti, ed a condizione che queste garantiscano analoghi trattamenti per i cacciatori toscani, fissa annualmente le quantità, le modalità di accesso, le forme di caccia e le quote di partecipazione per il prelievo in Toscana della fauna selvatica migratoria.

5. I cacciatori non residenti in Toscana richiedono l'attribuzione del codice personale per l'accesso al sistema regionale di prenotazione venatoria tramite collegamento informatico all'apposito sito web regionale. I codici personali assegnati sono validi anche per le stagioni venatorie successive. I cacciatori registrati nel sito web regionale provvedono all'aggiornamento dei propri dati anagrafici e recapiti personali.

Titolo II

Istituti faunistici, istituti faunistico venatori e aree sottratte alla caccia programmata

Capo I

Zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna e oasi di protezione

Art. 12

Zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna (articolo 14 della l.r. 3/1994)

1. I confini delle zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna devono coincidere possibilmente con elementi geografici facilmente individuabili e tali da consentire un'efficace gestione e vigilanza.

2. Le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna hanno durata corrispondente al piano faunistico venatorio regionale e possono essere confermate.

3. Nella gestione delle zone di protezione poste lungo le rotte di migrazione dell'avifauna la Regione può avvalersi del concorso delle associazioni culturali, ambientaliste, venatorie e agricole con le quali può stipulare apposite convenzioni. Per la realizzazione degli interventi gestionali programmati si privilegiano forme associate di proprietari e conduttori di fondi inclusi.

4. Nel piano faunistico venatorio regionale sono indicati gli obiettivi gestionali da perseguire mediante specifici piani annuali.

5. La Regione garantisce l'equilibrio compatibile fra le popolazioni di animali presenti, le produzioni agricole e l'ambiente esercitando forme di controllo di cui all'articolo 37 della l.r. 3/1994.

Art. 13

Oasi di protezione (articolo 15 della l.r. 3/1994)

1. Le oasi di protezione di cui all'articolo 15 della l.r. 3/1994 sono individuate su superfici idonee al rifugio, alla riproduzione e alla sosta delle specie migratorie, nonché all'insediamento, incremento e irradiazione naturale della piccola fauna selvatica stanziale.

2. Nelle oasi di protezione si effettuano interventi idonei alla conservazione della fauna selvatica, favorendo l'insediamento e l'irradiamento naturale delle specie stanziali e la sosta delle specie migratorie.

3. La struttura regionale competente della Giunta regionale istituisce le oasi tenendo conto della realtà produttiva del territorio, come destinazione d'uso di superfici con peculiarità ambientali e floristiche. Qualora le oasi interessino paesaggi con usi agro-silvo-pastorali estensivi, devono rappresentare strumenti per la difesa della natura insieme alla difesa del paesaggio tradizionale. Nel caso in cui interessino paesaggi con utilizzazioni agricole intensive, le oasi rappresentano una riserva parziale per la salvaguardia e il recupero di determinate componenti naturali.

4. Le oasi di protezione hanno durata corrispondente al piano faunistico venatorio regionale e possono essere riconfermate.

5. Per la gestione delle oasi di protezione la Regione si avvale dell'ATC e del concorso di associazioni culturali, ambientaliste, venatorie e agricole con le quali stipula apposite convenzioni. Per la realizzazione degli interventi gestionali programmati si privilegiano forme associate di proprietari e conduttori di fondi inclusi.

6. In caso di opposizione ai sensi dell'articolo 15, comma 5 della l.r. 3/1994 la Regione provvede in merito all'utilizzazione delle superfici interessate al fine del perseguimento degli obiettivi faunistici programmati. Fino a tale determinazione su queste superfici è preclusa l'attività venatoria.

7. La Regione garantisce l'equilibrio compatibile fra le popolazioni di animali presenti, le produzioni agricole e l'ambiente esercitando forme di controllo di cui all'articolo 37 della l.r. 3/1994.

Capo II

Zone di ripopolamento e cattura

Art. 14

Zone di ripopolamento e cattura (articolo 16 della l.r. 3/1994)

1. Le zone di ripopolamento e cattura, oltre che per le finalità indicate all'articolo 16, comma 1 della l.r. 3/1994, sono istituite anche per la salvaguardia, la sosta durante la migrazione, lo sviluppo e la riproduzione di soggetti appartenenti a specie migratrici, anche attraverso il miglioramento delle caratteristiche ambientali del territorio.

2. La superficie delle zone di ripopolamento e cat-

tura deve essere tale da salvaguardare la possibilità di riproduzione della piccola fauna selvatica stanziale ospitata al loro interno ed il mantenimento della qualità dell'ambiente.

3. I confini delle zone di ripopolamento e cattura sono delimitati esternamente da tabelle conformi a quanto indicato dall'articolo 26 della l.r. 3/1994 e devono coincidere possibilmente con elementi geografici facilmente individuabili e comunque tali da consentire un'adeguata vigilanza e gestione.

4. Le zone di ripopolamento e cattura hanno la durata corrispondente alla validità del piano faunistico venatorio regionale e possono essere riconfermate.

5. Le zone di ripopolamento e cattura sono istituite per l'incremento di almeno una delle seguenti specie selvatiche: lepre, fagiano, starna e pernice rossa.

6. Nel piano faunistico venatorio regionale sono indicati gli obiettivi gestionali e le fondamentali prescrizioni tecniche gestionali ed i mezzi di cattura utilizzabili.

7. In caso di modifica dei confini l'adeguamento delle tabelle perimetrali deve avvenire almeno trenta giorni prima dell'inizio della stagione venatoria.

8. Nel periodo di vigenza del piano faunistico venatorio non sono ammesse variazioni dei confini, salvo il caso di revoca, di trasformazione o di manifesta improduttività.

Art. 15

Costituzione delle zone di ripopolamento e cattura (articolo 16 della l.r. 3/1994)

1. Le zone di ripopolamento e cattura perseguono gli obiettivi gestionali specifici previsti nel piano faunistico venatorio e sono istituite dalla competente struttura della Giunta regionale sentito l'ATC o su proposta di quest'ultimo.

2. L'atto di costituzione deve indicare le modalità di gestione dell'istituto. All'atto di costituzione devono essere allegati:

a) carta topografica su carta tecnica regionale (CTR) in scala 1:10.000 riportante i confini della zona di ripopolamento e cattura;

b) mappa catastale 1:2000 in formato digitale, riportante i confini della zona di ripopolamento e cattura;

c) relazione tecnica descrittiva dell'area sulla quale si intende costituire la zona di ripopolamento e cattura comprensiva del piano di gestione quinquennale delle attività che si intendono effettuare, dell'indicazione di almeno una specie di indirizzo che si intende produrre,

degli interventi di miglioramento ambientale articolati per piani annuali e del programma di gestione delle specie selvatiche che si intendono produrre.

3. In caso di opposizione ai sensi dell'articolo 16, comma 2 della l.r. 3/1994 la competente struttura della Giunta regionale, provvede in merito all'utilizzazione delle superfici interessate al fine del perseguimento degli obiettivi faunistici programmati. Fino a tale determinazione su queste superfici è preclusa l'attività venatoria.

Art. 16

Gestione delle zone di ripopolamento e cattura (articolo 16 della l.r. 3/1994)

1. La gestione delle zone di ripopolamento e cattura è effettuata ai sensi dell'articolo 16, comma 4 della l.r. 3/1994.

2. L'ATC, entro i termini fissati dalla competente struttura della Giunta regionale, indica:

a) le zone di ripopolamento e cattura da istituire ex novo, allegando la documentazione di cui all'articolo 15;

b) le zone di ripopolamento e cattura da confermare o da confermare con modifica dei confini, in quest'ultimo caso allega la documentazione di cui all'articolo 15;

c) le zone di ripopolamento e cattura da trasformare in zone di rispetto venatorio o altra tipologia di istituto faunistico pubblico, allegando la documentazione prevista per la nuova tipologia di istituto;

d) le zone di ripopolamento e cattura da revocare includendole nel territorio a caccia programmata.

3. L'ATC deve fornire alla Regione, entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno, i seguenti documenti relativi alla gestione delle zone di ripopolamento e cattura:

a) relazione tecnica consuntiva della gestione;

b) comunicazione del numero di animali catturati;

c) bilancio finanziario preventivo di gestione;

d) piano annuale di gestione, con l'indicazione degli interventi di miglioramento ambientale che s'intende attuare da riportarsi anche in cartografia;

e) dati relativi alla stima del quantitativo di capi appartenenti alle specie in indirizzo presenti dopo l'effettuazione delle catture;

f) bilancio finanziario consuntivo di gestione;

g) ogni altra informazione ritenuta necessaria al fine della verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi programmati.

4. All'interno delle zone di ripopolamento e cattura l'immissione di fauna selvatica è autorizzata dalla competente struttura della Giunta regionale.

5. La competente struttura della Giunta regionale individua le zone di ripopolamento e cattura dove è possibile effettuare gare cinofile su fauna selvatica naturale senza abbattimento, di livello internazionale e nazionale, stabilendo tempi e modalità. Le gare non possono essere svolte nel periodo compreso tra il 10 aprile e il 15 luglio. Le gare possono essere svolte previa acquisizione da parte del soggetto organizzatore, del consenso scritto dei proprietari e conduttori dei fondi interessati.

6. In caso di epizootie, l'organismo di gestione è tenuto ad informare dell'insorgenza sanitaria la Regione e l'azienda USL competente per territorio, entro tre giorni dall'accertamento di tale evento. L'ATC tempestivamente informa le università, gli istituti scientifici o gli organismi di cui all'articolo 2, comma 3 della l.r. 3/1994. L'organismo di gestione è inoltre tenuto al rispetto delle misure di profilassi e prevenzione eventualmente prescritte dai suddetti enti.

7. L'ATC assicura la vigilanza faunistico venatoria all'interno delle zone di ripopolamento e cattura utilizzando anche le guardie venatorie volontarie di cui all'articolo 52 della l.r. 3/1994.

8. La Regione garantisce l'equilibrio compatibile fra le popolazioni di animali presenti, le produzioni agricole e l'ambiente esercitando forme di controllo di cui all'articolo 37 della l.r. 3/1994.

Art. 17

Cattura e rilascio dei capi nelle zone di ripopolamento e cattura (articolo 16 della l.r. 3/1994)

1. Entro il 15 dicembre di ogni anno l'ATC deve far pervenire alla competente struttura della Giunta regionale la relazione tecnica sulla stima del numero di capi appartenenti alle specie di indirizzo presenti prima delle catture ed il programma di cattura e quello di immissione.

2. Nel programma di cattura di cui al comma 1 deve essere indicato anche il periodo, le modalità di cattura ed i mezzi di cattura impiegati per ciascuna specie.

3. Le tecniche da impiegare per la stima delle popolazioni animali selvatiche presenti all'interno delle zone di ripopolamento e cattura e le densità minime riproduttive dopo la cattura sono indicate nel piano faunistico venatorio regionale.

4. I capi catturati sono immessi nel territorio secondo piani predisposti dall'ATC in condizioni utili al loro ambientamento. L'ATC può utilizzare una quota dei capi catturati per l'incremento faunistico di altri istituti

pubblici, specificandone il numero e la necessità nel programma di immissioni di cui al comma 1.

Capo III

Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale

Art. 18

Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale (articolo 17 della l.r. 3/1994)

1. I centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica sono istituti faunistici destinati alla ricostituzione di popolazioni autoctone nonché allo studio e alla sperimentazione di metodi e tecniche di gestione degli ecosistemi agricoli e forestali con particolare riguardo alla riproduzione allo stato naturale di uccelli e mammiferi appartenenti alla fauna stanziale non ungulata nonché alla salvaguardia, la sosta durante la migrazione e lo sviluppo e la riproduzione della fauna migratrice.

2. I capi appartenenti alle popolazioni stanziali possono essere prelevati per il ripopolamento ed immessi sul territorio in tempi e condizioni utili al loro ambientamento.

3. La competente struttura della Giunta regionale approva i piani di gestione annuale dei centri pubblici. I centri pubblici possono stipulare specifiche convenzioni con gli ATC toscani per la fornitura di fauna selvatica in essi prodotta nel rispetto del limite di 5.000 euro previsto dall'articolo 11 sexies, comma 2 della l.r. 3/1994.

Capo IV

Zone di rispetto venatorio

Art. 19

Zone di rispetto venatorio
(articolo 17 bis della l.r. 3/1994)

1. Nel piano faunistico venatorio regionale sono indicati gli obiettivi gestionali e le fondamentali prescrizioni tecniche gestionali.

2. Le zone di rispetto venatorio di cui all'articolo 17 bis della l.r. 3/1994 hanno una durata corrispondente alla validità del piano faunistico venatorio e possono essere riconfermate.

3. Le zone di rispetto venatorio devono avere confini tali da favorire l'irradiamento naturale delle specie obiettivo e sono poste, di norma, in aree non vocate al cinghiale.

4. La gestione delle zone di rispetto venatorio è affidata all'ATC che provvede alla predisposizione di piani

annuali di gestione finalizzati al perseguimento delle finalità programmate.

5. L'ATC entro il 15 dicembre di ogni anno deve far pervenire alla competente struttura della Giunta regionale una relazione tecnico-economica consuntiva della gestione delle zone di rispetto venatorio.

6. La competente struttura della Giunta regionale autorizza l'immissione di fauna selvatica in apposite strutture di ambientamento.

7. La competente struttura della Giunta regionale, anche su indicazione dell'ATC, autorizza le modalità ed i periodi di prelievo degli ungulati.

8. Nel periodo di vigenza del piano faunistico venatorio non sono ammesse variazioni dei confini, salvo quanto previsto dall'articolo 17 bis, comma 5 della l.r. 3/1994 e salvo il caso di revoca o trasformazione.

9. La Regione garantisce l'equilibrio compatibile fra le popolazioni di animali presenti, le produzioni agricole e l'ambiente esercitando forme di controllo di cui all'articolo 37 della l.r. 3/1994.

10. L'ATC assicura la vigilanza faunistico venatoria all'interno delle zone di rispetto venatorio utilizzando anche le guardie venatorie volontarie di cui all'articolo 52 della l.r. 3/1994.

Capo V

Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale

Art. 20

Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale (articolo 18 della l.r. 3/1994)

1. La competente struttura della Giunta regionale autorizza i centri privati di riproduzione della fauna selvatica agli imprenditori agricoli richiedenti nel rispetto del piano faunistico venatorio.

2. L'autorizzazione ha validità corrispondente al piano faunistico venatorio regionale e può essere rinnovata.

3. La competente struttura della Giunta regionale con apposito avviso definisce i tempi e le modalità per la presentazione delle istanze di nuova istituzione o rinnovo dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale.

4. La domanda di nuova autorizzazione di centro privato di riproduzione di fauna selvatica allo stato natu-

rale è presentata alla competente struttura della Giunta regionale corredata dei seguenti documenti:

a) mappa catastale dei terreni che si intendono vincolare con elenco particellare che rechi indicazione, per ogni singola particella, dell'estensione, della qualità colturale, del proprietario e del conduttore salvo che le stesse informazioni non siano già presenti nel fascicolo aziendale istituito presso l'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA);

b) atti comprovanti il titolo di proprietà e/o di conduzione dei terreni oppure una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), salvo copia degli stessi non siano già presenti nel fascicolo aziendale istituito presso ARTEA;

c) atti da cui risulti il consenso dei proprietari e/o conduttori dei terreni ad entrare a far parte dell'azienda, vincolante per tutta la durata dell'autorizzazione;

d) proposta di piano produttivo quinquennale in cui indicare quantità e qualità delle specie che si intendono produrre, le tecniche di produzione e l'eventuale contenimento di specie concorrenti. Le specie che si intendono produrre sono da individuare in via esclusiva fra le seguenti: lepore, starna, coturnice, pernice rossa e fagiano;

e) fotocopia di un documento d'identità del richiedente in corso di validità;

f) cartografia digitale georeferenziata in formato shapefile, dove è individuato il perimetro del centro.

5. Per il rinnovo dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, con autorizzazione in corso di validità al momento della presentazione dell'istanza, in cui non siano previste variazioni nell'assetto territoriale e nei proprietari e/o conduttori, la documentazione di cui ai punti a), b), c), d) può essere sostituita da una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000, in cui il richiedente dichiara che non ci sono variazioni.

6. Per il rinnovo dei centri di produzione di fauna selvatica, con autorizzazione in corso di validità al momento della presentazione dell'istanza, in cui siano previste variazioni nell'assetto territoriale la documentazione di cui ai punti b), c) e d) deve essere trasmessa per le fattispecie oggetto di variazione, accompagnata da una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000, in cui il richiedente dichiara che non ci sono altre variazioni.

7. Il titolare del centro privato di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale deve presentare alla competente struttura della Giunta regionale, entro il 1° dicembre di ogni anno, un piano annuale di gestione riportante la descrizione delle attività svolte nonché i dati dei censimenti, eventuale piano di cattura e mezzi di cattura da utilizzare.

8. I centri privati di produzione allo stato naturale sono tenuti alla registrazione di tutte le operazioni di immissione, cattura e cessione dei capi in un apposito registro secondo le modalità definite dalla competente struttura della Giunta regionale.

9. Nel periodo di vigenza del piano faunistico venatorio non sono ammesse variazioni dei confini, salvo il caso di revoca o di trasformazione.

Capo VI

Aziende faunistico venatorie

Art. 21

Costituzione delle aziende faunistico venatorie (articolo 20 della l.r. 3/1994)

1. La competente struttura della Giunta regionale autorizza le aziende faunistico venatorie nel rispetto del piano faunistico venatorio.

2. L'autorizzazione ha validità corrispondente al piano faunistico venatorio e può essere rinnovata.

3. La competente struttura della Giunta regionale con apposito avviso definisce i tempi e le modalità per la presentazione delle istanze di nuova istituzione o rinnovo delle aziende faunistico venatorie.

4. La domanda di nuova autorizzazione di azienda faunistico venatoria di cui all'articolo 20, comma 1 della l.r. 3/1994 è presentata alla competente struttura della Giunta regionale corredata dei seguenti documenti:

a) mappa catastale dei terreni che si intendono vincolare con elenco particellare che rechi indicazione, per ogni singola particella, dell'estensione, della qualità colturale, del proprietario e del conduttore salvo che le stesse informazioni non siano già presenti nel fascicolo aziendale istituito presso l'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA);

b) atti comprovanti il titolo di proprietà e/o di conduzione dei terreni oppure una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), salvo copia degli stessi non siano già presenti nel fascicolo aziendale istituito presso ARTEA;

c) atti da cui risulti il consenso dei proprietari e/o conduttori dei terreni ad entrare a far parte dell'azienda, vincolante per tutta la durata dell'autorizzazione;

d) atti da cui risulta da parte di tutti gli interessati l'individuazione del richiedente quale titolare formalmente delegato a rappresentare l'azienda faunistico venatoria nei confronti della Regione; in tali atti devono essere determinati i poteri ad esso assegnati e le norme per la sua sostituzione;

e) proposta di programma di conservazione e ripristino ambientale;

f) fotocopia di un documento d'identità del richiedente in corso di validità;

g) cartografia digitale georeferenziata in formato shapefile, dove è individuato il perimetro dell'azienda faunistico venatoria; dovranno inoltre essere evidenziate le eventuali particelle interessate da recinzioni di cui all'articolo 24.

5. Per le aziende faunistico venatorie con autorizzazione in corso di validità al momento della presentazione dell'istanza, in cui non siano previste variazioni nell'assetto territoriale e nei proprietari e/o conduttori, la documentazione di cui al comma 4 lettere a), b), c), d) e g) può essere sostituita da una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000, in cui il richiedente dichiara che non ci sono variazioni.

6. Per le aziende faunistico venatorie con autorizzazione in corso di validità al momento della presentazione dell'istanza in cui siano previste variazioni nell'assetto territoriale, la documentazione di cui al comma 4, lettere b), c) e d) deve essere trasmessa per le fattispecie oggetto di variazione, accompagnata da una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000, in cui il richiedente dichiara che non ci sono altre variazioni.

7. La costituzione dell'azienda faunistico venatoria può essere autorizzata quando il consenso dei proprietari e/o conduttori sia equivalente ad almeno il 95 per cento della superficie totale. Nei territori inclusi, corrispondenti all'eventuale massimo del 5 per cento residuo, vige il divieto di caccia e operano le garanzie e le procedure di rimborso dei danneggiamenti arrecati dalla fauna selvatica cacciabile alla produzione agricola. L'inclusione coattiva può essere richiesta per i terreni sui quali non sia stato possibile ottenere il consenso di proprietari e/o conduttori e di norma non posti sul perimetro dell'istituto. Tutti gli oneri derivanti, compresa la tabellazione del divieto di caccia dei fondi inclusi coattivamente, sono a carico dell'azienda.

8. In caso di istanza di trasformazione da aziende agrituristico venatorie in aziende faunistico venatorio o di frazionamento con o senza variazione della tipologia di cui all'articolo 63, comma 2 e 3 della l.r. 3/1994 deve essere presentata tutta la documentazione di cui al comma 4, lettere da a) a g).

9. Contestualmente all'autorizzazione la struttura regionale competente approva il piano di conservazione e di ripristino ambientale.

10. In caso di scadenza del piano faunistico venatorio regionale durante la stagione venatoria, l'attività vena-

toria all'interno dell'azienda è comunque garantita fino al termine della stagione venatoria stessa.

11. Nel periodo di vigenza del piano faunistico venatorio non sono ammesse variazioni dei confini, salvo il caso di revoca o trasformazioni.

12. In caso di rinnovo dell'autorizzazione, alle aziende faunistico venatorie che ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 63, comma 3, primo periodo della l.r. 3/1994, possono essere concessi ampliamenti solo nel rispetto delle distanze di cui all'articolo 20, comma 4 della l.r. 3/1994.

Art. 22

Programma di conservazione e di ripristino ambientale (articolo 20 della l.r. 3/1994)

1. Il programma di conservazione e di ripristino ambientale di cui all'articolo 20, comma 3 della l.r. 3/1994, da presentarsi in caso di prima istituzione, frazionamento, variazione della tipologia indica:

a) descrizione delle caratteristiche del territorio su cui viene a costituirsi l'azienda;

b) scelta delle specie in indirizzo fra quelle indicate all'articolo 20, comma 2 della l.r. 3/1994, sulla base della valutazione delle caratteristiche dell'ambiente;

c) stima delle specie animali selvatiche stanziali presenti in azienda effettuata secondo le specifiche tecniche indicate dalla competente struttura della Giunta regionale e tenuto conto delle caratteristiche ambientali presenti;

d) progetto di recupero e valorizzazione ambientale con l'indicazione degli impianti e delle colture per i selvatici, delle tecniche colturali idonee alla salvaguardia dei selvatici adottate e dell'eventuale reimpianto di vegetazione naturale;

e) piano di assestamento e di prelievo relativo alla prima annualità.

2. Il programma di conservazione e ripristino ambientale deve essere redatto e firmato da un tecnico abilitato con specifiche competenze in gestione della fauna.

3. Le aziende faunistico venatorie, previa autorizzazione della competente struttura regionale, possono allevare fauna selvatica per il ripopolamento dell'azienda stessa.

Art. 23

Piano annuale di assestamento e prelievo (articolo 20 della l.r. 3/1994)

1. Il piano annuale di assestamento e prelievo di cui all'articolo 20, comma 7 della l.r. 3/1994 deve essere presentato alla competente struttura della Giunta regionale entro il 30 aprile.

2. Il piano annuale di assestamento e prelievo contiene:

a) stima delle specie stanziali presenti in azienda, con particolare riferimento a quelle in indirizzo, effettuate secondo metodologie indicate dalla competente struttura della Giunta regionale. Tale stima deve essere asseverata da un tecnico abilitato con specifiche competenze in materia di gestione della fauna;

b) quantificazione delle immissioni di fauna selvatica previste e periodi di immissione;

c) piano di prelievo;

d) interventi di recupero e valorizzazione ambientale individuati cartograficamente;

e) periodo previsto per la caccia al cinghiale, al muflo, al daino, capriolo e al cervo in strutture recintate;

f) consuntivo dei capi abbattuti e delle giornate di caccia autorizzate nell'annata precedente, suddivise tra piccola fauna selvatica stanziale, migratoria e ungulati;

g) copia del versamento dei conferimenti.

3. Il piano di prelievo prevede:

a) una quantità di prelievi non superiore al 50 per cento dei capi immessi e non superiore al 50 per cento dei capi censiti;

b) l'eventuale distinzione tra abbattimento e cattura dei capi di piccola fauna selvatica stanziale, cacciabili ai sensi dell'articolo 18 della l. 157/1992;

c) per le specie ungulate fuori dai recinti, una quota di abbattimenti coerente con gli obiettivi del piano annuale di gestione degli ungulati per le aree vocate oppure finalizzata alla eradicazione per le aree non vocate;

d) la consistenza iniziale ed il piano di prelievo previsto per gli ungulati posti nei recinti di abbattimento, divisi per specie.

4. Il piano annuale di assestamento e prelievo devono essere redatti e firmati da un tecnico abilitato con specifiche competenze in gestione della fauna.

5. Il piano annuale di assestamento e prelievo è approvato dalla competente struttura della Giunta regionale entro sessanta giorni dal ricevimento.

6. Entro il 31 luglio di ogni anno il titolare dell'autorizzazione può proporre modifiche al piano annuale di assestamento e prelievo.

Art. 24

Recinzioni (articolo 20 della l.r. 3/1994)

1. Le aziende faunistiche venatorie non possono avere recinzioni perimetrali tali da impedire il libero passaggio della piccola fauna selvatica stanziale.

2. Per il raggiungimento delle finalità proprie delle aziende, la competente struttura della Giunta regionale

può autorizzare la costruzione di recinzioni, distanti almeno 100 metri dai confini, per la produzione di fauna selvatica da destinare al ripopolamento dell'azienda stessa. In tali recinti la caccia è vietata.

3. Possono inoltre essere autorizzate recinzioni di ampiezza massima pari al 20 per cento della superficie dell'azienda e non inferiore a 50 ettari, destinate alla caccia al cinghiale, al muflo, al daino, al capriolo e al cervo all'interno dei quali, fatta eccezione per la volpe, ogni altra forma di caccia è vietata nei periodi di utilizzazione. Per l'abbattimento del cinghiale in tali aree recintate possono essere utilizzati i cani. Per il recupero di capi ungulati feriti possono essere utilizzati cani da traccia.

4. Le recinzioni di cui ai commi 2 e 3 non devono permettere la fuoriuscita degli animali immessi. La fuga di animali derivante da incuria o inadeguatezza delle recinzioni è considerata immissione di fauna non autorizzata.

Art. 25

Immissioni (articolo 20 della l.r. 3/1994)

1. Nel piano faunistico venatorio regionale sono fissate le densità minime di lepree e galliformi da mantenere a fine stagione venatoria.

2. Fatti salvi gli adempimenti della fase di istituzione, le immissioni di fauna selvatica, comprese le specie costituenti l'indirizzo faunistico, sono autorizzate dalla competente struttura della Giunta regionale in sede di approvazione del piano annuale di assestamento e prelievo.

3. Le immissioni di fauna selvatica sono autorizzate entro limiti tali da non danneggiare i livelli di presenza e incremento delle specie costituenti l'indirizzo faunistico.

4. La competente struttura della Giunta regionale disciplina le modalità di immissione per ciascuna specie, fermo restando l'obbligo di immissione del fagiano utilizzando appositi recinti di ambientamento, secondo i quantitativi definiti per ciascuna azienda faunistico venatoria nel piano annuale.

5. Le operazioni di immissioni devono essere comunicate alla competente struttura della Giunta regionale con un preavviso di almeno cinque giorni e possono essere effettuate nel periodo compreso fra la sospensione dell'attività venatoria all'interno dell'azienda e il 31 agosto di ogni anno. Nel caso in cui ricorrano condizioni climatiche sfavorevoli o si verificano epizootie la competente struttura della Giunta regionale può disporre deroghe al termine del 31 agosto.

Art. 26

Esercizio dell'attività venatoria nelle aziende faunistiche venatorie (articolo 20 della l.r. 3/1994)

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 7 della l.r. 3/1994, l'attività venatoria nelle aziende faunistiche venatorie è consentita ai soli soggetti autorizzati, nelle giornate indicate nel calendario venatorio, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e secondo le previsioni del piano annuale di assestamento e prelievo.

2. Nelle aziende faunistiche venatorie che realizzano gli obiettivi del piano annuale di assestamento e prelievo è consentito esercitare la caccia alla fauna selvatica migratoria secondo le norme del calendario venatorio, nel rispetto di una densità non superiore ad un cacciatore ogni 80 ettari. I permessi non possono avere una durata inferiore alla giornata di caccia.

3. Nelle aziende il titolare dell'autorizzazione può consentire gare cinofile, nonché l'allenamento e l'addestramento dei cani con permesso giornaliero, mensile o stagionale senza necessità di annotazione sul registro.

Art. 27

Aziende faunistiche venatorie in ambienti palustri (articolo 20 della l.r. 3/1994)

1. Al fine di proteggere e favorire la conservazione degli ambienti palustri di rilevante valore naturale, la competente struttura della Giunta regionale può autorizzare la costituzione di aziende faunistiche venatorie in ambienti palustri anche quando la superficie umida o palustre non costituisca la parte prevalente del territorio, in ogni caso tale superficie non deve essere complessivamente inferiore a 40 ettari e deve presentare carattere di continuità.

2. Nelle aziende faunistiche venatorie in ambienti palustri la caccia deve essere sospesa per almeno tre ore nell'arco della giornata venatoria.

3. Le aziende faunistiche venatorie in ambienti palustri che derivano dalla trasformazione di aree in cui l'ATC aveva definito, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c) della l.r. 3/1994, forme di razionalizzazione del prelievo venatorio, non sono tenute al rispetto delle distanze di cui all'articolo 20, comma 4 della l.r. 3/1994.

4. Nel programma di conservazione e di ripristino ambientale devono essere previsti interventi di conservazione degli habitat e di eventuale ripristino quali: creazione di canali sussidiari di convoglio e di scolo delle acque, controllo dell'inquinamento e dello sviluppo della vegetazione, ripulitura dei fondali per il mantenimento di un adeguato livello medio delle acque per la sosta e

l'alimentazione degli uccelli acquatici o limicoli, creazione di invasi per i periodi di siccità e realizzazione di apprestamenti per favorire la nidificazione.

5. Nel piano annuale di assestamento e prelievo deve essere indicato:

a) il numero di cacciatori giornalieri in rapporto alla capacità dell'ambiente e in ogni caso non più di un cacciatore per 10 ettari di superficie allagata;

b) i giorni di caccia settimanali fissati dal titolare dell'autorizzazione;

c) l'individuazione di un'area di divieto di caccia che non deve essere inferiore al 20 per cento della superficie della zona umida compresa nell'azienda faunistico venatoria;

d) gli appostamenti, che non possono essere in numero superiore ad uno ogni 30 ettari di superficie allagata, e la loro tipologia.

Art. 28

Esercizio del controllo nelle aziende faunistiche venatorie (articolo 20 della l.r. 3/1994)

1. Nel piano faunistico venatorio regionale sono indicati i criteri di valutazione delle attività delle aziende faunistiche venatorie finalizzati a valutarne l'efficacia gestionale e la rispondenza agli scopi previsti nella legge.

2. La competente struttura della Giunta regionale effettua controlli sulle aziende faunistiche venatorie che attengono al rispetto delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione, alla verifica della realizzazione di quanto previsto nei piani annuali e pluriennali di riferimento e sono finalizzati ad accertare l'effettivo perseguimento degli obiettivi gestionali previsti, anche ai fini di un'eventuale revoca ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 3/1994.

Art. 29

Permessi di caccia e annotazione del prelievo e delle immissioni (articolo 20 della l.r. 3/1994)

1. All'interno delle aziende faunistiche venatorie ogni cacciatore deve essere munito di permesso giornaliero numerato su cui annotare i capi abbattuti al termine della giornata venatoria. Gli esiti di caccia devono essere annotati nel registro di cui al comma 3, nelle quarantotto ore successive.

2. Nel caso di battute di caccia al cinghiale, alla volpe e al fagiano il permesso di cui al comma 1 è rilasciato solo al responsabile della battuta assieme a copia dell'elenco dei partecipanti. Tale elenco è conservato nel registro aziendale. Nell'elenco dei partecipanti sono indicati anche eventuali addetti al caricamento delle armi.

3. Delle operazioni di immissione, abbattimento e

cattura esercitate nell'azienda deve essere tenuta nota in apposito registro a disposizione della competente struttura della Giunta regionale. Nelle aziende consorziate è autorizzata la tenuta di più registri aventi le caratteristiche del registro generale. In tal caso sul registro generale sono allegati entro il 20 marzo di ogni anno i dati dei singoli registri dei consorziati.

4. I permessi ed i registri possono essere anche di tipo digitale e predisposti attraverso l'utilizzo di sistemi di teleprenotazione e/o di applicazioni mobili contenenti le informazioni previste dalla normativa.

Art. 30

Vigilanza interna alle aziende (articolo 20 della l.r. 3/1994)

1. La vigilanza venatoria nelle aziende faunistico venatorie deve essere assicurata da almeno una guardia a disposizione dell'azienda stessa. Deve comunque essere assicurata la presenza di una guardia ogni 500 ettari o frazione superiore a 250 ettari.

Capo VII

Aziende agriturismo venatorie

Art. 31

Costituzione delle aziende agriturismo venatorie (articolo 21 della l.r. 3/1994)

1. La competente struttura della Giunta regionale autorizza le aziende agriturismo venatorie nel rispetto del piano faunistico venatorio.

2. L'autorizzazione ha validità corrispondente al piano faunistico venatorio e può essere rinnovata.

3. La competente struttura della Giunta regionale con apposito avviso definisce i tempi e le modalità per la presentazione delle istanze di nuova istituzione o rinnovo delle aziende agriturismo venatorie.

4. La domanda di nuova autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 1 della l.r. 3/1994 è presentata alla competente struttura della Giunta regionale corredata dei seguenti documenti:

a) mappa catastale dei terreni che si intendono vincolare con elenco particellare che rechi indicazione, per ogni singola particella, dell'estensione, della qualità colturale, del proprietario e del conduttore salvo che le stesse informazioni non siano già presenti nel fascicolo aziendale istituito presso ARTEA;

b) atti comprovanti il titolo di proprietà e/o di conduzione dei terreni oppure una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000, salvo copia degli stessi non siano già presenti nel fascicolo aziendale istituito presso ARTEA;

c) atti da cui risulti il consenso dei proprietari e/o conduttori dei terreni ad entrare a far parte dell'azienda, vincolante per tutta la durata dell'autorizzazione;

d) atto da cui risulta da parte di tutti gli interessati l'individuazione del richiedente quale titolare formalmente delegato a rappresentare l'azienda agriturismo venatoria nei confronti della Regione; in tale atto devono essere determinati i poteri ad esso assegnati e le norme per la sua sostituzione e la nomina di un eventuale sostituto con i relativi poteri assegnati;

e) proposta di programma di conservazione e ripristino ambientale per il periodo di programmazione;

f) fotocopia di un documento d'identità del richiedente in corso di validità;

g) cartografia digitale georeferenziata in formato shapefile, dove è individuato il perimetro dell'azienda agriturismo venatorie, sono evidenziate le eventuali particelle interessate da aree addestramento cani.

5. Per le aziende agriturismo venatorie con autorizzazione in corso di validità al momento della presentazione dell'istanza, in cui non siano previste variazioni nell'assetto territoriale e nei proprietari e/o conduttori, la documentazione di cui alle lettere a), b), c), d) e g) può essere sostituita da una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000, in cui il richiedente dichiara che non ci sono variazioni.

6. Per le aziende agriturismo venatorie con autorizzazione in corso di validità al momento della presentazione dell'istanza in cui siano previste variazioni nell'assetto territoriale e/o nei proprietari e/o conduttori e dei relativi consensi, la documentazione di cui alle lettere b), c) e d) deve essere trasmessa per le fattispecie oggetto di variazione, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del d.p.r. 445/2000, in cui il richiedente dichiara che non ci sono variazioni.

7. La costituzione dell'azienda agriturismo venatoria può essere autorizzata quando il consenso dei proprietari e/o conduttori sia equivalente ad almeno il 95 per cento della superficie totale. Nei territori inclusi, corrispondenti all'eventuale massimo del 5 per cento residuo, vige il divieto assoluto di caccia e operano le garanzie e le procedure di rimborso dei danneggiamenti arrecati dalla fauna selvatica cacciabile alla produzione agricola. L'inclusione coattiva può essere richiesta per i terreni sui quali non sia stato possibile ottenere il consenso di proprietari e/o conduttori e di norma non posti sul perimetro dell'Istituto. Tutti gli oneri derivanti, compresa la tabellazione del divieto di caccia dei fondi inclusi coattivamente, sono a carico dell'azienda.

8. L'inclusione dei terreni secondo le modalità di cui al presente articolo non comporta alcun onere né limitazioni al diritto di proprietà.

9. In caso di rinnovo dell'autorizzazione, alle aziende agrituristico venatorie che ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 63, comma 3, primo periodo della l.r. 3/1994, possono essere concessi ampliamenti solo nel rispetto delle distanze di cui all'articolo 21, comma 4.

10. In caso di istanza di trasformazione da aziende faunistico venatorie in aziende agrituristico venatorie o di frazionamento con o senza variazione della tipologia di cui all'articolo 63, comma 2 e 3 della l.r. 3/1994 deve essere presentata tutta la documentazione di cui alle lettere da a) a g).

11. L'autorizzazione è rilasciata prioritariamente agli imprenditori agricoli professionali di cui alla legge regionale 25 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore ed imprenditrice agricoli e di impresa agricola) e agli altri imprenditori agricoli singoli o associati.

12. In caso di scadenza del piano faunistico venatorio regionale durante la stagione venatoria, l'attività venatoria all'interno dell'azienda è comunque garantita fino al termine della stagione venatoria stessa.

13. Nel periodo di vigenza del piano faunistico venatorio non sono ammesse, variazioni dei confini, salvo il caso di revoca o trasformazioni.

Art. 32

Programma di ripristino ambientale e di gestione economica (articolo 21 della l.r. 3/1994)

1. Il programma di ripristino ambientale e di gestione economica di cui all'articolo 21, comma 2 della l.r. 3/1994 deve indicare gli obiettivi da perseguire nonché:

a) le specie di fauna selvatica appartenenti alla fauna autoctona che si intende immettere, abbattere ed eventualmente produrre;

b) gli ordinamenti culturali attuali e le eventuali modificazioni e miglioramenti ambientali in conseguenza della nuova attività intrapresa;

c) la tipologia degli eventuali impianti di allevamento e stabulazione;

d) eventuali progetti di recupero e valorizzazione ambientale;

e) le operazioni di miglioramento ambientale che l'azienda intende effettuare annualmente.

2. Eventuali modifiche o integrazioni del programma di ripristino ambientale e di gestione economica sono autorizzate dalla competente struttura della Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 33

Comunicazione annuale degli interventi (articolo 21 della l.r. 3/1994)

1. Il titolare dell'azienda agrituristico venatoria, entro il 30 aprile di ogni anno, comunica alla competente struttura della Giunta regionale il consuntivo dell'attività svolta nella precedente stagione venatoria, corredato degli abbattimenti, del numero di permessi rilasciati, distinti tra caccia alla piccola fauna selvatica stanziale, addestramento cani e ungulati in recinto.

2. Con la comunicazione deve essere trasmesso altresì:

a) per gli ungulati posti in recinti, la consistenza iniziale ed il piano di prelievo per specie;

b) per gli ungulati presenti in area non recintata, il censimento e la proposta di piano di assestamento. Tale piano di gestione deve essere redatto e firmato da un tecnico abilitato con specifiche competenze in gestione della fauna;

c) la ricevuta del versamento dei conferimenti relativi all'anno precedente.

3. Il censimento degli ungulati in area non recintata ed il piano di assestamento devono essere redatti secondo le norme tecniche di cui all'articolo 84.

4. Alla comunicazione è allegata copia del versamento dei conferimenti.

Art. 34

Esercizio della caccia nelle aziende agrituristico venatorie (articolo 21 della l.r. 3/1994)

1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 7 della l.r. 3/1994, l'attività venatoria nelle aziende agrituristico venatorie è consentita alle persone autorizzate esclusivamente su fauna selvatica proveniente da allevamento, ad eccezione della caccia agli ungulati che si svolge secondo le modalità di cui agli articoli 67, comma 2 e 69, comma 7, alle specie predatrici e opportunistiche di cui all'articolo 21, comma 9 della l.r. 3/1994, durante tutta la stagione venatoria ad eccezione dei giorni di martedì e venerdì.

2. Nelle aziende agrituristico venatorie è vietata la caccia alla fauna selvatica migratoria ad eccezione del germano reale e della quaglia provenienti da allevamento.

3. Nelle aziende agrituristico venatorie il titolare dell'autorizzazione può consentire gare cinofile, nonché l'allenamento e l'addestramento dei cani con permesso giornaliero, mensile o stagionale senza necessità di annotazione sul registro.

4. Nelle aziende agrituristico venatorie possono inoltre essere autorizzate recinzioni destinate alla caccia al cinghiale, al muflone, al daino, al capriolo e al cervo, ove si cacciano gli animali appositamente immessi.

Art. 35

Immissioni (articolo 21 della l.r. 3/1994)

1. Ad eccezione degli ungulati, i capi immessi devono provenire da allevamento. Tutte le specie immesse devono appartenere a specie selvatiche proprie della fauna regionale.

Art. 36

Esercizio del controllo nelle aziende agrituristiche venatorie (articolo 21 della l.r. 3/1994)

1. Nel piano faunistico venatorio regionale sono indicati i criteri di valutazione delle attività delle aziende agrituristiche venatorie finalizzati a valutarne l'efficacia gestionale e la rispondenza agli scopi previsti nella legge.

2. La Regione effettua controlli sulle aziende agrituristiche venatorie che attengono al rispetto delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione, alla verifica della realizzazione di quanto previsto nei piani annuali e pluriennali di riferimento e sono finalizzati ad accertare l'effettivo perseguimento degli obiettivi gestionali previsti.

Art. 37

Permessi di caccia e annotazione del prelievo e delle immissioni (articolo 21 della l.r. 3/1994)

1. All'interno delle aziende agrituristiche venatorie ogni cacciatore deve essere munito di permesso giornaliero numerato su cui annotare i capi abbattuti al termine della giornata venatoria. Gli esiti di caccia devono essere annotati nel registro di cui al comma 3, nelle quarantotto ore successive.

2. Nel caso di battute di caccia al cinghiale e al fagiano il permesso di cui al comma 1 è rilasciato solo al responsabile della battuta assieme a copia dell'elenco dei partecipanti. Tale elenco è conservato nel registro aziendale. Nell'elenco dei partecipanti sono indicati anche eventuali addetti al caricamento delle armi.

3. Delle operazioni di immissione, abbattimento e cattura esercitate nell'azienda deve essere tenuta nota in apposito registro a disposizione della competente struttura della Giunta regionale. Nelle aziende consorziate è autorizzata la tenuta di più registri aventi le caratteristiche del registro generale. In tal caso sul registro generale sono allegati entro il 20 marzo di ogni anno i dati dei singoli registri dei consorziati.

4. I permessi e i registri possono essere anche di tipo digitale e predisposti attraverso l'utilizzo di sistemi di teleprenotazione e/o di applicazioni mobili contenenti le informazioni previste dalla normativa.

Art. 38

Vigilanza interna alle aziende (articolo 21 della l.r. 3/1994)

1. La vigilanza venatoria nelle aziende agrituristiche venatorie deve essere assicurata da almeno una guardia a disposizione dell'azienda stessa. Deve comunque essere assicurata la presenza di una guardia ogni 500 ettari o frazione superiore a 250 ettari.

Capo VIII

Aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani

Art. 39

Aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani (articolo 24 della l.r. 3/1994)

1. Le aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani si distinguono in:

- a) aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani senza abbattimento;
- b) aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani con abbattimento;
- c) aree destinate allo svolgimento di gare cinofile o prove cinotecniche temporanee senza sparo.

Art. 40

Costituzione e rinnovo delle aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani (articolo 24 della l.r. 3/1994)

1. La competente struttura della Giunta regionale autorizza le aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani nel rispetto del piano faunistico venatorio.

2. L'autorizzazione ha validità corrispondente al piano faunistico venatorio regionale e può essere rinnovata.

3. La competente struttura della Giunta regionale con apposito avviso definisce i tempi e le modalità per la presentazione delle istanze di nuova istituzione o rinnovo delle aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani.

4. La domanda di autorizzazione per la costituzione delle aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani di cui all'articolo 24 della l.r. 3/1994 deve essere presentata alla competente struttura della Giunta regionale corredata dai seguenti documenti:

- a) mappa catastale dei terreni che si intendono vincolare con elenco particellare che rechi indicazione, per ogni singola particella, dell'estensione, della qualità culturale, del proprietario e del conduttore salvo che le stesse informazioni non siano già presenti nel fascicolo aziendale istituito presso ARTEA;

b) atti comprovanti il titolo di proprietà e/o di conduzione dei terreni oppure una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000, salvo copia degli stessi non siano già presenti nel fascicolo aziendale istituito presso ARTEA;

c) atti da cui risulti il consenso dei proprietari e/o conduttori dei terreni ad entrare a far parte dell'azienda, vincolante per tutta la durata dell'autorizzazione;

d) atti da cui risulta da parte di tutti gli interessati l'individuazione del richiedente quale titolare formalmente delegato a rappresentare l'area per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani nei confronti della regione; in tale atto devono essere determinati i poteri ad esso assegnati e le norme per la sua sostituzione (in alternativa produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del d.p.r. 445/2000);

e) proposta di regolamento di gestione con indicazione dell'elenco delle specie di fauna selvatica appartenenti alla fauna autoctona che si intende immettere ed eventualmente abbattere, tempi e modalità di utilizzazione dell'area. Eventuali variazioni nel corso di validità dell'autorizzazione devono essere comunicate alla regione per l'approvazione;

f) fotocopia di un documento d'identità del richiedente in corso di validità;

g) cartografia digitale georeferenziata in formato shapefile, dove è individuato il perimetro dell'area addestramento cani.

5. Per le aree addestramento cani di nuova istituzione è necessario produrre tutta la documentazione di cui alle lettere da a) a g).

6. Per le aree addestramento cani con autorizzazione in corso di validità al momento della presentazione dell'istanza, in cui non siano previste variazioni nell'assetto territoriale e nei proprietari e/o conduttori, la documentazione di cui alle lettere a), b), c), d) e g) può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000, in cui il richiedente dichiara che non ci sono variazioni.

7. Per le aree addestramento cani con autorizzazione in corso di validità al momento della presentazione dell'istanza in cui siano previste variazioni nell'assetto territoriale, la documentazione di cui alle lettere b), c) e d) deve essere trasmessa per le fattispecie oggetto di variazione, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000, in cui il richiedente dichiara che non ci sono altre variazioni.

8. L'autorizzazione è rilasciata prioritariamente a associazioni venatorie o cinofile, agli imprenditori agricoli professionali di cui alla l.r. 45/2007 e gli altri imprenditori agricoli singoli o associati.

9. Nel caso di area ricadente in azienda agriturismo venatoria il titolare dell'azienda agriturismo venatoria stessa è tenuto comunque alla presentazione della domanda di autorizzazione in cui specificare tempi e modalità di esercizio, corredata dalla sola planimetria catastale.

10. Con delibera della Giunta regionale sono approvate le modalità ed i tempi relativi al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di gare cinofile e prove cinotecniche temporanee senza sparo.

11. In caso di scadenza del piano faunistico venatorio regionale durante la stagione venatoria, l'attività all'interno dell'area addestramento cani è comunque garantita fino al termine della stagione venatoria stessa.

12. Tutti gli oneri derivanti, compresa la tabellazione, sono a carico del titolare dell'area addestramento cani.

13. Nel periodo di vigenza del piano faunistico venatorio non sono ammesse variazioni dei confini, salvo il caso di revoca o trasformazioni.

Art. 41

Esercizio dell'attività (articolo 24 della l.r. 3/1994)

1. Le autorizzazioni per l'accesso alle aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani con abbattimento devono essere annotate in un apposito registro tenuto a disposizione della competente struttura della Giunta regionale. Tali autorizzazioni ed i registri possono essere anche di tipo digitale e predisposti attraverso l'utilizzo di sistemi di teleprenotazione e/o di applicazioni mobili contenenti le informazioni previste dalla normativa.

2. Nelle aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani con abbattimento ricadenti all'interno di aziende agriturismo venatorie le aree di abbattimento possono essere frazionate.

3. Nelle aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani con abbattimento durante la stagione venatoria, l'abbattimento può essere esercitato solo su fauna d'allevamento di cui all'articolo 24, comma 7 bis della l.r. 3/1994, appositamente immessa, e su una superficie non superiore a 100 ettari. Tale limite non si applica in occasione di prove cinofile regionali, nazionali e internazionali promosse dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e dall'ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI).

4. Nel caso di attività svolta con uso di cani da tana o da traccia queste devono essere svolte su percorsi appositamente predisposti, con l'uso di specie selvatiche

d'allevamento o con traccia artificiale e secondo le indicazioni dell'ENCI.

5. Le immissioni di fauna selvatica sono effettuate a discrezione del responsabile. I soggetti immessi devono provenire da allevamenti e devono appartenere alle seguenti specie: quaglia, fagiano, starna, pernice rossa e anatra germanata. La lepre può essere immessa solo in strutture recintate. Il cinghiale può essere immesso esclusivamente in strutture recintate poste entro le aree addestramento cani, le aziende faunistiche, le aziende agrituristico venatorie e nelle aree ove non sia fatto divieto di immissione dal piano faunistico venatorio regionale. Nel caso di immissioni di cinghiali in recinti di addestramento, la superficie recintata non può essere inferiore ai 10 ettari; solo per l'addestramento dei cuccioli di età non superiore ai diciotto mesi e dei cani di piccola taglia possono essere autorizzati recinti con superficie inferiore a 10 ettari secondo le indicazioni dell'ENCI.

6. Le recinzioni per l'immissione dei cinghiali di cui al comma 5 e le recinzioni per l'immissione di altri ungulati in recinti non devono permettere la fuoriuscita degli animali immessi. La fuga di animali derivante da incuria o inadeguatezza delle recinzioni è considerata immissione di fauna non autorizzata.

7. Per l'abbattimento dei cinghiali immessi in aree recintate si possono utilizzare cani.

8. Delle operazioni di immissione e di abbattimento deve essere tenuta nota nel registro di cui al comma 1.

9. L'addestramento e l'allenamento dei cani senza abbattimento viene autorizzato dal titolare con permesso giornaliero, mensile o stagionale senza necessità di annotazione sul registro.

10. Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere inviato alla struttura competente della Giunta regionale il consuntivo delle immissioni e degli abbattimenti suddivisi per specie e l'attestazione del versamento dei conferimenti relativi all'anno precedente.

Art. 42

Esercizio del controllo e vigilanza venatoria (articolo 24 della l.r. 3/1994)

1. La struttura competente della Giunta regionale provvede al controllo sull'attività delle aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani.

2. Nelle aree addestramento cani la vigilanza venatoria è effettuata da una guardia di cui all'articolo 51 della l.r. 3/1994 a disposizione dell'area o dal titolare della stessa in possesso di decreto di guardia giurata volontaria.

Capo IX

Aree sottratte alla caccia programmata

Art. 43

Aree sottratte alla caccia programmata (articolo 25 della l.r. 3/1994)

1. Le richieste di esclusione dei fondi rustici dalla gestione programmata della caccia di cui all'articolo 25 della l.r. 3/1994 sono accolte qualora non contrastino con l'attuazione del piano faunistico venatorio e ricadono in una delle seguenti fattispecie.

a) superfici di terreno di ampiezza e caratteristiche ambientali tali da consentire l'effettivo svolgimento di un'azione di tutela e salvaguardia della fauna selvatica e non inferiori a 200 ettari accorpati. Tale estensione può essere raggiunta col concorso di fondi appartenenti a proprietari e conduttori confinanti: è ammessa la deroga a tale limite solo per territori interessati da ecosistemi di particolare pregio faunistico e naturale, che non siano sostanzialmente alterati dalla presenza o dall'attività dell'uomo;

b) superfici di terreno nelle quali vengano condotti programmi sperimentali di allevamento e coltivazione attuati con finanziamenti pubblici finalizzati alla ricerca scientifica ed all'innovazione tecnologica;

c) luoghi nei quali vengono svolte attività di rilevante interesse economico e sociale. I motivi della richiesta devono essere adeguatamente documentati in ordine all'entità, frequenza e periodicità del danno e del disturbo dichiarati.

2. L'autorizzazione di esclusione dei fondi rustici dalla gestione programmata della caccia di cui all'articolo 25 della l.r. 3/1994 ha validità corrispondente alla validità del piano faunistico venatorio.

3. Nelle superfici di cui al presente articolo si possono effettuare interventi di controllo delle popolazioni di ungulati ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 3/1994.

Titolo III

Detenzione di allevamento di fauna selvatica

Capo I

Allevamento di fauna selvatica

Art. 44

Disciplina degli allevamenti di fauna selvatica (articoli 39, 40, 41 l.r. 3/1994)

1. La domanda di autorizzazione o la comunicazione di cui agli articoli 39, 40 e 41 della l.r. 3/1994, contiene:

- a) la tipologia di allevamento prescelta;
- b) la localizzazione dell'allevamento;
- c) l'elenco delle specie di fauna autoctona regionale che si intendono allevare;

d) le tecniche di allevamento che si intendono adottare;

e) le strutture in dotazione all'allevamento.

2. I titolari degli allevamenti di cui agli articoli 39, 40 e 41 della l.r. 3/1994 devono tenere un registro vidimato dalla struttura competente della Giunta regionale e a disposizione del personale di vigilanza per eventuali controlli.

3. Nel registro sono indicati a cura del titolare:

a) il numero di riproduttori e loro origine;

b) la natalità;

c) la mortalità;

d) le cessioni, con l'indicazione del nome dell'acquirente;

e) gli eventi patologici significativi;

f) i controlli sanitari ed amministrativi eseguiti.

4. Per la lepre e il cinghiale in recinto i dati di cui al comma 3, lettere b) e c) possono non essere indicati.

5. In caso di cessione a terzi dei soggetti allevati, all'acquirente deve essere rilasciata una ricevuta-certificato di provenienza su modulo numerato. Il modulo, compilato in duplice copia, una per l'allevatore e una per l'acquirente, deve riportare la specie e il numero di capi ceduti, il nominativo dell'acquirente e gli estremi dell'autorizzazione dell'allevamento. In caso di cessione di uccelli appartenenti all'avifauna autoctona deve essere riportato anche il numero dell'anello identificativo, nel caso degli ungulati deve essere riportato il numero del contrassegno.

6. Le strutture in dotazione all'allevamento devono essere idonee ad impedire la fuoriuscita dei capi allevati. La fuga di animali allevati derivante da incuria e/o inadeguatezza delle strutture utilizzate è considerata immissione di fauna non autorizzata.

7. Fatte salve le autorizzazioni esistenti, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non sono autorizzabili allevamenti a scopo di ripopolamento relativi a cervidi, bovidi e cinghiale. I capi attualmente detenuti non destinati alla macellazione o ad allevamenti autorizzati, possono essere immessi esclusivamente in strutture recintate poste entro le aziende faunistiche, agriturismo venatorie e aree addestramento cani ove non sia fatto divieto di immissione dal piano faunistico venatorio regionale.

Art. 45

Allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento (articolo 39 l.r. 3/1994)

1. Gli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento sono destinati alla produzione di specie tipiche regionali per uso venatorio.

2. Gli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento sono segnalati lungo il confine delle recinzioni perimetrali, secondo le modalità dell'articolo 26 della l.r. 3/1994, con tabelle che recano la scritta "Allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento - Divieto di caccia".

3. Gli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento che hanno una superficie recintata inferiore ai 3 ettari possono avere una fascia di rispetto di 100 metri, nella quale è vietata la caccia vagante.

4. Negli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento: devono essere utilizzate specifiche strutture ed impianti di allevamento e deve essere mantenuta una densità di capi limitata, secondo i rapporti minimi fissati dall'istituto superiore per la protezione e la ricerca (ISPRA) e di seguito indicati:

a) per il fagiano: dai trenta ai sessanta giorni d'età 0,5 metri quadri/capo, oltre i sessanta giorni d'età 1 metro quadro/capo;

b) per il fagiano di qualità secondo i parametri disposti dalla competente struttura della Giunta regionale: dai venti ai quaranta giorni d'età 0,5 metri quadri/capo, oltre i quaranta giorni d'età 2,5 metri quadri/capo e applicando le specifiche disposizioni indicate dalla competente struttura della Giunta regionale;

c) per le pernici: dai trenta ai sessanta giorni d'età 0,25 metri quadri/capo, oltre i sessanta giorni d'età 1 metro quadro/capo;

d) per le lepri in recinto: 100 metri quadri/capo;

e) ungulati in recinto: 5000 metri quadri/capo.

5. L'allevamento per fini di ripopolamento di tutte le specie selvatiche è soggetto alle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia sanitaria.

6. Tutti i capi ungulati prima della cessione devono essere marcati con contrassegni numerati inamovibili il cui modello è approvato dalla competente struttura della Giunta regionale, unitamente alle modalità di registrazione.

7. Gli allevamenti per fini di ripopolamento di ungulati autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono dotati di recinzioni per evitare la fuoriuscita di animali. La competente struttura della Giunta regionale può definire specifiche caratteristiche tecniche delle recinzioni con riferimento alle diverse specie.

8. La fauna selvatica degli allevamenti per fini di ripopolamento è ceduta accompagnata da idonea certificazione sanitaria.

Art. 46

Detenzione e allevamento di fauna selvatica autoctona a fini ornamentali, amatoriali e per il mantenimento di tradizioni locali (articolo 40 l.r 3/1994)

1. La detenzione di fauna selvatica autoctona a fini ornamentali, amatoriali e per il mantenimento di tradizioni locali è soggetta ad autorizzazione regionale.

2. Coloro che intendono esercitare l'attività di allevamento di uccelli appartenenti a specie selvatiche autoctone devono essere iscritti ad una associazione ornitologica nazionale o dell'unione europea legalmente costituita. Il titolare deve tempestivamente comunicare alla struttura competente della Giunta regionale l'eventuale variazione dell'associazione a cui risulta iscritto.

3. Coloro che intendono esercitare l'attività di allevamento di uccelli appartenenti a specie selvatiche autoctone devono provvedere ad identificare i pullus con anello inamovibile e numerato non oltre il decimo giorno dalla nascita. E' fatta eccezione per i pullus degli anatidi che devono essere inanellati non oltre il sessantesimo giorno dalla nascita.

4. Gli anelli utilizzabili sono forniti all'allevatore dall'associazione ornitologica di appartenenza. Ogni anello deve indicare la sigla dell'associazione, il numero di matricola dell'allevatore, la lettera di indicazione del diametro dell'anello, il numero progressivo e l'anno di nascita del soggetto.

5. Negli allevamenti di fauna selvatica autoctona a fini amatoriali, ornamentali e per il mantenimento di tradizioni locali non possono essere allevate specie ungulate e, in caso di allevamento di specie cacciabili, non possono essere detenuti più di dieci riproduttori per ogni specie salvo quanto previsto al comma 6.

6. La detenzione di riproduttori di specie cacciabili in numero superiore a dieci deve essere espressamente autorizzata dalla struttura competente della Giunta regionale per specifiche e documentate finalità di selezione della specie a fini espositivi.

7. Oltre che per le finalità specifiche dell'allevamento, i soggetti allevati, accompagnati da idonea certificazione sanitaria, possono essere utilizzati anche per il ripopolamento.

8. Tutti gli uccelli allevati appartenenti alle specie selvatiche possono essere esposti nelle fiere e per le manifestazioni canore purché identificati mediante anello inamovibile e numerato.

9. Tutti gli uccelli allevati appartenenti alle specie

di cui all'articolo 48, comma 1 possono essere utilizzati come richiami vivi ad uso di caccia purché identificati mediante anello inamovibile e numerato.

10. La competente struttura della Giunta regionale può autorizzare la detenzione temporanea di singoli soggetti in difficoltà appartenenti alla fauna selvatica, non immediatamente reinseribili in natura. Nell'autorizzazione sono disposte le prescrizioni relative alle modalità di custodia.

Art. 47

Allevamenti di uccelli da utilizzare come richiami vivi (articolo 40 l.r 3/1994)

1. Negli allevamenti di uccelli utilizzabili come richiami vivi possono essere allevate solo le specie di cui all'articolo 48.

2. I soggetti riproduttori devono essere dotati di anello inamovibile e numerato.

3. I pullus devono essere inanellati non oltre il decimo giorno dalla nascita con anello inamovibile numerato. E' fatta eccezione per i pullus degli anatidi che devono essere inanellati non oltre il sessantesimo giorno dalla nascita.

4. La tipologia di anello inamovibile e numerato da utilizzare per l'identificazione dei pullus è approvata dalla competente struttura della Giunta regionale. Ogni anello indica dopo la sigla R.T., gli estremi di identificazione dell'allevatore e il numero progressivo assegnato all'uccello. Sono fatti salvi gli anelli apposti in data precedente a quella di distribuzione degli anelli con sigla R.T.

5. L'allevatore è il soggetto competente all'acquisizione e marcatura dei soggetti allevati, secondo le specifiche disposizioni approvate dalla competente struttura della Giunta regionale.

Art. 48

Uccelli utilizzabili come richiami vivi (articolo 40 l.r 3/1994)

1. Sono utilizzabili come richiami vivi gli uccelli appartenenti alle seguenti specie selvatiche: allodola, alzavola, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, folaga, gazza, ghiandaia, germano reale, marzaiola, merlo, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, tordo bottaccio e tordo sassello. Sono inoltre utilizzabili le forme domestiche del piccione e dell'anatra.

2. Tutti gli uccelli allevati appartenenti alle specie di cui al comma 1, purché identificati mediante anello

inamovibile e numerato, possono essere utilizzati come richiami da caccia ed esposti nelle fiere e nelle manifestazioni canore. L'obbligo dell'anello identificativo inamovibile e numerato non sussiste per le forme domestiche del piccione e dell'anatra.

3. Tutti gli uccelli da richiamo di cattura detenuti dai cacciatori sono registrati nel SIFV.

4. Tutte le variazioni riguardanti la detenzione di uccelli di cattura devono essere comunicate alla competente struttura della Giunta regionale entro trenta giorni.

Art. 49

Modalità di trasporto e di utilizzo degli uccelli da richiamo per l'attività venatoria e per la partecipazione a mostre e fiere (articolo 40 l.r. 3/1994)

1. Il trasporto e l'utilizzo degli uccelli da richiamo per l'attività venatoria e per la partecipazione a mostre e fiere sono effettuate:

a) per le specie allodola e per le altre specie di analoghe dimensioni, con gabbie tradizionali di legno o di materiale plastico, lunghe 20 centimetri, larghe 15 centimetri, alte 20 centimetri e aventi il fondo formato anche da barrette metalliche. Ciascuna gabbia può contenere un solo esemplare;

b) per le specie merlo, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello e per le altre specie di analoghe dimensioni, con gabbie tradizionali di legno o di materiale plastico aventi gli spigoli arrotondati, lunghe 30 centimetri, larghe 25 centimetri, alte 25 centimetri e aventi il fondo formato anche da barrette metalliche. Ciascuna gabbia può contenere un solo esemplare;

c) per le specie pavoncella e colombaccio, con ceste o cassette, aventi il tetto in tela, la dimensione rapportata al numero dei soggetti trasportati e l'altezza non inferiore a 40 centimetri;

d) per le specie ghiandaia, gazza, cornacchia grigia e per le altre specie di analoghe dimensioni, con gabbie tradizionali di legno o di materiale plastico aventi gli spigoli arrotondati, lunghe 40 centimetri, larghe 40 centimetri, alte 40 centimetri e aventi il fondo formato anche da barrette metalliche. Ciascuna gabbia può contenere un solo esemplare.

2. Per il trasporto delle specie di cui al comma 1, lettere a) e b) possono essere utilizzate anche ceste o cassette aventi tetto in tela, la dimensione rapportata al numero di soggetti trasportati e l'altezza non inferiore a 25 centimetri. Ogni cesta o cassetta non deve contenere più di dieci soggetti.

3. Il trasporto degli animali domestici utilizzabili come richiami può avvenire anche in sacche di materiale morbido e flessibile che consentano una buona areazione

e che mantengono gli animali in condizioni di oscurità e di limitata mobilità.

Titolo IV

Cattura di uccelli a scopo di richiamo

Capo I

Cattura di uccelli a scopo di richiamo

Art. 50

Cattura di uccelli a scopo di richiamo e modalità di assegnazione di richiami catturati (articolo 34 della l.r. 3/1994)

1. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione sia titolare la Regione e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste all'articolo 4, comma 3 della l. 157/1992.

2. Tutti i soggetti catturati devono essere inanellati con anello inamovibile e numerato subito dopo la cattura e devono essere registrati.

modalità e i termini per la presentazione delle richieste dei richiami vivi di cattura sono definite con atto della competente struttura della Giunta regionale.

4. La vendita a qualsiasi titolo degli uccelli di cattura utilizzabili a fini di richiamo è vietata.

5. I cacciatori che detengono richiami di cattura possono cederli in comodato gratuito ad altri cacciatori con le modalità di cui al comma 3.

6. I cacciatori che detengono richiami di cattura, qualora cessino l'attività venatoria o modificchino l'opzione di caccia, possono cederli ad altri cacciatori. In caso di decesso del detentore dei richiami, la cessione può avvenire ad opera di uno degli eredi.

Titolo V

Appostamenti

Capo I

Appostamenti

Art. 51

Appostamenti fissi (articolo 34 della l.r. 3/1994)

1. Costituiscono appostamento fisso di caccia tutti quei luoghi destinati alla caccia di attesa caratterizzati da un'apposita preparazione del sito e dai necessari ma-

nufatti. Sono altresì considerati appostamenti fissi le botti in cemento o legno.

2. Gli appostamenti fissi si distinguono in:

a) appostamento fisso alla minuta fauna selvatica di norma collocato a terra;

b) appostamento fisso per colombacci costituito da un capanno principale collocato a terra o su alberi o traliccio artificiale con massimo sviluppo orizzontale di metri 15;

c) appostamento fisso per palmipedi e trampolieri costituito da un capanno collocato in acqua, in prossimità dell'acqua, sul margine di uno specchio d'acqua o terreno soggetto ad allagamento;

d) appostamento fisso per palmipedi e trampolieri su lago artificiale realizzato mediante idonee arginature e sistemazioni idraulico-agrarie che consentono l'allagamento artificiale di un sito altrimenti asciutto. I laghi artificiali non sono consentiti nelle aree palustri naturali individuate dalla Regione e sono provvisti di tabelle lungo gli argini perimetrali.

Art. 52

Appostamenti temporanei (articolo 34 della l.r. 3/1994)

1. Costituiscono appostamento temporaneo di caccia, con o senza l'uso di richiami, tutti i momentanei e superficiali appostamenti di luoghi destinati all'attesa della fauna selvatica, effettuati utilizzando di norma capanni in tela o altro materiale artificiale o vegetale, che non comportino alcuna modifica di sito e non presentino alcun elemento di persistenza.

2. Sono altresì considerati appostamenti temporanei le zattere e le altre imbarcazioni, purché saldamente e stabilmente ancorate durante l'esercizio venatorio.

3. Per la costruzione degli appostamenti temporanei può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, purché appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente ed è vietato utilizzare materiale fresco proveniente da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola.

4. Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al momento dell'abbandono e comunque al termine della giornata venatoria.

5. Gli appostamenti per la caccia di selezione agli ungulati sono sempre considerati appostamenti temporanei, non sono soggetti alle disposizioni di cui agli articoli 55, 58 e possono essere lasciati in essere con il consenso del proprietario terreno o del conduttore del fondo.

Art. 53

Zone di impianto degli appostamenti (articolo 34 della l.r. 3/1994)

1. Nel piano faunistico venatorio regionale sono individuate le zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi o gli appostamenti complementari di cui all'articolo 56 Il piano faunistico venatorio regionale può altresì prevedere per particolari territori limitazioni nel numero e nella tipologia degli appostamenti fissi autorizzabili.

2. Nel piano faunistico venatorio regionale possono essere individuate zone in cui non possono essere collocati gli appostamenti temporanei di cui all'articolo di cui all'articolo 52 per la caccia alla fauna selvatica migratoria.

3. Gli appostamenti fissi, già costituiti alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), permangono fino al termine della fruizione continuativa da parte dello stesso titolare di autorizzazione, anche in deroga a quanto indicato al comma 1.

Art. 54

Distanze fra gli appostamenti fissi (articolo 34 della l.r. 3/1994)

1. Nella realizzazione degli appostamenti fissi deve essere rispettata la distanza minima di 200 metri da altri appostamenti fissi salvo le seguenti eccezioni:

a) gli appostamenti fissi ai colombacci di cui all'articolo 51, comma 2, lettera b) devono essere costruiti ad almeno 700 metri da appostamenti dello stesso tipo;

b) gli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri di cui all'articolo 51, comma 2, lettera c) e d) devono essere costruiti ad almeno 400 metri tra loro.

2. Nel piano faunistico venatorio regionale per la gestione di particolari territori la distanza tra appostamenti fissi a colombacci di cui al comma 1, lettera a) può essere ridotta fino a metri 350.

Art. 55

Distanze degli appostamenti temporanei e per la caccia in forma vagante (articolo 34 della l.r. 3/1994)

1. Gli appostamenti temporanei devono rispettare la distanza minima di 80 metri da qualsiasi altro appostamento temporaneo.

2. Gli appostamenti temporanei, nei periodi di utilizzazione degli appostamenti fissi, devono rispettare la distanza minima di:

a) 100 metri dagli appostamenti fissi di cui all'articolo

51 comma 2, lettere a) e b) compresi eventuali appostamenti complementari;

b) 200 metri dagli appostamenti fissi di cui all'articolo 51, comma 2, lettere c) e d).

3. Gli appostamenti temporanei che utilizzano richiami vivi devono rispettare la distanza di 200 metri dagli appostamenti fissi.

4. Per la sola caccia in forma vagante alla fauna selvatica migratoria le distanze di cui al comma 2 si applicano, limitatamente ai periodi di utilizzazione degli appostamenti fissi.

Art. 56

Appostamenti complementari (articolo 34 della l.r. 3/1994)

1. La struttura competente della Giunta regionale può autorizzare fino ad un massimo di due appostamenti complementari agli appostamenti fissi per colombacci con una lunghezza massima di metri 5 di cui all'articolo 51, comma 2, lettera b). Tutte le strutture devono comunque essere comprese in un raggio di 35 metri dall'appostamento principale.

2. La struttura competente della Giunta regionale può autorizzare fino ad un massimo di due appostamenti complementari agli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri nei laghi artificiali di cui all'articolo 51, comma 2, lettera d) se la superficie del lago artificiale è inferiore a 5 ettari. Se la superficie del lago artificiale è superiore a 5 ettari la struttura competente della Giunta regionale può autorizzare l'impianto fino ad un massimo di quattro appostamenti complementari. Gli appostamenti complementari agli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri nei laghi artificiali di cui all'articolo 51, comma 2, lettera d) devono rispettare la distanza minima di 80 metri dall'appostamento principale e dagli altri eventuali complementari.

Art. 57

Norme generali sulle distanze degli appostamenti (articolo della 34 l.r. 3/1994)

1. Le distanze fra appostamenti sono misurate, ridotte all'orizzontale, dal centro del capanno principale nel caso di appostamenti fissi di cui all'articolo 51, comma 2) lettere a), b) e c) o dal bordo dei laghi artificiali nel caso di appostamenti fissi di cui all'articolo 51, comma 2), lettera d).

2. Nella fascia di confine con altre regioni la cui normativa preveda distanze fra appostamenti diverse da quelle previste nel presente regolamento, le autorizzazioni sono rilasciate applicando la distanza minore fra quelle previste dalle normative delle regioni interessate.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 54 non si applicano agli appostamenti autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 58

Distanze degli appostamenti dalle aree di divieto di caccia (articolo 34 della l.r. 3/1994)

1. Nell'impianto degli appostamenti fissi deve essere rispettata una distanza non inferiore a 200 metri dalle aree di divieto di caccia. Dette distanze sono misurate con le stesse modalità previste dall'articolo 57, comma 1.

2. La distanza di cui al comma 1 deve essere rispettata anche in caso di impianto di appostamenti complementari. In tal caso la distanza dall'area a divieto di caccia è misurata dal centro dell'appostamento complementare.

3. Gli appostamenti temporanei devono rispettare una distanza non inferiore a 100 metri dalle aree di divieto di caccia.

4. Le distanze di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai fondi chiusi, alle zone di rispetto venatorio, alle foreste demaniali, ai divieti speciali di caccia istituiti ai sensi dell'articolo 33 della l. r. 3/1994, ai divieti di caccia che non hanno come fine la tutela e la salvaguardia della fauna selvatica e ai divieti di caccia posti in regioni confinanti.

5. I commi 1 e 2 non si applicano:

a) agli appostamenti fissi preesistenti alla istituzione delle aree di divieto;

b) agli appostamenti fissi preesistenti all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 59

Autorizzazioni per gli appostamenti fissi (articolo 34 della l.r. 3/1994)

1. Nella richiesta di autorizzazione per gli appostamenti fissi e per i complementari devono essere indicate le coordinate GPS nel sistema di riferimento Gauss-Boaga e deve essere dichiarata, ai sensi d.p.r. 445/2000 la disponibilità dei luoghi in cui si colloca l'appostamento fisso e gli eventuali appostamenti complementari.

2. La competente struttura della Giunta regionale autorizza per ogni comprensorio provinciale appostamenti fissi in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989/1990 secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3 della l. 157/1992. Gli appostamenti fissi e gli eventuali complementari sono soggetti al pagamento della tassa di concessione regionale.

3. Le richieste di nuove autorizzazioni devono es-

sere presentate alla competente struttura della Giunta regionale nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo di ogni anno. Entro il 30 giugno la struttura competente della Giunta regionale comunica, a mezzo lettera raccomandata o tramite trasmissione telematica, agli interessati l'eventuale motivato non accoglimento della richiesta. Trascorso il termine senza che all'interessato sia pervenuta alcuna comunicazione la domanda s'intende accolta.

4. La Regione, rilascia fino al concorso del raggiungimento del limite numerico di cui al comma 2, le autorizzazioni ancora disponibili ai cacciatori che hanno optato per la forma di caccia da appostamento fisso ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994 privilegiando gli ultrasessantenni e i disabili avendo riguardo al seguente ordine di priorità:

- a) soggetti in possesso della tipologia di caccia di cui all'articolo 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994;
- b) soggetti disabili in possesso di certificato di invalidità rilasciato a seguito di istanza presentata all'INPS;
- c) soggetto richiedente più anziano di età.

5. Nel caso in cui siano presentate richieste di autorizzazioni per appostamento fisso che vanno a interferire tra loro rispetto alle distanze minime previste all'articolo 54, comma 1, o che eccedano eventuali limiti posti ai sensi dell'articolo 58, comma 1 la struttura competente della Giunta regionale provvede a rilasciare l'autorizzazione avendo riguardo al seguente ordine di priorità:

- a) soggetti in possesso della tipologia di caccia di cui all'articolo 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994;
- b) soggetti disabili in possesso di certificato di invalidità rilasciato a seguito di istanza presentata all'INPS;
- c) soggetto richiedente più anziano di età.

6. I titolari di autorizzazione per appostamento fisso devono essere in possesso di porto d'armi ad uso di caccia.

7. I cacciatori in possesso dell'opzione di caccia di cui all'articolo 28, comma 3, lettera c) della l.r. 3/1994, possono essere titolari di un solo appostamento fisso per tutto il territorio regionale. I cacciatori in possesso dell'opzione di caccia di cui all'articolo 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994 possono essere titolari al massimo di cinque appostamenti fissi per tutto il territorio regionale situati in qualunque ATC toscano. Solo i cacciatori residenti in Toscana possono essere titolari di appostamenti fissi in ATC ai quali non sono iscritti.

8. Nelle aziende faunistiche venatorie, le autorizzazioni vengono rilasciate esclusivamente al titolare dell'azienda in possesso di porto d'armi ad uso caccia o a persona in possesso di tali requisiti da questi formalmente designata.

9. L'autorizzazione all'appostamento fisso deve essere esibita anche in copia al personale di vigilanza dal titolare o in assenza del titolare dai cacciatori presenti nell'appostamento.

10. Il titolare dell'autorizzazione deve esporre in modo visibile sull'esterno dell'appostamento principale e sugli eventuali appostamenti complementari le tabelle rilasciate dalla Regione recanti la scritta "Appostamento fisso di caccia - sigla della provincia, numero progressivo - sigla della provincia, sigla tipo appostamento". In luogo della tabella originale può essere esposta all'esterno dell'appostamento principale e sugli eventuali complementari una copia della tabella.

11. L'autorizzazione in corso di validità può essere trasferita dal titolare ad altro cacciatore iscritto nell'elenco dei frequentatori previa richiesta scritta alla competente struttura della Giunta regionale nella quale viene dichiarato, ai sensi del d.p.r. 445/2000, la disponibilità dei luoghi in cui è collocato l'appostamento. Per gli appostamenti in corso di validità, in caso di decesso del titolare, il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione, previa dimostrazione del consenso del proprietario, può avvenire nel termine massimo di centoventi giorni dal decesso.

12. In caso di trasferimento dell'autorizzazione ad altro cacciatore incluso nell'elenco dei frequentatori, l'appostamento è considerato a tutti gli effetti appostamento preesistente, anche ai fini del rispetto delle distanze.

13. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano alle autorizzazioni preesistenti al momento dell'entrata in vigore della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 34 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 - Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) relativamente ai soli appostamenti fissi per colombacci.

14. La richiesta di nuova collocazione di un appostamento autorizzato è presentata alla competente struttura della Giunta regionale indicando le coordinate GPS del nuovo punto richiesto con le modalità dei sistemi di riferimento di cui al comma 1, dichiarando la disponibilità dei luoghi ove intende trasferire l'appostamento già autorizzato. Entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta la competente struttura della Giunta regionale comunica al richiedente, a mezzo lettera raccomandata o trasmissione telematica, l'eventuale motivato non accoglimento della richiesta. Trascorso il termine senza che all'interessato sia pervenuta alcuna comunicazione la domanda s'intende accolta.

15. Per finalità statistiche e di controllo la competente

struttura della Giunta regionale aggiorna ogni anno il catasto degli appostamenti fissi.

Art. 60

Validità delle autorizzazioni per gli appostamenti fissi
(articolo 34 della l.r. 3/1994)

1. Dopo il primo anno di validità dell'autorizzazione per gli appostamenti fissi, il titolare dell'autorizzazione, entro il termine del 28 febbraio di ciascun anno deve pagare la tassa di concessione regionale a titolo di conferma annuale dell'appostamento. Il titolare dell'autorizzazione deve inviare l'attestazione di tale pagamento alla competente struttura della Giunta regionale allegandola all'apposito modulo ove è dichiarata anche la conferma della disponibilità dei luoghi.

2. Il mancato pagamento della tassa di concessione regionale entro il termine di cui al comma 1, salva l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 58, comma 1, lettera q) della l.r. 3/1994, non produce decadenza a condizione che il pagamento avvenga entro il termine del 31 maggio.

3. Le autorizzazioni per l'appostamento fisso decadono:

- a) in caso di modificazione abusiva della dislocazione del capanno autorizzato;
- b) in caso di dichiarazioni mendaci in ordine a quanto previsto all'articolo 59;
- c) in caso di sopravvenuta indisponibilità del terreno in cui è ubicato l'appostamento a meno di richiesta di una nuova collocazione da parte del titolare.

4. In caso di decadenza le successive richieste di autorizzazione devono essere considerate a tutti gli effetti come nuove autorizzazioni.

5. Entro novanta giorni dalla cessazione dell'attività o dalla notifica degli atti di decadenza, o presa d'atto della rinuncia il titolare dell'autorizzazione, provvede alla rimozione di tutti gli appostamenti e delle eventuali strutture, nonché alla riconsegna alla struttura competente della Giunta regionale delle tabelle e dell'originale dell'autorizzazione. Per gli appostamenti il cui titolare non effettui la conferma annuale entro il termine di cui ai commi 1 e 2, il termine per la rimozione è fissato al 30 giugno successivo.

Art. 61

Distanze per il recupero dei capi feriti e l'allenamento e addestramento dei cani (articolo 34 della l.r. 3/1994)

1. I titolari di autorizzazione di appostamento fisso di cui all'articolo 51, comma 2, lettere a), b) e c), i cacciatori da loro autorizzati e i cacciatori che esercitano la caccia da

appostamento temporaneo possono procedere al recupero degli animali feriti con l'uso del fucile per un raggio di 50 metri dall'appostamento, purché si tratti comunque di area soggetta a caccia programmata.

2. I titolari di autorizzazione di appostamento fisso di cui all'articolo 51, comma 2, lettera d) e i cacciatori da loro autorizzati all'uso dello stesso possono procedere al recupero degli animali feriti con l'uso del fucile all'interno della superficie allagata e lungo il perimetro dell'argine di contenimento del lago.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai cacciatori che hanno optato ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994 e ai cacciatori che hanno optato ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera c) della l.r. 3/1994 nei periodi in cui è vietata la caccia vagante o in caso di esercizio venatorio in ATC nei quali non sono iscritti.

4. E' vietato l'allenamento e l'addestramento dei cani ad una distanza inferiore a 50 metri dagli argini di contenimento dei laghi artificiali con appostamento ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera d) o 100 metri dal centro dell'appostamento in caso di appostamenti di cui all'articolo 51, comma 2, lettera c).

Art. 62

Accesso all'interno degli appostamenti fissi
(articolo 34 della l.r. 3/1994)

1. Il titolare dell'autorizzazione per appostamento fisso comunica alla competente struttura della Giunta Regionale l'elenco dei frequentatori dell'appostamento.

2. Solo in presenza del titolare dell'appostamento o di un iscritto nell'elenco dei frequentatori di cui al comma 1 è consentito l'accesso negli appostamenti fissi ad altri cacciatori con armi proprie.

3. I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia di cui all'articolo 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994 possono frequentare tutti gli appostamenti fissi anche in assenza del titolare dell'autorizzazione purché in possesso del consenso scritto alla frequentazione.

Art. 63

Uso di richiami negli appostamenti
(articolo 34 della l.r. 3/1994)

1. Negli appostamenti fissi in cui sia presente un cacciatore con opzione ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994 non possono essere complessivamente usati più di quaranta richiami vivi, con il limite di non più di dieci di cattura per ciascuna specie. Il limite quantitativo non si applica alle forme domestiche.

2. Negli appostamenti fissi in cui siano presenti esclusivamente cacciatori con opzione ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera c) della l.r. 3/1994 e negli appostamenti temporanei non possono essere complessivamente usati più di quindici richiami vivi, di cui non più di dieci di cattura. Il limite quantitativo non si applica alle forme domestiche.

3. Negli appostamenti fissi possono essere utilizzati, incluse le forme domestiche, solo i richiami specifici della tipologia di riferimento fatta eccezione per gli appostamenti fissi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a) in cui possono essere usati anche richiami vivi appartenenti alla specie pavoncella.

4. Gli uccelli di allevamento appartenenti alle specie acquatiche possono rimanere nelle voliere di mantenimento interne all'impianto anche in ore notturne, purché le voliere siano collocate con un lato sull'argine o a distanza non superiore a 10 metri dallo stesso; il lato della voliera più lontano dall'argine non può essere a distanza superiore a 30 metri dall'argine stesso. In caso di più capanni autorizzati, gli uccelli consentiti possono essere detenuti in un'unica voliera.

5. Durante il periodo di vigenza di provvedimenti che limitano o vietano l'uso di richiami vivi appartenenti all'ordine dei caradriformi e degli anatidi, negli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri di cui all'articolo 51, comma 2, lettere c) e d) è consentita l'utilizzazione a fini di richiamo del piccione domestico.

TITOLO VI

Gestione faunistico venatoria e modalità di prelievo degli ungulati

CAPO I

Regole generali per la gestione faunistico venatoria degli ungulati

Art. 64

Organizzazione della gestione (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016)

1. La gestione degli ungulati è realizzata per ciascun comprensorio di cui all'articolo 6 bis della l.r. 3/1994 tramite unità di gestione costituite dai distretti, dagli istituti faunistici e dalle aree protette.

2. Nel caso di aree protette o istituti faunistici a cavallo tra due comprensori la gestione avviene di concerto tra i medesimi.

Art. 65

Monitoraggio degli ungulati (articolo 9 della l.r. 10/2016, articolo 13 quater della l.r. 3/1994)

1. La competente struttura della Giunta regionale indica in apposite linee guida le modalità per il monitoraggio degli ungulati da parte degli ATC, dei titolari degli istituti faunistici e dai responsabili delle aree protette.

2. I dati relativi al monitoraggio sono inseriti sul SIFV di cui all'articolo 96. Gli ATC si dotano di sistemi "web-gis" di raccolta, gestione e comunicazione dei dati informatizzati compatibili con il SIFV e che garantiscano l'accesso agli uffici regionali.

3. Fino alla predisposizione del sistema informativo i dati devono essere inviati con le modalità stabilite dalla competente struttura della Giunta regionale su specifiche schede predisposte dalla competente struttura della Giunta regionale.

4. Gli ATC organizzano la raccolta dei dati di censimento, monitoraggio e prelievo in modo omogeneo da parte dei cacciatori iscritti, raccogliendoli per unità di gestione.

Art. 66

Gestione degli ungulati nelle aree vocate (articolo 6 della l.r. 10/2016)

1. Gli ATC ed i soggetti gestori degli istituti faunistici e delle aree protette per la predisposizione della proposta di piano annuale di gestione degli ungulati di cui all'articolo 6, comma 2 della l.r. 10/2016, relativa al territorio di propria competenza, possono instaurare forme di collaborazione nelle fasi di monitoraggio e redazione dei rispettivi piani. L'ATC raccoglie i piani di ciascuna unità di gestione per la loro organizzazione ed omogeneizzazione a livello di comprensorio.

2. Il piano annuale di gestione ungulati del comprensorio è costituito, per ciascuna specie, dalle seguenti parti:

- a) stima della consistenza e struttura delle popolazioni presenti nel comprensorio;
- b) ripartizione ed analisi dei danni, suddivisi tra richiesti, periziati e liquidati, del periodo precedente riferiti a ciascuna coltura danneggiata;
- c) quantificazione e ripartizione delle diverse misure di prevenzione poste in essere;
- d) ripartizione complessiva del prelievo effettuato nella stagione precedente e relazione con i piani assegnati;
- e) piano di prelievo, caccia e/o controllo, per ciascuna unità di gestione e sua ripartizione.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono riassunte, per ciascuna unità di gestione, in schede predisposte dalla competente struttura della Giunta regionale. Le informazioni cartografiche sono prodotte in formato digitale shp.

4. La proposta di piano del comprensorio è predisposta dall'ATC, sentiti i responsabili dei distretti ed trasmessa alla Giunta regionale che la approva nei successivi novanta giorni, previo parere dell'ISPRA.

5. La competente struttura della Giunta regionale esamina la proposta di piano del comprensorio, anche avvalendosi dell'osservatorio per la fauna e l'attività venatoria di cui all'articolo 10 della l.r. 3/1994, e ne valuta la rispondenza con le linee guida di cui all'articolo 65 anche attraverso specifici incontri tecnici con l'ATC e i rappresentanti delle unità di gestione. La competente struttura della Giunta regionale può chiedere integrazioni e modifiche finalizzate alla migliore gestione delle popolazioni, dell'attività di prelievo e della prevenzione dei danni.

Art. 67

Gestione degli ungulati nelle aree non vocate (articolo 4 della l.r. 10/2016)

1. La competente struttura della Giunta regionale anche avvalendosi dell'osservatorio di cui all'articolo 10 della l.r. 3/1994, sentiti gli ATC, provvede annualmente entro il 30 aprile a predisporre la proposta di piano di prelievo per ciascuna specie per le aree non vocate incluse nel comprensorio sulla base dei dati di prelievo e di monitoraggio comunicati dagli ATC e dai rappresentanti delle unità di gestione in esse incluse.

2. L'attuazione degli interventi di prelievo nelle aree non vocate per gli ungulati è organizzata dai soggetti gestori delle unità di gestione incluse.

3. Per ciascun comprensorio le attività di consegna dei contrassegni e di consegna e ritiro delle schede di prelievo o la gestione dei sistemi di teleprenotazione sono svolte dall'ATC. Il possesso del contrassegno e della relativa scheda di prelievo rappresentano condizione indispensabile per attuare gli abbattimenti. Il soggetto gestore provvede ad organizzare il prelievo fornendo ai cacciatori i contrassegni inamovibili validi per tutte le specie da apporsi senza ritardo sui capi abbattuti e attivando rapide forme di raccolta dei dati di prelievo, sulla base delle indicazioni fornite dalla competente struttura della Giunta regionale.

4. Durante i periodi riservati al prelievo selettivo il soggetto gestore di ciascuna unità di gestione definisce e ripartisce tra i cacciatori i settori di prelievo nei quali attuare gli abbattimenti, garantendone l'accesso nei periodi previsti dal calendario venatorio o dagli atti specifici di pianificazione dei prelievi, di norma mediante l'utilizzo di sistemi telefonici ed informatici di prenotazione delle uscite.

5. Per il prelievo del cinghiale la tecnica della girata, la caccia in forma singola, sia da appostamento che in cerca, sono attuabili nei periodi e negli orari specificatamente fissati dal calendario venatorio. Per l'applicazione della girata i partecipanti non possono essere superiori a dieci compreso il conduttore di limiere abilitato.

6. I cacciatori di ungulati nelle attività di cui al comma 5 e nelle aree non vocate debbono indossare obbligatoriamente indumenti ad alta visibilità.

7. Gli ATC possono richiedere ai cacciatori esercitanti il prelievo selettivo nelle aree non vocate la disponibilità a svolgere attività di monitoraggio, anche nelle aree vocate. Il mancato svolgimento delle attività suddette e la mancata riconsegna delle schede di abbattimento compilate, può comportare l'esclusione o la riduzione del numero di contrassegni consegnati al cacciatore nell'annata successiva.

8. Il prelievo nelle aree non vocate è eseguito a scalare ed esclude l'assegnazione diretta al cacciatore della classe di sesso ed età almeno sino al raggiungimento del 70 per cento del piano di prelievo.

9. Il prelievo selettivo del cinghiale nelle aree non vocate di dimensioni inferiori ai 30 ettari, intercluse nelle aree vocate, è riservato ai cacciatori abilitati iscritti alle squadre del distretto e al conduttore del fondo se abilitato.

Art. 68

Compiti dell'ATC per la gestione faunistico venatoria degli ungulati (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016, articolo 12 della l.r. 3/1994)

1. Per la gestione faunistico venatoria degli ungulati il comitato di gestione dell'ATC svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) raccoglie e organizza le proposte di piano annuale e i dati relativi alle popolazioni di ungulati presenti nel comprensorio, redige la proposta di piano annuale di gestione ungulati per le aree vocate del comprensorio e la invia alla competente struttura della Giunta regionale;

b) individua i distretti e organizza, per ciascuna specie, censimenti o stime annuali delle popolazioni anche utilizzando i cacciatori iscritti agli ATC;

c) individua un responsabile per ciascuna unità di gestione di propria competenza per ciascuna specie per l'organizzazione del monitoraggio e del prelievo;

d) assegna ad ogni distretto di gestione posto in area vocata un numero adeguato di cacciatori iscritti all'ATC, abilitati alla caccia di selezione a cervidi e bovidi e alla caccia in braccata al cinghiale e ripartisce fra ciascuna unità di gestione posta in area vocata i capi abbattibili individuati nei piani di prelievo, suddivisi, per cervidi e

bovidi, per specie e classe di età, provvedendo, qualora risulti necessario, alla formazione di graduatorie per l'assegnazione delle sottozone di prelievo;

e) assegna i cacciatori alle unità di gestione non conservative;

f) individua, per le aree vocate, le modalità e la localizzazione dei prelievi, individua altresì i settori di prelievo nelle aree non vocate, organizzandoli entro le unità di gestione non conservative;

g) stabilisce l'ammontare del contributo da pagare, entro i limiti stabiliti dalla Giunta regionale, per la partecipazione alla caccia di selezione a cervidi e bovidi e alla caccia al cinghiale, da parte dei cacciatori iscritti ai distretti delle aree vocate e dei non iscritti all'ATC;

h) cura la consegna dei contrassegni inamovibili da porre sui capi abbattuti, l'allestimento e la gestione dei punti di raccolta e controllo dei capi prelevati e le modalità di comunicazione e controllo delle uscite di caccia. Per la caccia al cinghiale in area vocata, l'organizzazione dei punti di raccolta è di norma affidata alle singole squadre. Su indicazione della competente struttura della Giunta regionale raccoglie campioni biologici ed altri dati sui capi abbattuti o comunque pervenuti;

i) inserisce nel SIFV dei dati di censimento e prelievo;

l) inserisce mensilmente nel SIFV i dati georeferenziati relativi ai danni periziati nonché i dati relativi alle opere di prevenzione dei danni predisposte;

m) inserisce nel SIFV i dati geo-referenziati relativi alla suddivisione del territorio dell'ATC nelle diverse unità di gestione, distretti e istituti di competenza, per ciascuna specie di ungulati presenti e, per il cinghiale, la suddivisione in aree di braccata delle aree vocate;

n) fissa, per ogni distretto posto in area vocata, gli oneri a carico dei cacciatori per il risarcimento di eventuali danni causati dalla mancata realizzazione del piano stesso ed altre eventuali misure conseguenti il mancato raggiungimento degli obiettivi gestionali programmati;

o) destina, fissando le procedure relative, la vendita della quota di cervidi e bovidi abbattibili con la caccia di selezione nelle aree vocate, ai cacciatori del distretto, oppure a cacciatori non aventi residenza venatoria o non iscritti o non abilitati accompagnati da cacciatori iscritti al distretto. Nel caso di non completamento della quota suddetta prima dell'inizio della stagione di caccia, assegna comunque i capi in avanzo ai cacciatori del distretto. Analogamente dispone le misure necessarie a favorire la partecipazione dei cacciatori ospiti alle attività di caccia in braccata delle squadre e di selezione;

p) adempie agli obblighi relativi alla gestione delle carni.

Art. 69

Gestione faunistico venatoria degli ungulati nelle aziende faunistico venatorie e agriturismo - venatorie (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016; articoli 20 e 21 l.r. 3/1994)

1. Le aziende faunistico venatorie e agriturismo-venatorie, o loro porzioni, ricadenti in area vocata, costituiscono ciascuna singole unità di gestione del piano annuale di gestione ungulati. In esse i censimenti e il prelievo degli ungulati sono organizzati ed effettuati a cura dal titolare dell'autorizzazione secondo le metodologie indicate nelle linee guida di cui all'articolo 65.

2. Il titolare provvede ad inserire nel SIFV o ad inviare con le modalità stabilite dalla struttura competente della Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno i dati di censimento, i risultati di prelievo dell'annata precedente e la proposta di piano per l'annata venatoria successiva, compilando gli specifici campi del modello informatizzato.

3. I risultati di prelievo relativi all'area non vocata debbono essere comunicati entro il secondo giorno del mese successivo. Il mancato invio del piano di prelievo e delle informazioni richieste, entro il termine stabiliti possono comportare la sospensione del piano annuale e la mancata approvazione del piano di gestione degli ungulati.

4. Nelle aziende faunistico venatorie e nelle aziende agriturismo venatorie il prelievo selettivo può essere eseguito da cacciatori muniti di abilitazione per la specie di riferimento anche conseguita in altre Regioni o da cacciatori accompagnati da cacciatore abilitato.

5. Gli ungulati abbattuti all'interno delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agriturismo venatorie devono essere registrati e bollati con corrispondenti contrassegni numerati inamovibili senza ritardo. Tali contrassegni sono predisposti dall'azienda secondo le specifiche indicate dalla struttura competente della Giunta regionale ad eccezione di quelli relativi alla caccia di selezione al cinghiale che sono ritirati presso l'ATC.

6. Nelle aziende faunistico venatorie e nelle aziende agriturismo venatorie, o in loro porzione, che ricadano in area vocata, durante i periodi consentiti dal calendario venatorio, la caccia al cinghiale può essere esercitata sia in forma singola che in girata e braccata.

7. Il titolare della azienda agriturismo venatoria situata in area vocata organizza il prelievo del cinghiale in braccata attraverso le squadre di caccia operanti nei distretti limitrofi o confinanti, proponendo all'ATC le giornate, le modalità ed il numero dei partecipanti per ciascuna giornata. In assenza di collaborazione o accordo da parte dell'ATC o delle squadre individuate dal titolare, questi può organizzare direttamente il prelievo. La stessa procedura si applica per la caccia di selezione su cervidi e bovidi in area vocata, sostituendo le squadre con i cacciatori di selezione assegnati al distretto.

Art. 70

Recupero dei capi feriti (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016)

1. Fermo restando che i capi feriti in azione di caccia possono essere recuperati anche dai cacciatori stessi con i propri mezzi, il comitato di gestione dell'ATC organizza forme di recupero dei capi feriti avvalendosi dei conduttori cani da traccia abilitati, iscritti negli albi di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e).

2. Durante le operazioni di recupero i conduttori di cani da traccia utilizzano cani qualificati in prove di lavoro riconosciute dall'ENCI, in possesso di certificazione valida, e possono utilizzare armi con o senza ottica di puntamento.

3. Il conduttore del cane da traccia, in presenza di personale di vigilanza dell'istituto o con il suo consenso, può effettuare il recupero anche all'interno di aree a gestione privata o poste in divieto di caccia. Il recupero può altresì essere effettuato dal conduttore abilitato, purché accompagnato o sotto il coordinamento del personale della polizia provinciale, nelle aree cacciabili nei giorni e orari di divieto.

4. Gli ungulati feriti ritrovati nel territorio regionale possono essere abbattuti da parte dei soggetti abilitati di cui al comma 1 e rientrano nel conteggio dei piani di prelievo annuali. Gli ATC dispongono dei capi abbattuti in tali circostanze.

Art. 71

Verifiche sui capi abbattuti
(articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016)

1. Gli ATC stabiliscono forme, modi e tempi per le verifiche dei capi abbattuti.

2. Per la verifica degli abbattimenti, lo svolgimento di particolari programmi di ricerca o per la realizzazione di mostre dei trofei, su richiesta della Regione o del comitato di gestione dell'ATC, il cacciatore è tenuto a presentare il capo abbattuto ad uno dei punti di raccolta individuati dal comitato stesso per le necessarie verifiche, misurazioni biometriche o prelievi sanitari.

3. Per il monitoraggio sanitario, i responsabili dei distretti e delle altre unità di gestione pubbliche o private devono collaborare, ove richiesto, con le Aziende USL con le modalità stabilite dalle competenti strutture della Giunta regionale.

4. La mancata collaborazione agli obblighi di cui al comma 3 da parte dei responsabili dei distretti comporta l'immediata sospensione dei piani di prelievo autorizzati su segnalazione dell'Azienda USL.

Capo II
Caccia al cinghiale

Art. 72

Requisiti per l'esercizio della caccia al cinghiale
(articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016)

1. Sono abilitati alla gestione faunistico venatoria del cinghiale per la caccia in braccata e girata:

a) i cacciatori abilitati all'esercizio venatorio a seguito di superamento dell'esame di cui all'articolo 29, della l.r. 3/1994 successivamente al 1° gennaio 1997;

b) i cacciatori iscritti, alla data del 31 dicembre 1995, nei registri provinciali relativi alle squadre di caccia al cinghiale in braccata;

c) i cacciatori, privi dei requisiti di cui alle lettere a) e b), in possesso di attestato di frequenza rilasciato dalle associazioni venatorie per la partecipazione a corsi di formazione e specializzazione relativi alle norme di comportamento e di sicurezza per la caccia al cinghiale in braccata e in girata;

d) i conduttori di cani da limiere abilitati dalla provincia o dalla Regione, sia per la partecipazione alla braccata, sia quali responsabili degli interventi in girata;

e) i conduttori abilitati dei cani da traccia iscritti negli specifici albi della provincia o della Regione, nell'esercizio delle specifiche attività di recupero.

2. Sono abilitati alla gestione faunistico venatoria del cinghiale per la caccia in selezione i cacciatori abilitati al prelievo selettivo sulla specie cinghiale.

3. Nel calendario venatorio può essere disciplinato il prelievo del cinghiale in forma singola in aree non vocate, da parte di cacciatori in possesso dei contrassegni inamovibili da apporre sui capi abbattuti, consegnati dall'ATC.

4. La struttura competente della Giunta regionale, con specifico provvedimento può riconoscere la validità delle abilitazioni conseguite in regioni diverse dalla Toscana previa verifica dell'equipollenza del titolo posseduto.

5. La struttura competente della Giunta regionale organizza e gestisce l'albo regionale inserito nel SIFV nel quale, per ogni cacciatore sono registrate le abilitazioni possedute.

6. I cacciatori in possesso delle abilitazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono equiparati ai cacciatori di cui all'articolo 37, comma 4 della l.r. 3/1994, per la specie di riferimento.

Art. 73

Caccia al cinghiale nelle aree vocate gestite dagli ATC
(articolo 4 della l.r. 10/2016)

1. La caccia al cinghiale nelle aree vocate gestite dagli ATC è esercitata in braccata, nei periodi, giornate ed orari stabiliti dall'ATC tenuto conto di quanto fissato dal calendario venatorio regionale e in modo tale da garantire lo svolgersi delle altre forme di caccia. Il calendario venatorio può altresì fissare i periodi per l'esercizio della caccia di selezione nelle aree vocate, riservata ai cacciatori abilitati iscritti alle squadre del distretto.

2. L'ATC può differenziare, prima dell'inizio della stagione venatoria, i periodi, le giornate e gli orari di cui al comma 1 nei diversi distretti, in funzione di particolari e motivate esigenze.

3. La caccia al cinghiale è esercitata dai cacciatori abilitati, iscritti all'apposito registro regionale e nei registri dell'ATC. L'ATC provvede, prima dell'inizio della stagione di caccia, ad assegnare i cacciatori iscritti nel registro regionale alla relativa squadra di caccia al cinghiale in braccata utilizzando il SIFV.

4. La caccia al cinghiale in braccata si effettua con cacciatori riuniti in squadre composte da almeno trenta iscritti. Ogni cacciatore può iscriversi ad una sola squadra in Toscana. Ogni squadra può essere iscritta ad un solo ATC. Presso ogni ATC è istituito il registro delle squadre di caccia al cinghiale, che viene annualmente aggiornato con le iscrizioni dei cacciatori alle squadre esistenti.

5. Le braccate possono essere effettuate con la presenza di almeno diciotto cacciatori, tra ospiti ed iscritti alla squadra. Tale numero può raggiungersi anche con la somma di cacciatori afferenti a due o più squadre che svolgono insieme la braccata. Il numero dei cacciatori ospiti deve essere comunque inferiore alla metà dei cacciatori presenti alla braccata.

6. Alle braccate al cinghiale possono partecipare, in qualità di ospiti, anche cacciatori iscritti all'ATC non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 72 e non iscritti alla squadra, e cacciatori in mobilità.

7. Entro il 31 maggio di ogni anno i responsabili delle squadre fanno domanda all'ATC di iscrizione al registro, comunicando contestualmente l'elenco dei cacciatori iscritti alla squadra e il distretto e le aree di battuta nelle quali intendono cacciare.

8. L'ATC assegna le aree di caccia secondo i seguenti metodi: sorteggio giornaliero, rotazione programmata o assegnazione diretta. L'eventuale assegnazione diretta alle squadre, che presuppone l'accordo della maggioranza dei cacciatori iscritti, può avere una durata massima di cinque anni.

9. L'ATC può revocare l'assegnazione diretta, con

conseguente assegnazione fatta giornalmente per sorteggio o rotazione programmata, nei seguenti casi:

- a) mancata realizzazione del piano annuale di gestione del distretto;
- b) aumento dei danni rispetto all'anno precedente;
- c) eventuale variazione dei confini dell'area vocata oggetto di assegnazione.

10. Nella caccia in braccata al cinghiale sono utilizzabili:

- a) fucile a canna liscia caricato con munizioni a palla unica;
- b) armi a canna rigata di calibro non inferiore a 7 millimetri o 270 millesimi di pollice. È altresì ammesso l'uso di fucili a due o tre canne;
- c) arco di potenza non inferiore a 50 libbre standard AMO, con allungo di 28 pollici e frecce dotate di punta a lama semplice o multipla non inferiore a 25 millimetri;
- d) apparecchi radio ricetrasmittenti, esclusivamente a fini di sicurezza.

11. Nella caccia di selezione al cinghiale sono utilizzabili le armi di cui al comma 10, lettere b) munite di ottica e c).

12. I partecipanti alla caccia al cinghiale in braccata non possono portare cartucce a munizione spezzata. I battitori e i braccieri possono portare cartucce caricate a salve.

13. Il responsabile della braccata deve compilare, prima dell'inizio della braccata, la scheda delle presenze, e a fine braccata la scheda contenente i capi abbattuti e quelli avvistati e non abbattuti. Le schede rilasciate dall'ATC devono essere riconsegnate all'ATC stesso entro quindici giorni dal termine del periodo di caccia. Tali procedure sono sostituite da quelle di trasmissione dati via telefonica o web se disponibili.

14. Il numero delle squadre iscritte nel registro dell'ATC non può essere superiore al numero delle squadre iscritte alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

15. Le squadre di cui al comma 4, in accordo con le amministrazioni comunali competenti, con l'ATC di riferimento e con gli agricoltori operanti nelle aree limitrofe, possono realizzare interventi di miglioramento ambientale con colture a perdere in area vocata, privilegiando il recupero dei terreni agricoli incolti.

Capo III

Prelievo selettivo degli altri ungulati

Art. 74

Esercizio della caccia di selezione a cervidi e bovidi
(articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016)

1. La caccia di selezione a cervidi e bovidi è esercitata, salvo quanto previsto all'articolo 67 per il territorio a caccia programmata e all'articolo 69 per gli istituti privati, dai cacciatori abilitati e iscritti nell'apposito registro regionale.

2. La caccia di selezione nelle aree vocate è esercitata esclusivamente in forma individuale, con i sistemi della cerca e dell'aspetto, senza l'uso dei cani, ad eccezione dei cani da traccia abilitati ENCI condotti a guinzaglio dal rispettivo conduttore abilitato, e con l'esclusione di qualsiasi forma di battuta.

Art. 75

Caccia di selezione a cervidi e bovidi nelle aree vocate gestite dagli ATC (articolo 6 della l.r. 10/2016)

1. I cacciatori che hanno effettuato l'opzione di caccia ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera c) della l.r. 3/1994 possono iscriversi ed effettuare la caccia di selezione ad un solo distretto posto in area vocata, per ciascuna specie e per ciascun ATC nel quale sono iscritti, sia come residenza venatoria, sia come ulteriore ATC.

2. Gli ATC prevedono nei propri disciplinari le modalità di accesso ai distretti di propria competenza, e le attività obbligatorie necessarie per esercitare la gestione venatoria di ciascuna specie. Gli ATC possono sospendere l'accesso ai distretti a cacciatori che abbiano commesso irregolarità nella gestione, ai sensi di quanto previsto da specifico disciplinare approvato dal comitato di gestione.

3. Il comitato di gestione dell'ATC assegna ad ogni distretto i cacciatori di selezione abilitati privilegiando coloro che hanno effettuato l'opzione ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994 in proporzione al numero dei capi prelevabili, della superficie e delle caratteristiche ambientali del distretto e delle effettive esigenze gestionali. Nel piano faunistico venatorio regionale sono indicati i criteri per la determinazione della saturazione dei distretti per la caccia al capriolo.

4. Il comitato di gestione destina la cessione dei diritti di caccia di una quota non inferiore al 20 per cento di cervidi e bovidi, abbattibili con la caccia di selezione, ai cacciatori del distretto, oppure a cacciatori non aventi residenza venatoria o non iscritti o non abilitati accompagnati da cacciatori iscritti al distretto. I capi che non sono stati ceduti all'inizio del periodo di prelievo annuale, devono comunque essere ripartiti tra i cacciatori del distretto.

5. Per la caccia di selezione sono utilizzabili armi a canna rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, di calibro non inferiore a 5,6

millimetri, con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri. È altresì ammesso l'uso di fucili a due o tre canne, con l'obbligo dell'uso esclusivo della canna rigata. Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo selettivo deve essere munita di ottica di puntamento.

6. Per ciascuna specie sono ammessi i seguenti calibri minimi:

- a) capriolo calibro minimo utilizzabile 5,6 millimetri, con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri;
- b) muflone calibro minimo utilizzabile 6 millimetri;
- c) daino calibro minimo utilizzabile 6 millimetri;
- d) cervo calibro minimo utilizzabile 7 millimetri o 270 millesimi di pollice;
- e) cinghiale calibro minimo utilizzabile 5,6 millimetri.

7. È altresì utilizzabile l'arco, comunque di potenza non inferiore a 40 libbre standard AMO per il capriolo e 50 libbre per le altre specie, con allungo di 28 pollici e frecce dotate di punta a lama semplice o multipla non inferiore a 25 millimetri.

8. Su ogni capo di cervidi e bovidi abbattuto il cacciatore deve apporre un contrassegno numerato, rilasciato dall'ATC, prima di rimuoverlo dal luogo di abbattimento.

9. L'ATC dispone le modalità di prenotazione e comunicazione delle uscite di caccia, dell'utilizzo dei punti e percorsi di tiro e dei settori di prelievo, di raccolta e comunicazione dei dati relativi alle uscite e di controllo dei capi abbattuti.

10. Con riferimento al recupero dei capi feriti e alle verifiche sui capi abbattuti si applica quanto previsto agli articoli 70 e 71.

Capo IV

Gestione faunistico venatoria del cervo appenninico

Art. 76

Finalità (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016)

1. La gestione faunistico venatoria del cervo appenninico ha come scopo la conservazione nel tempo della specie nelle aree ad essa vocate nonché il mantenimento delle caratteristiche naturali delle popolazioni in termini di struttura demografica.

2. La gestione faunistico venatoria del cervo appenninico si realizza attraverso programmi e metodi che considerano in modo unitario le popolazioni, nonostante le suddivisioni amministrative e gestionali del territorio dalle stesse occupato.

Art. 77

Comprensorio e organi di gestione
(articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016)

1. Per ciascuna popolazione presente sul territorio appenninico viene individuato un comprensorio geografico e amministrativo di gestione sulla base dell'areale distributivo complessivo della popolazione stessa ed eventuali sub-comprensori.

2. I confini dei comprensori di applicazione della gestione del cervo appenninico sono definiti dalla Regione tenendo conto delle indicazioni della commissione tecnica.

3. I comprensori sono suddivisi in sub-comprensori a loro volta divisi in unità di gestione, Distretti, Istituti faunistici, aree protette, che rappresentano la base minima territoriale per una razionale attività gestionale compreso il prelievo. Le unità di gestione sono di tipo conservativo o non conservativo.

4. Le Unità di Gestione non conservative rappresentano la suddivisione, per gli scopi gestionali, delle aree non vocate per la specie, definite dalla Regione. In esse si applicano le attività e procedure previste all'articolo 67.

5. Per ciascun comprensorio vengono individuate una commissione di coordinamento e una commissione tecnica.

Art. 78

Commissione di coordinamento
(articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016)

1. La commissione di coordinamento viene nominata con atto della competente struttura della Giunta regionale. Nella commissione di coordinamento sono rappresentate le Regioni, gli enti di gestione delle aree protette nazionali e regionali di cui alla l. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette) inclusi nel territorio, gli ATC interessati territorialmente e l'ISPRA.

2. La commissione nomina al proprio interno un presidente ed un segretario e può richiedere, quando ne ravvisi la necessità, la partecipazione di altri soggetti interessati a determinati aspetti gestionali. La commissione inoltre può chiedere alle organizzazioni professionali agricole la nomina di un rappresentante per le tematiche relative all'interazione con le attività agricole.

3. La commissione di coordinamento ha i seguenti compiti:

a) fornire alla commissione tecnica gli indirizzi per la predisposizione del piano poliennale di gestione tenuto

conto delle indicazioni contenute negli strumenti di pianificazione e programmazione regionali;

b) adottare il piano poliennale di gestione che viene recepito dalle regioni nei propri atti di pianificazione faunistica.

Art. 79

Commissione tecnica (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016)

1. La commissione tecnica è composta da tecnici faunistici nominati rispettivamente dalla competente struttura della Giunta regionale e dall'ATC ricadente nel comprensorio di gestione, anche con riferimento a ciascuna seduta. Qualora nel comprensorio sia compreso il territorio di un parco nazionale l'ente di gestione può nominare un proprio tecnico.

2. I tecnici faunistici di cui al comma 1, sono nominati tenendo conto delle indicazioni dell'ISPRA sui requisiti professionali minimi che devono essere posseduti dai componenti delle commissioni tecniche per la gestione del cervo.

3. Ciascun tecnico, nel territorio di competenza, oltre a curare i rapporti di natura tecnica con i diversi soggetti coinvolti nella gestione del cervo, indirizza e coordina le attività previste nel programma annuale operativo provvedendo anche all'elaborazione dei dati.

4. La commissione tecnica ha il compito di:

a) predisporre la proposta di piano poliennale di gestione;

b) predisporre il programma annuale operativo che viene approvato dalla competente struttura della Giunta regionale;

c) definire e curare le procedure tecniche ed organizzative per la realizzazione degli interventi di gestione;

d) curare i rapporti di natura tecnica con i soggetti coinvolti nella realizzazione degli obiettivi di gestione;

e) consegnare alla commissione di coordinamento una relazione annuale sull'attività svolta, sugli obiettivi raggiunti e sulle problematiche riscontrate.

Art. 80

Strumenti di gestione delle popolazioni
(articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016)

1. Gli strumenti di gestione delle popolazioni di cervo appenninico sono il piano poliennale di gestione e il programma annuale operativo.

2. Il piano poliennale di gestione è lo strumento di programmazione per la gestione faunistico venatoria nell'ambito di ciascun comprensorio.

3. Il programma annuale operativo è lo strumento che

indica le attività gestionali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano poliennale di gestione.

Art. 81

Piano poliennale di gestione (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016)

1. La gestione faunistico venatoria della popolazione di cervo nell'ambito di ciascun comprensorio si realizza con l'attuazione di un piano poliennale di gestione.

2. Nel piano poliennale di gestione sono definiti:

- a) gli obiettivi della gestione a breve, medio e lungo termine finalizzati alla gestione della specie in un rapporto di compatibilità con le attività agro-silvo-pastorali;
- b) gli interventi diretti ed indiretti da realizzarsi sulla popolazione in rapporto con il territorio ospite;
- c) l'organizzazione della gestione faunistica e venatoria nel comprensorio tenuto conto delle norme e dei regolamenti regionali e delle finalità di ciascuna unità di gestione.

Art. 82

Programma annuale operativo (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016)

1. La commissione tecnica, sulla base dei contenuti del piano poliennale di gestione e della relazione annuale relativa all'attività svolta, tenuto conto degli obiettivi raggiunti e delle problematiche riscontrate, propone il programma annuale operativo.

2. Il programma annuale operativo contiene:

- a) l'individuazione cartografica e l'aggiornamento dell'areale riproduttivo e annuale della popolazione;
- b) l'individuazione dei sub-comprensori, e delle unità di gestione in essi ricadenti;
- c) le attività necessarie alla valutazione della consistenza e della struttura della popolazione;
- d) il programma delle analisi previste per valutare le condizioni sanitarie e le caratteristiche biometriche della popolazione;
- e) i tempi e i metodi di raccolta dei dati inerenti l'impatto della specie sulle attività antropiche ivi compresi i dati relativi agli incidenti stradali;
- f) l'organizzazione della gestione faunistico venatoria dei sub-comprensori e delle unità di gestione;
- g) la definizione cartografica e progettuale degli interventi previsti di miglioramento ambientale e di prevenzione dei danni alle produzioni agricole;
- h) il piano di prelievo;
- i) gli eventuali interventi di cattura.

3. Nel programma annuale operativo vengono individuati, d'intesa con gli ATC, i soggetti responsabili del-

le attività previste nonché, sono definite le modalità e i tempi per la realizzazione delle attività stesse.

Art. 83

Organizzazione del prelievo (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016)

1. Il prelievo venatorio del cervo appenninico è effettuato attraverso il prelievo selettivo ed è organizzato in modo unitario nell'ambito di ciascun comprensorio.

2. Il prelievo è ripartito nei sub-comprensori e nelle unità di gestione in funzione delle esigenze gestionali.

3. Il prelievo è organizzato e ripartito, tenuto conto dell'unitarietà del comprensorio, tra i diversi sub-comprensori e le singole Unità di Gestione sulla base della superficie e della consistenza numerica di cervi presente e della vocazione di ciascuna unità di gestione.

4. Nell'ambito di ciascun ATC, sono da questo individuati punti di raccolta e controllo finalizzati agli accertamenti della corrispondenza tra classe assegnata e capo abbattuto e ai rilevamenti biometrici e sanitari. Nei punti di controllo operano rilevatori biometrici addetti al controllo dei capi abbattuti.

5. La gestione faunistico venatoria si basa sull'attività dei cacciatori di cervo abilitati e iscritti ai distretti presenti nel comprensorio.

6. Ciascun cacciatore abilitato al prelievo del cervo appenninico può iscriversi ad un solo comprensorio regionale.

7. La gestione faunistico venatoria del cervo appenninico deve essere economicamente autosufficiente. I comitati di gestione degli ATC possono richiedere ai cacciatori che partecipano alla gestione entro il comprensorio, un contributo commisurato alle spese di gestione ed di organizzazione.

Art. 84

Assegnazione dei prelievi nelle aziende faunistico venatorie e agriturismo venatorie (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016)

1. L'assegnazione di una quota di capi da prelevare alle aziende faunistico venatorie e alle aziende agriturismo venatorie rientra nel piano di prelievo del comprensorio in cui ricade l'azienda ed è subordinata allo svolgimento di tutte le attività di gestione previste per il distretto stesso come censimenti, miglioramenti ambientali, verifica dei capi abbattuti.

2. I capi abbattuti devono pervenire ai punti di controllo utilizzati nel comprensorio di gestione.

Art. 85

Modalità di prelievo (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016)

1. Il prelievo dei soggetti previsti dal programma annuale operativo può essere eseguito esclusivamente con fucile a colpo singolo o a ripetizione manuale con una o più canne rigate avente calibro non inferiore ai 7 millimetri, o 270 millesimi di pollice dotato di ottica di puntamento.

Titolo VII

Abilitazioni all'esercizio venatorio e altre abilitazioni

Capo I

Abilitazione all'esercizio venatorio
e al prelievo selettivo degli ungulati

Art. 86

Presentazione delle domande per gli esami di abilitazioni (articoli 28 quater e 29 della l.r. 3/1994)

1. Possono presentare domanda per la partecipazione agli esami di cui all'articolo 29 della l.r. 3/1994 i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data di presentazione della domanda e che siano residenti o domiciliati in Toscana. Per partecipare agli esami di abilitazione alla caccia di selezione di cui all'articolo 28 quater della l.r. 3/1994 è necessario il possesso della licenza di porto di fucile per uso di caccia. La domanda di partecipazione agli esami è indirizzata alla competente struttura della Giunta regionale utilizzando il modulo scaricabile dal sito web della Regione Toscana. Alla domanda è allegata copia di un documento valido di identità in corso di validità. Nella domanda di partecipazione il richiedente può scegliere la sede territoriale ove sostenere l'esame.

2. La domanda è recapitata per posta raccomandata A.R. o per posta elettronica certificata (PEC) o mediante il sistema APACI della Regione Toscana oppure presentata a mano presso la sede territoriale di riferimento. Per l'invio con modalità digitale deve essere predisposto un file in formato pdf dell'istanza sottoscritta in forma autografa, alla quale deve essere apposta la marca da bollo. In caso di invio mediante posta raccomandata deve essere specificato sulla busta: contiene istanza di ammissione all'esame per le abilitazioni venatorie, negli altri casi di invio l'oggetto deve sempre riportare: "contiene istanza di ammissione all'esame per le abilitazioni venatorie".

3. Sono accettate tutte le domande pervenute entro la data di pubblicazione dell'esame sul sito web regionale. Le domande pervenute successivamente a tale data sono considerate valide per la sessione successiva.

4. Le domande possono essere raccolte anche da-

gli ATC o dalle associazioni venatorie e da questi successivamente trasmesse, con le modalità di invio di cui al comma 2, alla competente struttura della Giunta regionale, con lettera di accompagnamento ed elenco dei richiedenti in cartaceo e formato elettronico.

5. Non è considerata accoglibile la domanda presentata su modulistica diversa rispetto a quella presente sul sito web della Regione Toscana o presentata con modalità diverse da quelle previste dal comma 2.

Art. 87

Comunicazione della sessione d'esame
(articoli 28 quater e 29 della l.r. 3/1994)

1. La comunicazione della data, dell'orario e della sede degli esami avviene esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web della Regione, almeno quindici giorni prima della data dell'esame. Nella stessa giornata, a seconda delle domande pervenute, possono essere fissati più turni di esame. In caso di ritardo del candidato è a insindacabile giudizio della commissione ammetterlo in un turno successivo da quello per il quale è stato convocato.

Art. 88

Materie di esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio (articolo 29 della l.r. 3/1994)

1. Le materie d'esame per l'abilitazione venatoria sono le seguenti:

- a) legislazione venatoria;
- b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili su schede iconografiche approvate dalla competente struttura della Giunta regionale;
- c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
- d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle coltivazioni agricole;
- e) norme di pronto soccorso e comportamento di sicurezza nell'esercizio venatorio;
- f) norme per la caccia al cinghiale in braccata.

Art. 89

Modalità di svolgimento degli esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio (articolo 29 della l.r. 3/1994)

1. L'esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio si articola in una prova scritta a quiz a risposta multipla e in una prova orale con prova pratica sulle materie di cui all'articolo 88, comma 1, lettere b) e c). Le domande della prova scritta sono venticinque e per ogni domanda sono previste tre risposte possibili, di cui due errate e una corretta. La domanda priva di risposta è considerata errore. Sono ammessi al massimo cinque errori; con sei o più errori su venticinque domande il candidato non risulta

abilitato. Per lo svolgimento della prova scritta sono previsti trenta minuti. Nella prova orale con prova pratica deve essere dimostrata la capacità di riconoscimento delle specie selvatiche e dell'uso delle armi.

2. I quiz sono scelti dalla commissione d'esame estraendoli a sorte tra quelli approvati con atto della competente struttura della Giunta regionale.

3. Il superamento della sola prova scritta e l'esito negativo della prima prova orale consente al candidato di sostenere solo una seconda prova orale.

4. In caso di esito negativo dell'esame il candidato può ripresentare domanda non prima di trenta giorni dalla data della prova sostenuta.

5. La Regione assicura l'inizio di almeno una sessione di esame entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 90

Materie di esame per l'abilitazione all'esercizio della caccia di selezione agli ungulati (articoli 28 quater e 29 della l.r. 3/1994)

1. Le materie d'esame per l'esercizio della caccia di selezione agli ungulati sono le seguenti:

- a) caratteristiche delle specie ungulate;
- b) concetti di ecologia applicata;
- c) principi e metodi generali per la stima quantitativa delle popolazioni;
- d) riqualificazione ambientale e faunistica;
- e) ecologia;
- f) criteri per il riconoscimento in natura (sesso e classi di età);
- g) monitoraggio;
- h) pianificazione del prelievo;
- i) ispezione dei capi abbattuti;
- l) tecniche di prelievo e balistica;
- m) recupero dei capi feriti con i cani da traccia;
- n) trattamento dei capi abbattuti;
- o) normativa di riferimento.

Art. 91

Modalità di svolgimento degli esami per l'abilitazione al prelievo selettivo dei cervidi e bovidi (articoli 28 quater e 29 della l.r. 3/1994)

1. L'esame per l'abilitazione al prelievo selettivo dei cervidi e bovidi si articola in una prova scritta, una prova orale nelle materie di cui all'articolo 90 e una prova pratica. La prova scritta è a quiz a risposta multipla.

2. Durante la prova orale per ciascuna specie, deve essere dimostrata la capacità del candidato di riconoscere

specie, sesso e classe di età delle specie per cui è stata superata la prova scritta.

3. La prova pratica consiste nello svolgimento di una prova di maneggio dell'arma e di tiro effettuata presso una sede del Tiro a Segno Nazionale alla presenza di un Istruttore di Tiro che rilascia specifica certificazione. La prova di tiro, effettuata utilizzando una carabina munita di ottica dei calibri consentiti per il prelievo selettivo, è superata se almeno quattro colpi su cinque sparati da una distanza di 100 metri risultano entro un cerchio di 15 centimetri di diametro preso come bersaglio di riferimento. Il colpo tangente alla riga, che indica il cerchio di 15 centimetri di diametro è comunque considerato valido. Per l'uso dell'arco la prova di tiro è effettuata e certificata da un istruttore di tiro abilitato, previo lo svolgimento di una prova di tiro sul campo da una distanza non inferiore a metri 30 per il compound e metri 20 per l'arco tradizionale. La prova è ritenuta valida con il risultato di 4 frecce su 5 in bersaglio di 20 centimetri di diametro.

4. La prova scritta dell'esame per l'abilitazione al prelievo selettivo del capriolo verte su venticinque quiz di cui venti di carattere generale e cinque specifiche sulla specie. Per ogni domanda sono previste tre risposte possibili, di cui due errate e una corretta. Sono ammessi un massimo di cinque errori. La domanda priva di risposta è considerata errore. Per lo svolgimento della prova scritta sono concessi trenta minuti.

5. Il superamento dell'esame di abilitazione alla specie capriolo è obbligatorio per conseguire l'abilitazione al daino e al muflone.

6. L'abilitazione per daino o muflone è conseguita con il superamento di un esame semplificato comprendente una prova scritta che consiste in cinque domande per specie con massimo un errore e una prova orale per ciascuna specie. Per lo svolgimento della prova scritta sono previsti quindici minuti.

7. La prova scritta per l'abilitazione al prelievo selettivo del cervo, fermo restando l'obbligo del possesso di abilitazione al capriolo, consiste in un quiz a risposta multipla su venticinque domande specifiche per la specie. Per ogni domanda sono previste tre risposte possibili, di cui due errate e una corretta. La domanda priva di risposta è considerata errore. Sono ammessi un massimo di cinque errori: con sei errori il candidato non è abilitato. Per lo svolgimento della prova scritta sono concessi trenta minuti.

8. Il superamento della sola prova scritta e l'esito negativo della prima prova orale consente al candidato di sostenere solo una seconda prova orale.

9. In caso di esito negativo dell'esame il candidato può ripresentare domanda non prima di trenta giorni dalla data della prova sostenuta.

Art. 92

Modalità di svolgimento degli esami di abilitazione al prelievo selettivo del cinghiale (articoli 28 quater e 29 della l.r. 3/1994)

1. Per l'esame di abilitazione al prelievo selettivo del cinghiale la prova scritta verte su dieci quiz nelle materie dell'articolo 90. Per ogni domanda sono previste tre risposte possibili, di cui due errate e una corretta. Sono ammessi al massimo due errori complessivi: con tre errori sulle dieci domande il candidato non risulta abilitato. La domanda priva di risposta è considerata errore. Per lo svolgimento della prova scritta sono previsti quindici minuti.

2. Salvo quanto previsto ai commi 5 e 6 per l'accesso all'esame di abilitazione è necessario, aver partecipato ad un corso di tre ore con frequenza obbligatoria organizzato dagli ATC o dalle Associazioni venatorie, agricole e ambientali.

3. I corsi di cui al comma 2 sono autorizzati dalla Regione su richiesta dell'ATC o delle Associazioni venatorie, agricole e ambientali, che provvedono a comunicare alla Regione con un preavviso di dieci giorni lavorativi rispetto all'inizio del corso, la sede, le date, gli orari, l'elenco dei partecipanti, i docenti, le modalità di controllo delle presenze dei partecipanti. Alla fine del corso è comunicato alla Regione l'elenco dei partecipanti che possono accedere al successivo esame.

4. Non è necessario aver superato la prova per il capriolo per sostenere l'esame di cui al presente articolo.

5. Per il rilascio dell'abilitazione ai cacciatori già abilitati al controllo del cinghiale ai sensi dell'articolo 37 l.r. 3/1994 in possesso di apposita abilitazione rilasciata dalle province e/o iscritti al registro regionale per la caccia al cinghiale in forma collettiva sono richieste solo una prova scritta e una prova di tiro da svolgersi con le modalità di cui all'articolo 91, comma 3.

6. Per il rilascio dell'abilitazione ai cacciatori già abilitati al prelievo selettivo di cervidi e bovidi è richiesta solo la prova scritta.

7. In caso di esito negativo dell'esame il candidato può ripresentare domanda non prima di trenta giorni dalla data della prova sostenuta.

8. L'abilitazione acquisita è valida su tutto il territorio

regionale, comprendente sia le aree vocate che le aree non vocate alla specie.

Art. 93

Assenze, esiti degli esami e attestato d'idoneità (articoli 28 quater e 29 della l.r. 3/1994)

1. I candidati che non si presentano alla prova scritta degli esami di abilitazione di cui agli articoli 28 quater e 29 della l.r. 3/1994 devono ripresentare una nuova domanda.

2. Ai candidati convocati all'esame orale è concesso di rinviare la prova ad una sessione successiva una sola volta, comunicando preventivamente la propria impossibilità di partecipare alla sessione di esame programmata. In mancanza della suddetta comunicazione l'assenza del candidato è considerata come prova non superata.

3. Gli esiti degli esami di abilitazione sono resi noti entro quindici giorni successivi alla prova per mezzo di affissione presso le sedi territoriali regionali dove si sono svolte le prove e tramite pubblicazione sul sito web della Regione Toscana.

4. L'attestato di idoneità è ritirato dai soggetti abilitati presso la sede di svolgimento dell'esame non prima di trenta giorni dal giorno dell'esame stesso. Il ritiro dell'attestato può essere oggetto di delega.

Capo II Altre abilitazioni

Art. 94

Corsi di abilitazione al controllo della fauna selvatica (articolo 37 l.r.3/1994)

1. Il corso di l'abilitazione al controllo ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 3/1994 delle specie volpe minilepre, coniglio selvatico, corvidi, nutria, cinghiale, colombo di città, tortora orientale dal collare, storno, è svolto sul territorio della Regione da personale docente di comprovata esperienza sull'argomento e si articola in diciotto ore di lezione, suddivisibili in nove ore per le specie ornitiche e nove per i mammiferi. La frequenza al corso è obbligatoria.

2. Le materie oggetto del corso sono definite con delibera della Giunta regionale.

3. Per il conseguimento dell'abilitazione per controllo l'istanza di partecipazione al corso è presentata al soggetto organizzatore del corso, utilizzando la modulistica predisposta dalla competente struttura della Giunta regionale.

4. Nella domanda di partecipazione il richiedente deve scegliere la sede territoriale ove frequentare il corso.

5. La competente struttura della Giunta regionale organizza i corsi avvalendosi delle associazioni venatorie, ambientaliste, agricole e istituti scientifici o organismi pubblici.

6. L'abilitazione si ottiene partecipando al 100 per cento delle ore dei corsi, comprese le esercitazioni pratiche e superando la verifica finale di apprendimento alla quale può presenziare un funzionario regionale individuato tra quelli nominati con atto della competente struttura della Giunta regionale.

7. Il soggetto organizzatore del corso trasmette alla competente struttura della Giunta regionale l'elenco dei partecipanti al corso e l'esito delle verifiche finali di apprendimento.

8. Il dirigente della competente struttura della Giunta regionale con proprio atto iscrive gli abilitati nell'apposito albo.

Art. 95

Altre abilitazioni (articolo 29 l.r. 3/1994)

1. I contenuti e le modalità dei corsi per l'abilitazione a conduttore di cane da traccia e a conduttore di cane da limiere, i corsi per il monitoraggio della beccaccia con cane da ferma e le abilitazioni cinofile sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale.

Titolo VIII

Sistema informatizzato faunistico venatorio regionale

Capo I

Sistema informatizzato faunistico venatorio regionale

Art. 96

Finalità e definizione del sistema informatizzato faunistico venatorio regionale (articolo 10 l.r. 3/1994)

1. La Regione predispone il sistema informatizzato faunistico venatorio regionale (SIFV) quale piattaforma informatica di supporto finalizzata alla gestione dell'anagrafe venatoria, alla raccolta e analisi dei dati e informazioni relativi alla gestione faunistico venatoria, alla consultazione della cartografia digitale.

2. Il SIFV costituisce lo strumento per le attività dell'osservatorio regionale di cui all'articolo 10 della l.r. 3/1994 e il canale informatizzato di comunicazione e consultazione dei dati da parte degli utenti e soggetti gestori.

3. Il SIFV è gestito dalla competente struttura della

Giunta Regionale, è collegato con gli ATC, ed è la piattaforma web-gis sulla quale sono inserite e aggiornate le informazioni cartografiche relative al piano faunistico venatorio regionale.

4. Confluiscono nel SIFV in particolare i seguenti dati:

a) anagrafica regionale dei cacciatori, con indicazione per ciascuno dei dati anagrafici, degli ATC utilizzati, delle abilitazioni ed autorizzazioni possedute, dei distretti/squadre di iscrizione;

b) modulistica in formato digitale per ciascuna procedura di autorizzazione/rinnovo/invio dati;

c) cartografia consultabile degli ATC, degli istituti faunistici, del catasto degli appostamenti fissi di caccia, della vocazione faunistica del territorio, dei distretti/subunità di gestione;

d) monitoraggio della stima, consistenza e distribuzione delle popolazioni faunistiche;

e) piani annuali di prelievo faunistico e di controllo delle aree di gestione e degli istituti privati;

f) entità e distribuzione geografica dei prelievi faunistici, delle catture e delle immissioni, articolate per istituti/unità di gestione venatoria;

g) entità dei danni causati dalla fauna selvatica alle attività agricole e alle infrastrutture e misure di prevenzione adottate, possibilmente georeferenziati;

h) catasto georeferenziato delle collisioni con fauna selvatica;

i) strumenti di comunicazione di uscita/rientro degli interventi di prelievo venatorio e controllo faunistico e dati relativi al loro esito.

5. I dati cartografici relativi di cui al comma 4 sono pubblicati e consultabili sul portale webgis Geoscopio della Regione Toscana (www.regione.toscana.it/-/geoscopio).

6. Le modalità di implementazione e di aggiornamento del SIFV sono definite con atto della competente struttura della Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

7. La Regione, in accordo con gli ATC, promuove l'implementazione dei contenuti del SIFV di cui al comma 1 del presente articolo, favorendone l'integrazione con analoghi strumenti degli ATC.

8. La Regione in accordo con gli ATC predispone le modalità di accesso via web alle informazioni e le possibilità di inserimento dati da parte di ciascun utente attraverso sistemi di autenticazione mediante specifiche password, differenziati per ruoli o compiti operativi, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs.196/2003 e dai provvedimenti dell'autorità garante per la protezione dei dati personali.

Titolo IX
Disposizioni finali

Art. 97

Norme transitorie e di prima applicazione

1. Al termine del periodo di vigenza della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994) le disposizioni del titolo VI continuano ad applicarsi per quanto compatibili con le disposizioni di cui agli articoli 28 bis e 28 ter della l.r. 3/1994.

2. Fino all'approvazione della delibera della Giunta regionale di cui all'articolo 95 i contenuti e le modalità dei corsi sono disciplinati dalla delibera di Giunta regionale n. 1075 del 2 novembre 2016.

3. In via di prima applicazione, la struttura della Giunta regionale competente diffida i titolari di autorizzazioni per appostamenti, decaduti nel corso della stagione venatoria 2017/2018 per non aver rispettato il termine di pagamento della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Giunta regionale 26 luglio 2011, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") e ancora non riassegnati, a provvedere al pagamento, entro sessanta giorni, della tassa di concessione per la stagione venatoria 2017/2018, maggiorata da un importo corrispondente alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 58, comma 1, lettera q) della l.r. 3/1994.

Art. 98
Abrogazioni

1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 luglio 2011, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") è abrogato data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 99
Disapplicazione dei regolamenti provinciali

Ai sensi dell'articolo 111 della legge regionale 1 marzo 2016, n. 20 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005) dall'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere applicazione i regolamenti provinciali in materia faunistica venatoria.

Art. 100
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 5 settembre 2017

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 6 settembre 2017, n. 49/R

Regolamento di attuazione del Capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola).

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

PREAMBOLO

Art. 1 - Oggetto (articolo 7 della l.r. 45/2007)

Art. 2 - Ambito di applicazione (articolo 7 della l.r. 45/2007)

Art. 3 - Requisito della capacità professionale (articolo 7, comma 1, lettera a) della l.r. 45/2007)

Art. 4 - Requisito del tempo di lavoro (articolo 7, comma 1, lettere a) e b) della l.r. 45/2007)

Art. 5 - Requisito del reddito da lavoro (articolo 7, comma 1, lettere a) e b) della l.r. 45/2007)

Art. 6 - Condizioni che determinano il mantenimento dei requisiti del tempo di lavoro e del reddito da lavoro (articolo 7, comma 1, lettera c) della l.r. 45/2007)

Art. 7 - Criteri per la verifica del requisito dell'oggetto sociale delle società agricole (articolo 7, comma 1, lettera f) della l.r. 45/2007)

Art. 8 - Modalità di richiesta di riconoscimento della qualifica di IAP (articolo 5 della l.r. 45/2007)

Art. 9 - Riconoscimento provvisorio della qualifica di IAP (articolo 4, comma 1 della l.r. 45/2007)

Art. 10 - Vigilanza e controllo (articolo 7, comma 1, lettera g) della l.r. 45/2007)

Art. 11 - Revoca e sanzioni (articolo 7, comma 1, lettera h) della l.r. 45/2007)

Art. 12 - Procedura conciliativa (articolo 7, comma 1, lettera i) della l.r. 45/2007)

Art. 13 - Pubblicità delle iscrizioni degli IAP (articolo 5 della l.r. 45/2007)

Art. 14 - Norme transitorie

Art. 15 - Abrogazione

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola) e in particolare l'articolo 7;

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 25 maggio 2017;

Visto il parere delle competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale di adozione dello schema di regolamento del 12 giugno 2017 n. 624;

Visto il parere favorevole, con osservazioni, espresso dalla seconda Commissione consiliare nella seduta del 27 luglio 2017;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 agosto 2017, n. 933;

Considerato quanto segue:

1. la l.r. 45/2007 è stata oggetto di modifiche a seguito del riordino delle funzioni amministrative attuato con la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56); al fine di adeguare i contenuti del regolamento di attuazione alle nuove disposizioni della legge le norme regolamentari vigenti sono aggiornate;

2. al fine di garantire adeguate conoscenze e capacità professionali sono stati modificati i requisiti per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) tenendo conto dell'esperienza maturata negli anni di applicazione della vigente normativa;

3. i requisiti del tempo lavoro e del reddito da lavoro

sono stati aggiornati per tener conto dell'attuale quadro normativo nazionale;

4. al fine di disciplinare nell'ambito dell'organizzazione della Regione i controlli sulla permanenza dei requisiti degli imprenditori agricoli professionali sono previste specifiche disposizioni;

5. viene modificata la disciplina della procedura conciliativa in caso di esito negativo dei controlli, al fine di semplificarla tenendo conto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) in materia di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

6. tenuto conto delle numerose modifiche da apportare al vigente testo regolamentare è opportuno, nel rispetto dei principi di qualità della normazione, abrogare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 febbraio 2008, n. 6/R (Regolamento di attuazione del capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola) e approvare un nuovo regolamento;

7. di accogliere il parere della seconda Commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo.

Si approva il presente regolamento:

Art. 1

Oggetto

(articolo 7 della l.r. 45/2007)

1. Il presente regolamento contiene la disciplina di attuazione del Capo II della legge regionale luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), di seguito denominata legge regionale.

Art. 2

Ambito di applicazione

(articolo 7 della l.r. 45/2007)

1. La qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) è attribuita ai sensi della legge regionale e del presente regolamento con riferimento alle imprese agricole che hanno almeno una propria unità tecnico-economica (UTE), di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del dlgs 30 aprile 1998, n. 173) ubicata in Toscana.

Art. 3

Requisito della capacità professionale

(articolo 7, comma 1, lettera a) della l.r. 45/2007)

1. Il possesso delle adeguate conoscenze e competenze

professionali dell'imprenditore agricolo è riconosciuto d'ufficio oppure accertato tramite esame.

2. La capacità è riconosciuta d'ufficio quando ricorre uno dei seguenti requisiti:

a) possesso di diploma di laurea di primo livello o magistrale, laurea specialistica, diploma di scuola media superiore in quanto idonei all'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e forestali, sezione A e B, o all'albo del collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati o all'albo del collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati;

b) aver esercitato per due anni l'attività agricola, per un minimo di 832 ore annue, equivalenti a centoquattro giornate lavorate nel corso dell'anno, antecedentemente alla presentazione della richiesta di riconoscimento, come titolare di azienda, coadiuvante familiare, lavoratore agricolo subordinato con inquadramento non inferiore a operaio qualificato, amministratore delle società di capitali e di cooperativa, anche a scopo consortile. Il possesso del requisito è comprovato mediante la documentazione di avvenuta iscrizione nella gestione previdenziale e assistenziale per l'agricoltura;

c) possesso della qualifica di operatore biologico, per i produttori agricoli, attestata dall'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica, dopo aver superato la prevista fase di conversione almeno per una parte dell'azienda;

d) aver frequentato, non oltre i cinque anni antecedenti la presentazione della richiesta di riconoscimento della qualifica di IAP di cui all'articolo 5 della legge, un corso di formazione erogato da un'agenzia formativa accreditata ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) della durata minima di 100 ore di teoria e di 40 ore di lezioni/esercitazioni pratiche, come comprovato dal certificato di partecipazione, oppure un corso di formazione equiparato della vigente normativa nazionale, della durata minima di 100 ore di teoria e di 40 ore lezioni/esercitazioni pratiche da svolgere in una azienda agricola, come comprovato dal certificato di partecipazione. Sono esonerati dall'obbligo di partecipare alle lezioni/esercitazioni pratiche da svolgere in un'azienda agricola coloro che hanno esercitato per almeno un anno l'attività agricola, per un minimo di 832 ore annue, equivalenti a centoquattro giornate lavorate nel corso dell'anno, come titolare di azienda, coadiuvante familiare, lavoratore agricolo subordinato con inquadramento non inferiore a operaio qualificato.

3. Il corso di formazione di cui al comma 1, lettera d) deve avere almeno il seguente contenuto:

a) ruolo e responsabilità dell'imprenditore agricolo;
 b) attività di cui all'articolo 2135 del codice civile;
 c) normative fiscali e tributarie per l'agricoltura;
 d) gestione dell'organizzazione generale dell'impresa agricola;

e) gestione delle risorse produttive;
 f) legislazione agraria e normative specifiche, i contratti agrari e il credito agrario, contratti di lavoro in agricoltura;

g) sicurezza del lavoro in agricoltura;

h) elementi di botanica, di agronomia e modalità di prevenzione e di difesa delle piante;

i) elementi aziendali che concorrono alla determinazione del reddito dell'impresa agraria, i fattori produttivi e le figure economiche di riferimento;

l) bilancio aziendale: lettura e interpretazione delle voci del bilancio di un'impresa agraria.

4. In carenza delle ipotesi di riconoscimento d'ufficio, il soggetto deve sottoporsi a un esame orale per comprovare le proprie conoscenze e competenze professionali. La commissione valuta le conoscenze generali del candidato sulle materie di cui al comma 3 e la competenza tecnica dello stesso in relazione alla propria esperienza professionale in azienda.

5. La commissione d'esame di cui al comma 4, almeno una per ufficio territoriale regionale, è nominata ai sensi della lettera k bis), del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) ed è composta da tre membri effettivi e tre supplenti e si riunisce quando vi siano almeno quindici domande di esame e comunque almeno due volte l'anno, una a semestre. La competente struttura della Giunta regionale disciplina le modalità di funzionamento della commissione.

Art 4

Requisito del tempo di lavoro

(articolo 7, comma 1, lettere a) e b) della l.r. 45/2007)

1. Il requisito del tempo di lavoro è calcolato avendo a riferimento il tempo minimo di lavoro dedicato alle attività agricole.

2. Il parametro si ricava nel modo seguente: dato il tempo annuo complessivo di una unità lavorativa uomo (ULU), che è pari a 1.728 ore, equivalenti a 48 settimane di 36 ore lavorative, il tempo di lavoro considerato è complessivamente pari o superiore al 50 per cento di 1728 ore e cioè a 864 ore.

3. Se l'imprenditore agricolo professionale opera in una impresa ricadente nelle zone soggette a vincoli naturali o a altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, di seguito denominate zone svantaggiate, il

requisito del tempo di lavoro considerato è pari al 25 per cento di 1728 ore e cioè a 432 ore. In tal caso è necessario che l'UTE dell'azienda ricada prevalentemente nella zona svantaggiata.

4. Qualora l'imprenditore agricolo professionale svolga attività lavorative extra-agricole che si configurano come lavoro dipendente o assimilato, il tempo di lavoro dedicato alle attività agricole deve comunque rispettare le percentuali di cui ai commi 2 e 3. Il calcolo viene fatto comparando il tempo di lavoro calcolato ai sensi del presente articolo con quello risultante dalle norme di legge o contratti applicabili e riscontrabile dalle certificazioni rilasciate dal datore di lavoro.

5. Qualora l'imprenditore agricolo professionale svolga attività lavorative extra - agricole che si configurano come lavoro autonomo, la rilevazione del tempo di lavoro dedicato alle attività agricole pari o superiore a 864 ore annue o 432 ore annue per le zone svantaggiate è condizione sufficiente per l'assolvimento del requisito e si prescinde dalla comparazione con le predette attività lavorative extra - agricole.

6. I criteri uniformi per l'adozione delle tabelle parametriche funzionali alla valutazione delle attività agricole sono stabiliti con deliberazione di Giunta regionale.

7. Il tempo di lavoro dello IAP che svolge unicamente attività di amministrazione e direzione dell'impresa agricola è pari al 20 per cento del fabbisogno lavorativo totale dell'azienda.

Art. 5

Requisito del reddito da lavoro
(articolo 7, comma 1, lettere a) e b) della l.r. 45/2007)

1. Il requisito del reddito da lavoro è calcolato comparando il reddito derivante dall'attività agricola con il reddito globale da lavoro, secondo quanto stabilito dalle linee guida sui controlli di cui all'articolo 10.

2. Il requisito del reddito da lavoro è soddisfatto quando l'imprenditore agricolo professionale persona fisica ricava dall'attività agricola direttamente o in qualità di socio o di amministratore di società agricola almeno il 50 per cento del proprio reddito globale da lavoro. Sono esclusi dal computo del reddito globale da lavoro le pensioni di ogni genere, gli assegni a esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche ovvero in associazioni e altri enti operanti nel settore agricolo.

3. Se l'imprenditore agricolo professionale opera in una impresa ricadente nelle zone soggette a vincoli naturali o a altri vincoli specifici di cui all'articolo 32

del regolamento (UE) n. 1305/2013, la percentuale di cui al comma 2 è ridotta al 25 per cento. Rientra in questa casistica l'impresa la cui UTE ricade prevalentemente in zona svantaggiata.

4. Se l'imprenditore agricolo professionale opera in qualità di amministratore di una società di capitale o in una cooperativa, anche a scopo consortile, il reddito da lavoro derivante da attività agricola è costituito dalle indennità e somme ottenute all'interno della società per tale qualifica. Nel caso in cui l'amministratore sia anche socio della società di capitali e della cooperativa, anche a scopo consortile, al reddito derivante da attività agricola va sommato quello derivante dalla partecipazione alla compagine sociale.

Art. 6

Condizioni che determinano il mantenimento dei requisiti del tempo di lavoro e del reddito da lavoro (articolo 7, comma 1, lettera c) della l.r. 45/2007)

1. Ai fini del soddisfacimento dei requisiti del tempo di lavoro e del reddito da lavoro, l'astensione dal lavoro dell'imprenditore agricolo professionale, al verificarsi delle condizioni di seguito indicate, è equiparata alla condizione lavorativa precedente all'insorgenza della causa di astensione, per tutto il periodo in cui perdurano e comunque per un tempo complessivo non superiore a tre anni:

- a) maternità e paternità ivi compresi i profili relativi alla cura e conciliazione familiare;
- b) malattia professionale e infortunio;
- c) calamità naturali, epizootie e fitopatie, nonché distruzione fortuita dei fabbricati aziendali che impediscono il regolare svolgimento delle attività.

Art. 7

Criteri per la verifica del requisito dell'oggetto sociale delle società agricole (articolo 7, comma 1, lettera f) della l.r. 45/2007)

1. La ragione sociale o denominazione sociale della società deve necessariamente contenere la dizione "società agricola" e deve avere come oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile.

2. Le società di persone, di capitali e le cooperative, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;

b) nel caso di società di capitali o cooperative, anche a scopo consortile, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

3. La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore IAP a una sola società.

4. Non costituiscono distrazione dall'esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione, il comodato e l'affitto di fabbricati a uso abitativo, nonché di terreni e di fabbricati a uso strumentale alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, sempreché i ricavi derivanti dalla locazione o dall'affitto siano marginali rispetto a quelli derivanti dall'esercizio dell'attività agricola esercitata. Il requisito della marginalità si considera soddisfatto qualora l'ammontare dei ricavi relativi alle locazioni e affitto dei beni non superi il 10 per cento dell'ammontare dei ricavi complessivi. Resta fermo l'assoggettamento di tali ricavi a tassazione in base alle regole del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi).

Art. 8

Modalità di richiesta di riconoscimento della qualifica di IAP (articolo 5 della l.r. 45/2007)

1. Il soggetto presenta la richiesta di riconoscimento della qualifica di IAP all'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) mediante la dichiarazione unica aziendale (DUA) di cui all'articolo 11 della legge regionale. La presentazione della DUA determina l'iscrizione nella specifica sezione dell'anagrafe regionale delle imprese agricole di cui all'articolo 5, comma 2 della legge regionale.

2. La DUA contiene i seguenti elementi:

a) il titolo di studio formativo o professionale o l'esperienza professionale maturata, secondo quanto previsto dall'articolo 3;

b) in quale impresa/e agricola/e il richiedente svolge la sua attività agricola direttamente, in qualità di socio o di amministratore;

c) a quale impresa agricola il richiedente apporta la qualifica di IAP in qualità di titolare, di socio o di amministratore;

d) se il richiedente svolge attività lavorativa extra-agricola in qualità di dipendente, di prestatore di lavoro a questo assimilato o di lavoratore autonomo. Nel caso di lavoro dipendente o assimilato deve essere dichiarato anche il monte orario prestato annualmente.

3. L'imprenditore agricolo professionale comunica

all'ARTEA, tramite la DUA, la variazione inerente i dati di cui al comma 2, entro sessanta giorni dal suo verificarsi.

Art. 9

Riconoscimento provvisorio della qualifica di IAP (articolo 4, comma 1 della l.r. 45/2007)

1. Nella DUA di richiesta di riconoscimento della qualifica di IAP il soggetto che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale, compila l'apposito campo e dichiara i requisiti mancanti che devono essere realizzati entro, al massimo, i successivi ventiquattro mesi.

2. L'imprenditore agricolo professionale provvisorio, al momento del conseguimento dei requisiti e comunque entro la scadenza dei ventiquattro mesi, deve presentare una DUA di richiesta di riconoscimento della qualifica di IAP a titolo definitivo.

Art. 10

Vigilanza e controllo (articolo 7, comma 1, lettera g) della l.r. 45/2007)

1. L'ARTEA effettua il controllo sulla presentazione della prima richiesta di riconoscimento della qualifica di IAP, che consiste nella verifica di quanto dichiarato nella DUA dal soggetto.

2. Il controllo sulla permanenza dei requisiti dell'imprenditore agricolo professionale è effettuato dal competente settore della Giunta regionale in base all'UTE dell'azienda. In caso di azienda con pluralità di UTE, il controllo è effettuato tenendo conto della sede legale dell'azienda o della sede di deposito del fascicolo aziendale.

3. Il competente settore della Giunta regionale registra i controlli eseguiti nell'anagrafe regionale delle aziende agricole.

4. Il controllo è svolto ogni anno su un campione di IAP estratto da ARTEA. I criteri per l'estrazione del campione sono indicati con decreto del competente settore della Giunta regionale. Il controllo amministrativo ed eventualmente in loco ha come oggetto il possesso e la permanenza dei requisiti che hanno determinato il riconoscimento della qualifica di IAP. Le linee guida per i controlli sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 11

Revoca e sanzioni (articolo 7, comma 1, lettera h) della l.r. 45/2007)

1. Le misure di revoca dei finanziamenti e le sanzioni

dell'esclusione dalle provvidenze finanziarie sono applicate secondo quanto stabilito per i finanziamenti con fondi comunitari integrati da fondi regionali o statali, nel programma di sviluppo rurale e nei relativi atti applicativi, ovvero negli atti europei ivi richiamati, esperta la procedura conciliativa di cui all'articolo 12.

Art. 12

Procedura conciliativa

(articolo 7, comma 1, lettera i) della l.r. 45/2007)

1. Qualora i controlli di cui all'articolo 10 diano esito negativo, il soggetto che ha effettuato il controllo, prima di emanare il provvedimento che dà atto dell'esito negativo, comunica al soggetto controllato i motivi che ostano al riconoscimento della qualifica di IAP.

2. Il soggetto controllato, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni e controdeduzioni al settore competente della Regione Toscana.

3. Se emergono elementi nuovi che permettono il riconoscimento della qualifica di IAP, l'esito positivo è comunicato dal settore competente regionale all'interessato e ad ARTEA per l'inserimento sul sistema informativo di ARTEA.

4. Se non emergono elementi nuovi è confermato l'esito negativo. Il provvedimento finale è comunicato dal settore competente regionale all'interessato e trasmesso ad ARTEA per l'inserimento sul sistema informativo di ARTEA ai fini della cancellazione dalla sezione specifica dell'anagrafe regionale delle aziende agricole della persona fisica e della eventuale società di riferimento con effetto retroattivo.

Art. 13

Pubblicità delle iscrizioni degli imprenditori agricoli professionali
(articolo 5 della l.r. 45/2007)

1. L'iscrizione dello IAP nell'anagrafe regionale delle aziende agricole che ai sensi dell'articolo 5, comma 4 della legge regionale certifica il possesso della qualifica è pubblicizzata da ARTEA nel proprio sito internet, nonché mediante pubblicazione di elenchi nel Bollettino

Ufficiale della Regione Toscana (BURT) con periodicità semestrale.

Art 14

Norma transitoria

1. I corsi di formazione attestanti il requisito della capacità professionale frequentati antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento costituiscono titolo valido per il riconoscimento del requisito della capacità professionale e restano validi fino al 31 dicembre 2019.

Art. 15

Abrogazione

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento il decreto del Presidente della Giunta regionale 18 febbraio 2008, n. 6/R (Regolamento di attuazione del capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola) è abrogato.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 6 settembre 2017

TESTI COORDINATI E TESTI AGGIORNATI

Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri). Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni".

SEGUE TESTO COORDINATO

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri). Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, coordinato con:

- decreto del Presidente della Giunta regionale 11 agosto 2017, n. 46/R pubblicato sul pubblicato sul B.U.R.T. n. 34 dell’11.8.2017.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti normativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri). Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”¹

Sommario

Preambolo

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Capo II - Obblighi di installazione e manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica . Strumenti e modalità di rilevazione dei dati

Art. 3 - Obblighi di misurazione dei prelievi e delle restituzioni . Ambito di applicazione

Art. 4 - Disposizioni relative a nuovi prelievi e restituzioni

Art. 5 - Disposizioni per i prelievi e le restituzioni esistenti

Art. 6 - Criteri per la individuazione di strumenti e modalità di misurazione

Art. 7 - Obblighi di manutenzione e controllo della strumentazione

Capo III - Obblighi di comunicazione delle misurazioni. Gestione dei flussi informativi

Art. 8 - Obblighi e modalità di comunicazione delle misurazioni

Art. 9 - Gestione flussi informativi

Art. 9 bis - Modalità di trasmissione dati alla banca dati del Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN)

Capo IV - Sanzioni

Art. 10 - Sanzioni

Capo V disposizioni transitorie e finali

Art. 11 - Comitato regionale di coordinamento

Art. 12 - Disposizione transitoria per l'anno 2015

Art. 12 bis - Disposizioni transitorie per gli enti irrigui

Art. 13 - Rapporti con la pianificazione di bacino

Art. 14 - Clausola valutativa

Preambolo

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici);

Vista la direttiva 2000/60/CE del parlamento europeo e del consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo);

Visti i Piani di Gestione dei Distretti dell'Appennino settentrionale, dell' Appennino centrale e del Serchio;

Visto il Piano di Tutela delle Acque della Toscana;

Visto il parere del comitato tecnico di programmazione espresso nella seduta del 16 ottobre 2014;

Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'articolo 17 comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Visti i pareri, resi ai sensi dell' articolo 95 comma 3 del d.lgs 152/2006 e dell' articolo 12-bis, comma 2, della l.r. 91/1998 dalle Autorità di bacino ed in particolare:

a) il parere favorevole dell'Autorità di Bacino dell' Arno del 26 febbraio 2015;

b) il parere favorevole con raccomandazioni dell'Autorità di Bacino del Serchio del 25 febbraio 2015;

c) il parere favorevole con raccomandazioni dell'Autorità di Bacino del Tevere del 26 febbraio 2015;

Visto il parere del comitato tecnico di programmazione espresso nella seduta del 26 febbraio 2015;

Visti gli ulteriori i pareri delle competenti strutture di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la preliminare deliberazione n. 185 del 02/03/2015 di adozione dello schema di regolamento;
Visto il parere favorevole della Commissione consiliare "territorio e ambiente", espresso nella seduta del 19/03/2015;
Visto il parere favorevole con raccomandazioni del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 01/04/2015;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 aprile 2015, n. 438;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri);²

Considerato quanto segue:

1. il presente regolamento persegue, in adempimento di quanto stabilito dall'articolo 12-bis, comma 4, lettera e) della legge regionale 11 dicembre 1998, n.91 (Norme per la difesa del suolo), la finalità di garantire il contenimento dei consumi della risorsa idrica e la prevenzione delle crisi idriche, attraverso la definizione degli obblighi di installazione e di manutenzione in regolare stato di funzionamento di dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presenti, di restituzione;
2. è necessario definire, in attuazione dell'articolo 12-bis, comma 4, lettera f) della l.r. n. 91/1998 gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni al settore regionale competente per territorio³ per il loro successivo invio alla Regione ed alle Autorità di bacino competenti, al fine di consentire:
 - a) alle Autorità di bacino l'acquisizione delle informazioni necessarie per aggiornare le conoscenze relative al bilancio idrico e verificare l'incidenza del sistema dei prelievi e delle restituzioni su di esso;
 - b) alle autorità concedenti l'acquisizione di informazioni utili alla verifica dei volumi di prelievo concessi e autorizzati ed alla eventuale revisione degli elementi essenziali delle concessioni, in particolare per quanto attiene ai requisiti del quantitativo di acqua richiesto e alla modulazione del quantitativo nel corso dell'anno solare, al fine di poter disporre di un quadro aggiornato dei prelievi in atto e rispondente alla realtà dei fabbisogni;
 - c) alle autorità concedenti la gestione dinamica del riparto delle disponibilità idriche tra gli utilizzatori di acqua pubblica al verificarsi di fenomeni di crisi idrica;
 - d) alla Regione l'acquisizione di un completo quadro conoscitivo di riferimento ai fini del corretto esercizio delle competenze in materia di risorsa idrica;
3. è opportuno esonerare dall'installazione degli strumenti di misura, al di fuori dei corpi idrici in situazione di criticità, i prelievi effettuati da un unico utente, anche attraverso più opere di captazione, che non superino il limite di 15.000 metri cubi annui complessivi all'interno del medesimo corpo idrico nonché le restituzioni afferenti ai prelievi in regime di concessione ad uso idroelettrico ed ittiogenico, a condizione che tutta la portata prelevata dalla medesima opera di presa sia restituita in un unico corpo idrico ricettore, fermo restando l'obbligo per l'utente di comunicare la stima dei quantitativi annui prelevati e restituiti; tale ipotesi infatti, allo stato attuale delle conoscenze, presumibilmente non comporta pregiudizio per l'equilibrio del bilancio idrico;
3 bis.⁴ è opportuno estendere l'obbligo di installazione di idoneo strumento di misura a tutti i prelievi ad uso domestico delle acque sotterranee, in modo da poter aggiungere un elemento di verifica e controllo per un uso che non è soggetto a concessione e che è definito anche in base ad i quantitativi annui prelevati;
4. è altresì opportuno prevedere un'apposita clausola valutativa che -sulla base dei dati sulle portate e sui volumi dei prelievi e delle restituzioni pervenuti ai settori regionali competenti per territorio⁵ - consenta di verificare periodicamente la congruità delle soglie fissate per l'obbligo di installazione dei misuratori, anche ai fini di un'eventuale riconsiderazione e modifica dell'esonero di cui al punto precedente;

5. di non accogliere la raccomandazione dell'Autorità di Bacino del Fiume Serchio in merito all'eventualità di ridurre il termine ultimo per adeguare i prelievi esistenti agli obblighi relativi all'installazione dei misuratori, dal momento che ciò costituisce un ulteriore appesantimento amministrativo e che la tempistica prevista dal regolamento è comunque coerente con le scadenze della pianificazione previste dalla Direttiva 2000/60/CE;

6. di accogliere le raccomandazioni dell'Autorità di Bacino del Tevere in ordine all'opportunità di adeguare le disposizioni del presente regolamento al fine di raccordarne le previsioni con gli obiettivi dell'articolo 7 della direttiva 2000/60/CE, collegando il programma per il completamento della banca dati contenente le informazioni relative ai prelievi alla necessità di comporre ed aggiornare i vari elementi del bilancio idrico in relazione anche ai vari settori di uso dell'acqua.

6 bis.⁶ dopo l'entrata in vigore del presente regolamento la l.r. 91/1998, è stata abrogata e sostituita dalla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri), che riserva alla Regione le funzioni amministrative in materia di tutela e gestione delle risorse idriche in precedenza attribuite alle province e, all'articolo 11, comma 1, lettera e) ed f), rinvia a specifiche norme attuative la disciplina in materia di misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica, già contenuta nel presente regolamento;

6 ter.⁷ si è reso pertanto necessario introdurre, con regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015), puntuali modifiche al presente regolamento, sia per adeguarne formalmente le disposizioni alla l.r. 80/2015, sia per recepire alcune disposizioni attuative della legislazione nazionale nel frattempo intervenute in materia di misurazioni dei prelievi ad uso irriguo, prevedendo anche la relativa disciplina transitoria.

Approva il seguente regolamento.

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento in attuazione dell'articolo 12-bis, comma 4, lettere e) ed f) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), in coerenza con il piano di tutela delle acque e con i criteri indicati negli atti di pianificazione di bacino, definisce:

a) gli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni dell'acqua pubblica, attraverso l'installazione e la manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presenti, di restituzione, nonché le tipologie di strumentazione e le modalità di rilevazione dei dati;

b) gli obblighi di comunicazione dei dati delle misurazioni dei prelievi e delle restituzioni al settore regionale competente per territorio⁸, nonché le modalità di gestione, da parte del settore regionale competente per territorio⁹, dei flussi informativi risultanti dalle attività di cui alla lettera a) anche

ai fini dell'accessibilità dei relativi dati alla Regione e alle autorità di bacino competenti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)

Art. 2 **Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) ¹⁰“corpi idrici in situazione di criticità”:

- 1) i corpi idrici sotterranei classificati in stato quantitativo scarso come individuati nel quadro conoscitivo dei piani di gestione dei distretti idrografici;
- 2) i corpi idrici ricadenti in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola istituite ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. 152/2006;
- 3) i corpi idrici sotterranei ricadenti nelle zone di protezione istituite ai sensi dell'articolo 94 del d.lgs. 152/2006;
- 4) i corpi idrici superficiali in situazione di criticità elevata come risultante dal bilancio idrico, ove determinato dalla pianificazione di bacino oppure i corpi idrici in stato ecologico non buono per cause correlate agli aspetti quantitativi come individuati con delibera di Giunta regionale sulla base degli elementi di impatto e classificazione contenuti nei piani di gestione.

b) disciplinare di buona pratica: atto generale di competenza del settore regionale competente per territorio¹¹ che regola l'attività di ricerca, estrazione e utilizzo libero oppure in regime di autorizzazione, di acque sotterranee ad uso domestico da parte dei soggetti di cui all'articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici).

b bis) ¹²“ente irriguo”: unità giuridica di base di organizzazione dell'irrigazione a livello territoriale in termini di gestione e manutenzione delle reti irrigue e di organizzazione della distribuzione della risorsa idrica a fini irrigui;

b ter) ¹²“campo pozzi o campo sorgenti”: insieme di opere di captazione di acque sotterranee, a servizio di uno stesso utilizzatore e funzionali a sopperire al fabbisogno di acqua altrimenti non tecnicamente prelevabile attraverso una singola opera di captazione, quando tali opere prelevano da uno stesso corpo idrico e alimentano la stessa unità aziendale o recapitano mediante condotte di adduzione ad uno stesso punto di raccolta.

Capo II

Obblighi di installazione e manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Strumenti e modalità di rilevazione dei dati (Articolo 11, comma 1, lettera e) l.r. 80/2015)¹³

Art. 3

Obblighi di misurazione dei prelievi e delle restituzioni . Ambito di applicazione

1. Sono soggetti agli obblighi di installazione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi prelevati :

a) i prelievi di acque pubbliche da corpi idrici superficiali e sotterranei effettuati in regime di concessione, anche preferenziale, ivi compresi i prelievi effettuati in pendenza del procedimento di

rilascio o regolarizzazione del titolo abilitativo, ove autorizzati in conformità alla legislazione vigente, fatto salvo quanto previsto al comma 3;

b) i prelievi di acque pubbliche da corpi idrici superficiali in regime di licenze di attingimento, se superiori a 100 metri cubi all'anno e¹⁴ fatto salvo quanto previsto al comma 3;

c) i prelievi per uso domestico di acque sotterranee, liberi o in regime di autorizzazione, (*parole soppresse*).¹⁵

2. Sono altresì soggette all'obbligo di installazione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi restituiti:

a) le restituzioni afferenti ai prelievi ai quali è applicata una riduzione del canone in caso di restituzione;

b) le restituzioni di portata pari o superiore a 15 litri per secondo.

3. Al di fuori dei corpi idrici in situazione di criticità, sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 1, *lettere a) e b)*¹⁶ i prelievi effettuati da un unico utente, anche attraverso più opere di captazione, che non superino il limite di 15.000 metricubi annui complessivi all'interno del medesimo corpo idrico.

4. Sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 2, le restituzioni di cui alla lettera b) del medesimo comma, afferenti ai prelievi in regime di concessione ad uso idroelettrico ed ittiogenico, a condizione che tutta la portata prelevata sia restituita in un unico corpo idrico ricettore.

5. In presenza di situazioni di conflittualità degli usi, resta ferma la facoltà del settore regionale competente per territorio¹⁷ di prescrivere l'installazione degli strumenti di misura quando sia accertata carenza idrica ed idropotabile oppure nei casi in cui la risorsa sia destinata all'estrazione di acqua a scopo idropotabile, assumendo un carattere di pubblico interesse, ai sensi dell'articolo 7 della Direttiva 2000/60/CE

Art. 4

Disposizioni relative a nuovi prelievi e restituzioni

1. E' vietata l'attivazione di nuovi prelievi e attingimenti di cui all'articolo 3, comma 1, senza la preventiva installazione e l'effettiva e regolare funzionalità di idonei dispositivi di misura dei quantitativi di acqua prelevati, e, nei casi previsti, restituiti, che rispettino le caratteristiche di cui all'articolo 6.

2. ¹⁸*Ai fini del comma 1, in sede di rilascio o rinnovo o, in caso di nuove restituzioni, di modifica dei titoli abilitativi ai prelievi di cui all'articolo 3, comma 1, il disciplinare di concessione e la licenza di attingimento stabiliscono, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 6:*

a) la descrizione delle caratteristiche del dispositivo di misura, funzionali alla modalità di misurazione richiesta, anche nei casi in cui sia già stato installato a seguito della fase di ricerca di acque sotterranee;

b) nel caso di prelievo di acque superficiali, il termine entro cui il dispositivo di misura deve essere installato con il divieto di effettuare i prelievi prima della regolare messa in funzione dello stesso.

3. Nei casi di prelievo ad uso domestico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) il disciplinare di buona pratica e, ove prevista, la relativa autorizzazione al prelievo, contengono le prescrizioni di cui al comma 2.

Art. 5

Disposizioni per i prelievi e le restituzioni esistenti

1. Entro cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, i prelievi e le restituzioni di cui all'articolo 3, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono

soggetti agli obblighi di installazione di idonei strumenti di misura e di rilevazione delle portate e dei volumi prelevati e restituiti, nel rispetto delle caratteristiche di cui all'articolo 6.

1. bis.¹⁹ Il termine di cui al comma 1 è ridotto a quattro anni nel caso di prelievi e restituzioni di portata superiore a 100 litri al secondo effettuati da enti irrigui.

2. Nei sessanta giorni antecedenti l'inizio dei lavori per l'installazione degli strumenti di misura, i titolari dei prelievi e delle restituzioni di cui al comma 1, comunicano al settore regionale competente per territorio²⁰ le caratteristiche e la localizzazione del dispositivo di misurazione. Entro i successivi trenta giorni, il settore regionale competente per territorio²¹, verificata l'idoneità della strumentazione, rilascia il nulla osta all'installazione dettando le eventuali prescrizioni necessarie, in particolare con riferimento:

a) al termine da cui decorre l'obbligo di misurazione delle portate e dei volumi prelevati e restituiti;
b) alle modalità di rilevazione dei dati risultanti dalle misurazioni nonché al grado di dettaglio e alle modalità di comunicazione degli stessi al settore regionale competente per territorio²², in conformità a quanto previsto dall'articolo 8;

c) agli standard tecnici di cui all'articolo 6, comma 3 nel caso di predisposizione di sistemi di telecontrollo; nel caso in cui il concessionario disponga già di un sistema di telecontrollo il settore regionale competente per territorio²³ richiede il trasferimento dei dati sui propri sistemi informatici, se compatibili, senza costi aggiuntivi a carico del concessionario.

3. Nelle more del termine di cui al comma 1 e indipendentemente dalla comunicazione di cui al comma 2, il settore regionale competente per territorio²⁴ provvede comunque a dettare le prescrizioni per adeguare i prelievi e le restituzioni esistenti alle disposizioni del presente capo:

a) nell'ambito dell'eventuale procedimento di variazione del titolo abilitativo, avviato d'ufficio o su istanza del titolare dell'utilizzazione;

b)²⁵ nell'ambito della eventuale revisione delle utilizzazioni in atto effettuata in esito all'approvazione del primo censimento di cui articolo 11, comma 3, lettera b) della l.r. 80/2015, con priorità alla revisione e all'adeguamento delle grandi derivazioni, come definite dall'articolo 6 del r.d. 1775/1933 nonché dei prelievi e restituzioni in corpi idrici in situazioni di criticità.

Art. 6

Criteria per la individuazione di strumenti e modalità di misurazione

1. L'allegato A al presente regolamento contiene i criteri generali per l'individuazione delle tipologie degli strumenti di misura e delle modalità di misurazione più idonei a rilevare l'entità delle portate e dei volumi prelevati e restituiti, in relazione alle diverse tipologie e caratteristiche delle opere di captazione e restituzione.

2. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste negli atti della pianificazione di bacino, la misurazione deve permettere almeno il calcolo del volume prelevato medio mensile.

3. Il settore regionale competente per territorio²⁶ nell'ambito degli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5 può, in funzione dell'entità del prelievo e della restituzione, della sua distribuzione nel tempo e della sua incidenza sullo stato di criticità della risorsa, per le singole opere di captazione e restituzione, prevedere strumenti di misura in grado di rilevare direttamente la portata derivata media giornaliera.

4. Per i prelievi da sorgente di portata superiore a 30 litri al secondo, lo strumento di misurazione del volume è sostituito da uno strumento di misurazione di portata, ad eccezione dei prelievi da sorgente già in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento per i quali, fermi restando gli adempimenti di cui all'articolo 5, l'installazione dello strumento di misurazione di portata è subordinata alla verifica della fattibilità tecnico – economica delle modifiche da apportare alla

captazione o alla derivazione. In caso di deficit idrico elevato il settore regionale competente per territorio²⁷ ha la facoltà di richiedere l'istallazione del misuratore di portata anche per valori inferiori a 30 litri al secondo.

5.²⁸ La Regione può predisporre, anche sulla base delle richieste dell'utenza, sistemi di telecontrollo per l'acquisizione in continuo e in tempo reale delle informazioni riguardanti la portata oppure il volume di acqua derivato e restituito in riferimento ai prelievi e alle restituzioni maggiormente incidenti sul bilancio idrico o localizzati su corpi idrici soggetti a criticità idriche ricorrenti. In tal caso, la Giunta regionale definisce gli standard tecnici che i titolari dei prelievi di cui all'articolo 3 sono tenuti a rispettare a garanzia della compatibilità degli strumenti di misura con il sistema di telecontrollo. Nel caso in cui il concessionario disponga già di un sistema di telecontrollo, il settore regionale competente richiede il trasferimento dei dati sui propri sistemi informatici senza costi aggiuntivi a carico del concessionario.

6.²⁹ *Nel caso di campi pozzi o campi sorgenti il settore competente può disporre che la misura possa essere cumulativa, quando non inficia il controllo dell'equilibrio del bilancio idrico. In particolare la misura può essere cumulativa nel caso di più prelievi da acque sotterranee contenute nello stesso corpo idrico, con singola portata inferiore a 1 litro al secondo (30.000 metri cubi annui) convogliati in un'unica tubazione. In questo caso il misuratore è posto al coacervo oppure all'entrata di eventuali serbatoi di accumulo.*

7. Il settore regionale competente per territorio³⁰ può richiedere, con congruo preavviso, modifiche alla frequenza di rilevazione oppure calcolo del dato.

Art. 7

Obblighi di manutenzione e controllo della strumentazione

1. I soggetti che effettuano i prelievi e le restituzioni di cui all'articolo 3 sono obbligati a:

- a) mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste; in particolare, la taratura dei misuratori è verificata con cadenza almeno quinquennale;
- b) rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo l'accesso ai dispositivi di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- c) comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, il settore regionale competente per territorio³¹ l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ;
- d) sostituire le apparecchiature entro sessanta giorni dal momento del guasto, qualora ne sia impossibile la riparazione, salvo proroghe per giustificato motivo.

Capo III

Obblighi di comunicazione delle misurazioni. Gestione dei flussi informativi.(Articolo 11, comma 1, lettera f) della l.r. 80/2015)³²

Art. 8

Obblighi e modalità di comunicazione delle misurazioni

1. Ad esclusione delle captazioni e restituzioni di cui all'articolo 6, comma 5, i dati risultanti dalle misurazioni dei prelievi e delle restituzioni di cui all'articolo 3, sono comunicati dall'utente al settore regionale competente per territorio³³, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell'anno

successivo a quello cui si riferiscono le relative misurazioni. E' fatta salva la possibilità per il settore regionale competente per territorio³⁴ di prescrivere obblighi di comunicazione infrannuale, stabilendone le modalità. La comunicazione contiene l'evidenza di eventuali periodi di mancato funzionamento del misuratore nonché la stima dei volumi prelevati o restituiti nel periodo di non funzionamento.

2. I soggetti titolari dei prelievi e restituzioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, sono comunque tenuti a comunicare con cadenza annuale la stima dei quantitativi prelevati e restituiti.

3. Il soggetto obbligato può avvalersi di procedure di comunicazione, anche informatizzate, finalizzate alla rilevazione di altre e diverse informazioni cui le aziende sono già tenute in attuazione di normative comunitarie, nazionali e regionali.

Art. 9³⁵

Gestione flussi informativi

1. Ai fini di garantire i flussi informativi di cui all'articolo 95, comma 3, del d.lgs. 152/2006, i dati misurati con le modalità di cui all'articolo 6 e le informazioni rilevate nel corso del censimento di cui all'articolo 11, comma 3, lett. b) della l.r. 80/2015 sono raccolti in apposita sezione della banca dati georiferita, costituita e gestita ai sensi dell'articolo 88 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R.

2. I dati di cui al comma 1 sono resi disponibili, anche con modalità telematica, all'Autorità di bacino ed all'autorità idrica toscana e sono aggiornati annualmente in correlazione con le scadenze della programmazione prevista dalla Direttiva 2000/60/CE. L'aggiornamento è effettuato dal settore competente entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le relative rilevazioni.

3. In caso di situazioni di grave carenza idrica e idropotabile, la Giunta regionale anche su richiesta dell'Autorità di bacino, dispone l'anticipazione della cadenza temporale dell'aggiornamento della banca dati.

Art. 9 bis³⁶

Modalità di trasmissione dati alla banca dati del Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN)

1. Ai fini degli adempimenti di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 luglio 2015 (Linee Guida relative alla Regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo) gli enti irrigui, previa validazione dei competenti uffici regionali, trasmettono annualmente alla banca dati del Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN):

a) nel caso di grandi derivazioni, il dato di volume prelevato con frequenza mensile durante la stagione irrigua, entro il decimo giorno del mese successivo la data cui si riferiscono le rilevazioni;

b) nel caso di piccole derivazioni, il dato di volume prelevato due volte durante la stagione irrigua;

c) in caso di prelievi ad uso plurimo, il dato relativo ai volumi prelevati nell'anno in corso per usi diversi da quello agricolo; il dato è trasmesso una volta all'anno alla data del 31 dicembre del medesimo anno.

2. La banca dati di cui al comma 1 è implementata altresì con i dati sui volumi utilizzati, misurati una volta l'anno al termine della stagione irrigua alla testa del distretto irriguo e trasmessi dagli Enti

irrigui, secondo le modalità stabilite dal d.m. politiche agricole, alimentari e forestali del 31 luglio 2015 .

3. La Giunta regionale definisce con deliberazione casi, tempi e modalità di trasmissione alla banca dati SIGRIAN, in conformità alle linee guida di cui al d.m. politiche agricole, alimentari e forestali del 31 luglio 2015, con riferimento :

- a) ai dati sui volumi prelevati negli gli auto-provvigionamenti ad uso agricolo, presenti nella relativa sezione della banca dati di cui all'articolo 9;
- b) alle informazioni necessarie per la stima dei fabbisogni irrigui in caso di auto-provvigionamenti non soggetti ad obblighi di misurazioni.

Capo IV Sanzioni

Art. 10³⁷ Sanzioni

1. In caso di violazione degli obblighi delle prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione dei prelievi e delle restituzioni oppure degli obblighi di comunicazione delle misurazioni previsti dal presente regolamento o dalle più restrittive previsioni della pianificazione di bacino, si applica la sanzione di cui all'articolo 133, comma 8 del d.lgs. 152/2006.

2. La sanzione prevista dall'articolo 15 della l.r 80/2015 si applica nei seguenti casi, se non diversamente sanzionati ai sensi del comma 1:

- a) omessa o ritardata comunicazione di cui all'articolo 5, comma 2;
- b) mancata osservanza alle disposizioni di cui all'articolo 7;

3. Resta comunque ferma l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale per la violazione delle disposizioni del presente regolamento non sanzionate ai sensi dei commi 1 e 2 .

4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento con deliberazione di Giunta, da adottarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) sono definiti indirizzi per l'esercizio della funzione di sanzionamento amministrativo e per l'applicazione di sanzioni, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'articolo 11 della medesima legge 81/2000.

Capo V Disposizioni transitorie e finali

Art. 11³⁸ Comitato regionale di coordinamento (Abrogato)

Art. 12³⁹

Disposizione transitoria per l'anno 2016

1. Entro il 31 dicembre 2016 dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale, al fine di assicurare il coordinamento con le scadenze temporali del ciclo di pianificazione 2015-2021 di cui alla Direttiva 2000/60/CE, definisce il cronoprogramma delle attività necessarie al completamento della banca dati di cui all'articolo 9, sulla base degli indirizzi per il censimento delle derivazioni in atto di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b) della l.r. 80/2015 anche al fine di verificare ed aggiornare le disponibilità idriche per i vari settori di uso dell'acqua.

2. Per l'anno 2016 la banca dati di cui all'articolo 9 è implementata con le informazioni a disposizione della Regione ed è resa disponibile alle Autorità di bacino per gli adempimenti relativi all'aggiornamento dei piani di gestione dei distretti idrografici di cui all'articolo 13 della Direttiva 2000/60/CE e all'articolo 117 del d.lgs. n.152/2006.

12 bis⁴⁰

Disposizioni transitorie per gli enti irrigui

1. Nelle more degli adempimenti di cui all'articolo 5, gli enti irrigui trasmettono i dati di cui all'articolo 9 bis due volte durante la stagione irrigua sulla base di stime elaborate secondo le metodologie stabilite dal d.m. politiche agricole, alimentari e forestali del 31 luglio 2015.

Art. 13

Rapporti con la pianificazione di bacino

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione nel territorio regionale fatte salve misure più restrittive derivanti dalla pianificazione di bacino.

Art. 14

Clausola valutativa

La Giunta regionale, al termine di ogni ciclo di pianificazione delle acque di cui alla Direttiva 2000/60/CE, presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione del presente regolamento anche al fine di valutare, sulla base dei dati sulle portate e sui volumi dei prelievi e delle restituzioni pervenuti ai settori regionali competenti per territorio⁴¹, la congruità delle soglie fissate per l'obbligo di installazione dei misuratori di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

¹ Titolo così sostituito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R, articolo 26.

² Il presente punto è stato inserito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R, articolo 27.

-
- ³ Le parole “ente concedente” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R, articolo 40.
- ⁴ Punto inserito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 50.
- ⁵ Le parole “enti concedenti” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R, articolo 40.
- ⁶ Il presente punto è stato inserito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R, articolo 27.
- ⁷ Il presente punto è stato inserito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R, articolo 27.
- ⁸ Le parole “ente concedente” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R, articolo 40.
- ⁹ Le parole “ente concedente” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R, articolo 40.
- ¹⁰ Lettera così sostituita con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R, articolo 28.
- ¹¹ Le parole “ente concedente” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R, articolo 40.
- ¹² Lettera aggiunta con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 51.
- ¹³ Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R, articolo 29.
- ¹⁴ Parole inserite con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R, articolo 30.
- ¹⁵ Le parole “effettuati dai corpi idrici sotterranei in situazione di criticità.” Previste nella formulazione originaria sono state soppresse con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 52.
- ¹⁶ Parole inserite con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 52.
- ¹⁷ Le parole “ente concedente” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R, articolo 40.
- ¹⁸ Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 53.
- ¹⁹ Comma inserito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R, articolo 31.
- ²⁰ Le parole “ente concedente” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R, articolo 40.
- ²¹ Le parole “ente concedente” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R, articolo 40.
- ²² Le parole “ente concedente” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R, articolo 40.
- ²³ Le parole “ente concedente” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R, articolo 40.
- ²⁴ Le parole “ente concedente” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R, articolo 40.
- ²⁵ Lettera così sostituita con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R, articolo 31.
- ²⁶ Le parole “ente concedente” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R, articolo 40.
- ²⁷ Le parole “ente concedente” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R, articolo 40.
- ²⁸ Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R, articolo 32.
- ²⁹ Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 54.
- ³⁰ Le parole “ente concedente” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R, articolo 40.
- ³¹ Le parole “ente concedente” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R, articolo 40.
- ³² Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R, articolo 33.
- ³³ Le parole “ente concedente” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R, articolo 40.
- ³⁴ Le parole “ente concedente” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R, articolo 40.
- ³⁵ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R, articolo 34.
- ³⁶ Articolo inserito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R, articolo 35.
- ³⁷ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R, articolo 36.
- ³⁸ Articolo abrogato con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R, articolo 37.
- ³⁹ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R, articolo 38.
- ⁴⁰ Articolo inserito con con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R, articolo 39.
- ⁴¹ Le parole “enti concedenti” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 16 agosto 2016, n. 61/R, articolo 40.

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati

costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni).

SEGUE TESTO COORDINATO

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni), coordinato con:

- decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2017, n. 45/R, pubblicato sul B.U.R.T. n. 34 dell'11.8.2017.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni)

Indice

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 - Oggetto e ambito di applicazione
- Art.2 - Finalità
- Art.3 - Concessione
- Art.4 - Accorpamento di concessioni
- Art.5 - Durata della concessione
- Art.6 - Compatibilità idraulica e titolo per la concessione
- Art. 7 - Concessione per l'utilizzo delle aree demaniali
- Art. 8 - Concessione per l'utilizzo del demanio idrico
- Art.9 - Elenco aree demaniali oggetto di pubblicazione
- Art.10 - Soggetto concessionario

TITOLO II

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

- Art.11 - Assegnazione a seguito della pubblicazione delle aree
- Art.12 - Procedura di selezione su istanza di parte

- Art.13 - Assegnazione diretta
- Art.14 - Domanda di concessione e trattamento dei dati personali
- Art.15 - Oggetto e contenuto della domanda di concessione
- Art.16 - Domande di concessione soggette a valutazione di impatto ambientale
- Art.17 - Termini di conclusione del procedimento
- Art.18 - Criteri per la selezione delle domande
- Art.19 - Criteri di priorità
- Art.20 - Modalità di trasmissione delle domande e altre comunicazioni
- Art.21 - Coordinamento tecnico
- Art.22 - Oneri del concessionario
- Art.23 - Obblighi del concessionario al termine della concessione
- Art.24 - Disciplinare di concessione
- Art.25 - Rinnovo
- Art.26 - Diniego di rinnovo
- Art.27 - RegISTRAZIONI a fini fiscali e pubblicazioni

TITOLO III

CANONI E GARANZIE FINANZIARIE

- Art.28 - Canoni di concessione
- Art.29 - Canoni ridotti ed agevolati
- Art.30 - Canone ricognitorio
- Art.31 - Cauzione
- Art.32 - Garanzie finanziarie
- Art.33 - Soggetti e attività esonerati dal pagamento del canone
- Art.34 - Oneri di istruttoria
- Art.35 - Criteri per la determinazione dei canoni di concessione

TITOLO IV

ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

- Art.36 - Subentro nella titolarità della concessione
- Art.37 - Rinuncia
- Art.38 - Revoca e decadenza
- Art.39 - Sdemanializzazioni

TITOLO V

SANZIONI

- Art. 40 - Sanzione per l'utilizzazione senza titolo

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art.41 - Disposizioni transitorie per occupazione e utilizzazione senza titolo

Art.42 – Rideterminazione dei canoni per l'anno 2016

Art.43 – Norma di rinvio

Art.44 – Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n.80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” disciplina, con finalità di semplificazione amministrativa, nel rispetto della legislazione statale concernente la tutela delle risorse idriche e la difesa del suolo, in particolare:

- a) le modalità di rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree;
- b) la durata delle concessioni in relazione ai diversi usi;
- c) la specificazione dei criteri di cui all'articolo 5 comma 2 per la determinazione dei relativi canoni;
- d) l'entità delle garanzie finanziarie e delle cauzioni da presentare per la salvaguardia del bene demaniale;
- e) forme di coordinamento per l'acquisizione di più concessioni o autorizzazioni insistenti sulla medesima area o opera;
- f) forme di coordinamento e semplificazione procedurale.

2. Il presente regolamento si applica al demanio idrico, fluviale e lacuale e alle relative aree demaniali, a tutto il reticolo idrografico di cui all'articolo 22, comma 2 lettera e) della legge regionale 27 dicembre 2012 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r.69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r.34/1994), nonché alle opere idrauliche, di bonifica e alle relative pertinenze e aree appartenenti al demanio regionale.

3. Il presente regolamento si applica, in particolare, a :

- a) fiumi, laghi e torrenti compresi gli alvei e le rive che li delimitano;
- b) rivi, fossati e colatori;
- c) terreni abbandonati dalle acque correnti;
- d) isole e le unioni di terra che si trovano nel letto dei fiumi e dei torrenti;
- e) spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;
- f) proiezioni aeree e sotterranee delle proprietà demaniale;
- g) canali demaniali.

4. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 27 della legge regionale del 1998 n.88, la Regione, ai sensi del presente regolamento rilascia le concessioni nelle aree demaniali prospicienti le vie navigabili.

5. Fatta salva la competenza dei consorzi di bonifica di cui all'articolo 31 bis della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica - Modifiche alla L.R. n. 69/2008 e alla L.R. n. 91/1998. Abrogazione della L.R. n. 34/1994", sono rilasciate dalla Regione, ai sensi del presente regolamento, le concessioni relative all'occupazione del demanio idrico e delle relative aree demaniali.

Art.2

Finalità

1. La Regione, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui alla normativa statale e regionale di riferimento, provvede alla gestione del demanio idrico, dei relativi beni e delle aree demaniali garantendo la funzionalità idraulica, la salvaguardia ambientale e la finalità conservativa del bene.

2. Le concessioni di cui al presente regolamento sono rilasciate in coerenza con gli strumenti di pianificazione di bacino e degli atti di pianificazione e programmazione regionale e di tutela dei corsi d'acqua, nel rispetto dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza tra gli operatori economici e pubblicità, a tutela della concorrenza e della libertà di stabilimento.

3. Le concessioni sono rilasciate e, ove consentito ai sensi dell'articolo 25, rinnovate previa valutazione della compatibilità dell'uso richiesto con lo stato dei luoghi e con le finalità previste dalle norme per la corretta regimazione idraulica, la tutela dei corsi d'acqua, la tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, la tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti.

Art.3

Concessione

1. Salvo disporre per opere di maggiore interesse pubblico o per esigenze di salvaguardia idraulico-ambientale, l'uso del demanio e delle relative aree di cui al presente regolamento è soggetto al rilascio di concessione amministrativa, temporanea ed onerosa.

2. La concessione è rilasciata con decreto del dirigente *del settore regionale*¹ competente per territorio, *d'ora in poi denominato dirigente del settore competente*² e, fatti salvi i casi di cui all'articolo 13, previo esperimento di procedura conforme ai principi comunitari di evidenza pubblica finalizzati al rispetto della parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, a tutela della concorrenza e della libertà di stabilimento, previo pagamento del canone annuo.

3. *Fatti salvi i casi di cui all'articolo 24, comma 6,*³ al provvedimento di concessione è allegato, come parte integrante e sostanziale, il disciplinare di concessione sottoscritto dal soggetto interessato, nel quale sono indicati gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario.

4. Il provvedimento di concessione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

5. Ai sensi del presente regolamento le concessioni si distinguono in:

- a) concessioni di aree demaniali;
- b) concessioni per l'utilizzo del demanio idrico.

6. Non è soggetto al rilascio di concessione l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree connesso e funzionale alla loro manutenzione, rientrando nei fini istituzionali degli enti pubblici ai sensi della normativa vigente. E' fatto salvo il rilascio delle concessioni per usi diversi dall'occupazione finalizzata alla manutenzione dell'area demaniale.

7. Le concessioni non sono prorogabili e il rinnovo delle stesse è ammesso esclusivamente nei casi di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) c) e g).

Art.4⁴

Accorpamento di concessioni

1. *Qualora un soggetto sia titolare di più concessioni aventi ad oggetto aree limitrofe e contigue il settore regionale competente per territorio, d'ora in poi il settore competente, su richiesta dell'interessato e previa verifica da parte dello stesso del rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, può accorpare le stesse in un'unica concessione, ferma restando la durata di ciascuna singola concessione accorpata.*

2. *Il canone è calcolato sulla base dei singoli usi.*

Art.5

Durata della concessione

1. La durata della concessione non può essere superiore a nove anni.

2. Qualora la concessione è rilasciata ad enti pubblici o comunque per l'esercizio di una pubblica funzione o per garantire l'esercizio di un pubblico servizio, *la stessa può essere rilasciata⁵ fino ad un massimo di diciannove anni.*

3.⁶ *La durata della concessione, nel rispetto dei termini di cui ai commi 1, 2, è determinata in relazione all'attività da svolgersi e alle finalità da perseguire, alle eventuali opere da eseguirsi e in base all'investimento previsto dell'area oggetto di concessione, anche in relazione all'ammortamento dei costi dello stesso.*

4. Ai sensi del presente regolamento sono definite concessioni *brevi⁷* le concessioni con una durata pari o inferiore all'anno solare.

5.⁸ *Le concessioni brevi di cui all'articolo 13, comma 1 lettere d), e) e f) non sono rinnovabili e possono essere rilasciate allo stesso soggetto una sola volta nell'arco temporale di un anno.*

Art.6

Compatibilità idraulica e titolo per la concessione

1. Per l'utilizzo dell'area demaniale oggetto di concessione, l'autorizzazione idraulica, i pareri, i nulla osta comunque denominati di natura idraulica di cui alla normativa statale e regionale di riferimento di competenza della Regione, sono acquisiti nell'ambito del medesimo procedimento di concessione.
2. Il settore competente adotta un unico decreto che sostituisce tutti gli atti di cui al comma 1 necessari e connessi al rilascio della concessione.
3. L'autorizzazione idraulica, i pareri, nulla osta, o atti di assenso comunque denominati di cui ai commi 1 e 2 sono condizione per il rilascio del provvedimento di concessione demaniale.

Art. 7

Concessione per l'utilizzo delle aree demaniali

1. ⁹ Le concessioni di aree demaniali possono essere rilasciate per i seguenti usi:

- a) realizzazione di opere pubbliche, di pubblica utilità o destinate all'erogazione di pubblici servizi;
- b) agricolo: seminativo, pascolo, pioppicoltura, ricovero bestiame, orto, ed altri usi agricoli;
- c) non agricolo con sistemazione a verde quali parchi, parco fluviale, *orti*,¹⁰ giardini, verde pubblico attrezzato anche per attività ludiche;
- d) transiti arginali, rampe di collegamento, accesso agli argini;
- e) strumentale e finalizzato in via esclusiva al godimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale;
- f) uso ricreativo tra cui, in particolare:
 - 1) attività sportive;
 - 2) appostamento fisso di caccia e pesca;
 - 3) manifestazioni ed eventi collegati ad attività turistico-ricreative;
- g) produttivo e commerciale: manifestazioni ed eventi collegati ad attività commerciali, aree, edifici e manufatti utilizzati o funzionali per attività di tipo commerciale e produttivo o comunque con finalità di lucro;
- h) taglio legname;
- i) uso viabilistico;
- l) apposizione di cartelli,
- m) (*parole soppresse*)¹¹ pontili e ormeggi;
- n) uso cantieristico.
- o) occupazione in proiezione di sbalzi o terrazze di edifici.

Art. 8

Concessione per l'utilizzo del demanio idrico

1. Le concessioni per l'utilizzo del demanio idrico hanno ad oggetto l'occupazione in alveo, in subalveo o in proiezione di superfici demaniali dell'alveo o delle rive fluviali e lacuali di un corso d'acqua, per la realizzazione, in particolare, delle seguenti opere o manufatti:
 - a) attraversamenti o parallelismi aerei, in subalveo, alveo o utilizzando manufatti esistenti, quali condutture e linee di telecomunicazioni;

- b) attraversamenti o parallelismi di corsi d'acqua con elettrodotti aerei, con o senza infissione di pali o sostegni;
- c) opere di difesa spondale di corsi d'acqua realizzate ai sensi dell'articolo 12 del R.D. 523/1904;
- d) occupazioni di corsi d'acqua (*parole soppresse*)¹², in particolare ponti, pontili fissi e galleggianti, manufatti assimilati e accessori;
- e) attraversamenti di corsi d'acqua con elettrodotti di qualunque tensione in subalveo, cabine elettriche di trasformazione;
- f) opere accessorie alla derivazione quali briglie, traverse, pennelli, derivazioni, vasche di carico e altre opere accessorie;
- g) immissioni e convogliamento di acque reflue;
- h) uso ittiogenico, impianti da pesca per la proiezione in alveo della rete da pesca;
- i) aree ormeggio;
- l) uso di opera idraulica esistente a fini idroelettrici.

Art.9

Elenco aree demaniali da affidare in concessione

1. La Giunta regionale può, con proprio atto, individuare le aree demaniali da affidare in concessione, definendo gli usi a cui destinarle e i criteri prioritari per la selezione delle domande di concessione.
2. L'elenco delle aree di cui al comma 1 è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) e sul sito internet della Regione, indicando per ciascuna di esse gli usi consentiti ed eventualmente stabilendo un ordine di priorità tra i medesimi.

Art.10

Soggetto concessionario

1. La domanda di concessione è presentata da persone fisiche in forma singola o associata, o giuridiche, pubbliche o private, al settore competente.
2. Nei casi di domanda di concessione presentata da più soggetti, i richiedenti, alla presentazione della domanda, individuano un unico referente per i rapporti con il settore competente.

TITOLO II

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Art.11

Assegnazione a seguito della pubblicazione delle aree

1. La concessione può essere rilasciata:
 - a) a seguito della pubblicazione di un avviso a cura del settore competente, previa individuazione delle aree di cui all'articolo 9 da parte della Giunta regionale;

b) su istanza di parte.

2. Nei casi di cui al comma 1 lettera a), l'avviso è pubblicato, almeno trenta giorni prima dell'espletamento della procedura di assegnazione, all'Albo Pretorio del Comune in cui si trova l'area, sul BURT, sul sito internet della Regione.

3. L'avviso contiene, in particolare, i seguenti elementi:

- a) individuazione dell'area;
- b) utilizzi compatibili con il regime idraulico e con gli strumenti urbanistici;
- c) criteri per la selezione delle domande;
- d) canone posto a base della procedura di assegnazione determinato con riferimento ai criteri di cui agli articoli 18 e 19 e della delibera della Giunta regionale di cui all'articolo 6 della l.r.80/2015;
- e) elencazione degli elaborati progettuali richiesti, di livello preliminare o definitivo;
- f) schema di disciplinare, contenente le condizioni per il rilascio della concessione;
- g) termine per la presentazione delle domande nel rispetto del termine massimo di cui al comma 4.

4. Le domande devono pervenire al settore competente entro *trenta*¹³ giorni dalla data di pubblicazione sul BURT dell'avviso. Entro il medesimo termine i titolari di interessi pubblici o privati e dei portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio, possono presentare osservazioni e opposizioni al rilascio della concessione.

5. *Abrogato*¹⁴

6. Sono inammissibili le domande presentate:

- a) oltre la scadenza del termine indicato nell'avviso;
- b) per aree e/o usi diversi da quelli previsti dall'avviso;
- c) in assenza dei documenti di cui all'articolo 15, comma 2;
- d) senza l'attestazione del pagamento degli oneri istruttori di cui all'articolo 34.

7. A conclusione della procedura di concorrenza, con decreto del dirigente del settore competente è approvata la graduatoria delle domande selezionate, individuando tra loro quella da preferire sulla base dei criteri indicati nell'avviso e di quelli di cui all'articolo 18 e 19.

Art.12

Procedura di assegnazione su istanza di parte

1.¹⁵ Nei casi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) il settore competente, verificata l'ammissibilità della domanda di concessione, rende di evidenza pubblica la medesima mediante pubblicazione di un avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e sull'albo pretorio del comune o dei comuni interessati per territorio, nonché sui relativi siti istituzionali, ai fini della presentazione di eventuali ulteriori domande di concessione in concorrenza ovvero di opposizioni e osservazioni.

2. L'avviso di cui al comma 1 contiene, in particolare:

- a) i dati identificativi del richiedente (*parole soppresse*)¹⁶;
- b) l'individuazione del bene demaniale richiesto in concessione ed i suoi dati catastali identificativi;
- c) la superficie e la destinazione dell'uso esclusivo del bene demaniale richiesto;
- d) gli usi consentiti delle aree o immobili oggetto di concessione, eventuali priorità di uso consentiti;
- e) durata della concessione;
- f) utilizzi compatibili con il regime idraulico e con gli strumenti urbanistici;
- g) canone posto a base della procedura di assegnazione determinato con riferimento ai criteri di cui agli articoli 18 e 19 e della delibera della Giunta regionale di cui all'articolo 6 della l.r.80/2015;
- h) elencazione degli elaborati progettuali richiesti, di livello preliminare o definitivo;
- i) schema di disciplinare, contenente le condizioni per il rilascio della concessione;
- l) criteri per la selezione delle domande;
- m) termine entro cui presentare le domande nel rispetto del termine massimo di cui all'articolo 11 comma 4.

3. Delle domande presentate nel termine massimo di cui all'articolo 11 comma 4 è dato pubblico avviso sul BURT. La pubblicazione relativa alle domande concorrenti non dà luogo ad ulteriori concorrenze.

3 bis.¹⁷ Entro il medesimo termine di cui al comma 3, i titolari di interessi pubblici o privati e dei portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio, possono presentare osservazioni e opposizioni al rilascio della concessione. Sulle osservazioni presentate possono essere acquisite le controdeduzioni degli interessati.

4. Nel caso in cui siano o presentate più domande di concessione riferite allo stesso bene demaniale o parte di esso, nel lasso di tempo intercorrente tra la ricezione della prima domanda di concessione e la pubblicazione dell'avviso sul BURT, il settore competente pubblica l'avviso comprendendo anche queste ultime.

5. In presenza di più domande in concorrenza presentate ai sensi del comma 3, il primo istante, nei termini indicati nell'avviso di cui al comma 2, lettera m), ferma restando la domanda presentata, può integrare la medesima con un'offerta relativamente al canone a base della procedura di selezione.

Art.13

Assegnazione diretta

1. La concessione è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza nei seguenti casi:

- a) istanza presentata da enti pubblici per uso diretto da parte degli stessi finalizzato al perseguimento del pubblico interesse o della pubblica utilità;
- b) uso e occupazione strumentale e strettamente connessa e funzionale al godimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale, tra cui, in particolare l'accesso a fondi interclusi, scarichi, destinazione a verde;
- c) istanza presentata da soggetti pubblici o privati, per la realizzazione di impianti tecnici o di pertinenze di altre opere pubbliche principali ovvero di strutture ad esse funzionali; appartengono a

tale fattispecie le condotte di gas, acqua, energia elettrica, le linee telefoniche, i ponti relativi alla viabilità pubblica, i guadi e le immissioni;

d) nei casi di occupazione occasionale quando il periodo continuativo di utilizzo è inferiore o uguale a sessanta giorni e la sua destinazione d'uso non prevede la realizzazione di opere o manufatti;

e)¹⁸ nei casi di transiti e occupazione occasionale, connessi ad eventi e manifestazioni di interesse culturale, sportivo, naturalistico e commerciale di durata non superiore a trenta giorni a condizione che la destinazione d'uso non comporti la realizzazione di opere o manufatti tali da determinare la mutazione permanente dello stato dei luoghi;

f) sfalcio erba per un estensione fino a 5.000 metri quadri e/o taglio di piante per estensioni fino a 1.000 metri quadri per un periodo di utilizzo inferiore o uguale a sessanta giorni;

g)¹⁹ occupazione per motivi cantieristici per la durata indicata nella relativa autorizzazione;

g bis)²⁰ istanza presentata dalle Forze Armate, i corpi di polizia, i vigili del fuoco per uso diretto da parte degli stessi finalizzato all'assolvimento delle attività istituzionali e quelle ad esse connesse;

2. Qualora nell'ambito di un provvedimento di concessione di derivazione rilasciato ai sensi dell'articolo 6 comma 3 della l.r.80/2015, sia richiesta l'occupazione di un'area demaniale ulteriore rispetto a quella oggetto della concessione di derivazione già rilasciata, il settore competente procede al rilascio della concessione per l'utilizzo dell'area demaniale, a condizione che non siano apportate modifiche progettuali alle opere oggetto della concessione di derivazione.

Art.14

Domanda di concessione e trattamento dei dati personali

1. La domanda di concessione, unitamente al relativo progetto, è presentata al settore competente nel cui territorio insistono le aree o la parte prevalente di esse ed è redatta secondo la modulistica approvata con atto del Direttore competente per materia.

2. Fatti salvi i casi di cui all'articolo 13, il rilascio della concessione è subordinato all'espletamento delle procedure di assegnazione di cui agli articoli 11 e 12.

3. Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti richiedenti le concessioni, è finalizzato unicamente all'espletamento dei procedimenti previsti dal presente regolamento ed è a cura dei funzionari del settore competente, conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art.15

Oggetto e contenuto della domanda di concessione

1. I soggetti interessati presentano al settore competente una domanda nella quale sono indicate le generalità del richiedente, i dati identificativi dell'area o del bene richiesto in concessione, le finalità di utilizzo e la durata per la quale si richiede la concessione, secondo la modulistica predisposta ai sensi dell'articolo 14 comma 1.

2. Alla domanda sono allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:

a) dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettere a), b) e *(parole soppresse)*²¹ del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa) e successive modifiche;

b) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 della comunicazione antimafia di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) *(parole soppresse)*²²;

*b bis*²³ dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 di non rientrare nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

c) attestazione dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori di cui all'articolo 34.

3. Alla domanda sono allegati altresì:

a) relazione tecnico-descrittiva dello stato dei luoghi, in cui sia riportato chiaramente lo stato di fatto dell'area richiesta ed in cui sia specificato se il bene demaniale richiesto ricada all'interno dei confini di aree sottoposte a particolari vincoli;

b) elaborati tecnici in scala adeguata del progetto delle eventuali nuove opere da realizzarsi, che comportino la mutazione dello stato dei luoghi;

c) relazione tecnica che descriva il progetto che verrà realizzato sull'area, specificando le superfici e le eventuali volumetrie e che illustri la destinazione d'uso del bene demaniale richiesto in concessione in uso esclusivo, precisando per ogni singola voce, se siano consentiti dalle previsioni dei piani di bacino e le normative vigenti in materia idraulica, urbanistica, paesaggistica, ambientale e di pianificazione territoriale; per le opere puntuali, quali gli scarichi, le coordinate del punto di recapito;

d) documentazione fotografica nella quale sia raffigurato, all'attualità, il bene demaniale interessato e comprendente uno schema che individui i punti di ripresa e tutte le immagini utili alla visualizzazione del contesto;

e) corografia su carta tecnica regionale (CTR);

f) planimetria su base catastale che identifichi il bene demaniale richiesto in concessione in uso esclusivo, con la rispettiva perimetrazione dell'area di sedime dei manufatti esistenti e delle eventuali nuove opere che si intendono realizzare che comportino la variazione dello stato dei luoghi, e dalla quale si evinca in modo inequivocabile la compatibilità della destinazione d'uso ipotizzata dell'area richiesta, con le previsioni dei piani di bacino e le normative vigenti in materia idraulica, urbanistica, paesaggistica, ambientale e di pianificazione territoriale;

g) stima dei costi a garanzia delle opere di rimessa in pristino da effettuarsi a carico del concessionario al termine della concessione ai sensi dell'articolo 23;

h) documentazione di cui all'articolo 29, comma 3 in caso di richiesta di riduzione del canone.

4. Qualora sia necessario, il settore competente procede alla perimetrazione delle aree demaniali oggetto di concessione.

5. Nei casi di assegnazione della concessione di cui all'articolo 11 comma 1 lettera a), alla domanda non sono allegati gli atti di cui al comma 3 lettere a), e) ed f).

6. Valutata l'ammissibilità della domanda di concessione ai sensi del comma 2, il settore competente ha, in ogni caso, facoltà di richiedere ulteriori informazioni e documentazione integrativa qualora ciò si renda necessario ai fini della procedibilità dell'iter istruttorio, assegnando al richiedente un congruo termine per il relativo adempimento. In caso di inadempimento entro il termine richiesto, il settore competente dichiara la conclusione del procedimento per improcedibilità dell'istruttoria. Per quanto non disposto si applicano le disposizioni in materia di procedimento amministrativo di cui alla normativa statale e regionale di riferimento.

Art.16

Domande di concessione soggette a valutazione di impatto ambientale

1. Le concessioni soggette alle procedure di verifica di assoggettabilità ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 " Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) "sono procedibili solo a seguito dell'adozione del provvedimento di esclusione dalla procedura di assoggettabilità.

2. Alle concessioni soggette a valutazione di impatto ambientale (VIA) si applicano le disposizioni in materia di procedimento amministrativo.

3. Nei casi di cui al comma 1 i termini del procedimento di rilascio della concessione sono sospesi fino alla conclusione dell'espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità.

Art.17

Termine di conclusione del procedimento

1. Il procedimento si conclude in:

- a) centoventi giorni dalla presentazione della domanda *nei casi*²⁴ di di agli articoli 11 e 12;
- b)²⁵ sessanta giorni dalla presentazione della domanda *nei casi di cui agli articoli 13, 25, 36 e 37.*

2. Nei casi di cui all'articolo 11, il termine di cui al comma 1 decorre dalla scadenza del termine assegnato per la presentazione delle domande di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f).

Art.18

Criteri per la selezione delle domande

1.²⁶ Le aree demaniali di cui al presente regolamento possono essere affidate in concessione per i soli usi ammessi ai sensi della normativa vigente in materia idraulica, urbanistica, paesaggistica ed ambientale, e nel rispetto degli atti di programmazione e della pianificazione distrettuale e regionale.

2. I criteri di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c) e di cui all'articolo 12 comma 2 lettera l), sono individuati, in particolare, tra i seguenti:

- a) caratteristiche del progetto che garantiscano funzionalità idraulica, salvaguardia ambientale, finalità conservativa del bene, riqualificazione dell'area;
- b) misura degli investimenti da realizzare e degli interventi di recupero ambientale;
- c) natura e standard degli eventuali servizi offerti;
- d) incremento dei livelli occupazionali;
- e) qualità degli impianti e dei manufatti da realizzare nel corso della concessione;
- f) previsione di misure per la fruibilità degli impianti e dei servizi per le persone con mobilità ridotta.
- g) canone concessorio maggiormente remunerativo.

3. Il canone della concessione non costituisce l'unico criterio di valutazione dell'offerta; la sua valutazione è ammessa esclusivamente quando sia stata verificata un'equivalenza tra le domande presentate.

Art.19

Criteri di priorità

1. Le domande in concorrenza sono selezionate sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) domanda presentata da enti pubblici finalizzati al perseguimento dell'interesse pubblico sotteso alla natura demaniale del bene;
- b) domanda avente finalità di riqualificazione ambientale e di tutela della biodiversità;
- c) domanda presentate da imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di preferenza di cui all'articolo 51 della legge 3 maggio 1982, n. 203 "Norme sui contratti agrari";
- d) domanda presentata da imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di prelazione di cui all'articolo 4 bis della l.203/1982;
- e) domanda finalizzate all'uso agricolo di proprietario o affittuario di terreni confinanti con l'area demaniale.

Art.20

Modalità di trasmissione delle domande e altre comunicazioni

1. La trasmissione delle istanze per il rilascio dei titoli abilitativi e della relativa documentazione tecnica allegata, nonché di ogni altra comunicazione obbligatoria prevista dal presente regolamento è effettuata in modalità telematica.

Art.21

Coordinamento tecnico

1. *In conformità con quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di procedimento amministrativo,*²⁷ qualora si renda necessario acquisire pareri, nulla osta, omologazione e atti di assenso comunque denominati da parte di altri settori regionali competenti

nelle materie di riferimento, necessari al rilascio della concessione, il settore competente coordina, anche mediante un tavolo tecnico, l'acquisizione dei necessari atti.

Art.22

Oneri del concessionario

1. La concessione è rilasciata previa corresponsione del canone annuale, della cauzione, delle spese istruttorie e dell'eventuale garanzia finanziaria.

2. Il concessionario è tenuto ad osservare le condizioni stabilite nel provvedimento di concessione e nel disciplinare allegato al provvedimento medesimo. In particolare il concessionario:

- a) assume la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consente l'accesso al personale di vigilanza incaricato dal settore competente, al fine di verificare lo stato di manutenzione dell'area e individuare in capo al concessionario interventi eventualmente necessari per garantire il buon regime delle acque;
- c) solleva la Regione Toscana da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia delle aree, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispetta le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque di cui al R.D. 523/1904, al R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non muta la destinazione dell'area o del bene in concessione;
- f) assume gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non può cedere né sub concedere, neppure parzialmente, l'area e/o bene oggetto di concessione;
- h) assume gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

3. Le opere addizionali e di miglioramento autorizzate sono acquisite al demanio senza che il concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi; qualora il concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione è tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, fatte salve le sanzioni penali ai sensi della normativa vigente.

Art.23

Obblighi del concessionario al termine della concessione

1. Alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine *per²⁸*, rinuncia, revoca o decadenza, il concessionario è obbligato a ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato nel provvedimento di concessione.

2. Qualora il concessionario non provveda agli obblighi di cui al comma 1, il settore competente provvede all'esecuzione d'ufficio ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del

testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) con diritto di rivalsa sul concessionario inadempiente.

3. Il settore competente, può d'ufficio o su istanza del concessionario valutare l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e, senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario.

Art.24

Disciplinare di concessione

1. Il disciplinare di concessione prevede gli obblighi, le condizioni e le clausole, cui è vincolata la concessione, è redatto sulla base dello schema tipo approvato dalla Giunta regionale e contiene, in particolare, i seguenti elementi:

- a) i dati identificativi del concessionario;
- b) l'uso a cui l'area è destinata;
- d) la localizzazione e la descrizione delle eventuali opere;
- e) i termini entro i quali il concessionario dovrà iniziare ed ultimare i lavori;
- f) le eventuali garanzie da mettere in atto durante l'esecuzione dei lavori;
- g) eventuali condizioni speciali e/o prescrizioni cui è subordinata la concessione, ai fini della tutela dell'interesse pubblico e di soggetti terzi;
- h) le modalità ed i termini per la richiesta di rinnovo della concessione nei casi di cui all'articolo 34;
- i) l'importo del canone annuo, la cauzione e l'eventuale garanzia finanziaria a copertura delle spese di ripristino dei luoghi;
- l) *l'eventuale*²⁹ obbligo di collocazione del cartello identificativo della concessione in prossimità dell'area secondo le modalità indicate dal settore competente;
- m) gli obblighi del concessionario, anche in relazione alla rimozione delle opere ed al ripristino dei luoghi, dell'alveo, delle sponde e delle pertinenze demaniali, qualora le stesse non siano acquisite al demanio;

*m bis)*³⁰ *possibilità per il settore competente di revocare la concessione per sopravvenute o mutate esigenze di interesse pubblico, stabilendo l'eventuale indennizzo o i criteri per il suo riconoscimento.*

2. Il disciplinare di concessione è sottoscritto dal concessionario.

3.³¹ *All'atto della firma del disciplinare il richiedente attesta l'avvenuto deposito, a favore della Regione Toscana, della cauzione, a garanzia del pagamento del canone di concessione e della garanzia finanziaria, ove richiesta, nonché il pagamento degli oneri istruttori di cui all'articolo 34, comma 1.*

4. La mancata sottoscrizione del disciplinare entro trenta giorni da parte del richiedente equivale a rinuncia della domanda di concessione.

5. L'efficacia del disciplinare decorre dalla data del decreto di concessione, di cui il disciplinare costituisce presupposto.

6. Nelle ipotesi di cui all'articolo 13, previa valutazione del settore competente, la concessione è rilasciata senza il disciplinare di cui al presente articolo. In tal caso il decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario, in particolare con riferimento a quanto indicato al presente articolo e agli articoli 22 e 23.

Art.25

Rinnovo

1. Il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'articolo 13, comma 1 lettere a), b), c) e g). La concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza.

2.³² La domanda di rinnovo è presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14.

3. Il settore competente nel valutare i presupposti per il rinnovo della concessione, verifica, in particolare, i criteri di cui agli articoli 18 e 19.

4. Nelle ipotesi di rinnovo di cui al comma 1, il settore competente adegua le prescrizioni idrauliche in relazione alle eventuali modificazioni dell'assetto idrogeologico del territorio di riferimento oggetto della domanda di rinnovo della concessione, alla tutela idraulica, ambientale e nel rispetto ed in coerenza con le vigenti normative di settore.

5. Con il provvedimento di rinnovo della concessione sono ridefinite le condizioni e prescrizioni mediante la sottoscrizione da parte del richiedente di un nuovo disciplinare.

6.³³ Fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentata domanda di rinnovo nei termini di cui al comma 2 il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione.

Art.26

Diniego di rinnovo

1. Il rinnovo della concessione non è ammesso, *nei seguenti casi*³⁴:

- a) ragioni di tutela idraulica, ambientale e/o altri motivi di pubblico interesse;
- b) sopraggiunte difformità tra la tipologia d'uso richiesta e i vincoli posti dalle specifiche normative di settore;
- c) mancato rispetto degli obblighi previsti nel decreto di concessione e/o nel disciplinare allegato;
- d) richiesta dell'area da parte di enti pubblici territoriali per uso diretto da parte di essi per fini di interesse pubblico;
- e) mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;

2. Il diniego del rinnovo è comunicato al richiedente con le modalità stabilite dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto del 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art.27

Registrazioni a fini fiscali e pubblicazioni

1. A seguito della sottoscrizione del disciplinare ai sensi dell'articolo 24 (*parole soppresse*)³⁵, il settore competente provvede:

- a) nei casi previsti dall'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 recante "Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro", alla registrazione fiscale *del provvedimento di concessione*³⁶ presso il competente ufficio finanziario;
- b) ad avvenuta registrazione, a comunicare al concessionario il rilascio del provvedimento di concessione, data a decorrere dalla quale è legittima l'utilizzazione dell'area demaniale;
- c)³⁷ a trasmettere per via telematica il provvedimento al competente settore regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva.

TITOLO III

CANONI E GARANZIE FINANZIARIE

Art.28

Canoni di concessione

1. Il primo canone (*parola soppressa*)³⁸, unitamente all'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico, è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione.

2. Per ogni anno successivo al primo, la decorrenza della scadenza dei pagamenti, le modalità di pagamento nonché l'eventuale rateizzazione del canone sono stabilite dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 6 della l.r.80/2015.

3. I canoni sono dovuti per anno solare.

4. Il mancato versamento del canone nei termini richiesti comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.

5.³⁹ *Per le concessioni in scadenza o rilasciate nel corso dell'anno, ad eccezione di quelle brevi di durata pari o inferiore all'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari ad un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento. La frazione di mese pari o superiore a quindici giorni è considerata mese intero.*

5bis.⁴⁰ *Per le concessioni brevi di durata pari o inferiore all'anno, rilasciate o in scadenza nel corso dell'anno, il canone dovuto non può essere calcolato in ragione dei ratei mensili.*

6. Il controllo delle riscossioni è effettuato dal settore regionale competente in materia di tributi.
7. Nel caso di concessione di durata superiore ad un anno il canone è aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita.
8. In caso di rinuncia da parte del concessionario, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui è stata richiesta la rinuncia.

9.⁴¹ *Abrogato*

Art.29

Canoni ridotti ed agevolati

1. Le associazioni onlus, gli istituti culturali, le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni di promozione sociale non a scopo di lucro, possono richiedere la riduzione del canone concessorio nella misura del 20% qualora l'area richiesta sia utilizzata esclusivamente per finalità sociali, assistenziali dei propri associati, previste nello statuto.
2. La riduzione del canone di cui al comma 1 non può essere concessa per l'utilizzo delle aree a fini economico commerciali ed è esclusa per i manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali.
3. L'istanza di concessione deve contenere, anche copia dello statuto dell'associazione.
4. Agli enti pubblici territoriali il canone è ridotto nella misura del 20%.
5. I concessionari di pubblici servizi proprietari o *gestori*⁴² di infrastrutture lineari possono richiedere la riduzione del canone concessorio nella misura del massima del 20%.

Art.30

Canone ricognitorio

1. La concessione può essere rilasciata dietro corresponsione di un canone ricognitorio nei seguenti casi:
 - a) il concessionario è un ente pubblico e l'area è utilizzata per sue esclusive finalità istituzionali;
 - b) in casi eccezionali, debitamente motivati, allorché il concessionario non persegue finalità di lucro, svolga una attività di interesse pubblico, e si assuma l'onere della valorizzazione del bene, oltre che della manutenzione dello stesso.
2. Nei casi di cui al comma 1, il canone ricognitorio annuo è determinato nella deliberazione di cui all'articolo 6 della l.r.80/2015. *Il canone ricognitorio non può essere superiore ad euro 300.*⁴³

Art.31**Cauzione**

1. La cauzione è rilasciata dal concessionario, al fine di garantire l'amministrazione concedente in ordine al regolare pagamento del canone e al rimborso delle spese eventualmente anticipate.

2.⁴⁴ L'importo della cauzione è determinato in base al grado di rilievo degli obblighi assunti dal concessionario, al valore del bene demaniale concesso ed alla particolare tipologia della concessione rilasciata e, comunque non può essere inferiore a una annualità e superiore a tre annualità del canone oggetto di concessione. Nelle concessioni brevi aventi una durata inferiore o pari all'anno, la cauzione non è dovuta.

3. La cauzione è *costituita mediante*⁴⁵ versamento su conto corrente bancario indicato dal settore competente o mediante garanzie rilasciate da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

4. La restituzione della cauzione e lo svincolo della garanzia è effettuata con decreto del *dirigente del settore competente*⁴⁶, successivamente alla scadenza della concessione e previa verifica dell'adempimento da parte del concessionario del pagamento del canone e degli oneri di cui agli articoli 22, 23 nonché di quelli definiti nell'atto di concessione. Le somme a titolo di deposito cauzionale sono infruttifere.

4 bis.⁴⁷ Nel caso di enti pubblici territoriali il pagamento della cauzione non è dovuto.

Art.32**Garanzie finanziarie**

1.⁴⁸ A copertura delle spese di ripristino dei luoghi, dell'alveo, delle sponde e delle pertinenze demaniali oggetto della concessione, anche ai fini della rimozione delle opere realizzate, nonché a copertura delle spese per l'esecuzione di lavori necessari la costituzione di una garanzia finanziaria ai sensi dell'articolo 31 comma 3 può essere prevista quale condizione per il rilascio del provvedimento di concessione.

2. Dall'atto di garanzia deve risultare che il fideiussore si obbliga, incondizionatamente e senza alcuna riserva, dietro semplice richiesta scritta del settore competente ed entro il termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della medesima, a versare la somma dovuta, con esclusione quindi in ogni caso del beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 c.c. e della decadenza di cui all'articolo 1957 c.c.

3. Le garanzie finanziarie di cui al presente articolo, sono dovute anche nei confronti dei soggetti

esonerati dal pagamento del canone ai sensi della normativa statale di riferimento, ad esclusione degli enti pubblici.

Art.33

Soggetti e attività esonerati dal pagamento del canone

1. La Regione Toscana e i propri enti strumentali, sono esonerati dal pagamento del canone.
2. Gli enti pubblici territoriali sono esonerati dal pagamento del canone con riferimento alle seguenti attività:
 - a)⁴⁹ *transiti in alveo, sulle sommità arginali e attraversamenti di corsi d'acqua quali i corridoi ambientali, le ciclo vie e i sentieri pedonali;*
 - b) attività didattiche e pulizia dei corsi d'acqua.
3. Le Forze Armate, i corpi di polizia, i vigili del fuoco sono esenti dal pagamento del canone quando la concessione è rilasciata in relazione allo svolgimento di attività istituzionali.
4. L'esenzione del canone non può essere concessa per l'utilizzo delle aree a fini economico commerciali ed è esclusa per i manufatti pertinenziali adibiti ad attività economico commerciali.

Art.34

Oneri istruttori

1. Gli oneri (*parola soppressa*)⁵⁰ per l'espletamento di istruttorie tecnico amministrative, rilievi sopralluoghi e accertamenti relativi alle domande di concessione sono a carico del richiedente e *l'importo è determinato in base alle*⁵¹ tipologie di istruttorie e in proporzione al canone richiesto con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e 3 della l.r.80/2015.
2. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 1, può determinare le ulteriori categorie di utenti o tipologie di utilizzo esenti dal pagamento degli oneri istruttori. Il pagamento dell'eventuale integrazione degli oneri istruttori richiesto dal settore competente in relazione alla maggiore complessità dell'istruttoria e nel rispetto dei limiti stabiliti nella deliberazione di cui al comma 1, è effettuato prima della sottoscrizione del disciplinare.
3. Gli enti pubblici territoriali, compresa la Regione e i propri enti strumentali, sono esonerati dal versamento degli oneri istruttori.

Art.35

Criteri per la determinazione dei canoni di concessione

1. I canoni di⁵² concessione (*parole soppresse*)⁵³ sono determinati sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, comma 1 lettera a) della l.r.80/2015, in particolare con riferimento :
 - a) valore al metro quadro o lineare per tipologia di utilizzo di cui all'articolo 7;
 - b) valore al metro lineare per gli usi di cui all'articolo 8, comma 1 lettere a), c), d) ed e);

- c) valore in base alla potenza della linea per gli elettrodotti;
 - d) valore al metro quadro per gli usi di cui all'articolo 8, comma 1 lettere f), h) ed i);
 - e) stima di mercato per la definizione del valore del legname;
 - f) costo ad unità per pali/sostegni degli elettrodotti;
 - g) valore ad unità per gli scarichi;
 - h) valore al chilometro per uso viabilistico;
 - i) valore ad unità, differenziato anche per estensione di superficie per la cartellonistica;
 - l) valore di mercato per superfici superiori a 5.000 metri quadri;
 - n)⁵⁴ *nel caso di uso idroelettrico delle opere idrauliche esistenti appartenenti al demanio idrico il valore del canone è rapportato al beneficio dell'utilizzo dell'opera idraulica stessa;*
2. *Abrogato*⁵⁵

3. *Abrogato*⁵⁶

4. In casi particolari, la Giunta Regionale con la deliberazione di cui all'articolo 6 della l.r.80/2015 può determinare il canone di concessione utilizzando anche i seguenti parametri:
- a) valore, anche paesaggistico ed ambientale, dell'area oggetto della concessione e della zona interessata;
 - b) tipo di utilizzo connesso ad eventi e manifestazioni di particolare interesse storico o economico commerciale;
 - c) estensione del bene occupato e *valore di mercato delle superficie interessate*;⁵⁷
 - d) importanza e caratteri della concessione;
 - e) funzione produttiva o turistica delle aree;
 - f) redditività presunta del bene concesso e dell'attività svolta;
 - g) aggravii di manutenzione dell'area demaniale.

5. Ai contratti di locazione di unità immobiliari si applicano le disposizioni di cui alla *(parole soppresse)*⁵⁸ legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana") e al relativo regolamento di attuazione D.P.G.R. 23/11/2005, n. 61/R.

6. I canoni e la durata dei contratti di locazione di unità immobiliari adibiti ad uso di civile abitazione sono determinati sulla base di quanto disposto dall'articolo 53 del D.P.G.R. n. 61/R/2005.

7. I canoni dei contratti di locazione delle unità immobiliari adibite ad uso diverso dalla civile abitazione sono determinati sulla base del valore di mercato secondo le modalità di cui al comma 5.

TITOLO IV

ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

Art.36

Subentro nella titolarità della concessione

1. La concessione ha carattere personale e non può essere trasferita, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. E' ammesso il subentro di un nuovo concessionario nei seguenti casi:

- a) morte del concessionario;
- b) cessione d'azienda o trasferimento dell'attività in relazione alle quali è stata concessa l'area;
- c) trasferimento di proprietà o di altro diritto reale, qualora la concessione demaniale abbia come oggetto l'uso e l'occupazione strumentale e strettamente connessa al godimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale;

3. Salvo il caso di cui al comma 2 lettera a), in cui l'adempimento è posto a carico degli eredi, la richiesta di subentro è presentata congiuntamente dal concessionario e dall'interessato al subentro entro centottanta giorni dall'evento che ne è causa.

4. Il subentrante è obbligato nei modi e nei termini del concessionario a cui subentra.

5. ⁵⁹*Il concessionario rimane obbligato nei confronti della amministrazione concedente fino al rilascio del provvedimento di concessione a favore del subentrante.*

6. Il settore competente autorizza il subentro dopo aver accertato l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 22, nonché la corretta corresponsione, con riscontro in via telematica, del canone demaniale unitamente all'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico fino alla data di presentazione della relativa richiesta.

6 bis.⁶⁰ *Qualora l'area oggetto di concessione sia stata data in affitto dal concessionario, l'affittuario rimane obbligato insieme al concessionario nei confronti della amministrazione concedente per tutto il periodo di validità del contratto stipulato con il concessionario medesimo. L'affittuario è obbligato nei modi e nei termini del concessionario.*

Art.37 **Rinuncia**

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione anticipatamente rispetto alla scadenza prevista nell'atto di concessione, previa presentazione di istanza al settore competente.

2. La mancata sottoscrizione del disciplinare ai sensi dell'articolo 24 commi 2 e 3 equivale a rinuncia della concessione da parte del richiedente, il quale non è legittimato ad utilizzare le aree oggetto dell'istanza.

3. Il settore competente autorizza la cessazione anticipata con provvedimento espresso dopo aver accertato l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 22 e 23 e in particolare la corretta corresponsione, con riscontro in via telematica, del canone demaniale unitamente all'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico fino alla data di presentazione della relativa richiesta.

Art.38***Revoca, decadenza e scadenza***⁶¹

1. Il settore competente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento (*parole soppresse*)⁶², la concessione, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o di pubblico interesse.

1 bis. ⁶³ Il settore competente attesta la scadenza della concessione con provvedimento espresso dopo aver accertato l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 22 e 23 e, in particolare, la corretta corrisponsione, con riscontro in via telematica, del canone demaniale unitamente all'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico fino alla data indicata nel provvedimento di concessione.

2. Ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale di riferimento, la concessione decade nei seguenti casi:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
- b) ⁶⁴ mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
- e) mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione;
- f) violazione del divieto di cessione o sub concessione a terzi, compresi gli enti pubblici;
- g) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato.

Art.39**Sdemanzializzazioni**

1. Ai fini del rilascio del provvedimento finale di sdemanializzazione del demanio idrico e delle relative aree ai sensi delle disposizioni vigenti, il settore competente rilascia all'agenzia del demanio competente un parere, tenuto conto degli indirizzi di cui agli atti di pianificazione distrettuale e regionale e nel rispetto dell'articolo 5 comma 2 della l. 37/94.

2. Per le opere e le aree di cui al presente regolamento appartenenti al demanio regionale, ai fini del provvedimento di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al D.P.G.R. 23/11/2005, n. 61/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana")".

TITOLO V SANZIONI

Art.40

Sanzione per utilizzazione senza titolo

1. Fatte salve le sanzioni penali, gli utilizzatori delle aree di cui al presente regolamento senza titolo concessorio sono tenuti al pagamento di una sanzione, nel rispetto del limite massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015, pari al doppio del canone per ogni anno di occupazione, comprensive degli interessi legali maturati fino alla data di ripristino dello stato dei luoghi accertato con provvedimento *dal dirigente del settore competente, ovvero fino al rilascio della concessione nei casi di cui al comma Ibis, oltre all'indennizzo per ciascun anno di occupazione senza titolo pari all'importo del canone determinato ai sensi dell'articolo 35.*⁶⁵

*Ibis.*⁶⁶ Qualora il soggetto di cui al comma 1, nelle more del procedimento sanzionatorio presenti istanza di rilascio di concessione, può chiedere la sospensione del procedimento del ripristino dello stato dei luoghi. Verificata la compatibilità idraulica, in sede di rilascio del provvedimento di concessione il soggetto di cui al comma 1 può essere autorizzato al mantenimento dello stato dei luoghi in conformità alle prescrizioni indicate nel provvedimento medesimo.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.41

Disposizioni transitorie per occupazione e utilizzazione senza titolo

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il settore competente provvede ad inviare ai soggetti occupanti le aree del demanio senza titolo alla data del 01 gennaio 2016, per le quali sia stata presentata domanda alla provincia competente per territorio, una comunicazione al fine di confermare i dati acquisiti agli atti. La comunicazione deve essere rinviata al settore competente nel termine perentorio di trenta giorni, decorsi i quali si applica quanto disposto al comma 8.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, anche indipendentemente dal ricevimento della comunicazione di cui al medesimo comma 1, possono confermare al settore competente i dati acquisiti agli atti. I dati oggetto di comunicazione di cui al presente comma, compresa l'attestazione dei versamenti di cui al comma 6, sono individuati in un avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

3. Il settore competente procede al rilascio della concessione mediante la procedura di cui all'articolo 13.

4. ⁶⁷Abrogato

5. ⁶⁷Abrogato

6. ⁶⁷Abrogato

7. ⁶⁷Abrogato

8. ⁶⁷Abrogato

9. ⁶⁷Abrogato

10. ⁶⁷Abrogato

11. ⁶⁷Abrogato

Art.42

Rideterminazione dei canoni per l'anno 2016

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento ed entro quindici giorni dal rilascio delle concessioni di cui all'articolo 41, i settori competenti provvedono a fornire al settore regionale competente in materia di tributi gli importi relativi alla rideterminazione del canone per l'anno 2016 delle concessioni in atto, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento e dalla deliberazione di cui all'articolo 6 della l.r.80/2015.

2. Per le concessioni in atto rilasciate anteriormente al 1 gennaio 2016, la Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 1, può rideterminare la scadenza dei canoni al fine di riallineare gli stessi all'anno solare.

Art.43

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si applica la vigente normativa di settore e le disposizioni statali e regionali in materia di procedimento amministrativo.

2. Per le opere idrauliche, di bonifica e le relative aree appartenenti al demanio regionale per quanto compatibile con il presente regolamento e non diversamente disposto si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale legge regionale 27 dicembre 2004, n.77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana") e al relativo regolamento di attuazione D.P.G.R. 23/11/2005, n. 61/R.

Art.44

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

¹ Le parole "dell'ufficio del genio civile" previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n. 45/R, articolo 1.

² Le parole "d'ora in poi denominato dirigente responsabile" previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n. 45/R, articolo 1.

³ Parole inserite con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n. 45/R, articolo 1.

⁴ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n. 45/R, articolo 2.

⁵ Le parole "la concessione può essere rilasciata" previste dalla formulazione originaria sono state così sostituite con

d.p.g.r. 8 agosto 2017, n. 45/R, articolo 3.

⁶ Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n. 45/R, articolo 3.

⁷ La parola “temporanee” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n. 45/R, articolo 3.

⁸ Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n. 45/R, articolo 3.

⁹ Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n. 45/R, articolo 4.

¹⁰ Parola inserita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n. 45/R, articolo 4.

¹¹ La parola “ponti” prevista nella formulazione originaria è stata soppressa con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n. 45/R, articolo 4.

¹² Le parole “con occupazione” previste nella formulazione originaria sono state soppresse con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n. 45/R, articolo 5.

¹³ La parola “sessanta” prevista nella formulazione originaria è stata soppressa con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n. 45/R, articolo 6.

¹⁴ Comma abrogato con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n. 45/R, articolo 6.

¹⁵ Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n. 45/R, articolo 7.

¹⁶ Le parole “comprensivi del codice fiscale e/o della partita I.V.A.” previste nella formulazione originaria sono state soppresse con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n. 45/R, articolo 7.

¹⁷ Comma aggiunto con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n. 45/R, articolo 7.

¹⁸ Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n. 45/R, articolo 8.

¹⁹ Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n. 45/R, articolo 8.

²⁰ Lettera aggiunta con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n. 45/R, articolo 8.

²¹ Le parole “aa)” previste nella formulazione originaria sono state soppresse con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n. 45/R, articolo 9.

²² Le parole “ovvero l’informazione antimafia nei casi di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 159/2011 nei casi ivi previsti;” previste nella formulazione originaria sono state soppresse con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n. 45/R, articolo 9.

²³ Lettera aggiunta con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n. 45/R, articolo 9.

²⁴ Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n. 45/R, articolo 10.

²⁵ Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n. 45/R, articolo 10.

²⁶ Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n. 45/R, articolo 11.

²⁷ Le parole “Fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale in materia” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n. 45/R, articolo 12.

²⁸ Le parole “di durata” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n. 45/R, articolo 13.

²⁹ Parola inserita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n. 45/R, articolo 14.

³⁰ Lettera aggiunta con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n. 45/R, articolo 14.

³¹ Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n. 45/R, articolo 14.

³² Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n. 45/R, articolo 15.

³³ Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n. 45/R, articolo 15.

³⁴ Le parole “in particolare, per” sono state così sostituite con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n. 45/R, articolo 16.

³⁵ Le parole “commi 2 e 3” previste nella formulazione originaria sono state soppresse con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n. 45/R, articolo 17.

³⁶ Le parole “del disciplinare” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n. 45/R, articolo 17.

³⁷ Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n. 45/R, articolo 17.

³⁸ La parola “annuo” prevista nella formulazione originaria è stata soppressa con d.p.g.r. 8 agosto 2017 n. 45/R, articolo 18.

³⁹ Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017 n. 45/R, articolo 18.

⁴⁰ Comma aggiunto con d.p.g.r. 8 agosto 2017 n. 45/R, articolo 18.

⁴¹ Comma abrogato con d.p.g.r. 8 agosto 2017 n. 45/R, articolo 18.

⁴² Parola inserita con d.p.g.r. 8 agosto 2017 n. 45/R, articolo 19.

⁴³ Le parole “Il canone ricognitorio non può essere inferiore a euro 250 e superiore a euro 600” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 8 agosto 2017 n. 45/R, articolo 20.

⁴⁴ Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017 n. 45/R, articolo 21.

⁴⁵ Le parole “rilasciata previo” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 8 agosto 2017 n. 45/R, articolo 21.

⁴⁶ Le parole “dirigente responsabile” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 8 agosto 2017 n. 45/R, articolo 21.

⁴⁷ Comma aggiunto con d.p.g.r. 8 agosto 2017 n. 45/R, articolo 21.

⁴⁸ Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017 n. 45/R, articolo 22.

⁴⁹ Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017 n. 45/R, articolo 23.

⁵⁰ La parola “occorrenti” prevista nella formulazione originaria è stata soppressa con d.p.g.r. 8 agosto 2017 n. 45/R, articolo 24.

⁵¹ Le parole “sono determinati sulla base di” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 8 agosto 2017 n. 45/R, articolo 24.

⁵² Le parole “per la” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 8 agosto 2017 n. 45/R, articolo 25.

⁵³ Le parole “di cui al presente regolamento” previste nella formulazione originaria sono state soppresse con d.p.g.r. 8 agosto 2017 n. 45/R, articolo 25. con d.p.g.r. 8 agosto 2017 n. 45/R, articolo 25.

⁵⁴ Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017 n. 45/R, articolo 25.

⁵⁵ Comma abrogato con d.p.g.r. 8 agosto 2017 n. 45/R, articolo 25.

⁵⁶ Comma abrogato con d.p.g.r. 8 agosto 2017 n. 45/R, articolo 25.

⁵⁷ Parole aggiunte con d.p.g.r. 8 agosto 2017 n. 45/R, articolo 25.

⁵⁸ Le parole “legge regionale” previste nella formulazione originaria sono state soppresse con d.p.g.r. 8 agosto 2017 n. 45/R, articolo 25.

⁵⁹ Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017 n. 45/R, articolo 26.

⁶⁰ Comma aggiunto con con d.p.g.r. 8 agosto 2017 n. 45/R, articolo 26.

⁶¹ Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017 n. 45/R, articolo 27.

⁶² Le parole “e senza obbligo di indennizzo,” previste nella formulazione originaria sono state soppresse con d.p.g.r. 8 agosto 2017 n. 45/R, articolo 27.

⁶³ Comma aggiunto con d.p.g.r. 8 agosto 2017 n. 45/R, articolo 27.

⁶⁴ Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017 n. 45/R, articolo 27.

⁶⁵ Le parole “del dirigente responsabile” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 8 agosto 2017 n. 45/R, articolo 28.

⁶⁶ Comma aggiunto con d.p.g.r. 8 agosto 2017 n. 45/R, articolo 28.

⁶⁷ Comma abrogato con d.p.g.r. 8 agosto 2017 n. 45/R, articolo 29.

Decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r.

51/R/2015 (Regolamento di attuazione dell'articolo 12 bis, comma 4 lettere e) ed f) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 "Norme per la difesa del suolo. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni").

SEGUE TESTO COORDINATO

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015 (Regolamento di attuazione dell'articolo 12 bis, comma 4 lettere e) ed f) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 "Norme per la difesa del suolo. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni"), coordinato con:

- decreto del Presidente della Giunta regionale 11 agosto 2017, n. 46/R pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 34 dell'11.8.2017.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015 (Regolamento di attuazione dell'articolo 12 bis, comma 4 lettere e) ed f) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 "Norme per la difesa del suolo. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni")

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Modalità di classificazione degli usi delle acque pubbliche

**TITOLO II
DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO RAZIONALE DELLA RISORSA IDRICA****Capo I****Condizioni e criteri per il rilascio di concessioni di derivazione**

- Art. 4 - Criteri per il rilascio ed il rinnovo di concessioni per usi diversi da quello idroelettrico
Art. 5 - Criteri per il rilascio ed il rinnovo di concessioni per uso idroelettrico
Art. 6 - Disposizioni speciali per il rilascio ed il rinnovo di concessioni di derivazione di acque nei corpi idrici in situazioni di criticità
Art. 7 - Valutazione tecnica dei fabbisogni idrici
Art. 8 - Disposizioni finalizzate al risparmio idrico in agricoltura
Art. 9 - Disposizioni relative alle situazioni di stato di emergenza idrica

Capo II

Perforazioni ed estrazioni di acque finalizzate al controllo piezometrico e alle estrazioni locali di acque calde a fini geotermici

- Art 10 - Emungimento di acqua sotterranea finalizzata all'abbassamento del livello piezometrico
Art 11 - Perforazioni per l'installazione di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, senza prelievo di fluido geotermico
Art 12 - Perforazioni per le estrazioni locali di acque calde a fini geotermici
Art 13 - Altre perforazioni finalizzate al controllo

Capo III

Disposizioni per la determinazione dei canoni di derivazione delle acque

- Art 14 - Parametri di riferimento e formula del calcolo dei canoni di concessione
Art. 15 - Casi di esenzione dalla corresponsione del canone
Art. 16 - Casi e modalità di determinazione delle riduzioni del canone.
Art. 17 - Casi e modalità di determinazione delle maggiorazioni del canone
Art. 18 - Definizione degli importi, decorrenza e modalità di corresponsione dei canoni
Art. 19 - Valutazione dell'impatto sociale, ambientale dei canoni di concessione

Capo IV

Disciplina degli usi domestici delle acque sotterranee

- Art. 20 - Disposizioni generali per il prelievo di acque sotterranee per uso domestico
Art. 21 - Denuncia di nuova captazione di acque sotterranee per usi domestici
Art. 22 - Autorizzazione per l'estrazione di acque sotterranee ad uso domestico nei corpi idrici particolarmente critici e nei casi di crollo
Art. 23 - Autorizzazione per l'estrazione di acque sotterranee ad uso domestico nelle zone di protezione ambientale della risorsa idrica minerale, di sorgente e termale
Art. 24 - Individuazione dei corpi idrici sotterranei particolarmente critici e delimitazione delle aree interessate

Capo V

Misure incentivanti il riciclo e il riutilizzo

- Art. 25 - Misure di razionalizzazione dell'uso dell'acqua nei cicli dei processi produttivi.
Accordi e contratti di programma

Capo VI

Disposizioni in materia di misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Modifiche al DPGR 51/R/2015 (Regolamento di attuazione dell'articolo 12 bis, comma 4 lettere E) ed F) della legge regionale 11 Dicemre 1998, n. 91 – Norme per la difesa del suolo. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni).

Art. 26 – modifiche al titolo del d.p.g.r 51/R/2015

Art. 27 – modifiche al preambolo del d.p.g.r. 51/R/2015

Art. 28 -Definizioni. Modifiche all'articolo 2 del d.p.g.r. 51/R/2015

Art. 29 - Modifiche alla rubrica del capo II del d.p.g.r 51/R/2015

Art. 30 - Obblighi di misurazione dei prelievi e delle restituzioni. Ambito di applicazione. Modifiche all'articolo 3 del d.p.g.r. 51/R/2015

Art. 31 - Disposizioni per i prelievi e le restituzioni esistenti. Modifiche all'articolo 5 del d.p.g.r 51/R/2015

Art. 32 - Criteri per l'individuazione di strumenti e modalità di misurazione. Modifiche all'articolo 6 del d.p.g.r 51/R/2015.

Art. 33 - Modifiche alla rubrica del capo III del d.p.g.r. 51 /R/2015.

Art. 34 – Gestione dei flussi informativi. Modifiche all'articolo 9 del d.p.g.r. 51/R/2015

Art. 35 – Modalità di trasmissione dati alla banca dati del Sistema Informativo Nazionale per la gestione delle risorse idriche in agricoltura (SIGRIAN). Inserimento dell'articolo 9 bis nel d.p.g.r. 51/R/2015

Art. 36 – Sanzioni. Modifiche all'articolo 10 del d.p.g.r 51/R/2015

Disposizione transitoria per l'anno 2015. Modifiche dell'articolo 12 del d.p.g.r 51/R/2015

Art. 37 - Comitato regionale di coordinamento. Abrogazione dell'articolo 11 del d.p.g.r. 51/R/2015

Art. 38 - Disposizione transitoria per l'anno 2015. Modifiche all'articolo 12 del d.p.g.r 51/R/2015

Art. 39 - Disposizioni transitorie per gli enti irrigui. Inserimento dell'articolo 12 bis del d.p.g.r. 51/R/2015

Art. 40 - Disposizioni finali. Sostituzione di parole nel d.p.g.r. 51/R/2015

TITOLO III

PROCEDIMENTI PER IL RILASCIO DEI TITOLI CONCESSORI E AUTORIZZATORI RELATIVI AL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA

Capo I avvio del procedimento e istruttoria

Sezione I - Disposizioni generali

Art. 41- Domanda di concessione

Art. 42- Modalità di presentazione della domanda

Art. 43- Esame preliminare

Art. 44- Improcedibilità della domanda

Art. 45- Avviso di istruttoria

Art. 46- Concorrenza

Art. 47- Procedura in materia di concorrenza per l'impiego di strutture idrauliche esistenti ai fini di derivazioni di acque superficiali

Art. 48 - Visita locale di istruttoria

Art. 49 - Relazione finale di istruttoria

Sezione II - Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonte idraulica

Art. 50- Domande di utilizzo dell'acqua ad uso idroelettrico soggette ad autorizzazione unica

Sezione III - Disposizioni in materia di acque sotterranee

Art. 51 - Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee tramite pozzo per uso diverso dal domestico

Art. 52 - Disposizioni particolari per il rilascio di concessione di acque destinate al consumo umano

Capo II**Conclusione del procedimento ed esecuzione dei lavori**

Art. 53- Diniego della concessione

Art. 54- Disciplinare di concessione

Art. 55- Ulteriori condizioni della concessione

Art. 56- Provvedimento finale

Art. 57 - Registrazione ai fini fiscali. Pubblicazioni e notifiche

Art. 58 - Durata della concessione

Art. 59 - Esecuzione dei lavori

Capo III**Garanzie**

Art. 60 – Cauzione

Art. 61– Garanzie per la fase di esecuzione delle opere

Art. 62 – Garanzie per la rimozione delle opere e ripristino dei luoghi

Art. 63 – Verifica e monitoraggio delle garanzie

Capo IV**Procedimenti connessi****Art. 64 – Disposizioni generali**

Art. 65 –Coordinamento delle procedure di rilascio della concessione di derivazione e di verifica di assoggettabilità di competenza regionale e dei parchi regionali

Art. 66 - Coordinamento delle procedure di rilascio della concessione di derivazione e valutazione di impatto ambientale di competenza regionale e dei parchi regionali

Art. 67 - Coordinamento delle procedure di rilascio della concessione di derivazione e di valutazione di incidenza

Art. 68 - Coordinamento delle procedure di rilascio della concessione per utilizzo idroelettrico dell'acqua, di verifica di assoggettabilità e di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale e dei parchi regionali

Art. 69 - Varianti

Art. 70 - Sostituzione di pozzi

Art. 71- Sottensioni

Art. 72- Couso

Art. 73- Rinnovo della concessione

Art. 74 - Trasferimento di utenza

Capo V
Estinzione della concessione

Art. 75- Revoca

Art. 76- Decadenza

Art. 77 - Rinuncia

Art. 78 - Opere della derivazione alla cessazione dell'utenza

Capo VI
Procedure semplificate

Art. 79 - Licenze di attingimento.

Art. 80 – Concessione per utilizzo sostitutivo

Art. 81- Concessioni preferenziali

Capo VII
Disciplina dell'uso plurimo delle acque

Art. 82- Ambito di applicazione e autorità competente

Art. 83 - Procedimento

Art. 84- Domanda di autorizzazione per uso idroelettrico

TITOLO IV
SANZIONI

Art. 85- Sanzioni

TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 86 - Modalità di trasmissione delle istanze e altre comunicazioni. Modalità di firma dei disciplinari

Art. 87- Disposizioni per la verifica periodica degli elementi delle concessioni di derivazione

Art. 88 - Obblighi informativi della Regione

Art. 89- Disposizioni per le derivazioni esistenti

Art. 90- Disposizione transitoria per l' applicazione dei criteri di rilascio, rinnovo o adeguamento delle concessioni di derivazione

Art. 91 - Norme transitorie per la tutela delle zone di protezione ambientale della risorsa idrica, minerale, di sorgente e termale

Art. 92 - Disposizione transitoria per la semplificazione dei procedimenti di rilascio delle concessioni preferenziali

Art. 93- Disposizione transitoria per l'anno 2016 in materia di flussi informativi

Art. 94 Disposizione transitoria in materia di disciplinari di concessione

Art. 95 – Disposizione transitoria per i procedimenti amministrativi

Art. 96 - Rapporti con la pianificazione di bacino

Art. 97 - Abrogazioni
Art. 98 - Norma di rinvio
Art. 99 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

La Giunta Regionale

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Visto l'articolo 4 comma 1 lettera l) dello Statuto;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. (Direttiva Quadro sulle Acque);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 febbraio 2015 n. 39 (regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori di impiego dell'acqua);

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 luglio 2015 (Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014";

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) ed in particolare gli articoli 11 comma 1 lettere a) b) c) d) h) e comma 2, articolo 12 e articolo 13;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 21 aprile 2015 N. 50/R (regolamento di attuazione dell'articolo 12-bis, comma 4, lettere a), b), c), d) e h) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (norme per la difesa del suolo) . disposizioni per la riduzione dei consumi di acqua prelevata ad uso diverso dal potabile);

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 12 bis, comma 4, lettere E) ed F) della legge regionale 11 dicembre 1998 n. 91 (Norme per la difesa del suolo). Disciplina degli obblighi concernenti la misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Definizione degli obblighi e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

Visti i Piani di Gestione dei Distretti dell'Appennino settentrionale, dell'Appennino centrale e del Serchio;

Visto il Piano di Tutela delle Acque della Toscana;

Visto il parere del comitato di direzione espresso nella seduta del 14 maggio 2016;

Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'articolo 17 comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Visti i pareri, resi ai sensi degli articoli 95 e 98 del d.lgs 152/2006 delle Autorità di bacino ed in particolare:

- a) il parere favorevole con prescrizioni dell'Autorità di bacino del Fiume Arno reso in data 27 maggio 2016;
- b) il parere favorevole con prescrizioni dell'Autorità di bacino del fiume Serchio reso in data 25 maggio 2016;
- c) il parere favorevole dell'Autorità di bacino del Tevere reso in data 26 maggio 2016;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento n. 570 del 14 giugno 2016.

Visto il parere favorevole della IV Commissione consiliare espresso nella seduta del 12 luglio 2016 e di dover adeguare conseguentemente il testo alle osservazioni ivi formulate;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali espresso nella seduta del 12 luglio 2016;

Visti gli ulteriori pareri delle competenti strutture di cui all'articolo 17 comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Considerato quanto segue :

1. il presente regolamento, in attuazione della l.r 80/2015, detta disposizioni per il razionale uso e la riduzione dei consumi di acqua al fine di tutelare la risorsa idrica, contenerne i consumi e prevenire le crisi idriche tenuto conto dei criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorse per i vari settori di impiego dell'acqua approvati con d.m. ambiente e della tutela del territorio e del mare 39/2015; le disposizioni del presente regolamento sostituiscono, le disposizioni già contenute nel d.p.g.r. 50/R/2015 attuativo della l.r 91/1998 - ora abrogata dalla l.r 80/2015 - rivisitandone i contenuti, alla luce del nuovo assetto delle competenze determinato dalla l.r 22/2015 nonché delle nuove norme di attuazione della legislazione nazionale in materia di tutela delle acque;

2. le finalità di cui al punto 1 sono perseguite attraverso:

- a) la definizione di criteri e condizioni omogenee per l'intero territorio regionale in materia di rilascio e rinnovo delle concessioni per l'utilizzo dell'acqua pubblica che consentano un equo riparto della risorsa idrica disponibile;
- b) la definizione di disposizioni concernenti l'estrazione di acqua sotterranea finalizzata all'abbassamento del livello piezometrico, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, del r.d. 1775/1933 ;

c) i parametri di riferimento e la formula per il calcolo dei canoni secondo i criteri di cui all'articolo 12 della L.R. 80/2015, nonché, per ogni categoria d'uso, casi e modalità di determinazione delle riduzioni e maggiorazioni da applicare ai canoni di concessione annualmente dovuti, al fine di favorire il risparmio e l'uso sostenibile della risorsa idrica, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 119, comma 2, e articolo 154, comma 3, del d.lgs. 152/2006;

d) la disciplina degli usi domestici delle acque sotterranee in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 96, comma 11, del d.lgs.152/2006;

3. è necessario condizionare il rilascio ed il rinnovo di concessioni all'accertata impossibilità tecnica ed economica, da parte del richiedente, di ricorrere all'uso di risorsa alternativa ed allo stesso tempo l'opportunità di prevedere forme di semplificazione (*parole soppresse*)¹ attraverso la sostituzione della documentazione che comprova la non sostenibilità economica mediante autodichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

4. è necessario comunque subordinare il rilascio ed il rinnovo delle concessioni all'adozione, da parte del richiedente, di misure di risparmio idrico;

5. è inoltre opportuno prevedere:

a) l'esclusione dalle misure di risparmio delle concessioni che prevedono un prelievo inferiore a 3000 metri cubi annui e quindi un consumo già molto contenuto, per le quali le suddette misure, in termini di rapporto costi-benefici risultano sovradimensionate e scarsamente rilevanti ai fini della riduzione dei consumi complessivi della risorsa;

b) una tempistica più ampia per l'adozione delle misure di risparmio previste, in caso di rinnovo delle concessioni, al fine di evitare che il necessario adeguamento possa pregiudicare le attività in esercizio;

6. è opportuno limitare le soglie di prelievo degli usi domestici delle acque sotterranee rendendole più coerenti con gli effettivi attuali usi e le mutate condizioni di estensione dei servizi idrici. Le soglie sono state dimensionate tenendo conto dei consumi idrici pro-capite su base ISTAT ed i fabbisogni di un giardino ed orto a conduzione familiare;

7. per quanto attiene la disciplina dei canoni di concessione, è sorta l'esigenza di rivisitare le procedure del r.d. 1775/1993 alla luce delle disposizioni del d.lgs. 152/2006, nonché del d.m. ambiente e della tutela del territorio e del mare 39/2015 dando attuazione ai principi di internalizzazione dei costi ambientali e della risorsa, di risparmio idrico, nonché di razionalizzazione ed equa distribuzione della risorsa che impongono la giusta relazione tra i quantitativi assentiti e dei reali fabbisogni dell'utenza;

8. è sorta altresì l'esigenza di modificare il regolamento approvato con decreto d.p.g.r. n. 51/R/2015) che disciplina gli obblighi di misurazione dei prelievi e restituzioni e la gestione dei connessi oneri informativi, sia per l'adeguamento formale alla nuova l.r 80/2015, sia per recepire le disposizioni del d.m. politiche agricole, alimentari e forestali 31 luglio 2015, anche ai fini dell'ottemperanza alle condizionalità ex ante per l'erogazione dei fondi strutturali. In particolare è stato ritenuto opportuno ridurre a 4 anni il termine di assoggettamento agli obblighi di misurazione e trasmissione nel caso di prelievi e restituzioni esistenti di portata superiore a 100 litri al secondo, effettuati da enti irrigui nonché disciplinare soggetti obbligati, modalità e tempi e di trasmissione dei dati relativi ai volumi misurati alla banca dati SIGRIAN;

9. il presente regolamento definisce altresì, nel rispetto delle direttive sulla gestione del demanio idrico di cui all'articolo 96, comma 11, del d.lgs. 152/2006, la disciplina dei procedimenti per il rilascio dei titoli concessori e autorizzatori relativi al prelievo di acqua pubblica, ivi comprese le autorizzazioni alla ricerca di acqua;

10. la concessione di derivazione per l'utilizzazione dell'acqua pubblica è rilasciata nel rispetto dei principi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici) e delle disposizioni del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), *nonché in conformità alle linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei definiti ai sensi della direttiva 2000/60/CE e per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico, a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità, definiti ai sensi della direttiva 2000/60/CE di cui rispettivamente ai decreti della Direzione per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2017, n. 29, come modificato dal decreto 25 maggio 2017, n. 293, e 13 febbraio 2017, n. 30.*²

11. è comunque necessario ed opportuno rivisitare la disciplina del r.d. 1775/1933, dettagliandone l'applicazione, in coerenza al quadro legislativo statale e regionale vigente, in particolare:

- a) attualizzando la stessa sulla base del mutato panorama di richieste attraverso la previsione di procedure semplificate nei casi in cui vi è una bassa probabilità di presentazione di domande concorrenti;
- b) introducendo criteri di preferenza per domande concorrenti ad uso idroelettrico, *da inquadrare in un contesto pianificatorio a livello di distretto e regionale che definisca gli obiettivi ambientali per i corpi idrici e ne dettati le misure per il loro raggiungimento, in considerazione della completa operatività delle Autorità di bacino, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 5 ottobre 2016, n. 294 (Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183).*³
- c) definendo forme di coordinamento e di snellimento procedurale per l'acquisizione dei pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati necessari per il rilascio, il rinnovo e la modifica del titolo concessorio o autorizzatorio;
- d) definendo forme di coordinamento con altri procedimenti come la verifica di assoggettabilità a VIA, la VIA, la valutazione d'incidenza; l'autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- e) definendo l'entità delle garanzie finanziarie da presentare, nei casi e secondo le modalità stabilite, per il rilascio delle concessioni di derivazione, prevedendo anche un sistema di verifica e monitoraggio periodico delle stesse;
- f) introducendo forme di snellimento e procedure semplificate, correlate all'entità modesta dei volumi di prelievo, per il rilascio di licenze d'uso e di attingimento nonché di concessioni per piccole derivazioni, anche preferenziali ;
- g) disciplinando gli usi plurimi delle acque da parte degli Enti irrigui, in coerenza con la normativa nazionale;

12. è inoltre necessario determinare la durata massima delle concessioni, calibrandola sulla base degli impatti potenzialmente prodotti in relazione all'uso e sull'entità degli investimenti necessari per il corretto esercizio delle stesse;

13. è infine necessario introdurre un complesso di norme finali e transitorie, con particolare riferimento alle modalità e alle tempistiche di adeguamento delle concessioni esistenti alla nuova disciplina, all'applicazione dei criteri per il rilascio e rinnovo dei titoli concessori, alla gestione dei flussi informativi in adempimento alla normativa comunitaria, alla definizione dei procedimenti amministrativi pendenti nonché al rilascio, con modalità procedurali speditive, dei procedimenti di concessione preferenziale non conclusi alla data del 1 gennaio 2016;

13 bis.⁴ è altresì necessario prevedere disposizioni transitorie per:

a) la definizione della portata media annua dei prelievi concessionati in atto ed in regime di concessione preferenziale;

b) la disciplina dei procedimenti e delle vicende amministrative connesse al prelievo di acqua ad uso idroelettrico coerente con le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico);

14. sono state recepite le prescrizioni dettate dall'Autorità di bacino e accolte le raccomandazioni formulate, compatibilmente alla loro attinenza con la disciplina oggetto del presente regolamento;

15. sono state recepite le osservazioni nonché gran parte dei suggerimenti di carattere redazionale formulati dalla Commissione consiliare. In particolare è stato ritenuto opportuno modificare, eliminando la disciplina di dettaglio, le disposizioni che riguardano i procedimenti complessi, riferiti ai casi in cui vi sia sovrapposizione con le procedure di autorizzazione unica, verifica di assoggettabilità a VIA e VIA al fine di mantenerne la coerenza con i contenuti del decreto legislativo 30 giugno 2016 n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi in attuazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 2015 n. 124) approvato, ma ancora non pubblicato alla data di prima approvazione dello schema di regolamento in oggetto - rimandando la definizione delle modalità organizzative e operative di tali procedure ad un successivo atto della Giunta regionale, in ragione degli snodi interpretativi e delle problematiche di prima applicazione della normativa nazionale. In sede di adeguamento redazionale sono state inoltre risolte alcune contraddizioni interne presenti nel testo.

16. è necessario definire le modalità di determinazione dei canoni anche al fine di consentire la rideterminazione e la riscossione dei canoni 2016 in attuazione dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 81 (legge di stabilità per l'anno 2016).

17. al fine di consentire una rapida attivazione delle procedure previste dal presente regolamento, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino della Regione Toscana

approva il seguente regolamento

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere a), b) c), d) ed h) della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche

e tutela della costa e degli abitati costieri), il presente regolamento in coerenza con il piano di tutela delle acque e con i criteri indicati negli atti di pianificazione di bacino, individua e definisce, con riferimento a tutti gli usi di acque pubbliche:

- a) le condizioni e criteri per il rilascio di concessioni per il razionale utilizzo dell'acqua pubblica;
- b) le disposizioni concernenti l'estrazione di acqua sotterranea finalizzata all'abbassamento del livello piezometrico, anche ai sensi di quanto previsto dagli articoli 17, comma 1, 105 e 106 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- c) i parametri di riferimento e la formula per il calcolo dei canoni secondo i criteri di cui all'articolo 12 della legge 80/2015, nonché, per ogni categoria d'uso, casi e modalità di determinazione delle riduzioni e maggiorazioni da applicare ai canoni di concessione annualmente dovuti, al fine di favorire il risparmio e l'uso sostenibile della risorsa idrica, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 119, comma 2, e articolo 154, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- d) la disciplina degli usi domestici delle acque sotterranee anche in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 96, comma 11, del d.lgs. 152/2006;
- e) le misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate, ai sensi dell'articolo 99, comma 2, del d.lgs. 152/2006.

2. Il presente regolamento, in attuazione a quanto disposto dall'articolo 11 lettere e) ed f) della l.r. 80/2015 contiene norme di modifica del decreto del Presidente della Giunta regionale 21 aprile 2015, n. 51/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 12-bis, comma 4, lettera e) ed f) della legge regionale 11 dicembre 1998, n.91 (norme per la difesa del suolo). Disciplina degli obblighi concernenti la misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. definizione degli obblighi e modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni)), anche al fine di adeguarne i contenuti a quanto disposto dalle linee guida di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 luglio 2015 (Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo);

3. In attuazione dell'articolo 11, comma 2 della medesima l.r. 80/2015 il regolamento definisce altresì, nel rispetto delle direttive sulla gestione del demanio idrico di cui all'articolo 96, comma 11, del d.lgs. 152/2006, la disciplina dei procedimenti per il rilascio dei titoli concessori e autorizzatori relativi al prelievo di acqua pubblica, ivi comprese le autorizzazioni alla ricerca di acqua, con particolare riferimento:

- a) alla durata delle concessioni in relazione ai diversi usi;
- b) all'entità delle garanzie finanziarie da presentare;
- c) alle procedure semplificate, graduate in relazione ai volumi di prelievo, per il rilascio delle concessioni di piccola derivazione, anche preferenziali;
- d) alle forme di coordinamento e di snellimento procedurale per l'acquisizione dei pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati necessari per il rilascio, il rinnovo e la modifica del titolo concessorio o autorizzatorio, ivi compresi i pareri di cui all'articolo 164, comma 2 del d.lgs. 152/2006, nonché nei casi di concessioni di derivazione o progetti di opere di presa ed accessorie assoggettati alle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA, e di valutazione d'incidenza;
- e) alle modalità organizzative del rilascio, in contestualità alla concessione di derivazione di cui al presente capo, della autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) “corpi idrici in situazione di criticità:

1) i corpi idrici sotterranei classificati in stato quantitativo scarso come individuati nel quadro conoscitivo dei piani di gestione dei distretti idrografici;

2) i corpi idrici ricadenti in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola istituite ai sensi dell’articolo 92 del d.lgs. 152/2006;

3) corpi idrici sotterranei ricadenti nelle zone di protezione istituite ai sensi dell’articolo 94 del d.lgs 152/2006;

4) corpi idrici superficiali in situazione di criticità elevata come risultante dal bilancio idrico, ove determinato dalla pianificazione di bacino oppure i corpi idrici in stato ecologico non buono per cause correlate agli aspetti quantitativi come individuati con delibera di Giunta regionale sulla base degli elementi di impatto e classificazione contenuti nei piani di gestione;

b) “corpi idrici sotterranei particolarmente critici”: corpi idrici sotterranei di cui al comma 1 lettera a), o loro porzioni, rispetto ai quali i prelievi ad uso domestico possono compromettere localmente l’equilibrio del bilancio idrico;

c) “acque destinate al consumo umano”: le acque destinate ad uso potabile di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) e le acque utilizzate in un’impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l’immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1 del d.lgs 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 93/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano);

c bis) ⁵“costo di prenotazione della risorsa”: costo delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dell’acquisizione del diritto di prelevare acqua;

c ter) ⁵“Canone fisso (CF)”: componente del canone a corrispettivo fisso, corrispondente al costo di prenotazione della risorsa e dimensionato in base al numero di punti di captazione e alla categoria d’uso, indipendentemente dai quantitativi d’acqua concessionati;

c quater) ⁵“canone variabile (CV)”: componente del canone a corrispettivo variabile proporzionale alla portata media annua di concessione, espressa in l/s, o, nel caso di concessione ad uso idroelettrico, alla potenza nominale media di concessione espressa in KW. La componente è comprensiva, in quota parte, del costo riconducibile agli impatti sul corpo idrico e sul territorio determinati dalla tipologia d’uso e dalle relative opere di captazione.

c quinquies) ⁵“portata media annua di concessione (PMA)”: portata media che l’utente può prelevare nell’anno solare e definita nel disciplinare di concessione oppure ricavabile dal volume annuo di risorsa idrica definito nel disciplinare di concessione;

c sexies) ⁵“volume massimo di concessione (VMC)”: volume massimo che l’utente può prelevare nell’anno solare e definito nel disciplinare di concessione;”.

d) ⁶abrogata

e) ⁶abrogata

f) ⁶abrogata

g) ⁶abrogata

h) “riserva”: accumulo di acque meteoriche e superficiali o reflue depurate, attraverso serbatoi, cisterne, invasi, con finalità di immagazzinare e regimare le risorse idriche per un successivo utilizzo;

i) “riuso”: reimpiego di acqua già utilizzata, comunque effettuato, in particolare, rientrano nella definizione di riuso il riutilizzo come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto ministeriale 12 giugno 2003, n.185 (Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell’articolo 26, comma 2 del d.lgs. 11 maggio 1999, n.152) ed altresì il riciclo di acqua come definito alla lettera l);

l) “riciclo”: reimpiego di acqua reflua presso il medesimo stabilimento o consorzio industriale che l’ha prodotta;

m) ⁷“campo pozzi o campo sorgenti”: insieme di opere di captazione di acque sotterranee, a servizio di uno stesso utilizzatore e funzionali a sopperire al fabbisogno di acqua altrimenti non tecnicamente prelevabile attraverso una singola opera di captazione, quando tali opere prelevano da uno stesso corpo idrico e alimentano la stessa unità aziendale o recapitano mediante condotte di adduzione ad uno stesso punto di raccolta;

n) “acque di subalveo”: acque di falde direttamente in connessione con corpi idrici superficiali che ai fini del presente regolamento sono a tutti gli effetti considerate acque sotterranee ;

o) “ente irriguo”: unità giuridica di base di organizzazione dell’irrigazione a livello territoriale in termini di gestione e manutenzione delle reti irrigue e di organizzazione della distribuzione della risorsa idrica a fini irrigui;

p) “stagione irrigua”: periodo dell’anno compreso tra una data di inizio corrispondente al primo adacquamento e una data di fine corrispondente all’ultimo adacquamento, per una specifica coltura;

q) “attingimenti irrigui estivi”: prelievi da autorizzare con licenza di attingimento relativi alla stagione irrigua compresa tra giugno a settembre;

r) “tratto sotteso”: tratto di alveo compreso tra il punto di derivazione ed il punto di restituzione della risorsa idrica;

s) “licenza d'uso”: autorizzazione al prelievo di acqua di durata inferiore all'anno, cui corrisponde il pagamento di un canone;

t) “analisi delle pressioni e degli impatti”: esame dell’impatto delle attività umane sullo stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei effettuato nei piani di gestione dei Distretti idrografici ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 5 della Direttiva 2000/60/CE e dell’articolo 118 del d.lgs 152/2006;

u) “corpi idrici in proroga o deroga”: corpi idrici che non hanno raggiunto l'obiettivo di qualità ambientale buono nell'anno 2015 e per i quali i piani di gestione dei distretti idrografici prevedono uno slittamento degli orizzonti temporali ai fini del raggiungimento di tale obiettivo, oppure si prefiggono di conseguire un obiettivo ambientale meno rigoroso, ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5 della direttiva 2000/60/CE e dell'art 75, commi 6 e 7 Del d.lgs 152/2006;

v) “deflusso minimo vitale”: livello minimo di deflusso di un corso d'acqua necessario per garantire la vita degli organismi animali e vegetali nell'alveo sotteso e gli equilibri degli ecosistemi interessati; da intendersi anche portata ecologica atta a supportare l'obiettivo assegnato al corpo idrico assegnato ai sensi della direttiva 2000/60/CE, secondo i criteri stabiliti nei piani di gestione dei distretti idrografici.

Art. 3

Modalità di classificazione degli usi delle acque pubbliche

1. Ai fini del presente regolamento, il settore Genio Civile competente per territorio, di seguito indicato come “settore competente”, classifica gli usi delle acque pubbliche, in una delle seguenti categorie:

a) “uso domestico”: l'utilizzazione dell'acqua pubblica sotterranea destinata all'uso igienico e potabile, all'innaffiamento di orti e giardini, all'abbeveraggio del bestiame, purché tale utilizzazione sia destinata esclusivamente al nucleo familiare dell'utilizzatore o comunque di insediamenti di tipo residenziale e non si configuri come attività economico-produttiva o con finalità di lucro;

b) “uso potabile”: l'utilizzazione di acque destinate al consumo umano finalizzate all'approvvigionamento idrico alle persone, comunque effettuato;

c) ⁸“uso agricolo”: *qualora l'utilizzazione dell'acqua pubblica sia connessa allo svolgimento delle attività previste dall'articolo 2135 del codice civile;*

d) “uso produzione di beni e servizi”: qualora l'uso dell'acqua pubblica sia funzionale e direttamente connesso con il processo produttivo o con l'attività di prestazione del servizio nei casi diversi da quelli di cui alla lettera c);

e) “uso civile”: qualora l'utilizzazione dell'acqua sia finalizzato al lavaggio delle strade e delle superfici impermeabilizzate, allo spurgo delle fognature, all'irrigazione di aree verdi pubbliche, agli impianti e attrezzature sportive, alle attività ricettive, alla costituzione di scorte antincendio, all'abbassamento dei livelli piezometrici della falda di cui all'articolo 10 nonché a qualsiasi altro uso che non sia riconducibile alle altre categorie previste dal presente articolo;

f) “uso idroelettrico/forza motrice”: qualora l'utilizzazione dell'acqua sia finalizzata alla produzione di energia elettrica o di forza motrice;

g) “uso ittigenico”: qualora l'utilizzazione dell'acqua sia finalizzata all'allevamento di pesci, nei casi diversi da quelli di cui alla lettera c);

h) “uso privato da acque superficiali”: l'utilizzazione di acqua superficiale destinata all'innaffiamento di orti e giardini, purché tali usi siano destinati al nucleo familiare dell'utilizzatore e non configurino un'attività economico-produttiva o con finalità di lucro;

h bis) ⁹“uso a scopi didattico-scientifici e di tutela ambientale”: l'utilizzo delle acque, nella misura massima di 350 metri cubi annui, per attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione scientifica nei settori disciplinari dell'idrogeologia, dell'idrologia e dell'idraulica fluviale ed a fini di educazione ambientale, nonché l'utilizzo di acque per attività di risanamento ambientale ;

h ter) ⁹“uso pubblico riqualificativo”: utilizzo per l'alimentazione di fontanelli storici, sorgenti pubbliche, alpeggi, in gestione ai comuni.

2. Ciascuna categoria d'uso indicata al comma 1 comprende gli usi specifici indicati nella tabella dell'allegato A al presente regolamento.

TITOLO II DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO RAZIONALE DELLA RISORSA IDRICA

CAPO I Condizioni e criteri per il rilascio di concessioni di derivazione

Art. 4¹⁰**Criteria per il rilascio ed il rinnovo di concessioni**

1. Le concessioni di derivazione di acque pubbliche sono rilasciate e rinnovate secondo i principi del r.d. 1775/1933, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs.152/2006 ed in coerenza:

a) con le prescrizioni e linee guida per la gestione delle risorse idriche contenute nella pianificazione di bacino distrettuale, con particolare riferimento agli approcci metodologici :

1) per l'effettuazione delle valutazioni ambientali preventive dell'impatto delle derivazioni sui corpi idrici, in relazione allo stato e agli obiettivi di qualità ambientale definiti dalla direttiva 2000/60/CE;

2) per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale, al fine di garantire il mantenimento nei corsi d'acqua del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale definiti dalla direttiva 2000/60/CE;

b) con gli atti di intesa interregionale;

c) con le previsioni di riparto della risorsa idrica eventualmente contenute nel documento operativo per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica di cui all'articolo 16 della l.r. 80/2015.

2. Le concessioni di cui al comma 1, per gli usi diversi da quello idroelettrico e potabile o comunque, da quelli che necessitano di acque destinate al consumo umano, possono essere rilasciate e rinnovate esclusivamente quando è accertata l'impossibilità del richiedente, sotto il profilo della fattibilità tecnica e della sostenibilità economica, di soddisfare integralmente, in termini di qualità e quantità, il proprio fabbisogno idrico mediante l'impiego, anche cumulativo, di:

a) acqua proveniente da sistemi di raccolta di acque piovane;

b) acqua erogata da un acquedotto pubblico o consortile esistente dedicato ad usi diversi dal potabile, ivi compresi acquedotti che distribuiscono acqua reflua recuperata.

3. Ai fini del comma 2, l'eventuale non sostenibilità economica è dimostrata da un'autodichiarazione resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) a corredo della richiesta di concessione. L'autodichiarazione contiene il costo delle opere alternative di approvvigionamento idrico, i fatturati dell'impresa degli ultimi anni, gli investimenti programmati, le possibilità di ammortamento.

4. Con deliberazione della Giunta regionale:

a) sono dettati i contenuti delle autodichiarazioni necessarie ad attestare l'insostenibilità economica delle opere alternative di approvvigionamento;

b) sono definiti i parametri per la valutazione di insostenibilità economica;

c) nel caso di grandi imprese, sono individuati i casi per i quali, in relazione alla complessità della valutazione di cui alla lettera b), si rende necessaria la produzione, da parte del richiedente, di una perizia giurata, redatta da professionista abilitato ai sensi della normativa in materia di ordinamento professionale, in luogo dell'autodichiarazione;

d) sono descritte le modalità di controllo delle informazioni autodichiarate.

5. Ove sia accertata l'impossibilità di cui al comma 2, la concessione oppure il rinnovo della stessa sono comunque subordinati all'indicazione da parte del richiedente della messa in atto di misure idonee ad ottenere il maggiore risparmio idrico possibile, in relazione all'attività svolta, fra le quali, in particolare:

a) l'utilizzo anche parziale di impianti irrigui ad alta efficienza individuati sulla base delle indicazioni di cui all'allegato B al presente regolamento;

b) l'integrazione del prelievo con risorse provenienti da acque piovane raccolte in riserve oppure da un sistema di riciclo o di riutilizzo di acque reflue recuperate;

c) nel caso in cui la concessione sia finalizzata al prelievo di acque superficiali, l'accumulo anche minimo in riserve dei quantitativi prelevati, al fine di una razionale modulazione dei prelievi nel corso dell'anno.

6. Sono comunque escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 le nuove concessioni e i rinnovi di concessioni, che prevedono il prelievo di un quantitativo di acqua inferiore a 3.000 metri cubi annui.

7. Fatto salvo quanto disposto al comma 6, il settore competente, in relazione all'entità delle prescrizioni impartite, può disporre che le misure indicate ai sensi del comma 5 siano attuate entro un termine congruo, e comunque non superiore a due anni, a decorrere dalla data di rilascio della concessione o del rinnovo. Decorso inutilmente tale termine, il settore competente dichiara la decadenza della concessione ai sensi dell'articolo 76.

8. Il rilascio di concessioni ad uso potabile o usi diversi che necessitano di acque destinate al consumo umano, tramite auto approvvigionamento, è subordinato all'impossibilità di avvalersi delle dotazioni idriche acquedottistiche esistenti sul territorio, attestata da idonea dichiarazione, da allegare alla domanda di concessione a cura del richiedente, rilasciata dal gestore del servizio idrico integrato (SII) competente.

Art.5¹¹

Disposizioni particolari per il rilascio di concessioni per uso idroelettrico

1. Fatte salve le prescrizioni più restrittive derivanti dalla pianificazione di bacino, l'utilizzo delle opere idrauliche appartenenti al demanio idrico per la realizzazione di impianti idroelettrici può essere consentito al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:

- a) il concessionario sia individuato a seguito dell'espletamento di una procedura di selezione ad evidenza pubblica come descritta all'articolo 47;
- b) le opere di derivazione non inficino, in nessun modo, la funzionalità idraulica dell'opera idraulica esistente ancorché modificata;
- c) il concessionario provveda, a proprie spese, al consolidamento dell'opera idraulica prima della realizzazione delle opere di derivazione, qualora ritenuto necessario dall'autorità idraulica o dall'ente cui competono le funzioni di manutenzione e gestione dell'opera;
- d) la restituzione delle acque avvenga immediatamente a valle dell'opera di presa.

2. Le derivazioni ad uso idroelettrico garantiscono, nel tratto sotteso dalle stesse, il mantenimento dei livelli di soddisfacimento dei fabbisogni per gli altri usi. A tal fine il disciplinare di concessione indica il periodo di fermo impianto da rispettare stabilito dal settore competente, in base alla tipologia di usi in essere, nonché all'esposizione del territorio e delle colture prevalenti.

3. Le derivazioni di cui al comma 2 assicurano altresì il mantenimento delle caratteristiche qualitative del corpo idrico oggetto della derivazione, con particolare riferimento alla qualità biotica e morfologica dell'ecosistema fluviale, così come presenti a monte del prelievo. Per assicurare tale mantenimento il settore competente può, anche avvalendosi del supporto tecnico scientifico di ARPAT, disporre che il concessionario effettui a proprie spese apposito monitoraggio delle acque.

4. Nel caso di cui al comma 3 il disciplinare di concessione prevede idonee misure mitigative o compensative qualora il monitoraggio rilevi indicatori di tendenza al peggioramento dello stato ambientale del corpo idrico interessato.

Art. 6¹²

Disposizioni speciali per il rilascio ed il rinnovo di concessioni di derivazione di acque nei corpi idrici in situazioni di criticità
(Abrogato)

Art. 7

Valutazione tecnica dei fabbisogni idrici

1. Nella domanda per il rilascio o rinnovo della concessione il richiedente indica, nell'ambito di ciascuna categoria di uso, i fabbisogni a cui è destinato il prelievo, secondo le specifiche utilizzazioni indicate nella tabella dell'allegato A al presente regolamento e al netto dei volumi ottenibili dalla messa in atto delle misure di risparmio idrico di cui all'articolo 4, comma 5.

2. In sede di rilascio o rinnovo della concessione, il settore competente, in coerenza con quanto riportato nel parere dell'Autorità di bacino, valuta in linea tecnica, anche ai fini dell'applicazione delle riduzioni del canone di cui all'articolo 16, l'ammissibilità dei quantitativi di risorsa idrica richiesta in rapporto alla disponibilità della stessa nonché alle previsioni di effettivo fabbisogno pluriennale determinato, per ogni utilizzazione specifica, sulla base delle consuetudini e delle norme tecniche di riferimento.

3. Ai fini del comma 2, la domanda di concessione o di rinnovo contiene la descrizione dettagliata del sistema di utilizzo e degli interventi di risparmio già in essere o proposti, riportando i calcoli giustificativi dei quantitativi di acqua richiesti.

4. La valutazione di cui al comma 2, se riferita alla categoria d'uso agricolo, è effettuata tenendo conto:

- a) dei criteri di ottimizzazione dell'utilizzo della risorsa idrica secondo le migliori tecniche di cui agli articoli 5, comma 1, lettera I-ter) e 29-bis del d.lgs. 152/2006, ove esistenti, con riferimento alle utilizzazioni specifiche diverse dall'uso irriguo;
- b) dei criteri indicati nell'allegato C al presente regolamento, con riferimento all'utilizzazione specifica irrigua.

5. La valutazione di cui al comma 2, se riferita alla categoria d'uso produzione beni e servizi, è effettuata tenendo conto di criteri di ottimizzazione dell'utilizzo della risorsa idrica secondo le migliori tecniche di cui agli articoli 5, comma 1, lettera I-ter) e 29-bis del d.lgs. 152/2006, ove esistenti.

6. Ai fini della valutazione di cui al comma 2, se riferita alla categoria d'uso potabile:

- a) nel caso di richieste di concessione per approvvigionamento di acquedotto pubblico, si tiene conto dei valori di prelievo previsti dal piano d'ambito approvato dall'autorità idrica toscana;
- b) nel caso di richieste di concessione per approvvigionamento privato, è preso a riferimento il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996 (Disposizioni in materia di risorse idriche) che indica in 150 litri al giorno/pro capite, il livello minimo di acqua potabile che deve essere garantita in ciascun ambito territoriale ottimale alle utenze domestiche.

Art. 8**Disposizioni finalizzate al risparmio idrico in agricoltura**

1. Per le finalità di cui all'articolo 98 comma 2 del d.lgs. 152/2006, i settori competenti acquisiscono i dati sui volumi utilizzati, misurati annualmente al termine della stagione irrigua alla testa del distretto irriguo e trasmessi dagli enti irrigui alla banca dati del sistema informativo nazionale per la gestione delle risorse idriche in agricoltura (SIGRIAN) di cui al d.m. politiche agricole, alimentari e forestali 31 luglio 2015.
2. I dati di cui al comma 1 sono inseriti in apposita sezione della banca dati di cui all'articolo 88.

Art. 9**Disposizioni relative alle situazioni di stato di emergenza idrica**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 167, comma 1, del d.lgs. 152/2006, nell'esercizio degli adempimenti di cui all'articolo 4 della legge regionale 5 giugno 2012, n. 24 (Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili. Modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla l.r. 91/1998), in attuazione del piano straordinario, i settori competenti procedono, secondo le modalità ivi indicate:
 - a) ad autorizzare i prelievi dalle nuove fonti di approvvigionamento ad uso potabile e agricolo-zootecnico per la sola durata dello stato di emergenza dichiarato ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della l.r. 24/2012; al cessare dello stato di emergenza il mantenimento dei prelievi dalle nuove fonti di approvvigionamento previste nel piano straordinario, è subordinato al rilascio di nuovo ed autonomo titolo concessorio o autorizzatorio dei prelievi stessi;
 - b) a sospendere il rilascio di nuove concessioni e autorizzazioni al prelievo idrico per usi diversi da quello potabile e agricolo-zootecnico, nell'ambito delle aree e per la durata previsti dalla dichiarazione di emergenza idrica e potabile, sulla base di una valutazione che tenga conto della loro incidenza sul deficit idrico in atto e delle specificità presenti nel territorio interessato, nel rispetto delle priorità stabilite dall'articolo 167 del d.lgs. 152/2006 e dal piano di tutela delle acque; con riferimento agli usi di cui all'articolo 3, comma 1, lett. c) a prevalente scopo irriguo, al fine di mitigare gli effetti lesivi derivanti dalla riduzione delle disponibilità irrigue, il settore competente tiene conto degli ordinamenti colturali in atto;
 - c) ad emanare provvedimenti limitativi sui prelievi in essere nei corpi idrici, sulla base di una valutazione che tenga conto della loro incidenza sul deficit idrico in atto e delle specificità presenti nel territorio interessato, nel rispetto delle priorità stabilite dall'articolo 167 del d.lgs. 152/2006 e dal piano di tutela delle acque;
 - d) ad emanare provvedimenti in deroga al deflusso minimo vitale nei casi e con le modalità previste all'allegato 1, punto 7.5, del decreto ministeriale 28 luglio 2004 (Linee guida per predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152);
 - e) ad intensificare i controlli e le verifiche sulle fonti di approvvigionamento e sui prelievi abusivi.

Capo II**Perforazioni ed estrazioni di acque finalizzate al controllo piezometrico e alle estrazioni locali di acque calde a fini geotermici**

Art 10**Emungimento di acqua sotterranea finalizzata all'abbassamento del livello piezometrico**

1. Salvo diverse disposizioni contenute all'interno della pianificazione di bacino, l'estrazione di acqua sotterranea finalizzata all'abbassamento temporaneo del livello piezometrico, con esclusione delle perforazioni finalizzate ad interventi di sistemazione idrogeologica, è subordinato ad una preventiva comunicazione al settore competente, con i contenuti di cui all'allegato D parte I.
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia di costruzioni e indagini sui terreni assicurando le cautele necessarie a prevenire effetti negativi derivanti dall'eventuale messa in comunicazione di falde diverse.
3. Il controllo del rispetto dei requisiti per i quali è dovuta la comunicazione in luogo della licenza di cui ai commi 4 e 5, nonché del rispetto delle condizioni di cui al comma 2 è effettuato attraverso l'installazione di un contatore volumetrico.
4. L'estrazione di cui al comma 1 è soggetta, in luogo della comunicazione, al rilascio di specifica licenza d'uso di durata annuale ed al pagamento del relativo canone per uso civile, ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a) la portata di acqua estratta superi i cinque litri al secondo;
 - b) l'emungimento abbia una durata superiore a 30 giorni.
5. Nel caso in cui l'estrazione di cui comma 1 avvenga dai corpi idrici sotterranei in situazione di criticità, i parametri quantitativi e temporali di cui, rispettivamente, al comma 4, lettere a) e b) , sono dimezzati.
6. L'istanza per la licenza d'uso inviata al settore competente, contiene gli elementi di cui all'allegato D parte I.
7. La licenza è rilasciata entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza e stabilisce le eventuali prescrizioni da adottarsi in relazione all'installazione di eventuali strumentazioni di controllo e per il riutilizzo, in fase di cantiere, delle acque prelevate oppure per la reimmissione in tutto o in parte in falda di parte dell'acqua estratta.
8. Nel caso in cui l'estrazione di acqua sotterranea per l'abbassamento del livello piezometrico assuma carattere permanente, il relativo prelievo è subordinato al rilascio di concessione per uso civile ed è condizionato alla realizzazione di un progetto di riutilizzo dell'acqua estratta, nella massima misura tecnicamente sostenibile. Il disciplinare di concessione contiene le prescrizioni necessarie ai fini della tutela della falda interessata e, in particolare:
 - a) le modalità di emungimento dell'acqua sotterranea;
 - b) le eventuali modalità di accumulo e successivo utilizzo dell'acqua estratta, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, ove pertinenti.
9. Nei casi di cui al presente articolo, i prelievi, se rispondenti ai requisiti di acqua di restituzione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 52 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento").

10. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 non si applicano :

- a) nel caso in cui l'acqua estratta sia messa a disposizione gratuitamente per finalità di tutela qualitativa della risorsa idrica;
- b) nel caso in cui il prelievo di acqua sotterranea finalizzato all'abbassamento temporaneo o permanente del livello piezometrico, sia effettuato in ottemperanza a provvedimenti emanati dalle autorità competenti a tutela della pubblica incolumità.

Art 11

Perforazioni per l'istallazione di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica , senza prelievo di fluido geotermico

1. Le perforazioni finalizzate all'istallazione di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica di cui all'articolo 16, comma 3, lettera g) della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), sono eseguite nel rispetto delle norme tecniche di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture 14 gennaio 2008, (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) adottando le cautele necessarie a prevenire effetti negativi derivanti dall'eventuale messa in comunicazione di falde diverse.
2. Entro 30 giorni dalla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 16 della l.r 39/2005, il Comune interessato, trasmette al settore competente, la cartografia idonea ad individuare la localizzazione delle perforazioni.

Art 12

Perforazioni per le estrazioni locali di acque calde a fini geotermici

1. Le piccole utilizzazioni locali di acque calde a fini geotermici, di cui all'articolo 15 della l.r. n. 39/2005, sono oggetto di concessione ad uso civile, secondo le modalità previste dal presente regolamento.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 è autorizzata anche la costruzione ed esercizio del connesso impianto per la produzione di calore o di energia elettrica con sistemi a ciclo binario ad emissione nulla.
3. In caso di impianti che prevedono la reimmissione di acqua nel sottosuolo, nell'ambito del procedimento di rilascio della concessione di cui al comma 1, è convocata la conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 comma 1 della Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), ai fini della valutazione delle caratteristiche e degli effetti delle acque da reimmettere nonché del rilascio delle relative autorizzazioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, laddove necessarie.

Art 13

Altre perforazioni finalizzate al controllo

1. I soggetti che, per proprie finalità od obblighi derivanti da leggi, regolamenti o atti della pubblica amministrazioni, realizzano e gestiscono manufatti per il controllo piezometrico della falda e della

qualità dell'acqua, ne comunicano al settore competente l'ubicazione e la stratigrafia dei terreni attraversati. Tali manufatti e le relative perforazioni sono eseguite nel rispetto di quanto previsto all'articolo 11, comma 1.

CAPO III Disposizioni per la determinazione dei canoni di derivazione delle acque

Art. 14¹³

Parametri di riferimento e formula del calcolo dei canoni di concessione

1. Sono parametri di riferimento per il calcolo del canone il canone fisso (CF) e il canone variabile (CV), come definiti all'articolo 2, comma 1, rispettivamente alle lettere c ter) e c quater) E' altresì parametro di riferimento la portata media annua di concessione (PMA), come definita all'articolo 2, comma 1, lettera c quinquies), espressa in litri secondo.

2. Il CF ed il CV sono determinati per ogni singola categoria d'uso, tenuto conto dei costi ambientali e della risorsa, come definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 febbraio 2015, n. 39 (Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori di impiego dell'acqua) ed in conformità a quanto previsto all'articolo 12 della l.r. 80/2015, anche sulla base dell'analisi degli impatti e delle pressioni dei vari usi.

3. L'importo del canone di concessione è così definito:
Canone di concessione annuo = CF + CV X PMA.

4. Con riferimento alla categoria d'uso idroelettrico:

- a) il CV è determinato in base alla potenza nominale media di concessione in luogo della PMA;
- b) Il CF ed il CV assumono valori diversi, progressivi, in base a fasce di potenza nominale media richiesta.

5. Nel caso di usi promiscui, non assentiti singolarmente, è applicato il CV di importo più elevato.

6. Nel caso di concessione per utilizzo sostitutivo di cui all'articolo 80, il canone variabile è commisurato al periodo di utilizzo.

Art. 14 bis¹⁴

Contributo sulla prima annualità del canone ai sensi dell'articolo 7 del r.d. 1775/1933

1. Per le nuove concessioni l'importo della prima annualità è incrementato del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 7 del r.d. 1775/1933 e di importo pari a un quarantesimo del canone annuo calcolato secondo la formula di cui all'articolo 14 per un importo minimo di 40,00 euro.

Art. 15

Casi di esenzione dalla corresponsione del canone

1. Sono esenti dalla corresponsione del canone, in quanto non subordinate al rilascio di concessione o licenza di uso annuale, oppure licenza di attingimento, gli usi e i prelievi di seguito indicati:

- a) l'uso domestico, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera a), purché nei limiti di prelievo di cui all'articolo 20 comma, 1;
- b) l'uso di acqua piovana comunque raccolta in invasi o cisterne, indipendentemente dal volume e dall'uso che ne viene fatto;
- c) il prelievo di acque sotterranee finalizzato agli interventi di bonifica di cui al titolo V del d.lgs.152/2006, ove assentito nell'ambito dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 242, comma 7 del medesimo decreto;
- d) il prelievo di acque sotterranee finalizzato all'abbassamento del livello piezometrico della falda, al di fuori dai casi previsti all'articolo 10, commi 1 e 10.

*d bis)*¹⁵ *il prelievo di acque per usi a scopi didattico-scientifici e di tutela ambientale come definiti all'articolo 3, comma 1 lettera h bis);*

*d ter)*¹⁵ *il prelievo di acqua per l'uso pubblico riqualificativo come definito all'articolo 3, comma 1, lettera h) ter).*

2. E' altresì esente dalla corresponsione del canone, ancorché subordinato al rilascio di concessione, l'uso di acqua finalizzato al riempimento degli invasi realizzati dai soggetti indicati all'articolo 70-quater, comma 2 della legge regionale 21 marzo 2000 n. 39 (Legge forestale della Toscana), a fini antincendio boschivo ed utilizzati esclusivamente per l'attività di cui al, Capo II del Titolo V della l.r. 39/2000.

Art.16¹⁶

Casi e modalità di determinazione delle riduzioni del canone

1. La misura del canone di concessione annualmente dovuto è ridotta, nella misura stabilita con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 16 della l.r. 80/2015:

- a) con riferimento agli usi diversi da quello idroelettrico ed ittiogenico, qualora il concessionario dimostri, attraverso idonee analisi in continuo ai punti di prelievo e restituzione, di restituire l'acqua con le stesse caratteristiche chimiche e fisiche nello stesso corpo idrico di provenienza, in modo da non creare disequilibri quantitativi a livello locale del bilancio idrico complessivo;*
- b) qualora l'impianto a cui è destinato il prelievo idrico utilizzi, ad integrazione, acque reflue recuperate o acque riciclate in misura pari almeno al 20 per cento dei fabbisogni complessivi;*
- c) qualora l'impianto a cui è destinato il prelievo idrico attui il risparmio idrico attraverso l'applicazione delle migliori tecniche o tecnologie in misura superiore a quanto previsto dalle Best available techniques reference document (BREFs) di cui alla direttiva IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) 96/61/CE;*
- d) qualora il concessionario provveda alla realizzazione di riserve tramite accumulo di acque piovane in grado di consentire un risparmio su base annua di prelievo di risorsa idrica, pari almeno alla misura del 30 per cento rispetto ai fabbisogni;*
- e) quando il concessionario attui il risparmio idrico attraverso l'utilizzo di sistemi di irrigazione ad alta efficienza per almeno l'80 per cento delle superfici irrigue; ai fini della valutazione del valore di efficienza dei sistemi di irrigazione utilizzati, il settore competente prende come riferimento la tabella riportata nell'allegato B;*
- f) qualora il concessionario accumuli in riserve acqua superficiale prelevata esclusivamente nei periodi di maggiore disponibilità della risorsa, al fine di riutilizzarla per soddisfare integralmente i fabbisogni nei periodi di carenza ad eccezione dell'uso idroelettrico;*

- g) qualora il concessionario sia un gestore di un acquedotto consortile oppure un ente irriguo che attui la distribuzione dell'acqua promuovendo verso l'utenza buone pratiche finalizzate alla riduzione degli sprechi, ivi compresa l'adozione di protocolli per la turnazione dei singoli prelievi o per l'installazione di contatori volumetrici atti a misurare il consumo individuale;
- h) qualora l'impresa concessionaria aderisca al sistema di registrazione EMAS oppure ISO 14001;
- i) qualora il concessionario installi idonei dispositivi per la trasmissione in tempo reale, delle informazioni riguardanti la portata oppure i volumi prelevati, nei casi in cui il prelievo non sia soggetto agli obblighi previsti dall'articolo 6, comma 5 del d.p.g.r. 51/R/2015;
- l) qualora il concessionario aderisca ad un sistema di rilevamento centralizzato delle portate dei reflui conferiti o delle portate prelevate, che possa consentire il monitoraggio in continuo dei consumi;
- m) qualora il concessionario installi idonei strumenti di misura delle portate e dei volumi prelevati :
- 1) nei casi dei prelievi non soggetti agli obblighi di installazione dei dispositivi per la misurazione ai sensi dall'articolo 3, comma 3 del d.p.g.r. 51/R/2015;
- 2) entro il 31 dicembre 2017, nei casi di cui all'articolo 5, commi 1 e 1 bis del d.p.g.r. 51/R/2015;
2. Il cumulo delle riduzioni previste dal comma 1 non può superare la percentuale massima del 60 per cento del canone annuo. Le riduzioni previste per i casi di cui al comma 1, lettere d) e f) non sono cumulabili tra loro, come anche quelle previste per i casi al comma 1, lettere i), l) e m).
3. Le riduzioni previste per i casi di cui al comma 1, lettera m), numero 2):
- a) non si applica se l'installazione è prescritta dal settore competente ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del d.p.g.r. 51/R/2015;
- b) si applica limitatamente al periodo intercorrente tra la data di installazione del dispositivo e lo spirare dei termini di cui all'articolo 5, commi 1 e 1bis del d.p.g.r. 51/R/2015.
4. Qualora nel corso dell'istruttoria siano rilevate più forme di risparmio o di accumulo tali da non raggiungere singolarmente le soglie di risparmio idrico previste al comma 1, lettere b), c) d) ed e), ma che comunque consentano, complessivamente, una riduzione del prelievo non inferiore al 30 per cento del fabbisogno, si applica la riduzione del canone di maggiore entità prevista.
5. Qualora i casi di cui al comma 1, lettere da b) a g) siano riconducibili ai medesimi requisiti di risparmio idrico le riduzioni di canone non sono cumulabili tra loro e si applica la riduzione di canone maggiore.
6. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuati altri casi di riduzione, per una misura massima non superiore all'80 per cento del canone, per usi igienico-potabile, annaffiamento orti e giardini, abbeveraggio animali, laddove l'utilizzo di acqua, sia superficiale che sotterranea, sia destinato esclusivamente al fabbisogno di attività di carattere sociale e solidaristico non esercitate a scopo di lucro, purché l'entità del prelievo rientri nei limiti annuali del prelievo per uso domestico di acque sotterranee .

Art. 17

Casi e modalità di determinazione delle maggiorazione del canone

1. In coerenza con quanto disposto all'articolo 14, comma 2: la misura del canone da corrispondere annualmente, a parità di uso, con esclusione dell'uso potabile:
- a) è triplicata, ai sensi dell'articolo 12 bis, comma 4 del r.d. 1775/1933, nel caso di prelievi di risorsa idrica da sorgenti o falde o comunque risorsa riservata al consumo umano;

b) può essere ¹⁷ aumentata di un'aliquota di percentuale, da definirsi nell'ambito della delibera di cui all'art 18, nel caso di prelievi di risorsa idrica da corpi idrici classificati in proroga o deroga a causa delle pressioni delle attività antropiche che vi insistono.

Art. 18 ¹⁸

Definizione degli importi, decorrenza e modalità di corresponsione dei canoni

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della l.r. 80/2015, nel rispetto delle disposizioni di cui presente capo, stabilisce, con deliberazione:

a) l'ammontare del CF e del CV per ogni categoria di uso di cui all'articolo 3, ad eccezione dell'uso domestico, delle aliquote di riduzione e maggiorazione da applicare al canone annuo, nonché della percentuale da attribuire al cumulo delle riduzioni.

b) decorrenza e modalità di pagamento e riscossione dei canoni annui, determinati applicando i parametri di cui alla lettera a).

2. Se non diversamente stabilito con deliberazione di cui al comma 1, lettera b):

a) il concessionario o il titolare di licenza è tenuto a corrispondere la prima annualità di canone oltre all'onere del contributo di cui all'articolo 7 del r.d. 1775/1933, all'atto della firma del disciplinare o comunque prima del rilascio del relativo titolo, in ragione di ratei mensili pari ad un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento; la frazione di mese pari o superiore a quindici giorni è considerata mese intero;

b) per le annualità successive alla prima i canoni sono dovuti per anno solare e sono corrisposti anticipatamente, nell'anno di riferimento;

c) per le concessioni in scadenza in corso d'anno il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari ad un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento; la frazione di mese pari o superiore a quindici giorni è considerata mese intero.

3. Il canone dovuto per una licenza annuale di cui agli articoli 10 e 79 non è frazionabile.

4. Il mancato versamento del canone nei termini richiesti comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.

5. La Giunta regionale provvede annualmente all'aggiornamento dei canoni di cui al comma 1 sulla base del tasso di inflazione programmato, tenendo conto dei risultati della valutazione di cui all'articolo 19, nonché delle misure di incentivazione stabilite dagli accordi e contratti di programma di cui all'articolo 25.

6. Il controllo delle riscossioni è effettuato dal settore regionale competente in materia di tributi.

Art. 19

Valutazione dell'impatto sociale ed ambientale dei canoni di concessione

1. La Giunta regionale, anche sulla base dei dati acquisiti ai sensi dell'articolo 88, provvede per l'anno 2017 e successivamente almeno con le cadenze previste dalla pianificazione distrettuale alla

valutazione dell'impatto sociale, ambientale ed economico conseguente all'applicazione dei canoni di concessione e delle licenze di attingimento calcolati secondo i criteri di cui al presente regolamento, anche ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 119 del d.lgs. 152/2006.

Capo IV Disciplina degli usi domestici delle acque sotterranee

Art. 20

Disposizioni generali per il prelievo di acque sotterranee per uso domestico

1. Il proprietario del fondo o il suo avente causa, nel rispetto della norma in materia di tutela ed uso del suolo può utilizzare liberamente per usi domestici le acque sotterranee comprensive di quelle di sorgente, estratte dal fondo stesso per un volume massimo di 700 metri cubi all'anno, in caso di uso domestico-potabile e di 350 metri cubi all'anno, in caso di uso domestico non potabile. In caso di condominio o insediamento residenziale plurimo, tali limiti sono riferiti alla singola unità abitativa. Il prelievo superiore a tali limiti è soggetto a regime di concessione e al pagamento del relativo canone in relazione alla destinazione d'uso.
2. Ferme restando le disposizioni in materia sanitaria, l'uso domestico-potabile è consentito solo ove non sia possibile avvalersi delle dotazioni idriche acquedottistiche esistenti sul territorio.
3. L'attività di ricerca, estrazione e utilizzo di acque sotterranee ad uso domestico è regolata da apposito disciplinare generale di buona pratica, adottato con deliberazione di Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sul sito web ufficiale della Regione Toscana. Il disciplinare contiene un insieme di indicazioni tecniche da rispettare nelle seguenti fasi di realizzazione ed esercizio di pozzi destinati a prelievi modesti:
 - a) scelta dell'area di sedime;
 - b) perforazione
 - c) completamento e spurgo
 - d) prove di portata
 - e) manutenzione
 - f) modalità di dismissione definitiva del pozzo.
4. Il disciplinare contiene altresì le informazioni necessarie per il rispetto degli obblighi di misurazione di cui al d.p.g.r. 51/R/2015.
5. Nel caso di estrazione ed utilizzo di acqua sotterranea attraverso opere di captazione da sorgente a regime perenne è garantita una portata di rilascio al sistema naturale pari ad almeno un terzo della portata naturale ai fini del miglioramento o del mantenimento del buono stato di qualità ambientale del corpo idrico che costituisce il recapito della sorgente stessa.
6. E' comunque vietata la perforazione di pozzi per l'estrazione di acqua ad uso domestico all'interno delle zone di rispetto dei punti di prelievo a scopo potabile, fatte salve le comprovate esigenze di approvvigionamento per consumo umano di cui all'articolo 94, comma 4, lettera g) del d.lgs. 152/2006.
7. La realizzazione di un pozzo ad uso domestico, fatti salvi i casi in cui sia compreso anche l'uso potabile, non comporta l'acquisizione di un diritto ad uso esclusivo dell'acqua.

Art. 21**Denuncia di nuova captazione di acque sotterranee per usi domestici**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, l'estrazione di acque sotterranee per uso domestico è soggetta a sola comunicazione al settore competente mediante denuncia di nuova captazione entro trenta giorni dalla fine dei lavori diretti a realizzarla. Sono comunque fatte salve le eventuali specifiche misure vigenti previste dalla pianificazione di bacino.
2. La denuncia di cui al comma 1 è effettuata secondo le specifiche nell'allegato D parte II.
3. Il settore competente valuta la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per sospensione delle opere e dei prelievi, la chiusura delle opere di captazione e l'emissione degli ulteriori provvedimenti ritenuti idonei ai sensi degli articoli 105 e 106 del r.d. 1775/1933 nei seguenti casi:
 - a) violazioni delle disposizioni del disciplinare di buona pratica di cui all'articolo 20 comma 3;
 - b) mancato rispetto delle indicazioni sui limiti del prelievo allegate alla denuncia;
 - c) con riferimento all'uso potabile, presenza di un nuovo acquedotto a servizio dell'area interessata, comunicata al settore competente stesso dal gestore del servizio idrico integrato.

Art. 22**Autorizzazione per l'estrazione di acque sotterranee ad uso domestico nei corpi idrici particolarmente critici e nei casi di couso**

1. L'estrazione di acque sotterranee ad uso domestico e l'esecuzione delle relative opere è soggetta a preventiva autorizzazione quando sono interessati corpi idrici sotterranei particolarmente critici, individuati ai sensi dell'articolo 24.
2. E' altresì soggetto all'autorizzazione di cui al comma 1 il prelievo ad uso domestico nei casi di couso di opere di captazione di sorgente in aree non servite da acquedotto pubblico ad uso potabile.
3. La domanda di autorizzazione è effettuata nelle modalità e secondo le specifiche riportate nell'allegato D parte II.
4. Il settore competente trasmette la domanda corredata dalla documentazione di cui al comma 2 all'Autorità di bacino territorialmente competente, ai fini dell'acquisizione del parere secondo quanto previsto dalla pianificazione di bacino, e si esprime entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda medesima .
5. Il provvedimento di autorizzazione contiene, ad integrazione delle disposizioni contenute nel disciplinare di buona pratica:
 - a) la descrizione delle caratteristiche del dispositivo di misura, funzionali alla modalità di misurazione richiesta;
 - b) il termine entro cui il dispositivo di misura deve essere installato con il divieto di effettuare i prelievi prima della regolare messa in funzione dello stesso;
 - c) le modalità di rilevazione dei dati risultanti dalle misurazioni;
 - d) il grado di dettaglio e le modalità di comunicazione allo stesso settore competente, dei dati di cui al punto precedente, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 del d.p.g.r. 51/R/2015;
 - e) eventuali prescrizioni e limitazioni all'uso dell'acqua.

6. Entro i trenta giorni successivi alla conclusione dei lavori, il richiedente comunica al settore competente l'avvenuta esecuzione delle opere in conformità al progetto e alle prescrizioni e limitazioni di cui al comma 4 allegando lo schema stratigrafico e di completamento del pozzo, redatto da tecnico abilitato.

7. Il mancato rispetto delle disposizioni del disciplinare di buona pratica nonché delle prescrizioni e limitazioni di cui al comma 5, costituisce ipotesi di decadenza da accertare e dichiarare con le modalità di cui all'articolo 55 del r.d. 1775/1933.

8. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata:

- a) nel caso di uso domestico-potabile al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 20, comma 2;
- b) in caso di uso domestico non potabile quando sia accertata l'impossibilità del richiedente, sotto il profilo della fattibilità tecnica e della sostenibilità economica, di soddisfare il proprio fabbisogno mediante dispositivi che permettano la raccolta e l'utilizzo di acque meteoriche.

Art. 23

Autorizzazione per l'estrazione di acque sotterranee ad uso domestico nelle zone di protezione ambientale della risorsa idrica minerale, di sorgente, e termale

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 97 del d.lgs 152/2006, nelle aree perimetrate ai sensi dell'articolo 18, comma 3 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), l'estrazione di acque sotterranee ad uso domestico e l'esecuzione delle relative opere è soggetta a preventiva autorizzazione nel rispetto di quanto stabilito dagli atti della pianificazione territoriale o di settore ed eventuali provvedimenti e limitazioni adottate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della medesima legge regionale 38/2004.

Art. 24

Individuazione dei corpi idrici sotterranei particolarmente critici e delimitazione delle aree interessate

1. Entro trecentosessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale, sentita l'Autorità di bacino, individua con propria deliberazione, anche per stralci successivi, i corpi idrici sotterranei particolarmente critici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b) delimitando il perimetro georeferenziato delle aree interessate dagli stessi, nell'ambito delle quali l'estrazione di acque sotterranee ad uso domestico e l'esecuzione delle relative opere è soggetta ad autorizzazione preventiva, ai sensi dell'articolo 22.

2. La deliberazione di cui al comma 1 costituisce integrazione ed aggiornamento del quadro conoscitivo del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del d.lgs. 152/2006.

3. I dati georeferenziati relativi alle aree di cui al comma 1 e le informazioni relative alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 sono resi pubblici nel sito web della Regione.

4. Nelle more della deliberazione di cui al comma 1 le aree interessate dai corpi idrici particolarmente critici, nell'ambito delle quali l'estrazione di acque sotterranee ad uso domestico e l'esecuzione delle relative opere è soggetta ad autorizzazione preventiva, sono limitate alle aree già definite dalle pianificazioni di bacino vigenti.

Capo V Misure incentivanti il riciclo e il riutilizzo

Art. 25

Misure di razionalizzazione dell'uso dell'acqua nei cicli dei processi produttivi. Accordi e contratti di programma

1 La Regione promuove la stipula di specifici accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 101, comma 10 del d.lgs. 152/2006, finalizzati a favorire, anche mediante la previsione di strumenti economici, l'uso nei settori agricolo e produttivo, di acqua reflua recuperata o riciclata, in alternativa al prelievo da corpi idrici sotterranei .

2. La deliberazione di cui all'articolo 13 comma 1 della l.r. 80/2015 è aggiornata con le misure di incentivazioni stabilite dagli accordi e contratti di programma di cui al comma 1, ove le stesse incidano sui canoni di concessione per l'uso della risorsa idrica.

CAPO VI Disposizioni in materia di misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Modifiche al DPGR 51/R2015 (regolamento di attuazione dell'articolo 12 bis, comma 4 lettere E) ed F) della legge regionale 11 Dicembre 1998, n. 91 – Norme per la difesa del suolo. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni).

Art. 26

Modifiche al titolo del d.p.g.r 51/R/2015

1. Il titolo del d.p.g.r 51/R/2015 è sostituito dal seguente: “Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri). Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”.

Art. 27

Modifiche al preambolo del d.p.g.r. 51/R/2015

1. Dopo il punto 16 del preambolo del d.p.g.r. 51/R/2015 è aggiunto il seguente:
“Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”.

2. Dopo il punto 6 del preambolo del d.p.g.r 51/R/2015 sono aggiunti i seguenti :
“ 6 bis. dopo l'entrata in vigore del presente regolamento la l.r. 91/1998, è stata abrogata e sostituita dalla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri), che riserva alla Regione le funzioni amministrative in materia di tutela e gestione delle risorse idriche in precedenza attribuite alle province e, all'articolo 11, comma 1 lettera e) ed f), rinvia a specifiche norme attuative la disciplina in materia di misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica , già contenuta nel presente regolamento;

6 ter. si è reso pertanto necessario introdurre, con regolamento approvato con decreto del presidente n..... del./2016, puntuali modifiche al presente regolamento, sia per adeguarne formalmente le disposizioni alla l.r 80/2015, sia per recepire alcune disposizioni attuative della legislazione nazionale nel frattempo intervenute in materia di misurazioni dei prelievi ad uso irriguo, prevedendo anche la relativa disciplina transitoria.”

Art. 28

Definizioni. Modifiche all'articolo 2 del d.p.g.r. 51/R/2015.

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituita dalla seguente:

“a) “corpi idrici in situazione di criticità”:

- 1) i corpi idrici sotterranei classificati in stato quantitativo scarso come individuati nel quadro conoscitivo dei Piani di Gestione dei distretti idrografici;
- 2) i corpi idrici ricadenti in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola istituite ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. 152/2006;
- 3) i corpi idrici sotterranei ricadenti nelle zone di protezione istituite ai sensi dell'articolo 94 del d.lgs 152/2006;
- 4) corpi idrici superficiali in situazione di criticità elevata come risultante dal bilancio idrico, ove determinato dalla pianificazione di bacino oppure i corpi idrici in stato ecologico non buono per cause correlate agli aspetti quantitativi come individuati con delibera di Giunta regionale sulla base degli elementi di impatto e classificazione contenuti nei piani di gestione.”

Art. 29

Modifiche alla rubrica del Capo II del d.p.g.r 51/R/2015

1. La rubrica del Capo II del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituita dalla seguente: “Obblighi di installazione e manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Strumenti e modalità di rilevazione dei dati (Articolo 11, comma 1, lettera e) l.r 80/2015)”.

Art. 30

Obblighi di misurazione dei prelievi e delle restituzioni. Ambito di applicazione. Modifiche all'articolo 3 del d.p.g.r. 51/R/2015

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del d.p.g.r. 51/R/2015 dopo la parola : “attingimento,” sono aggiunte le seguenti : “se superiori a 100 Mc anno e”:

Art. 31

Disposizioni per i prelievi e le restituzioni esistenti. Modifiche all'articolo 5 del d.p.g.r 51/R/2015

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del d.p.g.r 51/R/2015 è inserito il seguente :

“1. bis” Il termine di cui al comma 1 è ridotto a quattro anni nel caso di prelievi e restituzioni di portata superiore a 100 litri al secondo effettuati da enti irrigui.”

2. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 5 del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituita dalla seguente:

“b) nell'ambito della eventuale revisione delle utilizzazioni in atto effettuata in esito all'approvazione del primo censimento di cui articolo 11, comma 3, lettera b) della l.r. 80/2015, con priorità alla revisione e all'adeguamento delle grandi derivazioni, come definite dall'articolo 6 del r.d. 1775/1933 nonché dei prelievi e restituzioni in corpi idrici in situazioni di criticità”.

Art. 32

Criteri per l'individuazione di strumenti e modalità di misurazione. Modifiche all'articolo 6 del d.p.g.r. 51/R/2015.

1. Il comma 5 dell'articolo 6 del d.p.g.r. 51/R/2015 è così modificato:

“5. La Regione può predisporre, anche sulla base delle richieste dell'utenza, sistemi di telecontrollo per l'acquisizione in continuo e in tempo reale delle informazioni riguardanti la portata oppure il volume di acqua derivato e restituito in riferimento ai prelievi e alle restituzioni maggiormente incidenti sul bilancio idrico o localizzati su corpi idrici soggetti a criticità idriche ricorrenti. In tal caso, la Giunta regionale definisce gli standard tecnici che i titolari dei prelievi di cui all'articolo 3 sono tenuti a rispettare a garanzia della compatibilità degli strumenti di misura con il sistema di telecontrollo. Nel caso in cui il concessionario disponga già di un sistema di telecontrollo il settore regionale competente richiede il trasferimento dei dati sui propri sistemi informatici senza costi aggiuntivi a carico del concessionario.”.

Art. 33

Modifiche alla rubrica del Capo III del d.p.g.r. 51 /R/2015

1. La rubrica del Capo III del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituita dalla seguente: “Obblighi di comunicazione delle misurazioni. Gestione dei flussi informativi.(Articolo 11, comma 1 lettera f) della l.r 80/2015)”.

Art. 34

Gestione dei flussi informativi. Modifiche all'articolo 9 del d.p.g.r. 51/R/2015

1. L'articolo 9 del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituito dal seguente:

“1. Ai fini di garantire i flussi informativi di cui all'articolo 95, comma 3, del d.lgs. 152/2006, i dati misurati con le modalità di cui all'articolo 6 e le informazioni rilevate nel corso del censimento di cui all'articolo 11 , comma 3, lett. b) della l.r 80/2015 sono raccolti in apposita sezione della banca dati georiferita, costituita e gestita ai sensi dell'articolo 88 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta RegionaleR/2016.

2. I dati di cui al comma 1 sono resi disponibili, anche con modalità telematica, all'Autorità di bacino ed all'autorità idrica toscana e sono aggiornati annualmente in correlazione con le scadenze della programmazione prevista dalla Direttiva 2000/60/CE. L'aggiornamento è effettuato dal Settore competente entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le relative rilevazioni.

3. In caso di situazioni di grave carenza idrica e idropotabile, la Giunta regionale anche su richiesta dell'Autorità di bacino, dispone l'anticipazione della cadenza temporale dell'aggiornamento della banca dati.”

Art. 35

Modalità di trasmissione dati alla banca dati del Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN). Inserimento dell' articolo 9 bis nel d.p.g.r. 51/R/2015

1. Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

“Art. 9 bis - Modalità di trasmissione dati alla banca dati del Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN)

1. Ai fini degli adempimenti di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 luglio 2015 (Linee Guida relative alla Regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo) gli enti irrigui, previa validazione dei competenti uffici regionali, trasmettono annualmente alla banca dati del Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN):

- a) nel caso di grandi derivazioni, il dato di volume prelevato con frequenza mensile durante la stagione irrigua, entro il decimo giorno del mese successivo la data cui si riferiscono le rilevazioni;
- b) nel caso piccole derivazioni, il dato di volume prelevato due volte durante la stagione irrigua;
- c) in caso di prelievi ad uso plurimo, il dato relativo ai volumi prelevati nell'anno in corso per usi diversi da quello agricolo è trasmesso una volta all'anno alla data del 31 dicembre del medesimo anno.

2. La banca dati di cui al comma 1 è implementata altresì con i dati sui volumi utilizzati, misurati una volta l'anno al termine della stagione irrigua alla testa del distretto irriguo e trasmessi dagli Enti irrigui, secondo le modalità stabilite dal d.m.politiche agricole, alimentari e forestali del 31 luglio 2015 .

3. La Giunta regionale, definisce con deliberazione casi, tempi e modalità di trasmissione alla banca dati SIGRIAN, in conformità alle linee guida di cui al d.m. politiche agricole, alimentari e forestali del 31 luglio 2015, con riferimento :

- a) ai dati sui volumi prelevati negli gli auto-approvvigionamenti ad uso agricolo, presenti nella relativa sezione della banca dati di cui all'articolo 9;
- b) alle informazioni necessarie per la stima dei fabbisogni irrigui in caso di auto approvvigionamenti non soggetti ad obblighi di misurazioni.”

Art. 36

Sanzioni. Modifiche all'articolo 10 del d.p.g.r 51/R/2015

1. L'articolo 10 del d.p.g.r 51/R/2015 è sostituito dal seguente:

“1. In caso di violazione degli obblighi delle prescrizioni concernenti l'istallazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione dei prelievi e delle restituzioni oppure degli obblighi di comunicazione delle misurazioni previsti dal presente presente regolamento o dalle più restrittive previsioni della pianificazione di bacino, si applica la sanzione di cui all'articolo 133, comma 8 del d.lgs. 152/2006.

2. La sanzione prevista dall'articolo 15 della l.r 80/2015 si applica nei seguenti casi, se non diversamente sanzionati ai sensi del comma 1:

- a) omessa o ritardata comunicazione di cui all'articolo 5, comma 2;
- b) mancata osservanza alle disposizioni di cui all'articolo 7;

3. Resta comunque ferma l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale per la violazione delle disposizioni del presente regolamento non sanzionate ai sensi dei commi 1 e 2 .

4. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento con deliberazione di Giunta, da adottarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) sono definiti indirizzi per l'esercizio della funzioni di sanzionamento amministrativo e per l'applicazione di sanzioni, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'articolo 11 della medesima legge 81/2000”.

Art. 37

Comitato regionale di coordinamento. Abrogazione dell'articolo 11 del d.p.g.r. 51/R/2015

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato l'articolo 11 del d.p.g.r. 51/R/2015.

Art. 38

Disposizione transitoria per l'anno 2015. Modifiche dell'articolo 12 del d.p.g.r. 51/R/2015

1. L'articolo 12 del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituito dal seguente:

“Art. 12 - Disposizione transitoria per l'anno 2016

1. Entro il 31 dicembre 2016 dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale, al fine di assicurare il coordinamento con le scadenze temporali del ciclo di pianificazione 2015-2021 di cui alla Direttiva 2000/60/CE, definisce il cronoprogramma delle attività necessarie al completamento della banca dati di cui all'articolo 9, sulla base degli indirizzi per il censimento delle derivazioni in atto di cui all'articolo 11, comma 3 lettera b) della l.r. 80/2015 anche al fine di verificare ed aggiornare le disponibilità idriche per i vari settori di uso dell'acqua.

2. Per l'anno 2016 la banca dati di cui all'articolo 9 è implementata con le informazioni a disposizione della Regione ed è resa disponibile alle Autorità di bacino per gli adempimenti relativi all'aggiornamento dei piani di gestione dei distretti idrografici di cui all'articolo 13 della Direttiva 2000/60/CE e all'articolo 117 del d.lgs. n.152/2006.”.

Art. 39

Disposizioni transitorie per gli enti irrigui. Inserimento dell'articolo 12 bis del d.p.g.r. 51/R/2015

1. Dopo l'articolo 12 del d.p.g.r.51/R/2015 è inserito il seguente:

“12 bis - Disposizioni transitorie per gli enti irrigui .

1. Nelle more degli adempimenti di cui all'articolo 5, gli enti irrigui trasmettono i dati di cui all'articolo 9 bis due volte durante la stagione irrigua sulla base di stime elaborate secondo le metodologie stabilite dal d.m.politiche agricole,alimentari e forestali del 31 luglio 2015.”

Art. 40

Disposizioni finali . Sostituzione di parole nel d.pg.r. 51/R/2015

1. Nel d.p.g.r. 51/R/2015, come modificato al presente regolamento, in tutti gli articoli ove ricorrono, le parole “ente concedente” sono sostituite dalle seguenti: “settore regionale competente per territorio”.

TITOLO III
PROCEDIMENTI PER IL RILASCIO DEI TITOLI CONCESSORI E AUTORIZZATORI
RELATIVI AL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA

Capo I
Avvio del procedimento e istruttoria

Sezione I
Disposizioni generali

Art. 41
Domanda di concessione

1. Il procedimento per il rilascio di concessione è avviato ad iniziativa di parte, con la presentazione della relativa domanda, *secondo le modalità di cui all'articolo 42.*¹⁹

2. Può presentare domanda di concessione chiunque (persone fisiche, in forma singola o associata, e persone giuridiche di diritto pubblico o privato) abbia necessità di utilizzare la risorsa idrica.

3.²⁰ *Il richiedente che per soddisfare il fabbisogno idrico connesso alla propria attività necessita di realizzare più opere di presa ascrivibili alla tipologia di singolo campo-pozzi o campo-sorgenti, presenta un'unica domanda di concessione, purché l'utilizzazione sia finalizzata all'approvvigionamento della stessa unità aziendale o recapiti mediante condotte di adduzione ad uno stesso punto di raccolta.*

4. Qualora più soggetti intendano utilizzare la medesima opera di presa, presentano un'unica domanda di concessione.

5. Al fine di cui al comma 4, i richiedenti, alla presentazione della domanda, individuano un unico referente per i rapporti con il settore competente.

Art. 42²¹**Modalità di presentazione della domanda**

1. La domanda per nuova concessione, è predisposta, a pena d'inammissibilità, secondo le specifiche indicate nell'allegato D, parte III ed è presentata al settore competente in relazione al territorio in cui insistono le opere di presa o la parte prevalente di esse.
2. La domanda, di cui al comma 1 è altresì corredata, a pena d'inammissibilità, degli elaborati indicati nell'allegato D, parte III, in relazione alla tipologia di corpo idrico interessato dal prelievo.
3. Alle domanda di concessione di acque pubbliche richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali è altresì allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del d.p.r. 445/2000, della persona fisica o dei soggetti dotati di rappresentanza legale della persona giuridica o associazione, attestante l'assenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
 - b) in caso di concessione assegnata mediante procedura di evidenza pubblica di cui all'articolo 47, dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, della persona fisica o dei soggetti dotati di rappresentanza legale della persona giuridica o associazione, attestante l'assenza delle cause di incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
 - c) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, della persona fisica o dei soggetti dotati di rappresentanza legale della persona giuridica o associazione, della comunicazione antimafia di cui all'articolo 89 del d.lgs. 159/2011, in caso di rinnovo;
 - d) delle informazioni e dei dati richiesti per l'acquisizione dell'informazione antimafia nei casi di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), del d.lgs. 159/2011, ove prevista.
4. Ove necessario, il settore competente acquisisce dal proponente, prima della sottoscrizione del disciplinare, l'aggiornamento delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 3.
5. Alle domande di concessione è altresì allegata, a pena d'inammissibilità, l'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria.

Art. 43²²**Esame preliminare**

Abrogato

Art. 44²³*Inammissibilità della domanda e improcedibilità istruttoria . Infondatezza della domanda*

1. Sono dichiarate inammissibili le domande di concessione presentate:
 - a) in assenza dei contenuti, dei documenti delle dichiarazioni di cui all'articolo 42, commi 1, 2 e 3;
 - b) senza l'attestazione del pagamento degli oneri istruttori di cui all'articolo 42, comma 5 ;
 - c) oltre la scadenza dei termini indicati nell'articolo 46, commi 1 e 2 e nell'articolo 47, comma 3, in caso di domande presentate in concorrenza.

2. Valutata l'ammissibilità della domanda di concessione ai sensi dell'articolo 42, il settore competente ha, in ogni caso, facoltà di richiedere ulteriori informazioni e documentazione integrativa qualora ciò si renda necessario ai fini della procedibilità dell'istruttoria, assegnando al richiedente un congruo termine per il relativo adempimento. In caso di inadempimento entro il termine richiesto, il settore competente dichiara la conclusione del procedimento per improcedibilità dell'istruttoria.

3. Qualora dall'esame preliminare della domanda e dell'allegata documentazione emergano elementi palesemente in contrasto con la normativa o con la pianificazione di bacino vigenti, con il buon regime delle acque o con l'interesse generale, atti a dimostrare la palese infondatezza della domanda, la stessa è rigettata con atto dirigenziale motivato senza effettuare ulteriore istruttoria.

4. Per quanto non disposto nel presente articolo si applicano le disposizioni in materia di procedimento amministrativo di cui alla normativa statale e regionale di riferimento.

Art. 45²⁴

Avviso di istruttoria

1. Espletati gli adempimenti di cui all'articolo 44, il settore competente provvede a dare notizia della domanda e del relativo avvio del procedimento mediante la pubblicazione di apposito avviso di istruttoria sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana nonché sul sito ufficiale della Regione Toscana e negli albi pretori telematici dei comuni territorialmente interessati per un periodo di quindici giorni consecutivi. L'avviso contiene le seguenti informazioni:

a) dati identificativi del richiedente;

b) dati principali della derivazione richiesta ed in particolare:

1) luogo di presa;

2) luogo e modalità di eventuale restituzione;

3) uso della risorsa idrica;

4) portata massima e media di acqua richiesta espressa in litri al secondo e volume annuo di prelievo;

5) salto e potenza nominale media annua nel caso di uso idroelettrico;

6) superficie irrigua nel caso di uso agricolo;

c) settore competente e nominativo del responsabile del procedimento;

d) modalità e termini per la presentazione di osservazioni, opposizioni e domande concorrenziali;

e) ufficio presso il quale sono depositate, per la visione, copie della domanda e degli elaborati progettuali e indicazioni dei giorni in cui questi sono visibili al pubblico;

f) i comuni e i giorni di pubblicazione nell'albo pretorio telematico;

g) il giorno ed il luogo della visita locale di istruttoria, con l'espressa indicazione che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita può essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sull'albo pretorio.

2. Nel caso di richieste di concessione per l'utilizzo di acque sotterranee tramite pozzo, inferiori a 3.000 metri cubi annui, l'avviso di cui al comma 1 è pubblicato solamente negli albi pretori telematici dei comuni territorialmente interessati per un periodo di quindici giorni consecutivi.

3. La pubblicazione, corredata dagli elementi di cui all'articolo 8, comma 2, della l. 241/1990 costituisce comunicazione di avvio del procedimento del rilascio della concessione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, comma 3, della medesima l. 241/1990. I termini del procedimento di concessione sono sospesi fino alla scadenza per la presentazione delle domande in concorrenza ai sensi dell'articolo 46, commi 1, 2 e 3 e dell'articolo 47, comma 3.

4. L'avviso è trasmesso al richiedente, nonché a tutti i soggetti pubblici interessati ai fini dell'acquisizione di eventuali pareri valutazioni o contributi istruttori nonché alle amministrazioni competenti al rilascio di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso ai sensi dell'articolo 14 della l. 241/1990.

5. Ai fini del comma 4 l'avviso corredata dalla relativa documentazione è trasmesso ai seguenti enti:

- a) autorità di bacino distrettuale competente per territorio, ai fini dell'acquisizione del parere, previsto dall'articolo 7, comma 2, del r.d. 1775/1933;
- b) enti parco ed enti gestori competenti, per le derivazioni ubicate all'interno dei parchi e delle aree protette, siti della rete natura 2000, nonché nei casi di cui all'articolo 164, comma 2 del d.lgs. 152/2006;
- c) all'autorità competente in materia di invasi e sbarramenti di ritenuta ove la derivazione preveda la realizzazione di tali opere o comunque l'interferenza con le medesime;
- d) in caso di derivazioni in aree soggette a tutela del paesaggio, all'autorità competente ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), ove necessario in relazione alle tipologie di opere o attività connesse con la derivazione;
- e) all'autorità idrica toscana di cui alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), in caso di richiesta di concessione per uso diverso dal potabile che possa interferire con le zone di protezione di cui all'articolo 94 del d.lgs. 152/2006 ed altre zone considerate strategiche per gli approvvigionamenti presenti e futuri, come individuati negli atti di pianificazione di settore;
- f) all'autorità di vigilanza sulle attività minerarie della Regione Toscana, in caso di richiesta di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee quando, sulla base dei dati del catasto delle concessioni minerarie, risulti che la ricerca possa interferire con attività inerenti risorse minerarie;
- g) alla struttura regionale competente in materia di acque minerali, di sorgente e termali, ove l'opera di captazione ricada in:
 - 1) aree interessate da permessi di ricerca e concessioni rilasciati ai sensi, rispettivamente, degli articoli 9 e 14 della l.r. 38/2004;
 - 2) zone di protezione ambientale di cui all'articolo 18, comma 3 della l.r. 38/2004, nonché nelle aree eventualmente individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della l.r. 38/2004.
- h) al comando militare territorialmente interessato ai sensi dell'articolo 8 del r.d. 1775/1933.

6. Nel caso di richiesta di concessione di acqua ad uso potabile, distribuita a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, l'avviso di istruttoria è altresì trasmesso:

- a) all'azienda unità sanitaria locale e al dipartimento ARPAT territorialmente competente, ai fini dell'acquisizione di eventuali valutazioni tecniche e contributi istruttori, anche in ordine alla localizzazione delle opere di presa;
- b) ai comuni il cui territorio è potenzialmente interessato dalle opere di captazione e dagli strumenti di tutela relativi alle aree di salvaguardia, ai fini dell'individuazione delle attività e degli

insediamenti che costituiscono centri di pericolo e ai fini dell'adeguamento degli atti di pianificazione e di governo del territorio di loro competenza.

7. Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta al settore competente entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana dell'avviso, o entro quindici giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio telematico del comune territorialmente interessato nel caso di richieste di concessione per l'utilizzo di acque sotterranee tramite pozzo, inferiori a 3.000 metri cubi annui.

Art. 46²⁵
Concorrenza

1. Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o più domande pubblicate, sono accettate e dichiarate concorrenti con queste se corredate dalla documentazione di cui all'allegato D e se presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana dell'avviso relativo alla prima delle domande pubblicate incompatibili con le nuove domande.

2. Nel caso di richieste di concessione per l'utilizzo di acque sotterranee tramite pozzo, inferiori a 3.000 metri cubi annui, le domande di cui al comma 1 che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o più domande pubblicate, sono presentate entro sette giorni dalla data di pubblicazione sull'albo pretorio telematico dei comuni interessati, dell'avviso relativo alla prima delle domande pubblicate incompatibili con le nuove domande.

3. Sono sempre da considerare in concorrenza tra loro le nuove domande di derivazione ad uso idroelettrico, presentate entro il termine di cui al comma 1, che rientrano nei casi di incompatibilità di cui all'articolo 90 bis, comma 1.

4. Nel caso in cui tutte le domande tra loro concorrenti siano compatibili con i prelievi esistenti, la situazione di concorrenza di cui al comma 1 e 2 può essere superata mediante la presentazione da parte di tutti i concorrenti di specifica documentazione utile a dimostrare la compatibilità dell'insieme delle derivazioni richieste con le caratteristiche quantitative, qualitative e di conservazione degli habitat del corso d'acqua o, ove previsti, con il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per i corpi idrici interessati. La documentazione è presentata al settore competente, entro il termine stabilito per la visita locale istruttoria di cui al comma 5.

5. Di tutte le domande accettate si dà pubblico avviso nei modi previsti dall'articolo 45, comma 1, indicando, quando necessario, una nuova data per lo svolgimento della visita locale di istruttoria di cui all'articolo 48. La pubblicazione relativa alle domande concorrenti non dà luogo ad ulteriori concorrenze.

6. Il settore competente, a conclusione della procedura di concorrenza, provvede a formare la graduatoria di tutte le domande accettate, individuando tra loro quella da preferire. La scelta tra domande concorrenti è effettuata mediante la ponderazione dei criteri di cui all'articolo 9 del r.d. 1775/1933 con particolare riferimento a:

- a) minore incidenza sul raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale del corpo idrico o dei corpi idrici oggetto di prelievo e restituzione;
- b) maggior rispondenza al soddisfacimento di interessi pubblici.

7. Ai fini del comma 6 il progetto della derivazione è corredato da una relazione tecnica contenente tutti gli elementi di sostenibilità ambientale conseguenti il prelievo e le opere strettamente connesse.

8. Per consentire il più razionale assetto del corpo idrico, per garantire la compatibilità ambientale delle opere da realizzare, e comunque, per la migliore realizzazione dell'interesse pubblico, il settore competente può invitare i richiedenti ad integrare la relazione di cui al comma 7 ed eventualmente modificare i rispettivi progetti entro un congruo termine. Le domande così modificate sono sottoposte, se necessario, ad una istruttoria abbreviata a tutela dei diritti di terzi limitatamente alle varianti introdotte, nel corso della quale non sono ammesse domande concorrenti.

9. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i contenuti della relazione di cui al comma 7 ed i criteri omogenei per le valutazioni di cui al comma 6, lettere a) e b).

10. Gli esiti della concorrenza sono resi pubblici con apposito atto che indica anche gli elementi del progetto prescelto che costituiscono condizione per il rilascio della concessione.

Art. 47

Procedura in materia di concorrenza per l'impiego di strutture idrauliche esistenti ai fini di derivazioni di acque superficiali

1. Nel caso di derivazione di acque superficiali da attuarsi tramite opere idrauliche esistenti di cui all'articolo 5, comma 4 il soggetto che intenda attuarla deve avanzare manifestazione di interesse presso il competente settore.

2. La manifestazione di interesse deve contenere almeno i seguenti dati:

- a) individuazione dell'opera idraulica che si intende utilizzare;
- b) relazione di prefattibilità dell'intervento;

3. Ricevuta la manifestazione di interesse, il settore competente, se ritiene compatibile l'intervento proposto con il buon regime delle acque, provvede alla pubblicazione di specifico bando di gara al fine di individuare eventuali ulteriori manifestazioni di interesse per l'utilizzo delle medesime opere idrauliche. Il termine della data di presentazione delle domande indicato nel bando di gara soddisfa anche il termine per la presentazione di domande in concorrenza ai fini dell'articolo 7 del r.d. 1775/1933.

4. Ai fini dell'individuazione delle manifestazioni d'interesse in concorrenza, la pubblicazione del bando cui al comma 3 tiene luogo della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana di cui all'articolo 45.

5. Conclusi i termini per la presentazioni di eventuali ulteriori manifestazioni di interesse, il soggetto proponente iniziale e gli eventuali soggetti in concorrenza ritenuti ammissibili, sono invitati dal settore competente nei termini indicati dal bando a presentare il progetto per la derivazione oggetto del bando, completo di tutti gli elaborati previsti all'articolo 42. Delle

manifestazioni d'interesse pervenute è data notizia mediante la pubblicazione di cui all'articolo 46, comma 5²⁶.

6 L'aggiudicazione al concessionario, sulla base dei criteri di cui all'articolo 46, comma 6²⁷, tiene conto degli eventuali esiti della verifica di assoggettabilità sulle domande concorrenti.

Art. 48 **Visita locale di istruttoria**

1.²⁸ *Qualora l'istruttoria della domanda di concessione richieda la necessità della visita dei luoghi o l'esame contestuale dei vari interessi pubblici, il settore competente indice la visita locale d'istruttoria che può assumere valore di conferenza istruttoria oppure di una seduta preliminare istruttoria della conferenza di cui all'articolo 49, comma 3.*

2. Nel corso della visita, alla quale può intervenire chiunque vi abbia interesse, il settore competente:

- a) raccoglie le memorie scritte ed i documenti degli intervenuti ivi compreso i contributi istruttori delle amministrazioni di cui al comma 5;
- b) procede alla visita dei luoghi, ove ritenuto necessario;
- c) redige apposito verbale, che è sottoscritto da tutti i presenti alla visita, contenente anche gli interventi dei partecipanti e le eventuali controdeduzioni prodotte sul luogo dal richiedente la concessione.

3. Ove il settore competente non ritenga necessaria la visita dei luoghi, l'eventuale conferenza istruttoria è convocata presso la sede del settore medesimo.

4. Nel caso di osservazioni di particolare complessità, al richiedente è assegnato un termine, non superiore a trenta giorni, per la presentazione delle controdeduzioni.

5. Nel corso della visita locale o della conferenza istruttoria diversamente indetta, i rappresentanti delle amministrazioni cui compete il rilascio di autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, ivi comprese le amministrazioni comunali per quanto concerne il rilascio dell'eventuale permesso di costruire e la compatibilità urbanistica relativi alle opere in progetto, possono esprimere il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione.

Art. 49²⁹ **Iter istruttorio**

1. *Il settore competente acquisisce, oltre al parere dell'autorità di bacino distrettuale previsto dall'articolo 7, comma 2 del r.d. 1775/1933, i nulla osta, gli atti ed i pareri tecnici nonché i contributi necessari per la definizione dell'istruttoria preordinata al rilascio della concessione in favore del richiedente o, se diverso del proponente della domanda ritenuta preferibile in esito alle procedure dell'articolo 46 o 47.*

2. All'istruttoria di cui al comma 1, ove ne sussistano le condizioni, si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi e di silenzio assenso di cui alla l. 241/1990. In tal caso i termini per i lavori della conferenza di servizi decorrono dallo spirare dei termini di cui all'articolo 46, commi 1 e 2 e all'articolo 47, comma 3.

3. La conferenza di servizi convocata in modalità simultanea ai sensi dell'articolo 14 ter della l. 241/1990 può articolarsi:

a) in una o più riunioni preliminari di carattere istruttorio, cui possono partecipare tutte le strutture regionali e gli enti interessati, nell'ambito delle quali si procede in particolare:

1) alla ricognizione contestuale delle eventuali esigenze di integrazioni e chiarimenti documentali necessari ai fini dell'istruttoria per rilascio della concessione e degli altri atti di assenso ;

2) all'esame contestuale delle problematiche concernenti la realizzazione del progetto ai fini della valutazione della sussistenza delle condizioni per il rilascio della concessione e degli altri atti di assenso ;

b) in una o più riunioni a carattere decisivo nell'ambito delle quali, si provvede al rilascio coordinato della concessione e di tutti gli atti di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio della derivazione.

4. Il settore competente assicura il coordinamento tecnico istruttorio con le altre strutture regionali ed enti regionali competenti nelle materie di riferimento, per l'acquisizione di valutazioni tecniche, pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, necessari al rilascio della concessione.

Sezione II

Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonte idraulica

Art. 50³⁰

Domande di utilizzo dell'acqua ad uso idroelettrico soggette ad autorizzazione unica

1. Il soggetto richiedente il rilascio di una concessione ad uso idroelettrico presenta al settore competente un'unica domanda per il rilascio contestuale della concessione e dell'autorizzazione unica prevista dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e dal combinato disposto degli articoli da 11, 12, 13, e 14 della l.r. 39/2005, allegando il progetto preliminare dell'intervento da realizzare. La documentazione necessaria per l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica è presentata solo a conclusione della fase relativa alla concorrenza.

2. Nell'ambito delle sedute istruttorie della conferenza di servizi di cui all'articolo 49, comma 3 convocata anche agli effetti delle conferenze dei servizi dell'articolo 12, comma 2 della l.r. 39/2005, è effettuata l'eventuale ricognizione delle esigenze di regolarizzazione o integrazione in esito alla verifica di completezza formale della documentazione di cui all'articolo 13, comma 4 della l.r. 39/2005.

3. Nell'ambito delle sedute, a carattere decisivo, della conferenza di cui all'articolo 49, comma 3, sono rilasciate la concessione e l'autorizzazione unica e sono acquisiti tutti gli atti di assenso necessari alla realizzazione del progetto e dell'esercizio dell'impianto.

4. La determinazione conclusiva della conferenza è adottata previa acquisizione del disciplinare sottoscritto e contestuale verifica degli adempimenti connessi da parte del richiedente.

Sezione III **Disposizioni in materia di acque sotterranee**

Art. 51 **Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee_** **tramite pozzo per uso diverso dal domestico.**

1. Il procedimento volto al rilascio di concessioni per l'utilizzo di acque sotterranee, (*parole soppresse*)³¹, assorbe la specifica fase inerente la ricerca prevista dall'articolo 95 e seguenti del r.d. 1775/1933. A tal fine la richiesta di autorizzazione alla ricerca è presentata, contestualmente alla domanda di concessione, con le modalità e secondo le specifiche riportate nell'allegato D parte III.

2. Il settore competente, espletati gli adempimenti di cui agli articoli 43 44, 45, 46, 48 rilascia al richiedente o al proponente della domanda ritenuta preferibile in caso di concorrenza, l'autorizzazione alla ricerca, nel termine massimo di novanta giorni e centoventi giorni a far data dell'avvio del procedimento, rispettivamente nei casi di piccole e grandi derivazioni.

3. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce:

- a) le modalità di esecuzione degli eventuali indagini preliminari alla perforazione definitiva del pozzo;
- b) le modalità di realizzazione della perforazione con particolare riferimento alla profondità massima raggiungibile ed alla falda captabile;
- c) l'obbligo di comunicare al settore competente la data di inizio e conclusione dei lavori fornendo altresì l'indicazione della ditta incaricata e del tecnico direttore dei lavori;
- d) il termine da osservarsi per la conclusione dei lavori, che non può essere superiore a un anno, con possibilità di proroga per ulteriori sei mesi su espressa richiesta motivata;
- e) le cautele da adottarsi per prevenire effetti negativi sull'equilibrio idrogeologico;
- f) le cautele da adottarsi per prevenire possibili inquinamenti delle falde, anche derivanti dalla messa in comunicazione di più falde diverse;
- g) l'eventuale obbligo di installazione di piezometri o altre apparecchiature idonee a rilevare il livello della falda ed a consentire prelievi di campioni di acqua da parte della Regione;
- h) l'obbligo relativo alla eventuale installazione e manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua derivati e restituiti e alla trasmissione dei risultati delle misurazioni, resi in conformità a quanto previsto dal d.p.g.r. 51/R/2015.

4. Il provvedimento di autorizzazione alla ricerca ha la durata di un anno, rinnovabile una o più volte per periodi di sei mesi, e può essere revocato in qualsiasi momento con provvedimento motivato, qualora l'area di ricerca sia interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico o per esigenze di tutela della risorsa.

5. Nel termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, motivatamente prorogabili per altri trenta giorni, il richiedente trasmette al settore competente una relazione tecnica completa di elaborati grafici, a firma di un tecnico abilitato, che contiene quanto riportato nell'allegato D, parte III. La relazione è corredata dalla dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori e di conformità delle opere eseguite al progetto. *Il settore competente conclude il procedimento per il rilascio della concessione ai sensi degli articoli da 53 a 58.*³²

6. In caso di inerzia o ritardo da parte del richiedente nella presentazione della documentazione di cui al comma 5, il settore competente, previa diffida ad adempiere, assegna al richiedente medesimo un ulteriore termine di quindici giorni per la presentazione della documentazione. Decorso inutilmente tale termine, la concessione s'intende ritirata ed il settore competente applica la sanzione di cui all'articolo 85, comma 2, lettera h) disponendo il ripristino dei luoghi, a cura e spese del richiedente.

7. I termini del procedimento di concessione sono sospesi al rilascio dell'autorizzazione alla ricerca e ripresi alla presentazione, da parte del richiedente, della relazione sui lavori di perforazione.

8. Il parere dell'Autorità di bacino non è richiesto nei casi in cui l'autorizzazione alla ricerca non sia preordinata al rilascio di concessione per l'utilizzo di acqua, ferme restando le tempistiche e la disciplina di cui al presente articolo.

Art. 52

Disposizioni particolari per il rilascio di concessione di acque destinate al consumo umano

1. L'utilizzazione di acque destinate al consumo umano è concessa nel rispetto delle norme di tutela previste dalla normativa vigente. A tal fine il disciplinare di concessione indica la responsabilità del concessionario al rispetto di tali norme, con particolare riferimento al giudizio di idoneità all'uso potabile, reso dalla competente Autorità sanitaria ai sensi del d.lgs n. 31/2001.

2. Nel disciplinare di concessione sono contenute le eventuali prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela del punto di presa previste o dal provvedimento delimitazione delle aree di salvaguardia, o comunque decise in sede di istruttoria.

Capo II

Conclusione del procedimento ed esecuzione dei lavori

Art. 53

Diniego della concessione.

1. Il diniego della concessione, e del rinnovo ai sensi all'articolo 73, può essere pronunciato in qualunque momento dell'istruttoria sulla base dei seguenti motivi:

- a) incompatibilità del prelievo con la pianificazione regionale di settore, la pianificazione di bacino, la pianificazione di ambito;
- b) incompatibilità rispetto alle condizioni di cui all'articolo 4 comma 2;
- c)³³ incompatibilità con le condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e dell'articolo 90 bis, comma 1, fatti salvi i casi in cui tale incompatibilità possa ritenersi superata ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera d) e dell'articolo 90 bis, comma 3;
- d)³⁴ abrogata
- e) incompatibilità rispetto alla disciplina delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94 del d.lgs 152/2006;
- f) incompatibilità con le finalità di salvaguardia degli habitat e della biodiversità di cui all'art 164 del d.lgs 152/2006 e valutazione di incidenza nei casi previsti;
- g) decorrenza del termine per la sottoscrizione del disciplinare, senza valida motivazione.

*Art. 54³⁵**Disciplinare di concessione*

- 1. Il disciplinare di concessione prevede gli obblighi, le condizioni e le clausole cui è vincolata la concessione ed è redatto sulla base dello schema-tipo approvato dalla Giunta regionale. Il disciplinare contiene gli elementi minimi riportati nell'allegato D, parte III.*
- 2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della l.r. 80/2015, qualora il prelievo di acqua comporti l'occupazione di aree demaniali su cui insistono l'opera di presa e di eventuale restituzione, il disciplinare contiene anche gli obblighi, le condizioni e le clausole a cui è vincolata la concessione dell'area.*
- 3. Nei casi di cui al comma 2 la durata dell'occupazione dell'area demaniale è pari alla durata della concessione per l'uso di acqua.*
- 4. Il settore competente procede alla redazione del disciplinare solo dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia.*
- 5. Il disciplinare è redatto in forma di scrittura privata non autenticata.*
- 6. Il settore competente assegna al concessionario un termine per la sottoscrizione del disciplinare, previo pagamento della cauzione di cui all'articolo 60, e costituzione della garanzia di cui all'articolo 61, ove dovuta, nonché previo pagamento della prima annualità del canone e del contributo di cui all'articolo 14 bis.*
- 7. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 6 da parte del richiedente costituisce causa di rigetto della domanda, fatta salva l'eventuale proroga accordata dal settore competente per giustificato motivo.*
- 8. Il disciplinare sottoscritto è parte integrante dell'atto di concessione ed è, ove possibile, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente.*

Art. 55**Obblighi del concessionario e ulteriori condizioni della concessione.**

1. La concessione è comunque soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) esecuzione a spese del concessionario delle variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione;
 - b) pagamento dei canoni nei termini e secondo le modalità stabilite dalla normativa;
 - c) consenso a tutte le verifiche ed ispezioni che il settore competente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico;
 - d) assunzione di tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate espressamente nel disciplinare;
 - e) divieto di sub concessione.

2. La concessione è sempre rilasciata fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua e le eventuali indisponibilità dell'acqua dovute a cause naturali non costituiscono in alcun modo responsabilità del concedente nei confronti del concessionario.

2 bis.³⁶ Il rilascio della concessione non costituisce titolo idoneo a consentire l'accesso e l'occupazione o l'uso della proprietà di terzi per la costruzione delle opere di presa, adduzione e distribuzione e per l'esercizio della derivazione.

Art. 56 **Provvedimento finale**

1. Il procedimento relativo alle domande di concessione presentate si conclude con atto (*parole soppresse*) ³⁷espreso e motivato di diniego o di accoglimento, entro il termine massimo di centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Il termine è sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico del richiedente e può essere prorogato per sopraggiunte esigenze istruttorie per una sola volta e per non più di trenta giorni.

2. Il provvedimento finale, dando atto degli esiti dell'istruttoria e degli eventuali procedimenti connessi al rilascio della concessione, approva il progetto delle opere di derivazione ed il disciplinare di concessione, sottoscritto dal concessionario.

3. Qualora una derivazione di acqua pubblica presupponga, per la realizzazione delle opere e l'esercizio della stessa, l'occupazione di aree demaniali, è adottato un unico provvedimento di concessione per la derivazione di acqua e per l'occupazione dell'area ai sensi dell'articolo 6 comma 3 della l.r. 80/2015. La concessione di uso dell'acqua comprende anche, ove necessaria, l'autorizzazione idraulica rilasciata ai sensi del r.d. 523/1904.

4. Il provvedimento finale indica termini e modalità per la sua impugnazione.

Art. 57 **Registrazione ai fini fiscali.** **Pubblicazioni e notifiche**

1. A seguito dell'adozione del *provvedimento finale* ³⁸, il concessionario provvede agli adempimenti di registrazione fiscale *dell'atto di concessione* ³⁹ presso il competente ufficio finanziario, nei casi previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

2.⁴⁰ *Abrogato*

3. Il settore competente provvede:

- a) alla comunicazione al concessionario dell'avvenuto rilascio del provvedimento, con invito a ritirare presso il settore il provvedimento stesso;
- b) alla trasmissione per via telematica del provvedimento ai competenti uffici regionali per gli adempimenti relativi al canone;

c) al contestuale aggiornamento del censimento delle utilizzazioni idriche in atto.

Art. 58
Durata della concessione

1. Fatto salvo quanto diversamente previsto da norme nazionali speciali, la durata delle concessioni non può eccedere:

- a) i quindici anni in caso di uso per produzione di beni e servizi;
- b) i quarant'anni in caso di uso agricolo;
- c) i trent'anni negli altri casi.

2. Per gli usi promiscui, ai fini della determinazione della durata della concessione il settore competente fa riferimento all'uso per il quale è prevista la durata minore.

3. Fermi restando i limiti di cui ai commi 1 e 2, per le infrastrutture acquedottistiche, per gli impianti consortili, per gli impianti industriali nonché per quelli idroelettrici, la durata minima è determinata anche in rapporto al piano di ammortamento dei costi delle opere da realizzare e, per le opere acquedottistiche del servizio idrico integrato, da quanto previsto dal piano d'ambito.

4. La Giunta Regionale, tenuto conto delle previsioni e degli aggiornamenti della pianificazione di bacino e degli atti della pianificazione regionale, può definire ulteriori parametri per la determinazione della durata delle concessioni nel rispetto dei limiti e dei criteri generali stabiliti dal presente articolo.

5. In nessun caso può essere previsto il rinnovo tacito né la proroga della scadenza della concessione.

Art. 59⁴¹
Esecuzione dei lavori

1. Il concessionario di derivazioni da acque superficiali è tenuto a dare preventiva notizia della data di inizio dei lavori al settore competente, che ne può ordinare la sospensione qualora non siano rispettate le condizioni alle quali è vincolata la concessione.

2. Al termine dei lavori, il concessionario invia al settore, i seguenti documenti, sottoscritti da tecnici abilitati in relazione alla tipologia delle opere realizzate:

- a) entro sessanta giorni, la relazione di regolare esecuzione dei lavori, in cui siano accertate la conformità, in base al progetto approvato, delle opere realizzate e dei dispositivi di misura installati, nonché l'esecuzione a regola d'arte dei medesimi;*
- b) entro un anno, il certificato di regolare funzionamento e taratura degli strumenti di modulazione delle portate derivate e rilasciate, ove previsto dal disciplinare di cui all'articolo 54.*

3. Il settore competente, acquisiti gli elaborati di cui al comma 2, e previa visita di sopralluogo ove ritenuta necessaria, emette il provvedimento di presa d'atto.

4. Il provvedimento di cui al comma 2 è trasmesso al concessionario.

*Art. 59 bis*⁴²
Uso della captazione

1. Il concessionario può far uso dell'acqua a far data dal ricevimento del provvedimento di concessione, nel caso di prelievo da acque sotterranee, e a far data del ricevimento del provvedimento di presa d'atto di cui all'articolo 59, comma 3, nel caso di prelievo di acque superficiali.

2. In caso di accertata e urgente necessità derivante da ragioni di interesse pubblico generale o per consentire la verifica della regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate, il settore competente, può autorizzare per un periodo transitorio e per quantitativi limitati di risorsa:

- a) il prelievo di acque sotterranee, in pendenza del provvedimento di concessione, a condizione che sia presentata la relazione tecnica di cui all'articolo 51, comma, 5;
- b) il prelievo di acqua superficiale in pendenza del provvedimento di presa d'atto di cui all'articolo 59, comma 3 a condizione che sia stata presentata la relazione di regolare esecuzione di cui al medesimo articolo 59, comma 2, lettera a).

Capo III
Garanzie

*Art. 60*⁴³
Cauzione

1. All'atto della firma del disciplinare di cui all'articolo 54, il richiedente attesta l'avvenuto deposito, a favore della Regione Toscana, di una cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione.

2. Su richiesta del proponente, la garanzia di cui al comma 1, se superiore all'importo di 20.000,00 euro, può essere costituita mediante la stipula di polizza fideiussoria in luogo del deposito cauzionale.

3. La cauzione non è richiesta per le licenze d'uso e di attingimento di cui, rispettivamente, all'articolo 10, comma 4 e all'articolo 79.

4. L'importo della cauzione di cui al comma 1 è determinato in misura non inferiore ad un'annualità e non superiore a tre annualità del canone oggetto di concessione.

5. In caso di rinnovo, l'importo di cui al comma 2 è adeguato al canone eventualmente rideterminato.

6. Alla scadenza della concessione senza rinnovo la cauzione è restituita al concessionario.

7. In caso di rinuncia o decadenza della concessione l'intero importo della cauzione è incamerato dalla Regione.

Art. 61**Garanzie per la fase di esecuzione delle opere**

1. Nel caso di opere fisse in alveo di valore superiore a 10.000 euro, il concessionario della derivazione d'acqua è obbligato, prima della firma del disciplinare, a costituire idonea garanzia, mediante la stipula di una polizza di assicurazione che copra:

- a) i danni subiti dalla Regione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere pubbliche o private, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori;
- b)⁴⁴ *abrogata*
- c) la responsabilità civile del concedente per i danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

2. La somma assicurata è determinata secondo i seguenti criteri:

- a) il massimale per l'assicurazione contro il danneggiamento o la distruzione totale o parziale di impianti ed opere pubblici e privati, di cui al comma 1 lettera a) è valutato in base ad una stima del costo delle opere preesistenti;
- b)⁴⁵ *abrogata*
- c) il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi di cui al comma 1 lettera c) è determinato nella misura non inferiore a €2.000.000,00.

2 bis.⁴⁶ Il concessionario è altresì tenuto alla stipula di apposita polizza fidejussoria a copertura dei costi di demolizione delle opere, in caso di definitiva interruzione dei lavori e mancato completamento delle opere di cui al comma 1, il cui importo è valutato in base ad una stima del costo delle opere dei lavori in progetto.

3.⁴⁷ Le garanzie di cui ai commi 1, 2 e 2 bis decorrono dalla data di inizio dei lavori e cessano alla data di deposito della certificato di regolare esecuzione delle opere da parte del concessionario.

Art. 62**Garanzie per la rimozione delle opere e ripristino dei luoghi**

1. Il concessionario provvede a costituire idonea garanzia, in forma di fideiussione rilasciata con le modalità di cui all'articolo 63, a favore della Regione Toscana, a copertura degli obblighi di cui all'articolo 78, ove la concessione:

- a) sia finalizzata alla realizzazione di impianti idroelettrici soggetti ad autorizzazione unica di cui all'articolo 50;
- b) preveda opere ricadenti nelle seguenti tipologie:
 - 1) opere di sbarramento presa e restituzione di valore superiore a 10.000 Euro;
 - 2) opere che incidono sul regime idraulico;
 - 3) opere realizzate in contesti ambientali di pregio naturalistico;
 - 4) opere che incidono sulla funzionalità di opere idrauliche preesistenti.

2. La garanzia di cui al comma 1 non è richiesta nei casi in cui le disposizioni di legge o il disciplinare di concessione prevedano il trasferimento delle opere al demanio idrico alla cessazione dell'utenza ai sensi dell'articolo 78, comma 4.

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è costituita per una durata pari a quella della concessione, incrementata di un anno ed è inoltrata al settore competente contestualmente alla comunicazione di inizio lavori. L'accettazione della garanzia da parte del settore è subordinata agli esiti positivi delle verifiche di cui all'articolo 63.

4. L'importo della garanzia è pari alla stima della spesa occorrente per la demolizione delle opere di derivazione (*parole soppresse*)⁴⁸ e per l'esecuzione dei lavori necessari per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle opere idrauliche esistenti. L'importo è rivalutato ogni cinque anni sulla base del tasso di inflazione programmato.

5. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 nei termini stabiliti comporta la decadenza della concessione, fatta salva l'eventuale proroga accordata dal settore competente per giustificato motivo.

Art. 63

Verifica e monitoraggio delle garanzie

1. Le garanzie di cui agli articoli 61 e 62 sono rilasciate dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

2. Entro dieci giorni dall'acquisizione delle garanzie di cui agli articoli 61 e 62 e, successivamente, con cadenza annuale, i settori competenti verificano, con il supporto dei settori regionali competenti in materia di controlli e verifiche finanziarie, il possesso in capo alle imprese bancarie ed assicurative nonché agli intermediatori finanziari che hanno rilasciato tali garanzie, dei requisiti di solvibilità di cui all'articolo 93, comma 3 del d.lgs 50/2016.

3. Ove sia accertata l'assenza o la successiva perdita dei requisiti di solvibilità dei soggetti di cui al comma 2, il settore competente, assegna un termine al concessionario per la costituzione di una nuova ed idonea garanzia fideiussoria. Decorso inutilmente tale termine, fatta salva l'eventuale proroga accordata dal settore competente per giustificato motivo, la concessione decade.

Capo IV

Procedimenti connessi

Art.64⁴⁹

Disposizioni generali

1. Il rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica soggette alle procedure di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA), è subordinato all'adozione del provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA o del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale positivo. Fatti

salvi i casi di coordinamento procedurale di cui agli articoli 65 e 66, le domande di concessione per le quali non sia stato ottenuto il provvedimento di esclusione della VIA o la pronuncia di compatibilità ambientale positiva sono improcedibili. In tal caso i termini del procedimento di rilascio della concessione, ove avviato, sono sospesi fino alla conclusione dell'espletamento delle procedure.

2. I disciplinari delle concessioni sottoposte alle procedure di verifica di assoggettabilità o di VIA recepiscono le prescrizioni contenute nei relativi provvedimenti.

Art. 65⁵⁰

Coordinamento delle procedure di rilascio della concessione di derivazione e di verifica di assoggettabilità

1. In caso di concessione di derivazione soggetta a verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 48 della l.r. 10/2010, il proponente che intenda avvalersi dell'avvio coordinato e contestuale delle procedure di verifica di assoggettabilità e per il rilascio del titolo concessorio, presenta al settore competente la domanda di concessione, comprensiva anche degli elementi richiesti per la procedura di cui all'articolo 20 del d.lgs. 152/2006. La documentazione necessaria per l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità è presentata solo a conclusione della fase relativa alla concorrenza.

2. In caso di derivazione per uso idroelettrico, la domanda di cui al comma 1 è presentata con le modalità di cui all'articolo 50, comma 1 e la verifica di assoggettabilità a VIA si estende ai profili ambientali relativi all'impianto di produzione energetica anche ai fini dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 della l.r. 39/2005.

3. Il settore competente e la struttura operativa VIA di cui all'articolo 47 della l.r. 10/2010, competente all'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità, svolgono le attività di rispettiva competenza coordinandosi al fine di garantire l'integrazione dell'istruttoria tecnica del procedimento coordinato.

4. Qualora la domanda del proponente, o quella ritenuta preferibile a conclusione della fase di concorrenza, non sia sottoposta a VIA o sia esclusa da tale procedura in esito alla verifica di assoggettabilità, il settore competente adotta il provvedimento di concessione o, nei casi previsti, la determinazione conclusiva positiva della conferenza di cui all'articolo 49, previa acquisizione del disciplinare sottoscritto e contestuale verifica degli adempimenti connessi da parte del richiedente.

5. Qualora la domanda del richiedente, o quella ritenuta preferibile a conclusione della concorrenza, sia da assoggettare alla procedura di impatto ambientale di cui all'articolo 52 della l.r. 10/2010, il procedimento per il rilascio della concessione si interrompe per consentire al proponente l'attivazione del procedimento coordinato di cui all'articolo 14, comma 4 della l. 241/1990, mediante l'integrazione della domanda di concessione con l'istanza e la documentazione di VIA. A tal fine il settore competente, con proprio atto motivato, assegna al proponente prescelto, un termine non superiore a centottanta giorni per l'integrazione.

6. Alla domanda, integrata con l'istanza e la documentazione di VIA nei termini di cui al comma 5, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 4 e seguenti. In tal caso il proponente ha facoltà di utilizzare le informazioni, i dati e le valutazioni già acquisite, nell'ambito dell'istruttoria

coordinata di cui al presente articolo, facendone espresso richiamo nella documentazione da allegare all'istanza di procedimento coordinato.

7. Qualora il proponente non integri la domanda di concessione con l'istanza e la documentazione di VIA entro il termine di cui al comma 5, salvo motivata richiesta di proroga, la domanda di concessione è rigettata e, in caso di domande concorrenti, il settore competente:

- a) assegna il medesimo termine alla domanda utilmente collocata in graduatoria, se assoggettata a VIA, fino all'eventuale esaurimento della graduatoria stessa;
- b) procede all'istruttoria della domanda in concorrenza utilmente collocata in graduatoria se non sottoposta o esclusa dalla procedura di VIA.

Art. 66⁵¹

Coordinamento delle procedure di rilascio della concessione di derivazione e valutazione di impatto ambientale

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della l. 241/1990 tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dei progetti di derivazione e delle opere connesse soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 52 della l.r. 10/2010, sono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 25, comma 3, del d.lgs. 152/2006. A tal fine il proponente che intenda avvalersi del coordinamento procedimentale di cui all'articolo 14, comma 4 della l. 241/1990 presenta al settore competente la domanda di concessione comprensiva anche degli elementi richiesti per la pronuncia di compatibilità ambientale e per il rilascio degli altri atti di assenso. La documentazione necessaria per l'avvio del procedimento di VIA di cui all'articolo 23 del d.lgs. 152/2006 è presentata solo a conclusione della fase relativa alla concorrenza.

2. In caso di derivazione per uso idroelettrico, la domanda di cui al comma 1 è presentata con le modalità di cui all'articolo 50, comma 1.

3. Ai fini del coordinamento procedimentale di cui ai commi 1 e 2 il settore competente:

- a) verifica ai sensi degli articoli da 42 a 48 la sussistenza delle condizioni per il rilascio delle concessione valutando gli elementi di preferenza in caso di domande concorrenti, previa eventuale consultazione nell'ambito della visita locale della conferenza istruttoria diversamente indetta, delle amministrazioni a cui compete il rilascio di autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso necessari per la realizzazione del progetto e per l'esercizio della derivazione;
- b) qualora la domanda del richiedente o quella risultata preferibile non sia soggetta a VIA o sia stata esclusa da tale procedura, svolge ai sensi dell'articolo 49 l'istruttoria per il rilascio della concessione;
- c) qualora la domanda sia soggetta a VIA, direttamente od in esito alla verifica di assoggettabilità, assegna al richiedente o, in caso di concorrenza, al proponente della domanda ritenuta preferibile un termine non superiore a centottanta giorni, per la presentazione della documentazione di cui all'articolo 23 del d.lgs. 152/2006;
- d) decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c), salvo motivata richiesta di proroga, rigetta la domanda di concessione di derivazione procedendo, in caso di domande concorrenti:
 - 1) ad assegnare il medesimo termine alla domanda utilmente collocata in graduatoria, se soggetta a VIA direttamente o in esito alla verifica di assoggettabilità, fino all'eventuale esaurimento della graduatoria stessa;
 - 2) all'istruttoria della domanda utilmente collocata in graduatoria, non sottoposta o esclusa dalla procedura di VIA.

4. Nel casi di cui al comma 3, lettera c), il settore competente e la struttura operativa per la VIA di

cui all'articolo 47 della l.r. 10/2010, di seguito denominata "struttura operativa", a seguito della presentazione da parte del proponente della documentazione di cui all'articolo 23 del d.lgs. 152/2006, svolgono le attività di rispettiva competenza coordinandosi al fine di garantire l'integrazione dell'istruttoria tecnica del procedimento coordinato di VIA. In particolare, fermo restando l'espletamento, da parte della struttura operativa dell'istruttoria interdisciplinare per la VIA, il settore competente:

a) cura gli adempimenti tecnico- istruttori del procedimento di concessione;

b) convoca, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 4 della l. 241/1990 la conferenza di servizi per il rilascio coordinato e di tutti gli altri atti di assenso necessari alla realizzazione della derivazione.

5. In caso di derivazione ad uso idroelettrico la valutazione della compatibilità ambientale si estende ai profili ambientali relativi all'impianto di produzione energetica anche ai fini dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 della l.r. 39/2005.

6. La conferenza di cui al comma 4, lettera b), può articolarsi :

a) in una o più riunioni preliminari di carattere istruttorio, cui possono partecipare tutte le strutture regionali e gli enti interessati, nell'ambito delle quali si procede, in particolare alla ricognizione contestuale delle eventuali esigenze di integrazioni e chiarimenti documentali, all'esame contestuale delle problematiche connesse alla realizzazione del progetto, nonché alla verifica delle condizioni per la pronuncia di compatibilità ambientale e per il rilascio della concessione e degli altri atti di assenso richiesti;

b) in una o più riunioni a carattere decisivo nell'ambito delle quali, qualora sussistano le condizioni di compatibilità ambientale, sono rilasciati la concessione e tutti gli altri atti di assenso comunque denominati necessari alla realizzazione del progetto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 14, comma 4 e 14 ter della l. 241/1990.

7. Entro il termine del procedimento di cui agli articoli 24 e 26 del d.lgs. 152/2006, la Giunta regionale:

a) esprime, nell'esercizio della propria discrezionalità politico-amministrativa, la pronuncia di compatibilità ambientale;

b) sulla base degli esiti della conferenza di servizi, adotta contestualmente, ai sensi dell'articolo 14 ter, comma 7, della l. 241/1990, la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizio in ordine al rilascio coordinato della concessione e degli altri atti di assenso richiesti, ove sussistano le condizioni di compatibilità ambientale.

8. In esito alla pronuncia di VIA negativa o, comunque, alla determinazione conclusiva della conferenza di VIA che accerti la sussistenza di motivi ostativi al rilascio della concessione, il settore competente procede all'individuazione di una nuova domanda ai sensi del comma 3, lettera d).

Art. 67

Coordinamento delle procedure di rilascio della concessione di derivazione e di valutazione di incidenza

1.⁵² Le derivazioni di acqua pubblica o i progetti delle opere di presa e accessorie non soggette a VIA ma comunque soggette a valutazione di incidenza ambientale (VINCA), sono sottoposti al procedimento ivi disciplinato. A tal fine il proponente presenta apposito studio d'incidenza corredato della prescritta documentazione, all'autorità competente per la VINCA ai sensi dell'articolo 88 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla

l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010). In tal caso i termini del procedimento sono sospesi per consentire lo svolgimento di tale procedura e, ove ne sussistano le condizioni, la VINCA è acquisita nell'ambito della conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990.

2. In caso di VINCA di competenza regionale, lo studio può essere presentato contestualmente alla domanda di concessione.

3. Ai sensi dell'articolo 88 comma 2 della l.r. 30/2015, il settore competente, nel caso di concessione di derivazione ubicata all'esterno di SIC o di siti della Rete Natura 2000 verifica, con il supporto delle autorità competente, individuata ai sensi del medesimo articolo, la sussistenza di possibili incidenze sugli stessi, ai fini dell'attivazione delle procedure di valutazione di incidenza. In caso di esclusione dell'attivazione di dette procedure, l'ente competente motiva in ordine alle determinazioni assunte.

4. ⁵³*I disciplinari delle concessioni e le autorizzazioni alla realizzazione delle opere di presa e accessorie recepiscono le prescrizioni e le misure del provvedimento di VINCA.*

Art. 68 ⁵⁴

Coordinamento delle procedure di rilascio della concessione per utilizzo idroelettrico dell'acqua, di verifica di assoggettabilità e di valutazione di impatto ambientale

(Abrogato)

Art. 69 ⁵⁵

Varianti

1. *E' fatto divieto al concessionario di apportare alle opere di derivazione delle acque oggetto di concessione varianti, aggiunte, modifiche, innovazioni ed altro, senza autorizzazione da parte del settore competente, fatto salvo quanto disposto al comma 10.*

2. *Quando sia necessario variare sostanzialmente la concessione, il settore competente procede con tutte le formalità e condizioni richieste per le nuove concessioni, compresa una nuova scadenza.*

3. *Per variante sostanziale si intende ogni modifica alla concessione originaria, che renda necessaria una nuova valutazione dei diritti o degli interessi di terzi, del contesto ambientale, dell'assetto idraulico o idrogeologico nonché della qualità delle acque dell'area in esame, con riferimento in particolare a:*

a) cambio di destinazione dell'uso della risorsa;

b) variazione in aumento del prelievo o in diminuzione della restituzione; è sempre considerata variante non sostanziale la modifica quando determini esclusivamente la richiesta in diminuzione del prelievo;

c) modifica delle opere o del luogo di presa o di restituzione;

d) adeguamenti tecnologici ovvero modifica delle opere o degli impianti o di entrambe a servizio delle derivazioni.

4. *E' sempre considerata variante sostanziale la modifica quando determina:*

a) l'estensione della durata della concessione;

b) l'assoggettamento della concessione e delle relative opere alle procedure di VIA.

5. Sono considerate varianti non sostanziali tutte le restanti modifiche, non ricomprese tra quelle indicate ai commi 3 e 4, fatte salve diverse disposizioni della pianificazione di bacino. Il tal caso l'utente presenta istanza al settore competente, allegando:

- a) l'attestazione del pagamento delle spese d'istruttoria;
- b) la relazione descrittiva delle modifiche che si intendono effettuare.

6. Ai fini dell'approvazione della variante non sostanziale il settore competente, fatto salvo quanto previsto al comma 7, svolge un'istruttoria abbreviata, con pubblicazione dell'avviso di istruttoria nei soli albi pretori telematici dei comuni interessati, per un periodo di quindici giorni consecutivi, e con acquisizione dei soli pareri necessari in relazione alla natura della variante. L'istruttoria prevede la visita locale, ove necessaria a tutela degli interessi dei terzi ed il relativo procedimento si conclude con un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento, entro il termine massimo di sessanta giorni, che è sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico del richiedente.

7. La variante finalizzata esclusivamente alla diminuzione del prelievo può essere autorizzata, senza le formalità e gli adempimenti di cui al comma 6, a condizione che sia installato idoneo dispositivo di misura delle portate e dei volumi prelevati, ove non già previsto nella concessione originaria. A tal fine, il concessionario trasmette al settore competente richiesta di riduzione del prelievo indicando altresì il nuovo fabbisogno, determinato ai sensi dell'articolo 7, nonché le caratteristiche del dispositivo di misura che intende installare, qualora non previsto dalla concessione originaria. Per i casi di cui al presente comma non si applicano le prescrizioni previste all'articolo 4 e al secondo periodo del comma 8 del presente articolo.

8. Indipendentemente dalla natura della variante, il settore competente provvede, ove necessario, ad adeguare le condizioni ed il disciplinare di concessione alle prescrizioni di cui all'articolo 4, nonché agli obblighi di installazione dei dispositivi di misurazione e di comunicazione di cui al d.p.g.r. 51/R/2015. A tal fine il richiedente indica nella richiesta di variante le misure idonee ad ottenere il maggiore risparmio idrico possibile, in relazione all'attività svolta, nei casi previsti all'articolo 4, nonché le caratteristiche del dispositivo di misura che intende installare, qualora non previsto dalla concessione originaria.

9. In caso di accertata urgenza, il settore competente può autorizzare in via transitoria, in pendenza del procedimento di approvazione delle variante sostanziali, l'attuazione delle modifiche necessarie, fermo restando l'obbligo del concessionario di conformarsi alle prescrizioni e condizioni stabilite oppure a demolire quanto costruito in caso di diniego della variante. Il rilascio dell'autorizzazione provvisoria è sempre subordinato alla preventiva costituzione della garanzia di cui all'articolo 63 di importo pari alle opere da ripristinare.

10. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria da eseguire sulle opere delle derivazioni e nei meccanismi destinati alla produzione, che potrebbero incidere temporaneamente sul buon regime delle acque, il concessionario è comunque tenuto a darne preventiva comunicazione al settore competente, che entro trenta giorni può impartire opportune prescrizioni. Nel caso di interventi di manutenzione ordinaria il concessionario non è tenuto ad alcuna comunicazione.

Art. 70 **Sostituzione di pozzi.**

1. I lavori di manutenzione dei pozzi sono liberi purché non prevedano l'approfondimento del pozzo.
2. L'approfondimento di un pozzo costituisce variante sostanziale alla concessione.
3. La realizzazione di un nuovo pozzo in sostituzione di un pozzo obsoleto, precedentemente concesso costituisce variante sostanziale.
4. Le attività di cui al comma 3, costituiscono variante non sostanziale nei casi in cui il pozzo di nuova realizzazione sia ubicato nelle immediate vicinanze di quello da sostituire, prelevi dalla stessa falda in quantitativi non superiori a quelli già concessi, e abbia una profondità uguale a quella precedente, con una tolleranza del 5 per cento.
5. I lavori di manutenzione di qualsiasi tipo sui pozzi ad uso domestico sono liberi. Il proprietario del pozzo domestico è tenuto a dare comunicazione delle nuove caratteristiche entro trenta giorni dalla fine dei lavori.

Art. 71 **Sottensioni**

1. La sottensione totale si ha in presenza di una domanda di concessione di acqua pubblica per la quale si verificano contestualmente le seguenti condizioni:
 - a) incompatibilità tecnica con una o più utenze legittimamente concesse, intendendosi per incompatibilità sia la impossibilità di coesistenza fra le opere di presa o di restituzione sia la inconciliabilità di esercizio delle derivazioni in rapporto alla risorsa idrica disponibile;
 - b) valutazione di maggiore rispondenza della nuova domanda all'interesse pubblico e al miglior sfruttamento della risorsa.
2. La sottensione parziale si ha quando, valutato il rilevante interesse pubblico connesso alla nuova domanda di concessione nonché la possibilità di coesistenza della nuova concessione con le altre preesistenti, si verificano una delle seguenti condizioni:
 - a) necessità, per ragioni tecniche od economiche, di avvalersi delle opere di presa di utenze legittimamente concesse per attuare la nuova utenza;
 - b) possibilità di accordare parte della risorsa idrica spettante ad una preesistente concessione per consentire l'esercizio della nuova utenza.
3. L'opportunità del ricorso alla sottensione totale o parziale per le utenze legittimamente costituite è accertata dal settore competente in fase di istruttoria.
4. L'utente sottendente è tenuto a garantire a quello sotteso una quantità di acqua o di energia corrispondente a quella utilizzata dallo stesso ovvero a corrispondere un indennizzo nei casi in cui la fornitura di acqua e di energia non sia, in tutto o in parte, possibile oppure risulti eccessivamente onerosa in rapporto al valore economico della preesistente utenza.
5. Il settore competente recepisce nel disciplinare l'eventuale accordo concluso dagli interessati in merito alla fornitura di acqua e di energia o all'ammontare dell'indennizzo. In assenza di tale accordo, la decisione spetta al settore competente.

6. Con delibera di Giunta regionale sono stabiliti i criteri per la quantificazione degli indennizzi di cui al comma 4, tenuto conto delle norme in materia di espropriazione.
7. Il nuovo concessionario provvede a proprie cura e spese alle trasformazioni tecniche necessarie al fine di non pregiudicare gli interessi degli utenti preesistenti.
8. Gli utenti preesistenti sono tenuti a versare annualmente al nuovo concessionario:
 - a) il canone che dovevano alla pubblica amministrazione;
 - b) qualora per effetto delle trasformazioni effettuate dal nuovo concessionario, siano sollevati dall'obbligo di sostenere spese di esercizio, una quota delle spese di esercizio sostenute dal nuovo concessionario, in misura comunque non superiore agli esborsi che avrebbero altrimenti sostenuto in assenza della nuova concessione.
9. Il provvedimento di concessione che stabilisce la sottensione totale revoca contestualmente la concessione precedentemente rilasciata all'utente sotteso.
10. Il provvedimento di concessione che stabilisce la sottensione parziale costituisce variante alla concessione precedentemente rilasciata all'utente sotteso.

Art. 72

Couso.

1. Quando per l'attuazione di una nuova utenza sia necessario, per ragioni tecniche ed economiche ovvero per garantire il corretto e razionale uso delle risorse idriche, avvalersi delle opere di presa o di derivazione di altre utenze preesistenti, il settore competente indica nel provvedimento finale le cautele per la loro coesistenza ed il compenso che il nuovo utente è tenuto a corrispondere a quelli preesistenti. Al provvedimento è allegata la convenzione per il couso delle opere ed, in mancanza di accordo tra le parti, il couso è disciplinato d'ufficio.
2. Con le stesse modalità di cui all'articolo 71 il settore competente può accordare la concessione di derivare ed utilizzare parte di acqua spettante ad altro utente, quando manchi il modo di soddisfare altrimenti il nuovo richiedente e la nuova concessione risponda al prevalente interesse pubblico e non alteri l'economia e la finalità di quelle preesistenti.

Art. 73

Rinnovo della concessione

- 1.⁵⁶ Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda in data antecedente alla scadenza naturale del titolo originario ed è consentito:*
- a) qualora persistano le condizioni e le finalità della derivazione originaria;*
 - b) qualora non siano intervenute ragioni di pubblico interesse che ostino al rilascio;*
 - c) qualora siano accertate le condizioni di cui all'articolo 4;*
 - d) nel caso di rinnovi di concessioni, qualora l'impatto cumulativo del prelievo in oggetto e degli altri prelievi che insistono sullo stesso corpo idrico, sulla base di quanto previsto dai piani di gestione dei distretti idrografici, non pregiudichi lo stato di qualità del corpo idrico oggetto di prelievo né il raggiungimento degli obiettivi di qualità per esso fissati.*

2. Ricevuta la domanda di rinnovo, il settore competente procede alla verifica dello stato dei luoghi, dandone preliminare avviso con pubblicazione sul sito internet della Regione e sull'albo pretorio telematico dei comuni interessati per un periodo di quindici giorni consecutivi.

2 bis.⁵⁷ Nel caso di richieste di rinnovo di concessioni ad uso idroelettrico, l'avviso è dato anche tramite pubblicazione sul BURT.

3. L'avviso contiene anche modalità e termini per la presentazione di osservazioni, opposizioni e domande concorrenziali.

4. Chiunque vi abbia interesse può partecipare alla visita locale e presentare memorie scritte ed osservazioni che il settore competente ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti, potendo acquisire anche le controdeduzioni del richiedente.

5. Fatte salve disposizioni più restrittive previste dalla pianificazione di bacino, i rinnovi di concessioni di derivazione ubicate in corpi idrici in situazione di criticità, di cui all'articolo 2 comma 1, sono sempre sottoposti al parere dell'Autorità di bacino competente. Qualora lo ritenga necessario in relazione alla natura ed alla rilevanza della concessione, il settore competente può acquisire il parere degli soggetti pubblici che sono chiamati ad esprimersi nel caso di rilascio di nuove concessioni.

6. Effettuate le necessarie verifiche, il dirigente del settore competente assume un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento entro il termine massimo di centottanta giorni, che si intende sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico del richiedente.

7. Il settore competente ha facoltà di condizionare l'esercizio della concessione ad ulteriori prescrizioni attraverso la redazione di un nuovo disciplinare o di un disciplinare aggiuntivo, e di adeguare l'importo del deposito cauzionale originariamente versato in ragione degli eventuali aggiornamenti del canone e delle eventuali varianti assentite.

8. *Qualora*⁵⁸ la domanda di rinnovo comporti varianti sostanziali ai sensi degli articoli 69 e 70 il rinnovo della concessione è soggetto al procedimento per rilascio di nuova concessione.

9. Qualora la domanda di rinnovo sia presentata entro la data di naturale scadenza della concessione ed il concessionario sia in regola con il pagamento dei canoni e dei sovracani, l'utenza può proseguire anche oltre la scadenza originaria, in attesa delle determinazioni finali del settore competente in ordine al rinnovo.

10. Nel caso in cui la domanda di rinnovo, presentata oltre i termini previsti è istruita come una nuova concessione. Il settore competente ordina la sospensione della derivazione ed applica le sanzioni previste dall'articolo 17 del r.d. 1775/1933. L'autorità competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse generale, purché l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque.

11. Ove non previsto in precedenza, il disciplinare di concessione è integrato, in adempimento agli obblighi di cui al d.pg.r. 51/R/2015, con:

- a) la descrizione delle caratteristiche del dispositivo di misura, funzionali alla modalità di misurazione richiesta;
- b) il termine entro cui il dispositivo di misura deve essere installato con il divieto di effettuare i prelievi prima della regolare messa in funzione dello stesso;
- c) le modalità di rilevazione dei dati risultanti dalle misurazioni;
- d) il grado di dettaglio e le modalità di comunicazione al settore competente, dei dati di cui alla lettera c).

12. Per il rinnovo delle concessioni ad uso idroelettrico di potenza nominale media superiore a tremila kilowatt si applica lo speciale procedimento previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica).

Art. 74 **Trasferimento di utenza**

1. Chiunque, dopo aver presentato domanda di concessione di derivazione di acque pubbliche, intenda rinunciarvi motivatamente a favore di terzi prima che sia stata rilasciata la concessione, deve comunicarlo per iscritto al settore competente, allegando i dati ed i documenti relativi al soggetto che subentra come previsto per la domanda di concessione. La comunicazione è firmata contestualmente dal soggetto che rinuncia e da quello che subentra.
2. La richiesta di variazione di titolarità della concessione già rilasciata, contiene riferimenti alle ragioni del subingresso e all'atto in base al quale il soggetto subentrante ha la disponibilità delle opere o del fondo.
3. Il settore competente, previa istruttoria dei requisiti del subentrante ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta, entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per il pagamento del deposito cauzionale e delle eventuali ulteriori garanzie intestati al nuovo concessionario. Il termine di conclusione del procedimento è sospeso in pendenza degli eventuali termini stabiliti per gli adempimenti a carico del richiedente.
4. Il deposito di cui al comma 3 non è effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
5. Le utenze d'acqua a uso agricolo, di cui siano titolari i proprietari dei terreni, in caso di trapasso del fondo si trasferiscono al nuovo proprietario limitatamente alla competenza del fondo stesso, nonostante qualunque patto contrario, fatta salva la comunicazione al settore competente della variazione di titolarità della concessione.
6. Le utenze si trasferiscono in ogni caso da un titolare all'altro con l'onere dei canoni e sovracanonici rimasti eventualmente insoluti.

Art. 74 bis⁵⁹ **Disposizioni generali**

1. La concessione si estingue, al termine della durata concessa, in assenza di istanza di rinnovo oppure in caso di revoca, decadenza o rinuncia, con atto motivato del settore competente e secondo quanto indicato negli articoli da 75 a 77. I provvedimenti di cui al presente capo indicano le prescrizioni di cui all'articolo 78.

Capo V **Estinzione della concessione**

Art.75 **Revoca**

1. La concessione può essere revocata, previa comunicazione di avvio del procedimento di revoca, in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
2. Le concessioni di derivazione relative alle categorie d'uso diverse da quello idroelettrico sono altresì revocate con particolare riferimento al venir meno dei presupposti e delle condizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 8. In tal caso il provvedimento di revoca stabilisce un congruo termine per consentire al concessionario la sostituzione dell'approvvigionamento idrico.
3. Nei casi di cui al comma 2 il concessionario, ove ne sussistano i presupposti, può richiedere il cambio di destinazione d'uso attraverso la procedura di cui all'articolo 69.

Art. 76 **Decadenza**

1. Il settore competente, ferme restando le altre sanzioni previste dalla legge, può dichiarare previa diffida la decadenza della concessione nei casi di cui all'articolo 55 del r.d. 1775/1933 ed in particolare per:
 - a) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
 - b) ⁶⁰il mancato pagamento di due annualità del canone;
 - c) la subconcessione a terzi;
 - d) il non uso protratto per tre anni della concessione;
 - e) la mancata costituzione della garanzia, nei casi di cui agli articoli 62 comma 5 e 63 comma 3.
2. Costituisce altresì ipotesi di decadenza l'inosservanza degli elementi di cui agli *articoli 4 e 5* ⁶¹ del presente regolamento nonchè degli obblighi di cui al d.p.g.r. 51/R/2015, ove non ricadenti nella precedente casistica.

Art. 77 **Rinuncia**

1. La rinuncia alla concessione è comunicata in forma scritta al settore competente e contiene le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi del titolare;

- b) gli elementi utili ad individuare la concessione;
- c) ⁶² la dichiarazione in merito allo stato delle opere di derivazione e al progetto di smantellamento delle opere di presa, al tombamento del pozzo e all'eventuale ripristino dei luoghi.

2. ⁶³ L'obbligo di pagamento del canone cessa al termine dell'annualità a cui si riferisce la data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

3. La determinazione con la quale il settore competente prende atto della rinuncia contiene le prescrizioni relative alle modalità ed ai tempi per il ripristino dei luoghi, fermo restando quanto previsto al punto successivo.

Art. 78

Opere della derivazione alla cessazione dell'utenza.

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, alla cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, il concessionario è tenuto ad eseguire interventi di rimozione delle opere, di ripristino dei luoghi nonché delle misure di recupero e reinserimento ambientale previa approvazione da parte del settore competente del relativo progetto fondato sulla conoscenza dettagliata dell'opera e, con riferimento alle utenze esercitate mediante pozzi, del contesto geologico ed idrogeologico ed antropico locale dell'area in cui essa è inserita.

2. Nel caso in cui il concessionario non provveda all'obbligo del ripristino dei luoghi, il settore competente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico del concessionario l'onere delle spese relative.

3. Nei casi previsti dall'articolo 62, i costi per il ripristino dei luoghi sono coperti dalla garanzia di cui al medesimo articolo, salvo eventuali conguagli.

4. Qualora il settore competente non ritenga opportuno per ragioni tecniche, idrauliche o di pubblico interesse, obbligare il concessionario alla rimozione delle opere di derivazione realizzate in aree appartenenti al demanio idrico, trasmette parere motivato all'Agenzia del Demanio e, nei casi previsti, alla direzione regionale competente, ai fini della decisione relativa all'acquisizione al demanio idrico delle opere stesse o al loro eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti.

Capo VI

Procedure semplificate

Art. 79

Licenze di attingimento.

1. Il settore competente può rilasciare licenze annuali per l'attingimento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale a mezzo di pompe mobili o semifisse, di altri congegni elevatori o di sifoni, posti sulle sponde ed a cavaliere degli argini, a condizione che:

- a) la portata dell'acqua attinta non superi i 100 litri *a secondo* ⁶⁴;
- b) non siano intaccati gli argini, né pregiudicate le difese del corso d'acqua;
- c) non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti e sia salvaguardato il minimo deflusso costante vitale del corso d'acqua.

2. L'istanza per il rilascio della licenza di attingimento è redatta secondo le specifiche dell'allegato D parte IV.
3. Per gli attingimenti irrigui estivi, le domande devono pervenire al settore competente preferibilmente entro il 30 marzo di ciascun anno.
4. Qualora previsto dalla pianificazione di bacino, il settore competente, effettuate le verifiche di compatibilità, predispone elenchi delle domande procedibili, divisi per corpo idrico di prelievo, contenente gli elementi utili ad individuare l'attingimento quali i dati identificativi del richiedente, il luogo di presa e di eventuale restituzione, l'uso della risorsa, la portata massima e media richiesta, il volume annuo presunto espresso in metri cubi.
5. Gli elenchi di cui al comma 4 sono inviati all'Autorità di bacino competente per il relativo parere, se previsto dalla pianificazione di bacino.
6. Il decreto dirigenziale che rilascia la licenza di attingimento può essere redatto anche in forma cumulativa per elenchi di domande ed è *trasmesso*⁶⁵ al richiedente per estratto.
7. Il termine per la conclusione del procedimento di autorizzazione annuale per attingimento è di quarantacinque giorni.
8. Per gli attingimenti irrigui estivi, il termine per assolvere agli adempimenti di cui ai commi 5 e 6 decorre dal 30 marzo.

Art. 80

Concessione di derivazione di acqua pubblica per utilizzo sostitutivo

1.⁶⁶ Il concessionario a cui è stata revocata la concessione ai sensi dell'articolo 75 o, per gli stessi motivi, è stato negato il rinnovo della stessa, può essere autorizzato, mediante apposita concessione per uso sostitutivo, a mantenere l'opera di captazione. Il rilascio della concessione per utilizzo sostitutivo è soggetto:

- a) al pagamento del canone fisso nella misura stabilita per la categoria d'uso a cui è riferito l'utilizzo di soccorso;*
- b) alla predeterminazione dei quantitativi massimi giornalieri assentiti;*
- c) all'istallazione di idoneo dispositivo di misurazione dei prelievi in attuazione dell'articolo 95, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e del d.p.g.r. 51/R/2015.*

2. I prelievi di acqua per utilizzo sostitutivo possono essere attivati esclusivamente in caso di disservizi dell'acquedotto pubblico o consortile che influiscono sulla qualità e quantità delle acque erogate, tali da compromettere l'uso della risorsa. L'attivazione del prelievo non è consentita ove i disservizi siano imputabili a comportamento del concessionario.

3. Ai fini dei commi 1 e 2, il settore competente appone idonei sigilli all'opera di captazione, previa lettura del dispositivo di misurazione.

4. Nei casi di cui al comma 2, il concessionario provvede alla rottura dei sigilli dandone immediata e contestuale comunicazione al settore competente il quale, previa verifica dei presupposti, autorizza il prelievo per il tempo strettamente necessario al superamento dei disservizi.

In tal caso il concessionario è tenuto al pagamento del canone, calcolato ai sensi dell'articolo 14, in misura proporzionale ai volumi annui assentiti.

5. Al termine dell'utilizzo, il settore competente provvede al ripristino dei sigilli di cui al comma 3. Ai sensi dell'articolo 17 del r.d. 1775/1933, è vietata la prosecuzione dei prelievi per utilizzo sostitutivo dopo la cessazione dei motivi che ne hanno determinato l'attivazione.

Art. 81 **Concessioni preferenziali**

1. La concessione preferenziale di cui all'articolo 4 del r.d. 1775/1933 ed all'articolo 95, comma 6 del d.lgs. 152/2006 può essere assentita:

a) a colui che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse) convertito, con modificazioni, con legge 26 febbraio 2007, n. 17, ne abbia fatto espressa richiesta entro il 31 dicembre 2007, per il quantitativo di acqua effettivamente utilizzata al 10 agosto 1999 e prelevata da corpi idrici non compresi negli Elenchi delle acque pubbliche;

b) a colui che, ai sensi del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche), abbia presentato, entro il 31 dicembre 2007, la denuncia di pozzo realizzato in data anteriore al 10 agosto 1999; tale denuncia, ove riferita a pozzo per uso non domestico, è equiparata alla istanza di concessione preferenziale.

2. La concessione preferenziale è accordata con esclusione di qualunque concorrente.

3. Il settore competente, effettuate le verifiche di compatibilità, predisponde un elenco delle domande procedibili, raggruppate per corpo idrico, contenente gli elementi utili ad individuare la derivazione, tra i quali i dati identificativi del richiedente, il luogo di presa e di eventuale restituzione, l'uso della risorsa, la portata massima e media richiesta, il volume annuo espresso in metri cubi, la portata media e massima coerente con la destinazione d'uso, da assentire in concessione.

4. Gli elenchi di cui al paragrafo precedente sono inviati all'Autorità di bacino *distrettuale*⁶⁷ competente e, nei casi previsti, agli enti gestori dei parchi e delle aree protette per il relativo parere.

5. Il settore competente procede contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio telematico del comune o dei comuni interessati, per un periodo di 15 giorni consecutivi degli elenchi ai fini della presentazione di eventuali osservazioni e opposizioni da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio.

6. Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi pubblici o privati, nonché di portatori di interessi diffusi devono pervenire al settore competente entro quindici giorni dalla pubblicazione degli elenchi sugli albi pretori dei comuni interessati.

7. Il settore competente, acquisiti i pareri di cui al comma 4 e dato atto delle osservazioni ed opposizioni pervenute, rilascia i provvedimenti di concessione, impartendo le prescrizioni volte a garantire il DMV delle acque e ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico. A tal fine il provvedimento può, con riferimento alle categorie d'uso di cui all'articolo 3:

a) limitare i quantitativi dei prelievi assentiti in pendenza del procedimento di rilascio della concessione, secondo gli indirizzi derivanti dalla pianificazione di bacino.

- b) prevedere le misure di risparmio dell'uso di acqua di cui all'articolo 4.
8. Le istanze di concessione preferenziale soggette a verifica di assoggettabilità oppure a VIA e VINCA seguono il procedimento di cui agli articoli 65, 66 e 67⁶⁸.
9. I soggetti autorizzati al prelievo di acqua in pendenza del procedimento di rilascio della concessione preferenziale, sono tenuti agli obblighi di cui al d.p.g.r. 51/R/2015.
10. Nei casi di crisi idrica e idropotabile dichiarata ai sensi della l.r. 24/2012, in attesa del rilascio della concessione preferenziale di cui al comma 1, il settore competente, con decreto dirigenziale, detta disposizioni limitative dei quantitativi in uso, ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge.
11. Ai sensi dell'articolo 96 del d.lgs 152/2006, il pagamento del canone decorre dal 10 agosto 1999 anche in pendenza del procedimento ed è corrisposto in forma di *canone provvisorio stabilito*⁶⁹ sulla base dei prelievi dichiarati. Il settore competente, a conclusione del procedimento, procede all'adeguamento del canone qualora i quantitativi di acqua assentiti dal provvedimento di concessione preferenziale siano minori di quelli richiesti.
12. Chiunque, dopo aver presentato domanda di concessione preferenziale intenda rinunciarvi motivatamente a favore di terzi, ne da comunicazione al settore competente, allegando i dati ed i documenti relativi al soggetto che subentra.
13. La richiesta di variazione di titolarità della istanza di concessione preferenziale contiene riferimenti alle ragioni del subingresso e dell'atto in base al quale il soggetto subentrante ha la disponibilità delle opere o del fondo.
14. Il settore competente, previa istruttoria sulla richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, notifica al richiedente il cambio di titolarità dell'istanza entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Capo VII

Disciplina dell'uso plurimo delle acque

Art. 82

Ambito di applicazione e autorità competente.

1. I consorzi di bonifica e i consorzi di irrigazione titolari di concessioni di derivazioni a scopo agricolo o associato ad altri usi, possono presentare domanda di autorizzazione all'utilizzo delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi diversi, ivi compreso l'approvvigionamento di imprese produttive e ad esclusione del consumo umano, che comportino una restituzione nel sistema dei canali e cavi consortili, non necessariamente integrale, delle acque derivate e siano compatibili con le successive utilizzazioni.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal settore competente, fermo restando che il consorzio richiedente è tenuto ad acquisire i pareri, le certificazioni, i nulla osta e gli altri atti di assenso comunque denominati di competenza di altre autorità e necessari per la realizzazione degli usi oggetto dell'istanza di autorizzazione.

3. Alla domanda di autorizzazione sono allegati il progetto delle opere da realizzare con i relativi elaborati previsti dall'Allegato D parte V. e la documentazione comprovante il deposito delle spese istruttorie.

4. I gestori delle infrastrutture del servizio idrico integrato, titolari di derivazioni legittimamente in atto, possono presentare domanda di autorizzazione all'utilizzo idroelettrico delle acque in esse scorrenti, secondo le modalità previste dai commi 2 e 3.

Art. 83 **Procedimento**

1. Il settore competente provvede a dare pubblicità alla domanda tramite pubblicazione, per trenta giorni consecutivi, nell'albo pretorio telematico dei comuni il cui territorio è interessato dall'utilizzo richiesto.

2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nell'albo pretorio telematico dei comuni interessati, possono essere presentate al settore competente opposizioni e osservazioni in ordine all'utilizzo richiesto.

3. Valutate le eventuali opposizioni e osservazioni, nonché la compatibilità della richiesta con gli obiettivi di tutela delle acque, il settore competente, ove ritenga accoglibile la domanda, adotta l'atto di autorizzazione entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, prescrivendo a pena di decadenza le eventuali condizioni relative alle modalità di esercizio della derivazione e ridefinisce, ove necessario, gli elementi utili alla determinazione del canone dovuto.

4. Qualora entro il termine di cui al comma 3, il settore competente non adotti il provvedimento di autorizzazione o di motivato diniego della stesso oppure non richieda integrazioni documentali, l'utilizzazione richiesta si intende assentita salvo che non sia intervenuto il diniego da parte dell'Autorità di bacino o dell'Ente preposto alla gestione delle aree protette e fermo restando l'obbligo del pagamento dei canoni per l'utilizzo richiesto.

5. L'utilizzo dell'acqua autorizzato ai sensi del presente articolo non può avere una durata superiore a quella della derivazione già in atto ed è subordinato ai medesimi obblighi, condizioni e limitazioni, anche temporali, di esercizio.

6. A seguito della comunicazione all'interessato dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, ovvero a decorrere dalla data in cui il consorzio richiedente ha acquisito il titolo d'uso ai sensi del comma 4 il settore competente comunica al competente settore regionale in materia di tributi l'importo del canone dovuto.

7. Il Settore competente dà notizia delle eventuali condizioni e cautele imposte all'utilizzazione nell'interesse pubblico e a tutela dei diritti di terzi mediante la pubblicazione delle medesime nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Art. 84 **Domanda di autorizzazione per uso idroelettrico.**

1. Qualora la domanda di cui all'articolo 82 riguardi l'uso idroelettrico la relativa autorizzazione è rilasciata nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 50.

2. In tal caso i termini di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 sono ridotti a quindici giorni.

TITOLO IV

SANZIONI

Art. 85

Sanzioni

1. In caso di violazione del divieto di derivare o utilizzare acqua pubblica in assenza di provvedimento autorizzativo o concessorio o in misura superiore a quanto stabilito nel titolo rilasciato, si applica la sanzione di cui all'articolo 17 del r.d. 1775/1933.

2. La sanzione prevista dall'articolo 15 della l.r. 80/2015 si applica nei seguenti casi, se non diversamente sanzionati ai sensi del comma 1:

- a) mancata osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, commi 7 e 8;
- b) mancata osservanza delle prescrizioni e degli obblighi contenute nel disciplinare di cui all'articolo 20 comma 3 e 4 ;
- c) omessa o ritardata denuncia di cui all'articolo 21, comma 1;
- d) omessa o ritardata comunicazione di cui all'articolo 22, comma 6;
- e) mancata osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 23 e 91;
- f) omessa comunicazione di cui all'articolo 59 comma 1, nonché omesso o ritardato invio della documentazione di cui al medesimo articolo 59 comma 2;
- g) realizzazione di pozzo diverso dal domestico in assenza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 51;
- h) mancata osservanza delle prescrizioni, obblighi e cautele stabilite dall'autorizzazione di cui al articolo 51, comma 3 nonché mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 51, comma 6;
- i) mancata osservanza delle prescrizioni, obblighi e cautele stabilite nel disciplinare di concessione di cui all'articolo 54, non rientranti nelle ipotesi di cui alla lettera l) fermo restando l'ipotesi di decadenza nei casi di cui all'articolo 76 comma 1 lettera a);
- l) mancata rispondenza delle modalità di esercizio delle concessioni agli elementi di cui all'articolo 87, comma 1, fermo restando l'ipotesi di decadenza di cui al comma 2 dello stesso articolo;

3. Resta comunque ferma l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale per la violazione delle disposizioni del presente regolamento non sanzionate ai sensi dei comma 1 e 2 .

4. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento con deliberazione di Giunta, da adottarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) sono definiti indirizzi per l'esercizio della funzioni di sanzionamento amministrativo e per l'applicazione di sanzioni, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'articolo 11 della medesima legge 81/2000.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 86⁷⁰**Modalità di trasmissione delle istanze e altre comunicazioni.**

1. Le istanze per il rilascio dei titoli abilitativi e ogni altra comunicazione obbligatoria prevista dal presente regolamento sono trasmesse esclusivamente in modalità telematica.

2. La documentazione tecnica di corredo alle istanze e ogni altro documento che si renda necessario ai fini dello svolgimento delle istruttorie previste dal presente regolamento sono inviati esclusivamente in formato elettronico.

Art. 87**Disposizioni per la verifica periodica degli elementi delle concessioni di derivazione**

1. Sono soggetti a verifica periodica, da effettuarsi a campione, da parte del settore competente, i seguenti elementi, contenuti nei disciplinari di concessione:

- a) la categoria d'uso;
- b) il quantitativo di acqua concesso;
- c) la modulazione dei quantitativi nel corso dell'anno solare;
- d) le prescrizioni di sistemi atti a ridurre i consumi di cui all'articolo 4, comma 5;
- e) le prescrizioni relative agli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica di cui al d.p.g.r. 51/R/2015.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, l'inosservanza degli elementi di cui al comma 1, costituisce ipotesi di decadenza ai sensi dell'articolo 55, comma 1 del r.d. 1775/1933.

3. Qualora la verifica di cui al comma 1 evidenzia una sensibile riduzione dei volumi di acqua effettivamente utilizzati rispetto a quelli concessi, il settore competente effettua una nuova valutazione tecnica dei fabbisogni ai sensi dell'articolo 7 e, ove necessario, sentito l'interessato, avvia d'ufficio la procedura di modifica della concessione finalizzata alla diminuzione dei quantitativi d'acqua già concessi. Ai fini della verifica del quantitativo di acqua concesso e utilizzato, il settore competente si avvale dei dispositivi di misura, di cui al d.p.g.r. 51/R/2015, ove previsti.

Art. 88**Obblighi informativi della Regione**

1. Ogni anno e comunque in correlazione con le scadenze della pianificazione prevista dalla Direttiva 2000/60 CE, la Regione, attraverso i settori competenti, organizza ed aggiorna i dati relativi:

- a) ai proventi dei canoni introitati, suddivisi per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 3;
- b) al monitoraggio dei servizi e degli interventi di tutela e gestione delle risorse idriche realizzati e programmati ai sensi dell'articolo 16, comma 3 della l.r.80/2015, con particolare riferimento agli interventi infrastrutturali finalizzati alla realizzazione di sistemi idrici efficienti e razionali;
- c) alle misurazioni dei consumi idrici effettuate ai sensi dell'articolo 95, comma 3 del d.lgs. 152/06 e del d.p.g.r. 51/R/2015 come modificato dal Titolo II, Capo VII del presente regolamento;
- d) al censimento delle utilizzazioni ai sensi dell'articolo 11, comma 3 della l.r. 80/2015;
- e) ai dati trasmessi dagli Enti irrigui di cui all'articolo 8.

2. I dati di cui al comma 1, sono resi accessibili alla alle Autorità di bacino territorialmente competenti, mediante l'inserimento dei medesimi in banca dati georiferita, facente parte del sistema informativo regionale (SIR) e conforme alle disposizioni e agli standard di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).

3. La banca dati è costituita e gestita dall'ente competente in modo conforme alle specifiche regionali di realizzazione degli archivi definite e approvate ai sensi dell'articolo 6 del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n.6/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 29, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1) e fa parte della base informativa geografica regionale di cui all'articolo 56 della legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio) ed è resa compatibile con le banche dati della pianificazione di bacino.

3. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

Art. 89

Disposizioni per le derivazioni esistenti

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i settori competenti attribuiscono d'ufficio alle derivazioni esistenti le tipologie di uso dell'acqua secondo quanto previsto all'articolo 3.

2. Entro sessanta giorni dall'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 10 comma 1 lettera e) della l.r. 80/2015 e all'articolo 18 comma 1, se non diversamente stabilito dalla delibera stessa, i settori competenti provvedono fornire al settore regionale competente in materia di tributi gli importi relativi ai canoni delle concessioni in atto, come derivanti dalla formula di calcolo di cui all'articolo 14 e dall'applicazione delle riduzioni e maggiorazioni rispettivamente previste agli articoli 16 e 17 del presente regolamento.

3. La deliberazione di cui al comma 1 può rideterminare le scadenze dei canoni delle concessioni e licenze rilasciate anteriormente al 1 gennaio 2016.

4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, il settore competente provvede comunque ad adeguare alle disposizioni di cui agli *articoli 4 e 5*⁷¹ i contenuti e le prescrizioni delle concessioni esistenti:

a) in occasione della revisione delle utilizzazioni e, comunque, in esito al primo censimento di cui all'articolo 11 comma 3 della l.r. 80/2015, successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, con priorità alla revisione e all'adeguamento delle grandi derivazioni, come definite dall'articolo 6 del r.d. 1775/1933;*(parole soppresse)*⁷²

b) nell'ambito dei provvedimenti di regolazione adottati ai sensi dell'articolo 167, comma 1 del d.lgs. 152/2006..

c) nell'ambito della variazione del titolo abilitativo, richiesta dal titolare dell'utilizzazione;

d) in ogni caso, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5. Le autorizzazioni per l'estrazione di acque sotterranee ad uso domestico esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono adeguate dal settore competente alle disposizioni di cui all'articolo 20 con i tempi e le modalità previste *al comma 4*⁷³.

6. I soggetti che utilizzano acqua ad uso domestico ai sensi dell'articolo 93 del r.d. 1775/1933 attraverso prelievi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che non rientrano nelle condizioni di cui all'articolo 20, comma 1, presentano al settore competente istanza di concessione entro il *termine di tre anni*⁷⁴ dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 90

Disposizione transitoria per l' applicazione dei criteri di rilascio, rinnovo o adeguamento delle concessioni di derivazione

1. Nelle more della approvazione del documento di cui all'articolo 11 comma 3 della l.r. 80/2015, il settore competente, ai fini del rilascio e del rinnovo delle concessioni di derivazione nonché dell'adeguamento delle concessioni e delle autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, verifica le condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, mediante l'acquisizione di informazioni:

- a) presso l'autorità idrica toscana di cui alla l.r. n. 69/2011, i comuni, i consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica.), le unioni dei comuni interessati nonché gli altri gestori di reti irrigue operanti sul territorio;
- b) dal richiedente la concessione;

*1 bis.*⁷⁵ *Nelle more della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 4, la sostenibilità economica delle opere alternative di approvvigionamento è effettuata dal settore competente, con il supporto delle strutture regionali competenti in materia di controlli e verifiche finanziarie, secondo le modalità stabilite dalle norme già in uso, sulla base di una idonea documentazione economico-finanziaria presentata dal richiedente a corredo della richiesta di concessione.*

Art. 90 bis⁷⁶

Disposizioni transitorie per il rilascio di concessioni ad uso idroelettrico

1. Nelle more dell'approvazione del piano regionale di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del d.lgs. 152/2006 e dell'aggiornamento, da parte delle autorità di distretto, degli approcci metodologici per le valutazioni ex ante delle derivazioni idriche e per la determinazione del deflusso minimo vitale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), il rilascio di nuove concessioni ad uso idroelettrico, ferme restando diverse disposizioni dettate dalla pianificazione di bacino o di altro settore, è da considerarsi tecnicamente inammissibile:

- a) nel caso in cui sul corpo idrico insistano derivazioni ad uso idroelettrico già assentite e la distanza del punto di presa della nuova derivazione dal punto di restituzione della preesistente, sia prevista inferiore al doppio del tratto sotteso dalla preesistente;*
- b) nel caso in cui sul corpo idrico siano presenti impianti idroelettrici che sottendono tratti maggiori al 10 per cento della lunghezza del corpo idrico, o che superino il 10 per cento con il nuovo impianto;*

c) quando, per la realizzazione delle opere di derivazione, si vada ad incidere su opere idrauliche appartenenti al demanio idrico o si interferisca con la loro manutenzione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 2.

2. Ai fini del comma 1, lettere a) e b), per corpo idrico si intendono tutti i corpi idrici del reticolo idrografico.

3. Qualora la richiesta di una nuova concessione risulti in una delle condizioni di incompatibilità di cui al comma 1, questa può essere superata, previo parere dell'autorità idraulica competente, ove il proponente produca una specifica documentazione utile a dimostrare la compatibilità della derivazione richiesta con le caratteristiche quantitative, qualitative e di conservazione degli habitat del corso d'acqua oppure con il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per i corpi idrici interessati.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non si applicano alle istanze di nuova derivazione che non comportano la sottensione di tratti di alveo, prevedendo il prelievo immediatamente a monte di uno sbarramento artificiale esistente del corpo idrico e la restituzione immediatamente a valle.

5. Ai procedimenti per il rilascio di concessioni ad uso idroelettrico già avviati alla data di entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 11 agosto 2017, n. 46/R (Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015) si applicano i criteri e le procedure di cui al presente regolamento come modificato dal medesimo d.p.g.r. 46/R/2017. Sono fatti salvi i pareri o gli atti di assenso, comunque denominati, già acquisiti e le fasi endoprocedimentali già concluse, in quanto compatibili con i principi, gli obiettivi e le finalità della l.r. 80/2015 e della pianificazione di bacino.

Art. 90 ter⁷⁷

Disposizione transitoria per la definizione della portata media annua e per il calcolo dei canoni di concessione per i prelievi in atto

1. Per le concessioni in atto, rilasciate sulla base della portata massima prelevabile e per le quali il disciplinare non definisce la portata media annua, nelle more dell'adeguamento del disciplinare stesso, la portata media annua di concessione, ai fini della determinazione del canone, è calcolata attraverso una formula basata su una legge d'uso semplificata, che tenga conto della portata massima concessionata e della durata del prelievo nel corso dell'anno solare in relazione al tipo di uso.

2. La formula di cui al comma 1 è utilizzata anche per il calcolo della portata media annua ai fini della determinazione del canone provvisorio nei casi di richiesta di concessione preferenziale, in pendenza del rilascio del titolo, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3. Nei casi di cui al comma 1, qualora i dati di fabbisogno relativi alla richiesta di concessione preferenziale non siano disponibili, la componente variabile del canone è determinata forfaitariamente sulla base della moda statistica dei fabbisogni relativi ai singoli usi, nell'ambito territoriale di riferimento.

4. La deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 18, comma 1 definisce nel dettaglio la formula di cui al commi 1 e 2.

Art. 91

Norme transitorie per la tutela delle zone di protezione ambientale della risorsa idrica minerale, di sorgente, e termale

1. Nelle more della definitiva individuazione delle zone di cui all'articolo 23 nell'ambito della pianificazione territoriale o di settore e fino all'emanazione da parte della Giunta regionale di eventuali provvedimenti e limitazioni ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della l.r. 38/2004, continuano ad applicarsi le prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale 426 del 31 marzo 2010.

Art. 92

Disposizione transitoria per la semplificazione dei procedimenti di rilascio delle concessioni preferenziali

1. Per i procedimenti di rilascio di concessione preferenziale non conclusi alla data del 1 gennaio 2016 il settore competente valuta l'adozione di un unico provvedimento conclusivo di accoglimento di più richieste di concessione omogenee per corpo idrico di prelievo, tipologia di opera di captazione, uso, prescrizioni e limitazioni imposte.

2. Il provvedimento approva i relativi disciplinari sottoscritti dai richiedenti e redatti sulla base dello schema-tipo semplificato, approvato con deliberazione di Giunta regionale.

Art. 93

Disposizione transitoria per l'anno 2016 in materia di flussi informativi

1. Entro il 31 dicembre 2016, la Giunta regionale, ai fini di assicurare il coordinamento con le scadenze temporali del ciclo di pianificazione 2015 - 2021 previste dalla Direttiva 2000/60/CE, definisce il cronoprogramma delle attività necessarie al completamento della banca dati di cui all'articolo 88, sulla base degli indirizzi per il censimento delle derivazioni in atto di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b) della l.r. 80/2015, anche al fine di verificare ed aggiornare le disponibilità idriche per i vari settori di uso dell'acqua.

2. Per l'anno 2016 la banca dati di cui all'articolo 88 è implementata con le informazioni a disposizione della Regione e resa disponibile alle Autorità di bacino entro il 31 ottobre 2016 per gli adempimenti relativi all'aggiornamento dei piani di gestione dei distretti idrografici di cui all'articolo 13 della Direttiva 2000/60/CE e all'articolo 117 del d.lgs. 152/2006.

Art. 94

Disposizione transitoria in materia di disciplinari di concessione

1. Nelle more di adozione, da parte delle competenti strutture regionali, di apposito strumento informatico applicativo per il rilascio e la gestione dei provvedimenti di cui al presente regolamento, il disciplinare di cui all'articolo 54 può essere firmato anche in modalità cartacea.

Art. 95⁷⁸

Disposizione transitoria per i procedimenti amministrativi

Abrogato

Art. 96

Rapporti con la pianificazione di bacino

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione nel territorio regionale fatte salve misure più restrittive derivanti dalla pianificazione di bacino.

Art. 96 bis⁷⁹

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, al termine del ciclo di pianificazione delle acque di cui alla direttiva 2000/60/CE, presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione del presente regolamento e del d.p.g.r. 51/R/2015, anche al fine di valutare, sulla base dei dati sulle portate e sui volumi dei prelievi e delle restituzioni pervenuti ai settori regionali competenti per territorio, la possibilità di modificare la formula di calcolo dei canoni di concessione, introducendo un meccanismo che tenga conto di due parti variabili, una proporzionale al fabbisogno idrico dell'utente, l'altra all'effettivo consumo.

Art. 97

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 21 aprile 2015 n. 50/R "regolamento di attuazione dell'articolo 12-bis, comma 4, lettere a), b), c), d) e h) della legge regionale 11 dicembre 1998, n.91 (norme per la difesa del suolo). disposizioni per la riduzione dei consumi di acqua prelevata ad uso diverso dal potabile)".

Art. 98

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si applica la vigente normativa di settore.

Art. 99

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

ALLEGATO A – USI DELLE ACQUE (1)

| CATEGORIE D'USO | USI SPECIFICI (MODIFICATO) |
|------------------------|---|
| AGRICOLO | <p>Svolgimento delle attività agricole aziendali da parte di imprenditore agricolo o coltivatore diretto: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, così come definite ai sensi dell'art 2135 del codice civile (*).</p> <p>Sono compresi in questa categoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'irrigazione, anche a scopo antibrina, delle colture agricole, compreso l'irrigazione delle colture floro-vivaistiche e di aree verdi di pertinenza dell'azienda agricola; • l'attività zootecnica, ad eccezione dei casi in cui si necessita di acqua potabile ai sensi del D.lgs 31/2001; • coltivazioni in risaia e quelle che necessitano il permanere in acqua delle radici (idroponiche); • il lavaggio di strutture, attrezzature e contenitori utilizzati per lo svolgimento delle attività aziendali connesse; • la preparazione di miscele per trattamenti antiparassitari o diserbanti; • l'attività agrituristica; • la trasformazione di uva in vino, la frangitura delle olive e qualsiasi altra attività di manipolazione, trasformazione e conservazione realizzata in azienda agricola e cooperativa con materie prime provenienti prevalentemente dall'azienda stessa o, in caso di cooperativa, dai soci conferenti; • allevamenti di pesci. <p>Sono inoltre ricompresi in questa categoria le derivazioni d'acqua, effettuate da enti e consorzi, che alimentano reti di distribuzione a servizio di comprensori/distretti irrigui.</p> <p>(*) Sono attività connesse quelle esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.</p> |
| ITTILOGICO | <p>Svolgimento di attività di allevamento di pesce effettuato da aziende non agricole</p> |

(1) N.d.r. Allegato così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 55

| | |
|---|--|
| <p>PRODUZIONE BENI E SERVIZI</p> | <p>Utilizzo nel ciclo produttivo (compreso il raffreddamento macchinari) da parte di imprese industriali e artigianali; sono escluse le attività agricole.</p> <p>Sono compresi in questa categoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavaggio inerti; • confezionamento calcestruzzi e simili; • fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 |
| <p>POTABILE</p> | <p>Sono compresi in questa categoria tutti i casi in cui l'acqua è destinata ad uso potabile e soggetta a controlli previsti dalla normativa in materia di potabilità delle acque – D.Lgs. 31/2001:</p> <ul style="list-style-type: none"> • acquedotti pubblici afferenti al S.I.I.; • acquedotti privati; • attività ricettive, non servite da acquedotto, come alberghi, mense, campeggi, ristoranti, bar, ecc.; • imprese industriali, artigianali e commerciali che necessitano di acqua potabile, non finalizzata alla produzione, non servite dal pubblico acquedotto. • Sono escluse le imprese che svolgono attività di fabbricazione, trattamento, conservazione o immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 |

| | |
|---|---|
| <p>CIVILE</p> | <p><i>Sono compresi in questa categoria, se non ricadono nelle altre categorie:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • servizi igienici di attività diverse dal domestico; • acquedotti privati non soggetti ai controlli previsti dalla normativa in materia di potabilità delle acque – D.Lgs. 31/2001; • condizionamento locali di attività diverse dal domestico; • impiego di acqua per infrastrutture sportive e ricreative, pubbliche e/o legate ad attività imprenditoriali (impianti sportivi, riempimento di piscine, innevamento artificiale, porti turistici, campi da golf, ...); • riempimento laghi da caccia; • laghetti di pesca sportiva; • abbattimento polveri; • impianti di antincendio; • lavaggio locali, macchinari e mezzi; • autolavaggi; • irrigazione verde pubblico (giardini, parchi, ...); • irrigazione verde privato a servizio di attività produttive o parchi ville storiche, musei privati ... che non rientrano nell'uso domestico; • lavaggio strade; • abbassamento del livello piezometrico delle falde per realizzazione locali/manufatti interrati, nei casi previsti dal presente regolamento; • spurgo fognature. |
| <p>IDROELETTRICO/FORZA MOTRICE</p> | <ul style="list-style-type: none"> • produzione energia idroelettrica; • forza motrice per azionamento molini/ferriere/gualchiere. |

| | |
|--|--|
| DOMESTICO | <p>L'utilizzazione da parte del proprietario o conduttore del fondo, di acqua destinata all'uso igienico e potabile, all'impiantamento di orti e giardini, all'abbeveraggio del bestiame, purché tali usi siano destinati al nucleo familiare dell'utilizzatore o al condominio di unità immobiliari esclusivamente ad uso abitativo e non configurino un'attività economico-produttiva o con finalità di lucro.</p> <p>Sono esclusi dall'uso domestico gli acquedotti privati approvvigionati da pozzi o sorgenti ubicati in terreni esterni da quelli serviti.</p> <p>Il fabbisogno per uso domestico non può superare i 700 mc annui nel caso di uso domestico-potabile (laddove non serviti da acquedotto), o i 350 mc annui nel caso di uso domestico-non potabile.</p> |
| USO PRIVATO DA ACQUE SUPERFICIALI | <p>L'utilizzazione di acqua superficiale destinata all'impiantamento di orti e giardini, purché tali usi siano destinati al nucleo familiare dell'utilizzatore e non configurino un'attività economico-produttiva o con finalità di lucro.</p> |
| USO A SCOPI DIDATTICO -SCIENTIFICI E DI TUTELA AMBIENTALE | <p>L'utilizzo delle acque, nella misura massima di 350 mc annui, per attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione scientifica nei settori disciplinari dell'idrogeologia, dell'idrologia e dell'idraulica fluviale ed ai fini di educazione ambientale, nonché l'utilizzo di acque per attività di risanamento ambientale.</p> |
| USO PUBBLICO E RIQUALIFICATIVO | <p>Utilizzo per l'alimentazione di fontanelli storici, sorgenti pubbliche e alpeggi, non afferenti al SII ma in gestione ai comuni.</p> |

ALLEGATO B (Omesso)

ALLEGATO C (Omesso)

ALLEGATO D (1)**CONTENUTI DELLE DOMANDE, DELLE COMUNICAZIONI E ALLEGATI TECNICI****Parte I PERFORAZIONI FINALIZZATE ALL'ABBASSAMENTO DEL LIVELLO PIEZOMETRICO****1. Contenuti della Comunicazione**

La comunicazione comprende:

- a) cartografia idonea ad individuare la localizzazione della perforazione (corografia su carta tecnica regionale in scala 1:10.000 e planimetria catastale);
- b) relazione tecnica generale ed inquadramento idrogeologico;
- c) descrizione delle perforazioni da realizzare;
- d) stima della portata di estrazione e stima della durata;
- e) attestazione dell'avvenuta installazione di un contatore volumetrico ai fini del controllo della portata di estrazione.

2. Contenuti dell'istanza per la licenza d'uso

L'istanza contiene:

- a) cartografia idonea ad individuare la localizzazione della perforazione (corografia su carta tecnica regionale in scala 1:10.000 e planimetria catastale);
- b) relazione tecnica generale ed inquadramento idrogeologico;
- c) progetto delle perforazioni da realizzare;
- d) il progetto di aggotamento contenente la stima della portata necessaria che si basi su dati rilevati sul sito in progetto, il cronoprogramma delle fasi di emungimento, il dimensionamento delle aree di reimmissione delle acque in funzione dei parametri idrodinamici del terreno e dello schema dell'impianto di sollevamento delle acque, la valutazione della sostenibilità della portata così stimata con le caratteristiche dell'acquifero e con i cedimenti della superficie morfologica in riferimento alla funzionalità dei manufatti presenti, le verifiche di cui al cap. 6 delle Norme Tecniche di Costruzione; la verifica gli effetti sui pozzi presenti nell'area d'intervento, la descrizione di appositi contatori volumetrici; descrizione dei piezometri da installare ritenuti necessari ai fini del controllo dell'abbassamento del livello piezometrico.

PARTE II PRELIEVI AD USO DOMESTICO DELLE ACQUE SOTTERRANEE**1. Contenuti della denuncia di nuova captazione ad uso domestico**

La denuncia contiene:

- a) le generalità dell'utente e, se diverso, del proprietario del fondo, con allegato il consenso scritto del medesimo mediante scrittura privata;
- b) l'indicazione del comune di ubicazione del pozzo oppure della sorgente, con specificazione della località e indirizzo;
- c) le coordinate geografiche;
- d) gli estremi catastali dell'area in cui è ubicata l'opera;
- e) la corografia CTR in scala 1:10.000;
- f) la planimetria catastale in scala 1:2000;
- g) l'uso specifico, se domestico-civile, domestico-potabile, domestico-irriguo;

(1) N.d.r. Allegato così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 55

- h) l'indicazione delle portate e dei volumi che l'utilizzatore intende prelevare;
- i) l'attestazione di rispondenza dei lavori alle prescrizioni contenute nel disciplinare di buona pratica;
- l) l'attestazione, nei casi previsti, dell'avvenuta installazione degli strumenti di misura di cui al DPGR 51/R/2015, in conformità alle prescrizioni impartite dal disciplinare di buona pratica;
- m) lo schema stratigrafico e di completamento del pozzo, redatto da tecnico abilitato;
- n) le portate che l'utilizzatore intende rilasciare, in caso di captazione da sorgenti.
- o) nel caso di uso domestico-potabile, la documentazione fornita dal gestore del Servizio Idrico integrato, attestante l'impossibilità tecnica o l'insostenibilità economica di avvalersi delle dotazioni idriche acquedottistiche esistenti sul territorio;
- p) nel caso di uso domestico-potabile autodichiarazione attestante l'avvenuta richiesta alla competente Autorità sanitaria del giudizio di idoneità al consumo umano, ai sensi del Dlgs n. 31/2001.

2. Contenuti della richiesta di autorizzazione

La richiesta contiene:

- a) le generalità dell'utente e, se diverso, del proprietario del fondo con allegato il consenso scritto del medesimo mediante scrittura privata;
- b) indicazione del comune di ubicazione del pozzo oppure della sorgente, con specificazione della località e indirizzo;
- c) le coordinate geografiche;
- d) gli estremi catastali dell'area in cui è ubicata l'opera;
- e) la corografia CTR in scala 1:10.000;
- f) la planimetria catastale in scala 1:2000.
- g) l'uso specifico, se domestico-civile, domestico-potabile, domestico-irriguo;
- h) l'indicazione delle portate e dei volumi che l'utilizzatore intende prelevare;
- i) il progetto dell'opera di captazione redatto da tecnico abilitato secondo le prescrizioni del disciplinare di buona pratica;
- l) le portate che l'utilizzatore intende rilasciare, in caso di captazione da sorgenti.
- m) Nel caso di uso domestico-potabile, la documentazione fornita dal gestore del Servizio Idrico integrato, attestante l'impossibilità tecnica o l'insostenibilità economica di avvalersi delle dotazioni idriche acquedottistiche esistenti sul territorio;
- n) nel caso di uso domestico-potabile autodichiarazione attestante l'avvenuta richiesta alla competente Autorità sanitaria del giudizio di idoneità al consumo umano;
- o) Nel caso di uso domestico diverso dal potabile la documentazione attestante l'impossibilità di ricorrere ad approvvigionamenti da dispositivi che permettano la raccolta e l'utilizzo di acque meteoriche.

PARTE III CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI ALLA RICERCA DI ACQUE SOTTERRANEE

1. Contenuti della domanda di concessione

La domanda contiene:

- a) dati identificativi del richiedente completi di codice fiscale e partita IVA e del proprietario, se diverso dal richiedente, indicando, se si tratta di ente, la natura giuridica, il legale rappresentante e la partita I.V.A., nonché l'eventuale appartenenza alle categorie di richiedenti aventi diritto all'esenzione o riduzione del canone di concessione;
- b) oggetto della richiesta;
- c) individuazione del corpo idrico da cui si richiede il prelievo (superficiale, sotterraneo o sorgente),

denominazione del corpo idrico superficiale o della sorgente, denominazione del corpo idrico sotterraneo, se classificato dal Piano di gestione del Distretto Idrografico di appartenenza, ubicazione del punto di prelievo (località, estremi catastali e coordinate geografiche) e dell'eventuale restituzione;

d) richiesta di autorizzazione alla ricerca, nel caso in cui il prelievo sia da acque sotterranee;

e) portata di prelievo, espressa in litri/secondo, indicando, nel caso di portata variabile, il valore massimo e quello medio; nel caso di derivazioni a scopo idroelettrico/forza motrice, anche il salto utile e la potenza nominale in KW;

f) volume massimo annuo, espresso in metri cubi;

g) intervallo di tempo in cui si intende esercitare il prelievo dell'acqua e le relative regole operative, specificando i valori massimi riferiti a ciascun periodo nel caso di portate massime differenziate durante l'anno;

h) eventuali integrazioni al prelievo da altre fonti, convenzionali e non convenzionali;

i) eventuali capacità di accumulo che si intendono realizzare;

l) uso, come definito dall'art. 3 del presente regolamento e uso specifico, come riportato nell'allegato A al presente regolamento, e, nel caso di usi plurimi, le portate medie e massime annue ed i volumi massimi annui destinati a ciascun utilizzo;

m) In relazione allo specifico uso richiesto andranno inoltre indicati:

1) per l'uso potabile il numero massimo di abitanti equivalenti serviti

2) per l'uso agricolo: la superficie irrigabile nonché il riparto colturale ed il metodo irriguo utilizzato.

n) modalità e quantitativi di acque restituite.

2. Allegati tecnici alla domanda di concessione di derivazione da acque superficiali

Alla domanda di concessione deve essere allegata la seguente documentazione, in formato digitale, relativa al progetto delle opere di captazione principali ed accessorie:

a) relazione tecnica;

b) corografia CTR in scala 1:10.000;

c) planimetria catastale in scala 1:2000;

d) piante, prospetti, sezioni e particolari in scala 1:100, o comunque in scala adeguata, delle opere di presa, dei canali derivatori e di scarico, delle condotte, dei congegni e dei meccanismi necessari all'esercizio della derivazione;

e) progetto degli impianti utili a consentire il riciclo, riuso e risparmio della risorsa idrica;

f) progetto dei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi derivati ed, eventualmente, di quelli restituiti, aventi le caratteristiche di cui al DPGR 51/R/2015;

g) cronoprogramma dei lavori;

h) piano di gestione e manutenzione delle opere;

i) eventuale convenzione di couso;

l) piano finanziario delle opere progettate.

m) eventuale nulla osta all'accesso e l'occupazione o l'uso della proprietà per la costruzione delle opere di presa e adduzione e distribuzione e per l'esercizio della derivazione da parte del proprietario del fondo, se diverso dal richiedente;

n) nei casi di fattibilità tecnica di opere alternative di approvvigionamento, autodichiarazione di dati ed informazioni economico – finanziarie volte a comprovare l'insostenibilità della spesa.

In particolare:

La relazione tecnica

La relazione tecnica contiene, in base alla tipologia di prelievo e all'uso che ne viene fatto:

1) dettagliate motivazioni che inducono alla realizzazione della derivazione e dell'impossibilità, sia

sotto il profilo della fattibilità tecnica che della sostenibilità economica, di soddisfare integralmente, in termini di qualità e quantità, il proprio fabbisogno idrico mediante l'impiego, anche cumulativo, di fonti alternative, in ottemperanza e nei casi di cui all'art. 4 .

2) la determinazione analitica del fabbisogno idrico secondo le specifiche utilizzazioni, la descrizione dettagliata del sistema di utilizzo e degli interventi di risparmio idrico da adottarsi, ai fini della verifica di cui all'art. 7; nel caso di prelievi ad uso potabile richiesti dall'Autorità idrica Toscana oppure dal gestore del servizio idrico integrato, deve essere dimostrata la coerenza con le previsioni del piano d'ambito;

3) un piano di utilizzazione che dimostri la razionale utilizzazione del corpo idrico e del bacino idrografico, l'innocuità delle opere proposte rispetto al regime delle acque pubbliche ed ai diritti dei terzi e comprovi che le acque di derivazione non pregiudicano altre opere esistenti o beni in genere né per esondazioni né per filtrazioni; il piano di utilizzazione indica inoltre l'uso specifico previsto dell'acqua, la portata massima, minima e media prevista e l'eventuale indicazione della periodicità del prelievo;

3 bis) Nel caso di concessione per prelievo da campo pozzi/campo sorgenti, l'indicazione delle portate medie e massime che si intendono prelevare da ciascun punto di approvvigionamento e le distribuzioni dei prelievi nel corso dell'anno solare.

4) la descrizione dei luoghi supportata da adeguata documentazione fotografica;

5) le modalità di captazione, raccolta, utilizzazione e scarico o restituzione;

6) la descrizione delle caratteristiche dell'opera di captazione, di utilizzazione, delle turbine, dei sistemi di controllo e di regolazione e dei principali manufatti idraulici;

7) Nel caso di richieste ad uso idroelettrico: determinazione del salto utile che si vuole utilizzare, la potenza nominale media, l'energia producibile su base annua, la variazione nel tempo delle portate utilizzate nonché la destinazione finale dell'energia prodotta, indicando l'eventuale parziale o totale autoconsumo e/o la parziale/totale cessione alla rete;

8) soluzioni adottate per la compatibilità tecnica con altre derivazioni ;

9) calcoli giustificativi delle portate delle bocche di presa e dei canali, e determinazione dell'altezza e del rigurgito prodotto da eventuali opere di sbarramento;

10) dimensionamento delle principali opere di progetto, dimostrando la possibilità costruttiva delle opere stesse , sia per la natura dei terreni, sia per l'accessibilità dei luoghi;

11) descrizione delle caratteristiche ed dell'ubicazione del dispositivo per la misurazione delle portate e volumi d'acqua prelevati e rilasciati quali deflusso minimo vitale;

12) determinazione della portata atta a garantire il deflusso minimo vitale ed illustrazione analitica delle modalità di rilascio;

13) modalità di accesso in tempo reale ai dati di misurazione e registrazione delle portate utilizzate e rilasciate;

14) valutazione sugli effetti idraulici conseguenti all'eventuale innalzamento del fondo alveo a monte della presa;

15) caratterizzazione ed analisi del sistema idrico, idrologico e idrogeologico su cui andrà ad insistere la derivazione;

16) verifica delle compatibilità con eventuali altre derivazioni interessanti il medesimo corpo idrico;

17) approfondimenti sugli eventuali effetti che la captazione potrebbe provocare alla falda di subalveo nel tratto del corso d'acqua sotteso.

La relazione ed i relativi documenti devono essere firmati da un tecnico in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione adeguata in relazione alla tipologia delle opere da realizzare. Per le piccole derivazioni di lieve entità il settore competente può accettare che siano presentati documenti semplificati, dal produrre alcuni dei documenti prescritti, salvo la facoltà di chiedere in seguito il completamento della documentazione tecnica e può ammettere che i documenti siano firmati da professionista diplomato, ove abilitato ai sensi della normativa in materia di ordinamento professionale.

Il piano finanziario

Il piano finanziario contiene calcolo sommario della spesa illustrante il costo preventivo di ciascuna specie di lavori, delle espropriazioni nel caso di opera pubblica oppure opera privata di pubblico interesse, delle occupazioni temporanee, degli altri indennizzi, delle spese tecniche e quant'altro facente parte del quadro economico.

Vi sono inoltre illustrate le modalità di finanziamento ed il piano di ammortamento. Il proponente deve dimostrare di disporre delle necessarie risorse finanziarie, allegando apposite attestazioni di credito da parte di banche e/o istituzioni equivalenti, oppure dimostrare di disporre di idonei finanziamenti concessi dalla Pubblica Amministrazione.

3. Allegati tecnici alla domanda di autorizzazione alla ricerca e concessione di acque sotterranee

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione, in formato digitale:

- a) relazione tecnica;
- b) corografia CTR in scala 1:10.000;
- c) planimetria catastale in scala 1:2000;
- d) studio idrogeologico;
- e) progetto delle opere di captazione;
- f) progetto degli impianti utili a consentire il riciclo, riuso e risparmio della risorsa idrica;
- g) progetto dei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi derivati ed, eventualmente, di quelli restituiti, aventi le caratteristiche di cui al DPGR 51/R/2015;
- h) nulla osta alla ricerca del proprietario del fondo, se diverso dal richiedente;

In particolare la relazione tecnica contiene:

- 1) dettagliate motivazioni che inducono alla realizzazione della captazione e dell'impossibilità, sia sotto il profilo della fattibilità tecnica che della sostenibilità economica, di soddisfare integralmente, in termini di qualità e quantità, il proprio fabbisogno idrico mediante l'impiego, anche cumulativo, di fonti alternative, in ottemperanza e nei casi di cui all'art. 4;
- 2) la determinazione analitica del fabbisogno idrico secondo le specifiche utilizzazioni, la descrizione dettagliata del sistema di utilizzo e degli interventi di risparmio idrico da adottarsi, ai fini della verifica di cui all'art. 7; nel caso di prelievi ad uso potabile richiesti dall'Autorità idrica Toscana oppure dal gestore del servizio idrico integrato, deve essere dimostrata la coerenza con le previsioni del piano d'ambito;
- 3) un piano di utilizzazione che dimostri la razionale utilizzazione del corpo idrico, l'innocuità delle opere proposte rispetto al regime delle acque pubbliche ed ai diritti dei terzi. il piano di utilizzazione indica inoltre l'uso specifico previsto dell'acqua, la portata massima, minima e media prevista e l'eventuale indicazione della periodicità del prelievo;
- 4) la descrizione dei luoghi;
- 5) lo studio idrogeologico;
- 6) le modalità di captazione, raccolta, utilizzazione e scarico o restituzione.

Nel caso di richiesta di concessione di acqua sotterranea ad uso potabile, distribuita a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, alla documentazione di cui ai precedenti punti si aggiunge la proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia di cui all'art. 94 del D.lgs 152/2006, se diversa dal perimetro ope legis definito con criterio geometrico. In quest'ultimo caso la documentazione comprende un'esame dei possibili centri di pericolo, in relazione alla vulnerabilità della falda captata, e la descrizione degli eventuali misure di protezione individuate.

4. Contenuti della relazione finale sulla ricerca di acque sotterranee

La relazione contiene:

- a) l'esatta localizzazione della perforazione (coordinate geografiche);
- b) la descrizione delle modalità esecutive della perforazione, il diametro e la profondità del pozzo, le quote delle fenestrate, le modalità costruttive delle opere a protezione del pozzo;
- c) la stratigrafia dei terreni attraversati;
- d) la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa che si prevede di installare;
- e) il tipo di falda captata;
- f) le modalità di effettuazione ed i risultati di prove di pompaggio finalizzate sia alla determinazione della tipologia idraulica dell'acquifero interessato e dei parametri caratterizzanti il comportamento idrodinamico del sistema messo in pompaggio, sia alla individuazione di eventuali limiti, impermeabili o alimentanti, presenti nell'area di influenza della prova;
- g) i caratteri chimico-fisici delle acque attraverso analisi eseguite da laboratori abilitati a norma di legge, se richieste in sede di autorizzazione alla ricerca;
- h) il certificato di regolare esecuzione dei lavori, che descriva le caratteristiche tecniche dell'opera di derivazione e quelle degli strumenti di misura, qualora differenti da quanto prescritto in sede di autorizzazione
- i) l'aggiornamento del piano di utilizzo delle acque qualora quello presentato nella domanda non sia congruente con gli esiti della ricerca.

5. Contenuti della relazione tecnica di istruttoria

La relazione contiene:

- a) ricognizione dell'iter istruttorio;
- b) razionale utilizzazione del corso d'acqua e del bacino idrografico e sulla compatibilità della concessione col buon regime idraulico e idrogeologico e sulle garanzie da richiedersi a tutela;
- c) quantità d'acqua che si può concedere, avuto riguardo alle condizioni locali, alle utenze preesistenti ed alla specie di derivazione progettata;
- d) forma e sulle dimensioni della bocca di derivazione o dei congegni occorrenti per regolare l'estrazione dell'acqua nei limiti della concessione;
- e) cautele e condizioni da prescriversi;
- f) cautele da richiedersi in caso di piena;
- g) norme da prescriversi per la regolare esecuzione delle opere nei riguardi dell'interesse pubblico e della incolumità di opere pubbliche e beni in genere;
- h) cautele per impedire inquinamento delle acque;
- i) opposizioni presentate;
- l) garanzie da richiedersi nell'interesse del regime idraulico;
- m) capacità tecnico-finanziaria ed industriale del richiedente, nei casi previsti;
- n) la domanda da preferire nel caso di più domande concorrenti;
- o) tutti gli altri elementi di giudizio che il responsabile del procedimento ritenesse utili circa la convenienza di accordare la concessione richiesta.

6. Contenuti del disciplinare di concessione

Il disciplinare contiene:

- a) i dati identificativi del concessionario;
- b) la quantità d'acqua da derivare espressa in l/s ed in mc annui, precisando, nel caso di portata variabile, i valori assentiti di portata massima e media nonché la modulazione durante il corso dell'anno;
- c) l'uso a cui la risorsa è destinata;

- d) la localizzazione e la descrizione delle opere di derivazione, delle modalità e condizioni della raccolta e della eventuale restituzione;
- e) i termini per la presentazione all'ufficio del Genio civile, ai fini dell'approvazione per le parti competenza, del progetto definitivo delle opere, ove ritenuto necessario in relazione alla tipologia delle stesse;
- f) i termini entro i quali il concessionario dovrà iniziare ed ultimare i lavori e porre in esercizio la derivazione;
- g) le eventuali garanzie da mettere in atto durante l'esecuzione dei lavori;
- h) le prescrizioni da osservarsi per il rispetto del minimo deflusso vitale del corso d'acqua o dell'equilibrio del bilancio idrico;
- i) nel caso di concessione per l'uso di acqua destinata al consumo umano il richiamo alle responsabilità del concessionario al rispetto delle norme di tutela previste dal Dlgs 31/2001 (giudizio di idoneità all'uso potabile, reso dalla competente Autorità sanitaria) e alle eventuali prescrizioni poste in sede di istruttoria per la tutela del punto di presa;
- l) nel caso di concessione per uso idroelettrico, l'indicazione della cadenza temporale con cui effettuare gli eventuali monitoraggi definiti in sede istruttoria, delle modalità di trasmissione alla regione delle risultanze degli stessi, nonché dell'impegno a rispettare idonee misure mitigative o compensative qualora il monitoraggio indichi un peggioramento dello stato ambientale del corpo idrico interessato dal prelievo;
- m) le modalità ed i termini per la richiesta di rinnovo della concessione;
- n) l'importo del canone annuo, di eventuali sovracanononi e la loro decorrenza;
- o) l'importo della cauzione e delle ulteriori eventuali garanzie dovute per la fase di esecuzione delle opere e per la rimozione delle opere ed il ripristino dei luoghi;
- p) le eventuali condizioni speciali e/o prescrizioni cui è subordinata la concessione, ai fini della tutela dell'interesse pubblico e di quello dei terzi, anche in relazione alle misure di risparmio idrico di cui all'art. 4 del presente regolamento;
- q) la descrizione delle caratteristiche del dispositivo di misura, funzionali alla modalità di misurazione richiesta;
- r) il termine entro cui il dispositivo di misura deve essere installato con il divieto di effettuare i prelievi prima della regolare messa in funzione dello stesso;
- s) le modalità di rilevazione dei dati risultanti dalle misurazioni;
- t) il grado di dettaglio e le modalità di comunicazione all'ente concedente, dei dati di cui al punto precedente, in conformità a quanto previsto dal d.p.g.r. 51/r/2015;
- u) l'obbligo di collocazione del cartello identificativo della concessione in prossimità dell'opera di presa con le modalità indicate dal settore;
- v) gli obblighi del concessionario, anche in relazione alla rimozione delle opere ed al ripristino dei luoghi, dell'alveo, delle sponde e delle pertinenze demaniali, qualora le stesse non siano acquisite al demanio idrico;
- w) richiamo agli ulteriori obblighi e condizioni di cui all'articolo 53 del regolamento;
- x) l'accettazione di eventuali varianti non sostanziali, in caso di rinnovo

PARTE IV LICENZE DI ATTINGIMENTO

1. Contenuti della domanda di licenza di attingimento

La domanda, contiene :

- a) dati identificativi del richiedente completi di codice fiscale e partita IVA e del proprietario, se diverso dal richiedente, indicando, se si tratta di ente, la natura giuridica, il legale rappresentante e la partita I.V.A., nonché l'eventuale appartenenza alle categorie di richiedenti aventi diritto all'esenzione o riduzione del canone di concessione

- b) individuazione del corpo idrico da cui si richiede il prelievo, denominazione del corpo idrico, ubicazione del punto di prelievo (località, estremi catastali, coordinate geografiche) e dell'eventuale restituzione;
- c) uso della risorsa;
- d) ordinamento colturale aggiornato in caso di licenze irrigue;
- e) Portata massima e media annua, espressa in l/sec che si intende attingere e volume massimo annuo;
- f) intervallo di tempo in cui si chiede di esercitare l'attingimento dell'acqua;
- g) ore e giorni di prelievo;

La domanda è corredata da una relazione tecnica che illustri il fabbisogno idrico e che contenga la cartografia in scala 1:10.000 sulla quale sarà evidenziata la località dove avviene l'attingimento, l'estratto di mappa catastale del terreno da irrigare sulla quale sarà evidenziato il punto di attingimento e descrizione dello strumento di misura adottato, nei casi previsti dal DPGR 51/R/2015.

PARTE V USI PLURIMI

1. Allegati tecnici delle domande di autorizzazione all'uso plurimo delle acque

Il progetto delle opere è costituito a pena di improcedibilità da:

- a) una relazione tecnica in cui sono giustificate le scelte progettuali operate in relazione agli obiettivi e alle componenti ambientali interessate e fornita una dimostrazione circa la possibilità di costruire le opere stesse considerando sia la natura dei terreni sia l'accessibilità dei luoghi. In detta relazione sono illustrate le caratteristiche geologiche e geotecniche dei luoghi interessati dalle opere in progetto; nella relazione devono essere specificati:
 - la portata massima e media da destinare al nuovo uso che si chiede di introdurre;
 - nel caso di impianto finalizzato alla produzione di energia idroelettrica, il salto utile che si vuole utilizzare, la potenza nominale media, l'energia producibile su base annua, la variazione nel tempo delle portate utilizzate nonché la destinazione finale dell'energia prodotta, indicando l'eventuale parziale o totale autoconsumo e/o la parziale/totale cessione alla rete;
- b) una corografia in scala 1:10.000, sulla quale sono ubicate le opere di presa, uso e restituzione della derivazione irrigua originaria, utilizzando allo scopo la Carta Tecnica Regionale;
- c). un piano topografico contenente l'indicazione delle opere che si intendono eseguire in scala 1:1.000;
- c). i disegni particolareggiati e quotati in scala 1:100, o comunque in scala adeguata (piante, sezioni e profili) delle opere da realizzarsi, in numero adeguato a illustrarne le caratteristiche e la consistenza.

-
- ¹ Le parole “per le microimprese” previste nella formulazione originaria sono state soppresse con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 1.
- ² Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 1.
- ³ Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 1.
- ⁴ Punto aggiunto con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 1.
- ⁵ Le lettere da c bis) a c sexies) sono state inserite con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 2.
- ⁶ Le lettere d), e), f) e g) sono state abrogate con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 2.
- ⁷ Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 2.
- ⁸ Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 3.
- ⁹ Le lettere h bis) e h ter) sono state inserite con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 3.
- ¹⁰ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 4.
- ¹¹ Il presente articolo, già modificato con l.r. 11 novembre 2016, n. 77, è stato così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 5.
- ¹² Articolo abrogato con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 49.
- ¹³ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 6.
- ¹⁴ Articolo inserito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 7.
- ¹⁵ Le lettere d bis) e d ter) sono state inserite con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 8.
- ¹⁶ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 9.
- ¹⁷ La parola “è” prevista nella formulazione originaria è stata così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 10.
- ¹⁸ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 11.
- ¹⁹ Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 12.
- ²⁰ Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 12.
- ²¹ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 13.
- ²² Articolo abrogato con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 49.
- ²³ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 14.
- ²⁴ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 15.
- ²⁵ Il presente articolo, già modificato con l.r. 11 novembre 2016, n. 77, è stato così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 16.
- ²⁶ Le parole “comma 4” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 16 bis.
- ²⁷ Le parole “comma 3” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 16 bis.
- ²⁸ Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 17.
- ²⁹ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 18.
- ³⁰ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 19.
- ³¹ Le parole “ove necessario” previste dalla formulazione originaria sono state soppresse con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 20.
- ³² Periodo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 20.
- ³³ Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 21.
- ³⁴ Lettera abrogata con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 21.
- ³⁵ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 22.
- ³⁶ Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 23.
- ³⁷ Le parole “dirigenziale del dirigente responsabile del settore competente” previste nella formulazione originaria sono state soppresse con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 24.
- ³⁸ Le parole “provvedimento di concessione” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 25.
- ³⁹ Le parole “del disciplinare” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 25.
- ⁴⁰ Comma abrogato con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 25.
- ⁴¹ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 26.
- ⁴² Articolo inserito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 27.
- ⁴³ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 28.
- ⁴⁴ Lettera abrogata con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 29.
- ⁴⁵ Lettera abrogata con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 29.
- ⁴⁶ Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 29.
- ⁴⁷ Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 29.

-
- ⁴⁸ Le parole “, aumentata del 2 per cento per ogni anno di durata della concessione” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 30.
- ⁴⁹ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 31.
- ⁵⁰ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 32.
- ⁵¹ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 33.
- ⁵² Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 34.
- ⁵³ Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 34.
- ⁵⁴ Articolo abrogato con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 49.
- ⁵⁵ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 35.
- ⁵⁶ Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 36.
- ⁵⁷ Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 36.
- ⁵⁸ Parola inserita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 36.
- ⁵⁹ Articolo inserito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 37.
- ⁶⁰ Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 38.
- ⁶¹ Le parole “articoli 4,5 e 6” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 38.
- ⁶² Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 39.
- ⁶³ Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 39.
- ⁶⁴ Le parole “a minuto secondo” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 40.
- ⁶⁵ La parola “notificato” prevista nella formulazione originaria è stata così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 40.
- ⁶⁶ Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 41.
- ⁶⁷ Parola inserita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 42.
- ⁶⁸ Le parole “di cui agli articoli 65, 66, 67, 68.” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 42.
- ⁶⁹ Le parole “indennità provvisoria stabilita” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 42.
- ⁷⁰ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 43.
- ⁷¹ Le parole “articoli 4 5 e 6” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 44.
- ⁷² Le parole “nonché dei prelievi e restituzioni in corpi idrici di cui all'articolo 6” previste nella formulazione originaria sono state soppresse con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 44.
- ⁷³ Le parole “al comma 3” previste nella formulazione originaria sono state soppresse con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 44.
- ⁷⁴ Le parole “termine di due anni” previste nella formulazione originaria sono state soppresse con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 44.
- ⁷⁵ Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 45.
- ⁷⁶ Articolo aggiunto con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 46.
- ⁷⁷ Articolo aggiunto con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 47.
- ⁷⁸ Articolo abrogato con l.r. 11 novembre 2016, n. 77, articolo 3.
- ⁷⁹ Articolo aggiunto con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, articolo 48.

SEZIONE III

COMMISSARI REGIONALI - Ordinanze

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO
7 settembre 2017, n. 38

L. 228/2012 - art. 1 c. 548-O.C.D. n. 5/2013 e ss.mm. ii. Intervento codice 2012EGR0118 - realizzazione dell'argine remoto del fiume Albegna nei comuni di Orbetello e Manciano - rilievo planoaltimetrico del nuovo corpo arginale e redazione dei tipi di frazionamento catastale inerenti le aree soggette ad esproprio. CIG 69623698A6 - CUP H89H12000350002 - aggiudicazione efficace del servizio allo Studio Tecnico D'Andrea Geom. Luca.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la Legge n. 225 del 24 Febbraio 1992 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale n. 67 del 29.12.2003 "Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività";

Considerato che nel mese di Novembre ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 Novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 Novembre 2012, eventi alluvionali hanno colpito la Regione Toscana interessando il territorio delle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

Visti i decreti del Presidente della Giunta regionale numeri 196 del 13 Novembre 2012, 199 del 15 novembre 2012 e 206 del 4 dicembre 2012, con cui è stata riconosciuta la rilevanza regionale degli eventi alluvionali anzidetti;

Visto che con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 Dicembre 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali che nei giorni dal 10 al 13 Novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 Novembre 2012 hanno colpito 139 comuni, individuati nella suddetta delibera, nelle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

Vista la legge 24 dicembre 2012 n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)";

Preso atto che, con il comma 548 dell'articolo 1 della sopra citata legge, il fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito,

con modificazioni, dalla legge 3 Luglio 1991, n. 195, è stato incrementato nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2012;

Preso altresì atto che il medesimo comma 548 ha previsto che i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali operino in qualità di commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° Agosto 2012, n. 122;

Visto il D.P.C.M. del 23 Marzo 2013 con cui è stata data attuazione all'articolo 1, comma 548, della Legge n. 228/2012, che ha stabilito in particolare la nomina dei commissari e la ripartizione delle risorse;

Preso atto, in particolare, per la Regione Toscana, della nomina, quale Commissario delegato, del Presidente della Giunta Regionale e dell'assegnazione di euro 110.900.000,00 da far confluire su apposita contabilità speciale;

Rilievo planoaltimetrico nuovo corpo arginale e redazione tipi di frazionamento aree soggette ad esproprio;

Dato atto che presso la sezione di Firenze della Banca d'Italia è aperta la contabilità speciale n. 5750 intestata al sottoscritto;

Visto l'art. 11, comma 2 bis, del D.L. n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

Considerato, pertanto, che in virtù del richiamo stabilito dall'art. 1, comma 548, della Legge n. 228/2012 al D.L. 74/2012, convertito nella Legge n. 122/2012, riguardo ai poteri e modalità dei commissari nominati dal medesimo comma 548, a seguito del D.L. n. 210/2015 convertito nella Legge n. 21/2016 è da ritenersi prorogato al 31 dicembre 2018 anche il mandato commissariale del sottoscritto;

Richiamata la propria Ordinanza n. 5 del 24 Aprile 2013 con la quale è stato approvato il "Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza", di cui all'allegato 2 alla citata ordinanza, modificato e integrato con successive ordinanze n. 14 del 26/07/2013, n. 23 del 5/11/2013, n. 29 del 17/12/2013, n. 16 del 22/05/2014, n. 46 del 3/11/2014, n. 58 del 04/12/2014, n. 22 del 25/05/2015,

n. 42 del 26/10/2015, n. 3 del 16/02/2016, n. 8 del 10/03/2016 nonché la n. 2 del 27/02/2017 con le quali è stato rimodulato il Piano;

Richiamata la citata ordinanza n. 2 del 27/02/2017 che ha, altresì approvato la nuova versione delle disposizioni finalizzate all'attuazione delle opere previste dal suddetto Piano di cui all'art. 1 comma 548 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

Dato atto che:

- tra gli interventi del Piano approvato con le suddette ordinanze è stato inserito l'intervento "Fiume Albegna. Ripristino officiosità idraulica a seguito dell'evento alluvionale del 11-12 novembre 2012" per un importo di € 3.500.000,00, individuando per l'attuazione il Consorzio di Bonifica Osa-Albegna, oggi Consorzio n. 6 Toscana Sud;

- dalla data di approvazione dell'Ordinanza n. 58 del 4/12/2014 il Commissario delegato è subentrato al Consorzio di Bonifica n. 6 Toscana Sud nella responsabilità e nell'attuazione dell'intervento in oggetto;

- data l'urgenza di esecuzione dell'intervento 2012EGR0118, il Commissario delegato ha ritenuto di dover riassumere l'esecuzione dello stesso sotto la propria diretta responsabilità, provvedendo a tutte le attività necessarie avvalendosi del settore Difesa del Suolo della Regione Toscana;

Considerato che:

- con Decreto del Presidente n. 153 del 26/09/2014 il Consorzio Bonifica 6 Toscana Sud ha approvato il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 5/08/2014 con la quale si approvava il progetto definitivo, con implicita dichiarazione di pubblica utilità dell'opera che è divenuta efficace il 19/03/2015, unitamente alla variante urbanistica;

- con deliberazione n. 5 del 17/02/2015, pubblicata sul B.U.R.T. n. 9 del 4/03/2015, il Consiglio Comunale di Manciano ha approvato la variante urbanistica per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, divenuta efficace il 19/03/2015, e, pertanto, l'argine di cui trattasi risulta conforme alle previsioni urbanistiche del Comune di Manciano;

- con deliberazione n. 55 del 27/10/2015, pubblicata sul B.U.R.T. n. 45 del 11/11/2015, il Consiglio Comunale di Orbetello ha approvato la "Variante al regolamento urbanistico per la localizzazione puntuale dell'argine remoto del Fiume Albegna", divenuta efficace il 26/11/2015 e, pertanto, l'argine di cui trattasi risulta conforme anche alle previsioni urbanistiche del Comune di Orbetello;

Rilievo planoaltimetrico nuovo corpo arginale e redazione tipi di frazionamento aree soggette ad esproprio

- il progetto esecutivo di realizzazione dell'argine remoto del fiume Albegna nei comuni di Manciano (GR)

e Orbetello (GR), approvato con Ordinanza n. 11 del 23/03/2015, prevedeva tra l'altro l'occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio dei terreni interessati dai lavori;

Dato atto che:

- a norma della L.R. 30/2005 le funzioni di Autorità espropriante sono svolte dalla Provincia di Grosseto, mentre il promotore dell'espropriazione è il Commissario delegato in qualità di soggetto attuatore dell'intervento, il quale chiede l'espropriazione e ne assume gli oneri economici, mentre il soggetto beneficiario dell'espropriazione è la Regione Toscana, che diventerà proprietaria dei beni espropriati;

- considerata l'urgenza dell'intervento, si è proceduto ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 occupando anticipatamente le aree interessate e determinando in via provvisoria l'indennità di espropriazione;

- con i decreti di occupazione d'urgenza della Provincia di Grosseto rispettivamente n. 831 del 01/04/2015 per le aree poste nel Comune di Manciano e n. 3437 del 26/11/2015 per le aree del Comune di Orbetello, si è disposta l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari all'esecuzione del progetto ai sensi dell'art. 22 bis del DPR 327/2001;

Vista la propria ordinanza n. 42/2015 con la quale il sottoscritto ha preso atto della riorganizzazione delle strutture di vertice e dei relativi settori interni della Regione Toscana di cui alla DGR n. 913 del 28/09/2015, modificando i settori regionali di cui il medesimo si avvale per la realizzazione di alcuni interventi del Piano sopra citato, tra cui l'intervento dell'argine remoto che è passato nella competenza del Genio Civile di Bacino Toscana Sud e Opere Marittime;

Considerato che con la propria ordinanza n. 3 del 16/02/2016 si è provveduto ad aggiornare i settori regionali di riferimento di cui il sottoscritto Commissario si avvale per la realizzazione di alcuni interventi del Piano così come riportato nell'allegato 1 alla medesima ordinanza, prendendo atto della nuova denominazione del settore Genio Civile di Bacino Toscana Sud e Opere Marittime, la cui attuale denominazione risulta Genio civile Toscana Sud;

Visto il D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

Vista la L.R. 30/2005 "Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità" come modificata dalla L.R. 47/2016 che all'articolo 20bis stabilisce: "Le modifiche alla presente legge operate con la legge regionale 1 agosto 2016, n. 47 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità. Modifiche alla

l.r. 30/2005 e alla l.r. 67/2003), non si applicano ai procedimenti espropriativi avviati con le comunicazioni di cui all'articolo 16 del d.p.r. 327/2001, fatto salvo quanto diversamente disposto negli atti di cui all'articolo 10, commi 7 e 9, e all'articolo 11 bis, comma 3, lettera a), ultimo periodo, e lettera b), della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014");

Dato atto che nei giorni 21,22 e 29 aprile 2015 e 15 dicembre 2015, sono stati sottoscritti i verbali di consistenza ed immissione in possesso, conservati agli atti del settore Genio Civile Toscana Sud della Regione Toscana, con i quali si è entrati in possesso delle aree interessate dall'esecuzione dell'argine;

Dato atto che essendo i lavori di "Realizzazione dell'argine remoto del Fiume Albegna" ultimati come da Stato Finale in data 12/04/2017, al fine di determinare le indennità definitive ed emettere il decreto di esproprio, e' necessario rilevare e frazionare le aree interessate dalle opere;

Considerato pertanto necessario procedere all'affidamento del servizio in oggetto per la redazione;

Rilievo planoaltimetrico nuovo corpo arginale e redazione tipi di frazionamento aree soggette ad esproprio dei tipi di frazionamento catastale inerente le aree soggette ad esproprio e l'espletamento di tutte le operazioni preliminari finalizzate all'approvazione degli stessi, compreso il rilievo topografico;

Considerato che per le opere del Piano degli interventi commissariali eseguite direttamente dal Commissario avvalendosi degli uffici della Regione Toscana, in assenza di deroghe legislative, sono state sempre seguite le modalità ordinariamente vigenti per le procedure di appalto regionali;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 del 18.04.2016 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, in vigore dal 20 maggio 2017;

Visto il DPR n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163" nelle parti rimaste in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee guida ANAC e dei Decreti del MIT attuativi del D.Lgs. 50/2016 modificato;

Vista la L.R. del 13 luglio 2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro";

Vista la DGRT n. 438 del 10.05.2016 con la quale la Giunta Regionale si è espressa in merito all'applicabilità della disciplina regionale, contenuta nella L.R. 38/2007 e nel regolamento di attuazione DPGR 30/r del 2008, per l'effettuazione delle procedure negoziate per l'affidamento di forniture, servizi e lavori d'importo inferiore a 40.000 euro, ora disciplinate all'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016; Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1305 del 19.12.2016, successivamente modificata dalla delibera di Giunta Regionale n. 643 del 19/06/2017, che fornisce le indicazioni, a seguito della pubblicazione delle Linee Guida n. 4, approvate da ANAC, per lo svolgimento delle procedure e delle indagini di mercato previste dall'art. 36 comma 2 lettera a), b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii., ad integrazione e a parziale modifica delle prime indicazioni già fornite con delibera di Giunta n. 438/2016;

Considerato che con Ordinanza del Commissario Delegato n. 3 del 15/03/2017 si è dato avvio alla scelta del contraente per il servizio di cui trattasi mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 - comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii., tramite acquisizione di almeno tre preventivi;

Considerato che sono stati richiesti ed acquisiti i preventivi ai seguenti operatori economici:

- Hera Srl
- Progekta - Studio tecnico associato Borselli, Duranti, Gagliardi, Salvini
- Studio Tecnico D'Andrea Geom. Luca;

Considerato che dalla comparazione dei tre preventivi pervenuti e agli atti dell'ufficio, risulta che il migliore è quello presentato dallo Studio Tecnico D'Andrea Geom. Luca, con sede in Grosseto, via Sauro 38/a e, pertanto, si è stabilito di richiedere offerta a tale operatore economico mediante la procedura START, con lettera d'invito prot. n. 206836 del 20/04/2017, che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

Ritenuto di approvare la sopra citata lettera di invito allegato "A";

Rilevato che in relazione al presente affidamento non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze" DUVRI;

Accertato che la documentazione di gara, richiesta con la predetta lettera d'invito e conservata agli atti del Settore Genio Civile Toscana Sud, compilata in tutte le sue parti e sottoscritta con firma digitale, comprende specificatamente:

- offerta economica - dichiarazioni per la partecipazione;
- dichiarazione di accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341, II comma del codice;

Rilievo planoaltimetrico nuovo corpo arginale e redazione tipi di frazionamento aree soggette ad esproprio:

- comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- dichiarazioni sulla consistenza dei propri costi aziendali ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.lgs. n. 50/2016;

Vista l'offerta presentata in data 27/04/2017 dallo Studio Tecnico D'Andrea Geom. Luca con sede in Grosseto, via Sauro 38/a che in copia si allega al presente atto alla lettera "B", pari ad €7.250,00 oltre Iva 22%;

Ritenuto di approvare la sopracitata offerta economica, con allegata dichiarazione sulla consistenza dei costi aziendali ai sensi dell'art. 95 c. 10 D.lgs 50/2016;

Dato atto che relativamente al suddetto professionista sono stati effettuati i controlli sui requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii, secondo le modalità del DPGR n. 30/R/2008 e dalla deliberazione della GR n. 438/2016, con esito positivo, e, pertanto, l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 7 D.Lgs. 50/2016 ss. mm. e ii., è efficace;

Ritenuto pertanto di disporre l'aggiudicazione efficace del servizio inerente "Rilievo planoaltimetrico del nuovo corpo arginale e redazione dei tipi di frazionamento catastale inerenti le aree soggette ad esproprio"(CIG 69623698A6) e riguardante la realizzazione dell'argine remoto del Fiume Albegna nei Comuni di Orbetello e Manciano, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. e art. 30 del D.P.G.R. 30/R/2008, allo Studio Tecnico D'Andrea Geom. Luca con sede in Grosseto, via Sauro 38/a, per l'importo complessivo di €8.845,00, di cui €7.250,00 quale corrispettivo onnicomprensivo ed €1.595,00 per IVA al 22%, alle condizioni previste dal documento di gara;

Dato atto che si provvederà a pubblicare l'avviso sui risultati dell'affidamento di cui alla presente ordinanza sul Profilo del Committente della Regione Toscana ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;

Considerato che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata (PEC) con cui

l'Amministrazione dispone l'ordinazione del servizio secondo i contenuti previsti dalla lettera di invito;

Ritenuto pertanto di impegnare sul capitolo 21175 della contabilità speciale n. 5750, la somma complessiva di €8.845,00 a favore dello Studio Tecnico D'Andrea Geom. Luca con sede in Grosseto, via Sauro 38/a (c.f. DNDLCU75L17E202R p.iva 01190840536) - CIG 69623698A6, riducendo contestualmente di pari importo l'impegno n. 149 del medesimo capitolo;

Considerato che si procederà alla liquidazione delle somme spettanti all'aggiudicatario con le modalità di cui all'articolo 8 "Corrispettivo, fatturazione e pagamento" del paragrafo 7 "Contenuto prestazionale del servizio" della lettera d'invito;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. è il Geom. Piero Paliotta;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare la lettera di invito prot. n. 206836 del 20/04/2017 di richiesta di offerta economica allo Studio Tecnico D'Andrea Geom. Luca con sede in Grosseto, che in copia si allega al presente atto alla lettera "A";

2. di approvare l'offerta economica (con allegata dichiarazione sulla consistenza dei costi aziendali ai sensi dell'art. 95 c. 10 D.lgs 50/2016) presentata in data 27/04/2017 dallo Studio Tecnico D'Andrea Geom. Luca con sede in Grosseto, via Sauro 38/a pari ad €7.250,00 oltre Iva 22%, Rilievo planoaltimetrico nuovo corpo arginale e redazione tipi di frazionamento aree soggette ad esproprio che in copia si allega al presente atto alla lettera "B";

3. di disporre, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., l'aggiudicazione efficace del servizio inerente "Rilievo planoaltimetrico del nuovo corpo arginale e redazione dei tipi di frazionamento catastale inerenti le aree soggette ad esproprio"(CIG 69623698A6) e riguardante la realizzazione dell'argine remoto del Fiume Albegna nei Comuni di Orbetello e Manciano, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. e art. 30 del D.P.G.R. 30/R/2008, allo Studio Tecnico D'Andrea Geom. Luca con sede in Grosseto, via Sauro 38/a, per l'importo complessivo di €8.845,00, di cui €7.250,00 quale corrispettivo onnicomprensivo ed €1.595,00 per IVA al 22%, alle condizioni previste dal documento di gara;

4. di dare atto che si provvederà a pubblicare l'avviso sui risultati dell'affidamento di cui alla presente ordinanza sul Profilo del Committente della Regione Toscana ai sensi dell'art. 29 D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.;

5. di dare atto che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata (PEC) con cui l'Amministrazione dispone l'ordinazione del servizio secondo i contenuti previsti dalla lettera di invito;

6. di impegnare sul capitolo 21175 della contabilità speciale n. 5750, la somma complessiva di € 8.845,00 a favore dello Studio Tecnico D'Andrea Geom. Luca con sede in Grosseto, via Sauro 38/a (c.f. DNDLCU-75L17E202R p.iva 01190840536) - CIG 69623698A6, riducendo contestualmente di pari importo l'impegno n. 149 del medesimo capitolo;

7. di procedere alla liquidazione delle somme spettanti

all'aggiudicatario suindicato con le modalità di cui all'articolo 8 "Corrispettivo, fatturazione e pagamento" del paragrafo 7 "Contenuto prestazionale del servizio" della lettera d'invito;

8. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato "B" nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Commissario Delegato
Enrico Rossi

SEGUE ALLEGATO



COMMISSARIO DELEGATO
EX L. 228/2012

REGIONE TOSCANA

Direzione Difesa del Suolo e Protezione
Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

Prot. n. 206836/D.060.030

Da citare nella risposta

Data 20/04/2017

Allegati 4

Risposta al foglio del
numero

Oggetto: L.228/2012- art.1 c. 548-O.C.D. n. 5/2013 e ss.mm.ii - Ordinanza n. 58/2014 - Affidamento diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, della L.R. 38/2007 e del Regolamento emanato con DPGR n. 30/R del 27/05/2008, relativo al servizio di rilievo planoaltimetrico del nuovo corpo arginale e redazione dei tipi di frazionamento catastale inerenti le aree soggette ad esproprio.

Codice Identificativo di Gara (CIG): **69623698A6**

Codice Unico di Progetto (CUP): **H89H12000350002**

Spett.le Studio Tecnico D'Andrea
Geom. Luca
Via Sauro, 38/a-40
58100 Grosseto
e-mail: luca.dandrea@inwind.it
P.IVA 01190840536

Con la presente il dirigente della Regione Toscana responsabile del Settore Genio Civile Toscana Sud di cui il Commissario Delegato si avvale ai sensi della Ordinanza n. 3 del 16/02/2016, si richiede la presentazione di un'offerta per l'esecuzione della prestazione in oggetto, e descritta nell'ultima parte del presente documento, disponibile anche nella documentazione di gara all'indirizzo internet: <https://start.e.toscana.it/regione-toscana/>. Per consultare la suddetta documentazione e presentare offerta deve accedere al sistema con la propria username e password scelte al momento della registrazione e seguire le indicazioni sotto riportate.

L'appalto è disciplinato dalla presente lettera d'invito a presentare offerta e dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale – Start GR" approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.e.toscana.it/regione-toscana/>

Nel caso in cui l'operatore economico invitato non sia iscritto all'indirizzario del Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana (START), per poter presentare offerta è necessario identificarsi sul sistema completando la procedura di registrazione al link indicato nel testo della mail ricevuta assieme al presente documento.

La registrazione, completamente gratuita, avviene tramite userid e password.

La userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 02 86.83.84.15 - 38 o all'indirizzo di posta elettronica:

infopleiade@i-faber.com

I titolari o legali rappresentanti o procuratori dell'operatore economico che intendono presentare offerta dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.

Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta verranno considerate come carenti di sottoscrizione qualora siano sottoscritte con certificati di firma digitale rilasciati da organismi non inclusi nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA.

1. - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico non deve incorrere in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

In relazione alle condizioni di partecipazione alla presente procedura di affidamento, l'operatore economico rende, ai sensi del DPR 445/2000, mediante apposita scheda di rilevazione di cui al successivo paragrafo 2.1, dichiarazioni concernenti la propria situazione in relazione al possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale stabiliti dal D.Lgs. 50/2016.

SUBAPPALTO

E' fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto del presente affidamento.

COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

Tutte le comunicazioni nell'ambito della presente procedura, avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla procedura riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso al sistema Start. Le comunicazioni sono altresì inviate alla casella di posta elettronica o posta certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d'acquisto, secondo quanto previsto all'art. 8 delle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di Acquisto regionale". L'Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

L'operatore economico si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica.

RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO

Le eventuali **richieste di chiarimenti** relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione "**richiesta chiarimenti**", nella pagina di dettaglio della presente procedura.

Le risposte ai chiarimenti formulati da parte dell'operatore economico vengono pubblicate sul Sito nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di dettaglio della procedura.

2. - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Dopo l'identificazione, l'operatore economico per presentare offerta, dovrà inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo alla procedura di cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00:00 del giorno 03/05/2017, la seguente documentazione:

- 2.1. - OFFERTA ECONOMICA - DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
- 2.2. - DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 1341, II COMMA, DEL CODICE CIVILE
- 2.3. - COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

2.4 - DICHIARAZIONE SULLA CONSISTENZA DEI PROPRI COSTI AZIENDALI AI SENSI DELL'ART. 95, COMMA 10 DEL D. LGS. 50/2016

La documentazione richiesta dal presente documento prima di essere firmata digitalmente deve essere convertita in formato PDF/A.

2.1. L' OFFERTA ECONOMICA - DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE

L' "Offerta economica – Dichiarazioni per la partecipazione", contiene l'offerta economica e le dichiarazioni che l'operatore economico deve rendere all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché ai sensi della normativa vigente sulla partecipazione alle gare d'appalto.

Si evidenzia che l'operatore economico è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dall'operatore economico e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

L'operatore economico, dopo essersi identificato sul sistema come precisato nel presente documento, dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare i form on line:
 - "Forma di partecipazione / Dati identificativi" (passo 1 della procedura di presentazione offerta);
 - "Modelli dinamici: inserimento dati" (passo 3 della procedura di presentazione offerta)
 - "Offerta e documentazione" (passo 4 – offerta economica della procedura di presentazione offerta).
- Scaricare sul proprio pc il documento "*offerta economica*" generato dal sistema e relativo alla "offerta economica e le dichiarazioni per la partecipazione";
- Firmare digitalmente il documento "*offerta economica*" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- Inserire nel sistema il documento "*offerta economica*" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico, in relazione ad eventuali soggetti cessati che abbiano ricoperto nell'anno antecedente la data di spedizione della presente lettera di invito le cariche di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, deve, nel medesimo Form on-line, alternativamente:

- dichiarare l'insussistenza, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
- dichiarare la sussistenza, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, e allegare altresì nella "Documentazione amministrativa aggiuntiva", idonea documentazione tesa a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata da parte dell'impresa. La documentazione comprovante tale dissociazione deve essere inserita, da parte del medesimo operatore economico partecipante alla gara.

OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è determinata dal prezzo complessivo, inferiore all'importo a base di gara di Euro 28.800,00 (ventottomilaottocento/00), oltre IVA nei termini di legge, che l'operatore economico offre per eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto.

L'operatore economico per presentare la propria offerta deve indicare nel form on line "offerta e documentazione" (passo 4 della procedura) il prezzo complessivo offerto, in Euro, al netto di IVA.

Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 l'offerta dell'operatore economico è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

2.2 - DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 1341, II COMMA, DEL CODICE CIVILE

Tale dichiarazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato "Dichiarazione di accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341, II comma, del codice civile" in formato PDF/A, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante e dovrà essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

2.3 - COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Tale comunicazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato "Comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e ss.mm.ii)" in formato PDF/A, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante e dovrà essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

2.4. - DICHIARAZIONE SULLA CONSISTENZA DEI PROPRI COSTI AZIENDALI AI SENSI DELL'ART. 95, COMMA 10, DEL D. LGS. N. 50/2016

Gli operatori economici devono indicare nella scheda "Dichiarazione sulla consistenza dei propri costi aziendali ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016" i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016.

Ove l'offerta risultasse anormalmente bassa si procederà con la verifica di congruità degli oneri della sicurezza afferenti l'impresa, di cui sopra, indicati dal concorrente e saranno valutati sotto il profilo della congruità rispetto all'entità e alle caratteristiche dell'appalto.

Tale scheda dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato "Dichiarazione sulla consistenza dei propri costi aziendali ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016", in formato PDF, sottoscritta con firma digitale del titolare, legale rappresentante o procuratore e dovrà essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La dimensione massima di ciascun file inseribile nel sistema è pari a 40 MB.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line ed ottenere un nuovo documento.

3. -AVVERTENZE

- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella presente richiesta di preventivo, con rinuncia ad ogni eccezione.

- L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all'affidamento qualora l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'affidamento ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze di interesse pubblico, anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che il soggetto invitato possa avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- L'Amministrazione invierà le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dall'operatore economico.
- La presentazione dell'offerta è compiuta quando l'operatore economico ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.
- L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e può essere revocata qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione.
- L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della Legge 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP).
- Tutta la documentazione inerente la gestione del contratto tra l'Amministrazione regionale e l'operatore economico, ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle prestazioni oggetto del presente appalto, sarà trasmessa e ricevuta tramite il sistema ap@ci (Amministrazione Pubblica@perta a Cittadini e Imprese). Il soggetto aggiudicatario contraente dovrà, a tal fine, accreditare un proprio rappresentante delegato al sistema ap@ci (<https://web.e.toscana.it/apaci>).

4. - CONCLUSIONE DELL'AFFIDAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO

L'Amministrazione, prima dell'affidamento del contratto, effettua i controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal soggetto invitato secondo le modalità di cui al DPGR n. 30/R del 27/05/2008 ed alla deliberazione della Giunta Regionale n°438 del 10.05.2016.

Ai sensi dell'art. 16 L.R. 38/2007 e dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 è l'Amministrazione, prima dell'affidamento, sentiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui agli artt. 47, 48 e 49 del D.Lgs. 81/2008, provvede a controllare il rispetto da parte dell'operatore economico, nei casi nei quali lo stesso vi sia tenuto, dei seguenti adempimenti:

- *la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui agli artt. 17, comma 1, lett. b) e 31 del D.Lgs. 81/2008;*
- *la nomina del medico competente di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dall'art. 41 del Decreto stesso;*
- *la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17, comma 1, lett. a) e 28 del D.Lgs. 81/2008 oppure, nei casi previsti dall'art. 29, comma 5, dello stesso Decreto, l'autocertificazione dell'effettuazione della valutazione dei rischi;*
- *l'adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008.*

L'eventuale esito negativo della verifica di cui sopra è comunicato dall'Amministrazione alla competente Azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale sui contratti pubblici.

L'esito favorevole dei suddetti controlli è condizione per l'emanazione del provvedimento di affidamento.

Dopo il provvedimento di affidamento l'Amministrazione invita l'affidatario a:

- costituire garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 secondo quanto indicato di seguito;
- produrre quant'altro necessario per la stipula del contratto.

Garanzia definitiva (art. 103 D.Lgs. 50/2016)

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA, in favore dell' Ufficio del Commissario Delegato Calamita' Naturali in Regione Toscana – Settore Genio Civile Toscana Sud - C.F. 94079030485 .

La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, autenticata da notaio, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La garanzia definitiva può essere ridotta ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.

La mancata costituzione della suddetta garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento.

Il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. L'operatore economico si impegna con la presentazione dell'offerta. L'Amministrazione invierà apposita lettera di ordinazione mediante posta elettronica certificata.

5. – POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto **dovranno** essere in possesso di un **certificato qualificato di firma elettronica** che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica".

L'amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

6. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto, è richiesto al soggetto invitato di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

I dati vengono acquisiti ai fini della partecipazione, in particolare ai fini dell'effettuazione dei controlli, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Alcuni fra i dati forniti in sede di presentazione dell'offerta saranno comunicati ad altri soggetti esterni all'Amministrazione e/o pubblicati, ai sensi e nel rispetto della normativa che disciplina la pubblicità degli affidamenti disposti da pubbliche amministrazioni.

Relativamente ai suddetti dati, all'operatore economico, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.

La presentazione dell'offerta da parte dell'operatore economico attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.

Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è il Commissario Delegato presso la Regione Toscana Giunta regionale.

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana – Giunta Regionale

Responsabile interno del trattamento è il responsabile del Settore Genio Civile Toscana Sud.

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del gestore del sistema e della Regione Toscana – Giunta Regionale assegnati alle strutture interessate dal presente appalto e formalmente individuati.

PARAGRAFO 7. CONTENUTO PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO

Premessa

Nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 un violento evento meteorico ha colpito le province di Massa - Carrara, Lucca, Grosseto, Arezzo, Siena, Pisa e Pistoia, provocando ingenti danni.

In Provincia di Grosseto, l'evento alluvionale ha interessato in particolare la parte centro-meridionale dove si sono registrate cumulate record rispetto alle relative serie storiche ad oggi disponibili. L'eccezionalità dell'evento meteorico ha determinato l'esondazione del Fiume Albegna e del reticolo afferente, causando ingenti danni nel territorio del comune di Orbetello e di Manciano oltreché l'interruzione della linea ferroviaria Pisa-Roma e della S.S. Aurelia n.1.

Con L. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) il Presidente della Giunta Regionale è stato nominato Commissario delegato. Il Commissario con Ordinanza n. 5 del 24 Aprile 2013 ha approvato il "Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza", di cui all'allegato 2 alla citata ordinanza, poi modificato e integrato con successive ordinanze (n.14 del 26/07/2013, n. 23 del 5/11/2013, n. 29 del 17/12/2013, n. 16 del 22/05/2014, n. 46 del 3/11/2014, n. 58 del 04/12/2014, n. 22 del 25/05/2015, n. 42 del 26/10/2015, n. 3 del 16/02/2016, n. 8 del 10/03/2016), tra gli interventi del Piano approvato è stato inserito l'intervento "Fiume Albegna. Ripristino officiosità idraulica a seguito dell'evento alluvionale del 11-12 novembre 2012" per un importo di € 3.500.000,00, individuando per l'attuazione il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud.

Nell'ottobre 2014 un intenso evento meteorologico ha nuovamente colpito i territori della Provincia di Grosseto già oggetto dell'evento calamitoso di Novembre 2012, rendendo urgente l'esecuzione dell'intervento codice 2012EGR0118.

Data l'urgenza di esecuzione dell'intervento 2012EGR0118, con l'approvazione dell'Ordinanza n. 58 del 4/12/2014 il Commissario delegato è subentrato al Consorzio di Bonifica n.6 Toscana Sud, che data l'urgenza di esecuzione dell'intervento 2012EGR0118, ha ritenuto di dover riassumere l'esecuzione dello stesso sotto la propria diretta responsabilità, provvedendo a tutte le attività necessarie avvalendosi del settore Difesa del Suolo della Regione Toscana;

Con Decreto del Presidente n. 153 del 26/09/2014 il Consorzio Bonifica 6 Toscana Sud ha approvato il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 5/08/2014 con la quale si approvava il progetto definitivo, con implicita dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, divenuto efficace unitamente alle varianti urbanistiche il 19/03/2015 per le aree poste nel Comune di Manciano e il 26/11/2015 per le aree poste nel Comune di Orbetello.

Con Ordinanza n. 11 del 23/03/2015 si approvava il progetto esecutivo di realizzazione dell'argine remoto del fiume Albegna, nei comuni di Manciano (GR) e Orbetello (GR) e si prevedeva l'occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio dei terreni interessati dalle opere, oltre all'occupazione temporanea di aree limitrofe, utili alla corretta esecuzione dei lavori.

A norma della L.R. 30/2005 le funzioni di Autorità espropriante sono svolte dalla Provincia di Grosseto, mentre il promotore dell'espropriazione è il Commissario delegato in qualità di soggetto attuatore dell'intervento, che chiede l'espropriazione e ne assume gli oneri economici, mentre il soggetto beneficiario dell'espropriazione è la Regione Toscana, che diventerà proprietaria dei beni espropriati.

Considerando l'urgenza dell'intervento si è proceduto ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 occupando anticipatamente le aree interessate e determinando in via provvisoria l'indennità di espropriazione.

Con due Decreti d'occupazione d'urgenza, emanati dalla Provincia di Grosseto si occupavano le aree interessate dai lavori, rispettivamente n. 831 del 01/04/2015 per le aree poste nel Comune di Manciano e n. 3437 del 26/11/2015 per le aree del Comune di Orbetello.

Con Ordinanza commissariale n. 42 del 26/10/2015 l'intervento in oggetto è passato nella competenza del Genio Civile di Bacino Toscana Sud e Opere Marittime (la cui denominazione è stata modificata in Genio Civile Toscana Sud).

I lavori di "Realizzazione dell'Argine Remoto del Fiume Albegna" sono stati ultimati in data 30/10/2016 e al fine di determinare le indennità definitive ed emettere il decreto di esproprio, si ha la necessità di rilevare e frazionare le aree interessate dalle opere.

Art. 1 - Caratteristiche delle prestazioni

1. L'affidamento ha ad oggetto la redazione dei tipi di frazionamento catastale inerente le aree soggette ad esproprio e l'espletamento di tutte le operazioni preliminari finalizzate alla presentazione ed all'approvazione degli stessi, in particolare:

1 RILIEVO PLANOALTIMETRICO del nuovo corpo arginale e redazione dei tipi di frazionamento catastale, inerenti le aree soggette a esproprio (Km 4.870 circa in dx e in sx

dell'argine)

2

RESTITUZIONE definitiva dei punti di rilievo con procedura PREGEO per la redazione dei frazionamenti dei terreni su cui ricade l'opera, e calcolo delle superfici delle particelle originate a seguito di frazionamento, per n°3 fogli catastali (Comune di Manciano F°205 e 206 e Comune di Orbetello F°28) e comunque per l'intero sviluppo dell'opera

3

REDAZIONE DI PLANIMETRIA generale georeferenziata con inserito la sagoma del corpo arginale e dei suoi manufatti, in idonea scala

Tali frazionamenti dovranno principalmente riferirsi:

- al piano particellare di esproprio allegato al progetto;
- al progetto esecutivo dell'opera e successive varianti;
- alla situazione cartografica aggiornata delle mappe catastali.

Art. 2 – Modalità di esecuzione della prestazione

1. L'intero rilievo topografico sarà realizzato con l'ausilio di idonea strumentazione topografica GPS e/o stazione totale celerimetrica.

Il rilievo relativo alle paratoie e delle controfosse sarà realizzato con l'acquisizione di tutti quei punti di rilevanza plano-altimetrica necessari per la successiva elaborazione e restituzione di un elaborato catastale.

Il rilievo sarà georeferenziato localmente a punti fiduciali presenti nella cartografia catastale .

Successivamente l'intero rilievo topografico dovrà essere georeferenziato nel sistema assoluto Gauss-Boaga, preferibilmente utilizzando i dati provenienti dalle più vicine stazioni GPS della Rete Toscana e/o ItalPos.

La cartografia di sfondo sarà quella catastale interessata dai lavori.

Elenco lavorazioni:

- ricognizione dei luoghi per l'individuazione dei punti fiduciali catastali ed eventuale istituzione con apposita documentazione anche fotografica;
- rilievo plano altimetrico del nuovo corpo arginale compreso tra: l'attestazione all'argine esistente in loc. Camera dei Ladri nel Comune di Orbetello fino ad intercettare in sinistra idraulica il fosso del Camerone nel Comune di Manciano per uno sviluppo lineare di circa 4870 m circa;
- rilievo plano altimetrico di tutte le opere d'arte realizzate a servizio dell'argine remoto;
- rilievo dei punti fiduciali, necessari all'inquadramento dell'opera.

ELABORAZIONE NUMERICA DEL RILIEVO

L'elaborazione geometrica dei dati acquisiti con il rilievo in campagna, avverrà mediante l'utilizzo di specifici software topografici, in grado di trattare i libretti di campagna numerici codificati e memorizzati durante il rilievo garantendo la precisione insita del rilievo stesso.

Dovranno essere rilevati tutti i punti di rilevanza plano-altimetrica del corpo arginale, delle controfosse e dei manufatti a servizio dell'argine.

- elaborazione definitiva dei punti di rilievo con procedura PREGEO per il calcolo di tutte le superfici a seguito di frazionamento, per n°3 fogli catastali (Comune di Manciano F° 205 e 206 e Comune di Orbetello F°28) e comunque per l'intero sviluppo dell'opera;
- elaborazione di una planimetria generale georeferenziata con inserito la sagoma del corpo arginale e dei suoi manufatti, in idonea scala.

PRESENTAZIONE AGLI UFFICI COMPETENTI

Presentazione presso gli uffici competenti di:

- copia dei frazionamenti comprensivi dei modelli censuari con indicata le superfici delle particelle derivate (superficie nominale);
- deposito presso i Comuni di Orbetello e Manciano dei tipi di Frazionamento ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.P.R. 380/2001;
- presentazione dei tipi di frazionamento presso l'Agenzia del Territorio di Grosseto.

Documentazione da produrre:

- copia degli elaborati con visto di avvenuto deposito presso i Comuni dove ricade l'opera e ricevuta di approvazione dell'Agenzia del Territorio di Grosseto;
- copia delle planimetrie catastali aggiornate con le particelle derivate e create con i frazionamenti, nella scala corrispondente;
- planimetria generale georeferenziata con inserito la sagoma del corpo arginale e dei suoi manufatti, in idonea scala;

Il tutto dovrà essere fornito in formato .dwg o .dxf per gli elaborati grafici, mentre per gli elaborati di PREGEO in formato .pdf, oltre a n. 2 copie cartacee.

| | Descrizione sintetica dei servizi previsti | Unità di misura | Quantità |
|---|---|------------------------|--|
| 1 | RILIEVO PLANOALTIMETRICO del nuovo corpo arginale e redazione dei tipi di frazionamento catastale, inerenti le aree soggette a esproprio | Km | 4,870 circa in dx e in sx dell'argine |
| 2 | RESTITUZIONE definitiva dei punti di rilievo con procedura PREGEO per la redazione dei frazionamenti dei terreni su cui ricade l'opera, e calcolo delle superfici delle particelle originate a seguito di frazionamento, per n°3 fogli catastali (Comune di Manciano F°205 e 20 6 e Comune di Orbetello F°28) e comunque per l'intero sviluppo dell'opera | a corpo | 1 |
| 3 | REDAZIONE DI PLANIMETRIA generale georeferenziata con inserito la sagoma del corpo arginale e dei suoi | a corpo | 1 |

manufatti, in idonea scala

L'Amministrazione si riserva di aumentare e/o diminuire le quantità dei servizi sopra indicati, fermo restando il prezzo unitario offerto.

I prezzi offerti dovranno essere comprensivi di tutte le attività richieste nella presente lettera d'invito.

Art. 3 – Termini, avvio dell'esecuzione, sospensione e ultimazione dell'esecuzione

1. La prestazione deve essere terminata entro 45 giorni dall'avvio dell'esecuzione.

Il Responsabile unico del procedimento svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto e al termine delle prestazioni effettua i necessari accertamenti e rilascia idoneo certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

2. Per l'avvio dell'esecuzione l'Amministrazione redige apposito verbale in contraddittorio con l'esecutore.

3. Per l'eventuale sospensione dell'esecuzione della prestazione da parte dell'Amministrazione, compreso il caso di avverse condizioni meteo-climatiche, si applica l'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

4. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato può richiederne la proroga ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 4 – Personale impiegato nello svolgimento dell'appalto, sicurezza e regolarità nell'esecuzione, obblighi di informazione

1. Ai sensi dell'art. 24 comma 1 L.R. 38/2007 l'Operatore ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

2. Prima della sottoscrizione del contratto l'Operatore è tenuto a presentare all'Amministrazione l'elenco dei nominativi relativi al personale che sarà impiegato nello svolgimento dell'appalto. L'Operatore è tenuto ad inoltre a produrre o detenere presso il luogo di esecuzione della prestazione la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi.

Art. 5 – Modifica di contratto

1. In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 6 - Importo stimato

1. L'importo complessivo dell'appalto è stimato in 28.800,00 euro, onnicomprensivo ed esclusa IVA.

Per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016.

La relativa spesa è a carico del capitolo n. 21175 della c.s. n. 5750 .

Art. 7 – Gestione digitale del contratto

1) 1. Ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerente la gestione del presente servizio dovrà essere trasmessa tramite il sistema ap@ci, ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle prestazioni di cui al successivo art. 8.

2. L'Operatore si impegna a ricevere e trasmettere tramite il sistema ap@ci la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto, ed in particolare si impegna ad accreditare un proprio rappresentante delegato al sistema ap@ci o tramite CNS o tramite username e password (<https://www.regione.toscana.it/apaci>).

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

Art. 8 – Corrispettivo, fatturazione e pagamento

1. Il corrispettivo contrattuale è determinato dall'offerta economica dell'affidatario.

2. Fattura unica

La fattura dovrà essere unica e riferita all'intero corrispettivo contrattuale secondo il prezzo offerto dall'affidatario, e dovrà essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione di cui al successivo art. 9.

3. La fattura, elettronica intestata a UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO CALAMITA' NATURALI – Settore Genio Civile Toscana Sud - C.F. 94079030485 - contabilità speciale n. 5750 - **CUU PMSWKM** deve essere inviata tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica", con l'indicazione del codice CIG 69623698A6 e del codice CUP H89H12000350002; si ricorda altresì che per effetto della L. 190/2014, che dispone l'applicazione del regime dello "Split payment", l'affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo "Esigibilità IVA" la lettera "S" (Scissione pagamenti). I campi obbligatori ai fini della corretta compilazione della fatturaPA per Regione Toscana vengono comunicati contestualmente alla stipula del presente contratto.

5. Il pagamento sarà disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. e ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, entro 30 gg. dalla data di ricevimento della stessa. Tale termine per le fatture ricevute dall'Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 giorni.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Amministrazione procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della società e degli eventuali subappaltatori, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Amministrazione non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all'Autorità competente entro i 2 giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla società per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dalle risultanze del DURC risulti un'inadempienza contributiva, l'Amministrazione segnala alla Direzione Provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Regione Toscana tramite il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione tramite il responsabile del procedimento applica quanto previsto all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

7. Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18

gennaio 2008, l'Amministrazione, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 10.000, procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 10.000, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

8. Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

9. L'operatore economico è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010; a tal fine l'affidatario dovrà dichiarare, a richiesta dell'amministrazione prima della stipula del contratto, i conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica e le persone delegate ad operare sui suddetti conti. L'operatore economico è, altresì, tenuto a comunicare all'Amministrazione eventuali variazioni relative ai conti corrente e ai soggetti delegati ad operare sui conti corrente. Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG 69623698A6 e del codice CUP H89H12000350002.

Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente documento non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica comunicati dall'aggiudicatario, l'Amministrazione provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

10. In relazione al pagamento effettuato nei confronti dei beneficiari non intrattenenti rapporti di conto corrente con la banche tesoriere Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia S.p.A., Banca Etruria Società Cooperativa, Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A., Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.) verranno addebitate spese da parte del tesoriere, nel limite di euro 2,00 per bonifico.

Gli avvisi di avvenuta emissione dei titoli di spesa saranno inviati alla sede legale della Società.

L'Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

Art. 9 – Certificato di regolare esecuzione

1. Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.

2. La verifica di conformità è effettuata dal Responsabile del procedimento che rilascia il Certificato di regolare esecuzione entro trenta giorni dal termine in cui devono essere completate le prestazioni come indicato nel presente documento.

3. Successivamente all'emissione del Certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del corrispettivo delle prestazioni eseguite.

Art. 10 - Cessione del contratto

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza, perdita della cauzione definitiva prestata ed eventuale azione di rivalsa dell'Amministrazione per il danno arrecato.

Art. 11 - Cessione del credito

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

L'operatore economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: 69623698A6 . L'Amministrazione provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

La notifica all'Amministrazione dell'eventuale cessione del credito deve avvenire tramite la modalità telematica indicata al precedente articolo 7 .

Art. 12 - Obblighi e responsabilità dell'appaltatore

1. L'Operatore è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

2. L'Operatore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

3. L'Operatore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quanto non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.

4. L'Operatore, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligato a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sull'operatore restandone sollevata l'Amministrazione.

5. L'operatore è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, secondo quanto indicato al successivo articolo 13.

(Proprietà intellettuale):

L'operatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione. In particolare, assicura che l'Amministrazione è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione. Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., l'operatore è tenuto a manlevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente documento, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.

6. L'operatore assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare l'Amministrazione di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

7. In caso di violazione dei suddetti obblighi relativi alla riservatezza, ai diritti di proprietà intellettuale e alla proprietà dei beni l'Amministrazione, ha diritto di richiedere al soggetto aggiudicatario il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

Art. 13 – Estensione degli obblighi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L'operatore, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato allo stesso, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

2. L'operatore ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli del Subappaltatore, e ad inviare all'Amministrazione comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

Art. 14 - Penali e risoluzione del contratto

1. Per il ritardo nell'esecuzione della prestazione, per ogni giorno di ritardo è applicata una penale di € 100,00 (euro cento/00) , fino al decimo giorno di ritardo.

Se il ritardo persiste oltre il decimo giorno l'Amministrazione, fermo restando l'applicazione della penale giornaliera nella misura massima, procede ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

2. L'Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del contratto idonee all'applicazione della penale suddetta, provvede a contestare all'operatore, per iscritto, le inadempienze riscontrate, con l'obbligo da parte dell'operatore di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

3. Nel caso in cui l'operatore non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stessa, l'Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente invito, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull'ammontare della fattura ammessa al pagamento o, solo in assenza di quest'ultima, sulla cauzione definitiva di cui al paragrafo 4 che dovrà essere integrata dall'operatore senza bisogno di ulteriore diffida.

4. Nel caso in cui l'Amministrazione accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall'operatore non procede con l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'Amministrazione ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno.

5. L'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica indicati nel precedente articolo 8;

- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore;

- in caso di violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door).

6. In caso di risoluzione, l'Amministrazione procederà all'escussione in tutto o in parte della cauzione di cui al paragrafo 4 salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

7. Al di fuori dei casi sopra specificati l'Amministrazione, nei casi in cui il direttore dell'esecuzione accerta che comportamenti dell'operatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, in ottemperanza alla disciplina di cui al comma 3 dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

In relazione all'istituto della risoluzione del contratto, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione ai sensi dell'articolo 1456 espressamente previsti nel presente documento, l'Amministrazione applica la disciplina dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, il Commissario delegato, in qualità di Titolare, nomina l'Operatore Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'articolo 29 e secondo quanto previsto dalla Direttiva adottata con Deliberazione della Giunta regionale n. 319 del 28/04/2014. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto.

2. L'operatore, in quanto Responsabile esterno, è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D. Lgs. 196/2003.

3. In particolare si impegna a:

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D. Lgs. 196/2003;
- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D. Lgs. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31, analiticamente specificato nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza";
- predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare Commissario Delegato presso la Regione Toscana – Giunta Regionale - una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.

Art. 16 - Recesso

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.

Essa ne dovrà dare comunicazione all'operatore con un preavviso di almeno 20 giorni

L'operatore economico rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

E' fatto divieto all'operatore di recedere dal contratto.

Art. 17 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto in questo documento si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modifiche e integrazioni;
- nella L.R. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- nel “Regolamento di attuazione” della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili.

Art. 18 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente documento, ove l'Amministrazione sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

Ai fini della presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il responsabile unico del procedimento è il Geom. Piero Paliotta tel 055/4622746, mentre competente per questa fase del procedimento è la Rag. Stefania Conforti tel. 055/4386527.

Il Dirigente Responsabile del Contratto
(Renzo Ricciardi)

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO

7 settembre 2017, n. 39

L. 228/2012 - art. 1 c. 548 - O.C.D. 8/2016 - O.C.D. 2/2017 - lavori di adeguamento idraulico dei torrenti Magione - Radicata e Patrignone nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto) (2012EGR0244) - CUP: J35C13000830003 - CIG: 6322726E8A - approvazione variante.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale n. 67 del 29.12.2003 "Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività";

Considerato che nel mese di novembre ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012, eventi alluvionali hanno colpito la Regione Toscana interessando il territorio delle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

Visti i decreti del Presidente della Giunta regionale numeri 196 del 13 novembre 2012, 199 del 15 novembre 2012 e 206 del 4 dicembre 2012, con cui è stata riconosciuta la rilevanza regionale degli eventi alluvionali anzidetti;

Visto che con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali che nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012 hanno colpito 139 comuni, individuati nella suddetta delibera, nelle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

Vista la legge 24 dicembre 2012 n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)";

Preso atto del comma 548 dell'articolo 1 di tale legge con cui il Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è stato incrementato nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2012;

Preso altresì atto che il medesimo comma 548 ha previsto che i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali operano in qualità di commissari

delegati con i poteri e le modalità di cui al decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

Visto il D.P.C.M. del 23 Marzo 2013 con cui è stata data attuazione all'articolo 1, comma 548, della Legge n. 228/2012, che ha stabilito in particolare la nomina dei commissari e la ripartizione delle risorse;

Preso atto, in particolare, per la Regione Toscana, della nomina, quale Commissario delegato, del Presidente della Giunta Regionale e dell'assegnazione di euro 110.900.000,00 da far confluire su apposita contabilità speciale;

Dato atto che presso la sezione di Firenze della Banca d'Italia è aperta la contabilità speciale n. 5750 intestata al sottoscritto;

Visto l'articolo 11 comma 2bis del Decreto-legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 Giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

Considerato, pertanto, che in virtù del richiamo stabilito dall'art. 1, comma 548, della L. n. 228/2012 al D.L. n. 74/2012, conv. in L. n. 122/2012, riguardo ai poteri e modalità dei commissari nominati dal medesimo comma 548, a seguito del D.L. 210/2015 conv. in L. 21/2016 è da ritenersi prorogato al 31 Dicembre 2018 anche il mandato commissariale del sottoscritto;

Vista la propria Ordinanza n. 5 del 24 aprile 2013 con la quale:

- è stato approvato il "Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza", di cui all'allegato 2 alla citata ordinanza, da realizzare per un importo pari a 83 M€

- è stato approvato l'allegato 3 alla citata ordinanza contenente le disposizioni per l'attuazione degli "Interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza" di cui all'art.1 comma 548 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

- sono stati nominati soggetti attuatori degli interventi gli enti specificatamente indicati nell'allegato 2 alla citata ordinanza che dovranno eseguire gli interventi indicati secondo le disposizioni di cui all'allegato 3 alla citata ordinanza;

Viste le proprie Ordinanze n. 14 del 26 luglio 2013, n. 23 del 5 novembre 2013 e n. 29 del 17 dicembre 2013, n. 16 del 22.05.2014, n. 46 del 03.11.2014, n. 58 del

4.12.2014, 22 del 25 maggio 2015, 42 del 26.10.2015, 3 del 16.02.2016, 8 del 10.03.2016 nonché la n.2 del 27.02.2017 con le quali è stato rimodulato il Piano degli Interventi;

Richiamata la citata ordinanza n. 2 del 27.02.2017 che ha, altresì, approvato la nuova versione delle disposizioni finalizzate all'attuazione delle opere previste nel "Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza" di cui all'art. 1 comma 548 della legge n. 228/2012;

Dato atto che:

- nel "Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza", di cui all'allegato 2 della sopra citata ordinanza n. 5/2013, è stato individuato l'intervento di "Adeguamento idraulico del Magione-Radicata e del Patrignone, I° stralcio funzionale", codice 2012EGR0244;

- la sopra citata ordinanza n. 14/2013 stabilisce la competenza alla realizzazione dell'intervento codice 2012EGR0244 direttamente da parte del Commissario delegato, avvalendosi del Settore Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta Grosseto Siena e OO.MM in merito ai necessari adempimenti di natura tecnica, amministrativa e contabile con le modalità ordinariamente utilizzate dalla Regione Toscana per le procedure di appalto individuando l'Ing. Francesco Pistone, quale dirigente di riferimento per l'attuazione dell'intervento medesimo;

- con decreto della DG Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti Climatici n. 3801/2014 è stato soppresso il Settore Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta Grosseto Siena e OO.MM e costituito il Settore Complesso Genio Civile di Bacino Toscana Sud e Opere Marittime con il contestuale trasferimento delle stesse competenze e l'attribuzione dell'incarico di responsabilità all'Ing. Francesco Pistone;

Dato atto che con ordinanza n. 58/2014 si è stabilito che:

- ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 133/2014, convertito nella legge n. 164/2014, ai fini dell'applicazione delle norme di semplificazione e accelerazione procedurale, l'intervento codice 2012EGR0244 è stato certificato indifferibile e di estrema urgenza;

- è stato incrementato il finanziamento stanziato per l'intervento per un importo pari ad euro 1.821.911,44, quindi finanziandolo complessivamente fino ad euro € 3.000.000,00;

Dato atto che con ordinanza n. 28/2015 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di adeguamento idraulico dei Torrenti Magione-Radicata e Patrignone I° stralcio funzionale, nel Comune di Orbetello, codice 2012EGR0244, comprensivo del Capitolato Speciale

di Appalto e dello schema di contratto, per un importo complessivo di € 3.000.000,00, a valere sulle risorse della contabilità speciale, conservato agli atti del Settore Complesso Genio Civile di Bacino Toscana Sud e Opere Marittime, nonché la relativa documentazione di gara;

Dato atto che con propria Ordinanza n. 43/2015:

- è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto per l'affidamento dei lavori di "Adeguamento idraulico dei Torrenti Magione-Radicata e Patrignone I° stralcio funzionale, nel Comune di Orbetello, codice 2012EGR0244", al costituendo RTI Impresa Impresa Edile Stradale F.lli Massai S.r.l., con sede in Via Birmania n. 148, Grosseto e Impresa Tirrena Costruzioni Generali S.r.l., con sede in Via Siria n. 76, Grosseto, per un importo complessivo di € 1.613.752,17, di cui € 1.261.593,16 per lavori, € 61.154,52 per costi della sicurezza, ed € 291.004,49 per IVA 22% sul totale importo lavori comprensivo dei costi della sicurezza;

- si è stabilito che, ai sensi dell'art. 9, comma 2 lettera a) del D.L. n. 133/2014, convertito nella legge n. 164/2014, di poter procedere, in deroga all'art. 11, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006, alla stipula del contratto d'appalto anche prima dello scadere dei trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006, dando atto che i lavori potranno essere consegnati anche nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 153, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 11, comma 9, del D.Lgs. n.163/2006;

Vista l'ordinanza commissariale n. 3 del 16.02.2016 con la quale, a seguito del riassetto istituzionale delle strutture della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione Toscana, il sottoscritto ha stabilito, tra l'altro, di continuare ad avvalersi di tutti gli adempimenti finalizzati all'attuazione dell'intervento 2012EGR0244, del Settore Genio Civile Toscana Sud (precedentemente denominato Genio Civile di Bacino Toscana Sud e opere marittime), individuando il dirigente assegnato al medesimo Settore quale dirigente di riferimento del sottoscritto in luogo dell'Ing. Francesco Pistone trasferito ad altro Settore;

Visto il decreto del Direttore della Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 1167 del 21.03.2016 di individuazione dei Settori di riferimento e gruppi di progettazione per gli interventi di propria competenza, ivi compresi quelli per i quali i Settori della predetta Direzione operano in avvalimento del sottoscritto Commissario, fra cui è ricompreso l'intervento "codice 2012EGR0244" di cui trattasi;

Preso atto che il Dirigente di riferimento di tale

intervento è l'Ing. Renzo Ricciardi, responsabile del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Vista l'ordinanza commissariale n. 7 del 10.03.2016 con la quale è stato riapprovato il quadro economico dell'intervento, a suo tempo approvato con ordinanza n. 43/2015, a seguito dell'incremento della somma necessaria per la copertura assicurativa dei progettisti;

Considerato che:

- con contratto in forma digitale in data 08.03.2016 l'intervento "Adeguamento idraulico dei Torrenti Magione-Radicata e Patrignone I° stralcio funzionale, nel Comune di Orbetello, codice 2012EGR0244", è stato affidato alla RTI Impresa Edile Stradale F.lli Massai S.r.l. e Impresa Tirrena Costruzioni Generali S.r.l., per un importo complessivo di € 1.613.752,17 di cui € 1.261.593,16 per lavori, € 61.154,52 per costi della sicurezza, ed € 291.004,49 per IVA 22% sul totale importo lavori comprensivo dei costi della sicurezza;

- il Direttore dei Lavori ha consegnato definitivamente i lavori con verbale in data 06.05.2016, li ha sospesi per avverse condizioni meteorologiche con verbale in data 25.11.2016 e ne ha effettuato la ripresa con verbale in data 23.02.2017;

Considerato che:

- come si evince dalla Relazione tecnica a firma del Direttore dei lavori, Ing. Maurizio Masotti, in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcune lavorazioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico del fiume derivanti in parte per cause imprevedibili e imprevedibili sopravvenute dopo la cessione delle aree soggette ad esproprio e in parte dalla presenza di eventi collegati alla specificità delle aree e delle opere determinatesi in corso d'opera;

- detta perizia di variante recepisce quanto disposto

in corso d'opera dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio non sostanziali ai sensi dell'art.132, comma 3 primo periodo, del D.Lgs.163/2006, così come dettagliatamente specificato nella Relazione medesima, senza alterare l'importo contrattuale;

- in sostanza, a fronte di nuove lavorazioni introdotte in variante, altre lavorazioni sono state tolte, come emerge dalla Relazione tecnica agli atti del Settore, senza alcuna alterazione dell'importo contrattuale che rimane pertanto invariato;

- il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Renzo Ricciardi, ha fatto propria la perizia di variante con la sottoscrizione della medesima;

Considerato che per l'esecuzione dei suddetti lavori, non previsti nel contratto d'appalto, l'Ufficio di Direzione Lavori, sentiti i Progettisti e su mandato del R.U.P., ha predisposto la perizia di variante al progetto esecutivo nel giugno 2017, costituita dai seguenti elaborati, conservati agli atti del settore Genio Civile Toscana Sud:

VAR_1 - Relazione tecnica;

VAR_2 - Verbale di concordamento nuovi prezzi;

VAR_3 - Computo metrico estimativo;

VAR_4 - Quadro economico;

VAR_5 - Elaborati grafici;

Dato atto che il quadro economico approvato con l'ordinanza n. 7 del 10.03.2016 risulta così modificato, risultando diminuita di € 15.000.00 la voce B.6 Spese di laboratorio anche per collaudo in corso d'opera" e aumentate di 5.000,00 ciascuna rispettivamente le voci B.1 "Oneri relativi alle spese tecniche per procedura espropri e servitù", B.2 "Indennizzi di esproprio e servitù" e la B.4 "Oneri per lo spostamento sotto servizi":

SEGUE TABELLA

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI**A. IMPORTO LAVORI**

| | |
|---|-----------------------|
| A.1 Importo lavori aggiudicati | € 1.261.593,16 |
| A.2 Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € 61.154,52 |
| A.3. Importo totale dei lavori (A1+A2) | € 1.322.747,68 |

B. SOMME A DISPOSIZIONE

| | |
|---|-----------------------|
| B.1 Oneri relativi alle spese tecniche per procedura espropri e servitù | € 25.000,00 |
| B.2 Indennizzi di esproprio e servitù | € 64.000,00 |
| B.3 Spese di pubblicità (inclusa I.V.A.) e contributo ANAC | € 2.500,00 |
| B.4 Oneri per lo spostamento sottoservizi | € 55.000,00 |
| B.5 Spese art. 93 comma 7 bis-quinquies D.Lgs. 163/2006 | € 40.000,00 |
| B.6 Spese di laboratorio per collaudo in corso d'opera (inclusa I.V.A.) | € 55.000,00 |
| B.7 Studio Idraulico (inclusa I.V.A.) | € 47.580,00 |
| B.8 Indagini geognostiche (inclusa I.V.A.) | € 48.665,80 |
| B.9 Verifica progetto definitivo ed esecutivo (inclusa I.V.A.) | € 32.940,00 |
| B.10 Polizza progettisti | € 3.000,00 |
| B.11 I.V.A. al 22% sui lavori (voce A3) | € 291.004,49 |
| B.12 Imprevisti | € 160.214,52 |
| B.13 Totale somme a disposizione | € 824.904,81 |
| TOTALE A3+B13 | € 2.147.652,49 |

Considerato che i lavori in variante non alterano le condizioni del contratto principale, né la sostanza del progetto, né producono alcun pregiudizio economico all'impresa;

Considerato che in data 19.06.2017 è stato sottoscritto il verbale di concordamento nuovi prezzi tra R.U.P., D.L. e Impresa;

Visto che i lavori sono stati sospesi con verbale in data 27.07.2017;

Considerato che i prezzi applicati sono quelli presenti nel contratto principale per le lavorazioni già previste oltre n. 1 nuovo prezzo di cui al verbale di concordamento sopra richiamato, conservato agli atti presso il Genio Civile Toscana Sud;

Considerato che, come si evince dal quadro economico di raffronto tra l'importo contrattuale e quello a seguito della variante, l'importo contrattuale di € 1.322.747,68

coincide con quello a seguito della variante, non determinando pertanto alcun aumento di spesa rispetto all'importo contrattuale;

Dato atto che per la presente perizia di variante, non comportando un aumento di spesa, non determina alcun incremento rispetto alle risorse stanziare con l'impegno 256, assunto a favore della RTI Impresa Edile Stradale F.Illi Massai S.r.l. e Impresa Tirrena Costruzioni Generali S.r.l, a valere del capitolo 22188 della contabilità speciale n. 5750, né viene modificata la prenotazione 20135 "Quadro economico intervento 2012DGR0244" assunta sul predetto capitolo 22188;

Considerato che si procederà alla liquidazione delle somme spettanti alla RTI, con le modalità di cui all'articolo 16 del Contratto;

Ritenuto di dare mandato al Direttore dei Lavori di procedere ad ordinare l'immediata esecuzione delle opere di cui alla presente perizia di variante;

Considerato che ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 50/2016 il nuovo codice dei contratti "si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte" e pertanto anche alla variante di cui trattasi si applica la disciplina del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e del relativo regolamento di cui al DPR 207/2010;

Vista la DGRT n. 821 del 30/08/2016 con la quale è stata approvata l'ultima versione del "Disciplinare relativo ai controlli amministrativi e contabili sugli atti delle gestioni commissariali statali operanti in Regione Toscana";

ORDINA

Per le motivazioni esposte in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare la perizia di variante al progetto esecutivo di "Adeguamento idraulico dei Torrenti Maggiore-Radicata e Patrignone I° stralcio funzionale, nel Comune di Orbetello, codice 2012EGR0244", redatta nel giugno 2017, conservata agli atti presso il Settore Genio Civile Toscana Sud, che si compone dei seguenti elaborati:

- VAR_1 - Relazione tecnica;
- VAR_2 - Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- VAR_3 - Computo metrico estimativo;
- VAR_4 - Quadro economico;
- VAR_5 - Elaborati grafici;

2. di approvare il quadro economico relativo all'intervento in oggetto così modificato, risultando diminuita di € 15.000,00 la voce B.6 Spese di laboratorio anche per collaudo in corso d'opera" e aumentate di 5.000,00 ciascuna rispettivamente le voci B.1 "Oneri relativi alle spese tecniche per procedura espropri e servitù", B.2 "Indennizzi di esproprio e servitù" e la B.4 "Oneri per lo spostamento sotto servizi":

TABELLA

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

A. IMPORTO LAVORI

| | |
|---|-----------------------|
| A.1 Importo lavori aggiudicati | € 1.261.593,16 |
| A.2 Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € 61.154,52 |
| A.3. Importo totale dei lavori (A1+A2) | € 1.322.747,68 |

B. SOMME A DISPOSIZIONE

| | |
|---|-----------------------|
| B.1 Oneri relativi alle spese tecniche per procedura espropri e servitù | € 25.000,00 |
| B.2 Indennizzi di esproprio e servitù | € 64.000,00 |
| B.3 Spese di pubblicità (inclusa I.V.A.) e contributo ANAC | € 2.500,00 |
| B.4 Oneri per lo spostamento sottoservizi | € 55.000,00 |
| B.5 Spese art. 93 comma 7 bis-quinquies D.Lgs. 163/2006 | € 40.000,00 |
| B.6 Spese di laboratorio per collaudo in corso d'opera (inclusa I.V.A.) | € 55.000,00 |
| B.7 Studio Idraulico (inclusa I.V.A.) | € 47.580,00 |
| B.8 Indagini geognostiche (inclusa I.V.A.) | € 48.665,80 |
| B.9 Verifica progetto definitivo ed esecutivo (inclusa I.V.A.) | € 32.940,00 |
| B.10 Polizza progettisti | € 3.000,00 |
| B.11 I.V.A. al 22% sui lavori (voce A3) | € 291.004,49 |
| B.12 Imprevisti | € 160.214,52 |
| B.13 Totale somme a disposizione | € 824.904,81 |
| TOTALE A3+B13 | € 2.147.652,49 |

3. di dare atto che il verbale di concordamento nuovi prezzi sopra citato, è stato sottoscritto in data 19/06/2017 da parte del legale rappresentante dell'impresa Edile Stradale F.lli Massai S.r.l., capogruppo della RTI e conservato agli atti del Settore Genio Civile Toscana Sud;

4. di dare atto che, come si evince dal quadro economico di raffronto tra l'importo contrattuale e quello a seguito della variante, l'importo contrattuale di € 1.322.747,68 coincide con quello a seguito della variante, non determinando pertanto alcun aumento di spesa rispetto all'importo contrattuale;

5. di dare atto che per la presente perizia di variante, non comportando un aumento di spesa, non determina alcun incremento rispetto alle risorse stanziato con l'impegno 256, assunto a favore della RTI Impresa Edile Stradale F.lli Massai S.r.l. e Impresa Tirrena Costruzioni Generali S.r.l., a valere del capitolo 22188 della contabilità speciale n. 5750, né viene modificata la prenotazione 20135 "Quadro economico intervento 2012DGR0244" assunta sul predetto capitolo 22188;

6. di procedere alla liquidazione delle somme spettanti alla RTI con le modalità di cui all'articolo 16 del Contratto d'appalto;

7. di dare mandato al Direttore dei Lavori di procedere a ordinare l'immediata esecuzione delle opere di cui alla presente perizia di variante;

8. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è integralmente pubblicato sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Commissario Delegato
Enrico Rossi

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO
7 settembre 2017, n. 40

D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015. Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di realizzazione dell'Intervento codice 09IR002/G4 "Casse di espansione di Figline - lotto Leccio e lotto Prulli - I stralcio" (CIG 6853208625, CUP D17B14000280003). Aggiudicazione non efficace all'operatore economico Santini Riccardo S.r.l.

IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

Visto l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 che ha previsto il subentro, a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. citato, dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di programma MATTM -Regioni sottoscritti ai sensi dell'art. 2 comma 240 della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, così detto "Sblocca Italia" e, in particolare, l'articolo 7 comma 2 che, a partire dalla programmazione 2015, prevede inoltre che l'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

Visto l'art. 7, comma 8 del medesimo decreto-legge n. 133 del 2014 che prevede l'assegnazione alle Regioni della somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013, da destinare agli interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua necessari per fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione;

Visti:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2015 che ha individuato la lista degli interventi del Piano Stralcio contro le alluvioni nelle aree metropolitane;

- l'Accordo di Programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015, fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, MATTM, Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze, approvato con decreto ministeriale n. 550 del 25.11.2015 e registrato alla Corte dei Conti il giorno 21 dicembre 2015;

Richiamate le seguenti Ordinanze Commissariali:

- n. 4 del 19/02/2016 recante "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Individuazione degli enti attuatori e dei settori regionali avvalsi. Approvazione delle disposizioni per l'attuazione degli

interventi”, con la quale è stato disposto di procedere direttamente all’attuazione, tra gli altri, dell’intervento denominato “Casse di espansione di Figline lotto Leccio e lotto Prulli”, individuando il Genio Civile Valdarno Superiore quale settore specifico di riferimento per la sua attuazione;

- n. 9 del 15 marzo 2016 recante “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Approvazione degli elenchi degli interventi eseguiti dagli Enti attuatori e dal Commissario di Governo. Revoca avvalimento relativamente ad alcuni interventi dell’Accordo di Programma del 3 novembre 2010 e disposizioni per l’attuazione degli stessi”;

- n. 17 del 23.05.2016 recante “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Indicazioni a seguito della modifica di contabilità speciale di riferimento e dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

- n. 60 del 16.12.2016 ad oggetto “D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Approvazione dell’aggiornamento delle disposizioni per l’attuazione degli interventi”, con la quale, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, sono state aggiornate le disposizioni per l’attuazione degli interventi commissariali precedentemente approvate con ordinanza n. 4/2016, ed in particolare l’allegato B recante le disposizioni per l’attuazione degli interventi dell’Accordo di Programma del 25.11.2015 eseguiti dal Commissario di Governo avvalendosi dei settori della Regione Toscana;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D. lgs n. 56/2017 in vigore dal 20/05/2017;

Visto, in particolare, l’art. 8 comma 14 dell’allegato B alla sopra citata Ordinanza n. 60/2016 ai sensi del quale “Per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture, il settore regionale applica, con le precisazioni di cui alle presenti disposizioni, le indicazioni, le modalità operative, le fasi delle procedure di affidamento, nonché i criteri per le nomine dei membri delle commissioni giudicatrici interne, vigenti in Regione Toscana, avvalendosi del corrispondente personale regionale, ivi compreso il presidente di Gara e l’Ufficiale Rogante. In particolare sono di competenza del Dirigente responsabile del Settore regionale, in qualità di dirigente responsabile del contratto, i decreti di nomina della Commissione di aggiudicazione, di approvazione dei verbali di gara e dell’elenco degli ammessi e degli esclusi, mentre sono riservati al Commissario, che vi provvede con propria ordinanza, l’indizione di gara e l’aggiudicazione (sia non efficace che efficace)”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 762 del 01/08/2016, ed in particolare l’Allegato E “Indicazioni per lo svolgimento della procedura negoziata per forniture, servizi e lavori da aggiudicarsi col criterio del minor prezzo”;

Visto il Protocollo di intesa “Monitoraggio e vigilanza collaborativa sugli interventi contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche” stipulato il 21 maggio 2015 tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di Missione contro il Dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, richiamato nel sopra citato Accordo di Programma del 25 novembre 2015;

Vista la nota della Struttura di Missione prot. n. 56 del 28/01/2016 con cui l’intervento in oggetto è sotto posto alla vigilanza collaborativa di cui all’art. 9 dell’Accordo di programma del 2015;

Dato atto che la documentazione di gara era stata trasmessa in bozza ad ANAC con nota prot. n. 489977 del 01/12/2016 e che in seguito alla risposta dell’Autorità -pervenuta con nota prot. n. 181989 del 07/12/2016 -è stata avviata la procedura di scelta del contraente;

Richiamati i seguenti atti:

- l’Ordinanza Commissariale n. 64 del 21/12/2016, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione delle opere relative all’intervento “Casse di espansione di Figline lotto Leccio e lotto Prulli - I stralcio” e, ai fini del relativo affidamento, è stata indetta -ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 -la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara da svolgersi in modalità telematica tramite START, con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, previa effettuazione di indagine di mercato mediante avviso pubblico al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla presentazione dell’offerta;

- il decreto dirigenziale n. 5211 del 21/04/2017 con il quale sono stati approvati i verbali di gara relativi alla fase amministrativa della procedura negoziata in oggetto, nonché l’elenco degli ammessi e degli esclusi;

Visto il verbale della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche svoltasi il 12 maggio 2017 (Allegato “A”), dal quale risulta aggiudicatario l’operatore economico Santini Riccardo s.r.l. C.F. e P.IVA 01566710511 con sede legale a Loro Ciuffenna (AR), che ha offerto un ribasso del 25,238% sull’importo a base di gara;

Ritenuto di approvare il sopra citato verbale del

12/05/2017 e, conseguentemente, di disporre l'aggiudicazione non efficace della procedura di affidamento a favore dell'operatore economico Santini Riccardo s.r.l.;

Dato atto che si provvederà alle comunicazioni ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;

Dato atto, inoltre, che a seguito dell'esito positivo dei controlli, si provvederà, con successiva ordinanza, a dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione e ad assumere gli impegni di spesa relativi;

Considerato che la bozza della presente ordinanza e i relativi allegati sono stati trasmessi ad ANAC con nota prot. n. AOOGR/279918/P.080.010 del 30/05/2017;

Considerato che ANAC, con nota prot. n. 95719 del 27/07/2017 (acquisito al protocollo di Regione Toscana n. AOOGR/387915 del 04/08/2017), ha preso atto delle determinazioni assunte, "non essendo emersi elementi ostativi all'esito degli accertamenti effettuati";

ORDINA

1) di approvare il verbale della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche svoltasi il 12 maggio 2017 (Allegato "A"), dal quale risulta aggiudicatario l'operatore economico Santini Riccardo S.r.l. C.F. e P.IVA 01566710511, che ha offerto un ribasso del 25,238% sull'importo a base di gara;

2) di disporre, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione non efficace della procedura negoziata in oggetto a favore dell'operatore economico Santini Riccardo S.r.l. C.F. e P.IVA 01566710511, con sede legale a Loro Ciuffenna (AR);

3) di provvedere alle comunicazioni ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;

4) di rinviare a successiva ordinanza, a seguito dell'esito positivo dei controlli, la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione e l'assunzione dei relativi impegni di spesa;

5) di pubblicare, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, la presente ordinanza sul Profilo del Committente nonché, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n.

33/2016, nella sezione "Amministrazione trasparente" alla voce "Interventi straordinari e di emergenza".

Il presente atto è pubblicato sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato "A" nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Commissario di Governo
Enrico Rossi

AVVISI DI RETTIFICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 agosto 2017, n. 46/R

Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015. (Pubblicato sul B.U. dell'11.8.2017, n. 34).

Si comunica che, per mero errore materiale, nel DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 agosto 2017, n. 46/R "Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015", sono da apportare le seguenti correzioni:

1. all'art. 17 "Visita locale di istruttoria. Modifiche all'articolo 48 del d.p.g.r. 61/R/2016" al comma 1 dopo le parole "Il comma 1 dell'articolo" dele "19" adde "48";

2. all'art. 21 "Diniego della concessione. Modifiche all'articolo 53 del d.p.g.r. 61/R/2016" al comma 1. dopo le parole "La lettera c) del comma 1" adde "dell'articolo 53 del d.p.g.r. 61/R/2016";

3. all'art. 40 "Licenze di attingimento. Modifiche all'articolo 79 del d.p.g.r. 61/R/2016" al comma 2. dopo le parole "Al comma 6" adde "dell'articolo 79 del d.p.g.r. 61/R/2016".

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631